

S T U D I E R I C E R C H E

Le parole giuste

Scrittura tecnica e cultura linguistica
per il buon funzionamento della pubblica
amministrazione e della giustizia



Senato
della Repubblica

S T U D I E R I C E R C H E

1



Senato
della Repubblica



UNIVERSITÀ
DI PAVIA

Le parole giuste

Scrittura tecnica e cultura linguistica
per il buon funzionamento
della pubblica amministrazione e della giustizia

Atti del convegno di presentazione
del progetto di ricerca e formazione

© copyright 2017 Senato della Repubblica

ISBN 978889770198-9

Il presente volume raccoglie gli atti del Convegno che si è svolto a Palazzo Madama, Sala Koch, il 14 aprile 2016.

La raccolta degli atti del Convegno è stata curata dal Servizio per la qualità degli atti normativi.

Gli aspetti editoriali sono stati curati dall'Ufficio delle informazioni parlamentari, dell'archivio e delle pubblicazioni del Senato.

Le pubblicazioni del Senato sono in vendita presso il Centro di *In-Form@zione* - Libreria multimediale - via della Maddalena 27, 00186 Roma e possono essere richieste anche per:
- posta elettronica: libreria@senato.it
- telefono: 06.6706.2505
- fax: 06.6706.3398

In copertina: Francesco Borromini, *Cortile e facciata della Chiesa di Sant'Ivo alla Sapienza*, in *Opera*, Roma 1720 (Biblioteca del Senato).

INDICE

<i>Nota introduttiva</i>	9
<i>Indirizzi di saluto</i>	
Pietro GRASSO	13
Fabio RUGGE	17
<i>La lingua del diritto: un programma di ricerca e di insegnamento</i>	
Dario MANTOVANI	23
<i>Prima sessione</i>	
QUALITÀ DEL LINGUAGGIO PER LA QUALITÀ DELLE NORME	
<i>Moderatore</i>	
Federico Silvio TONIATO	97
<i>Il ruolo della Commissione affari costituzionali del Senato per la qualità delle leggi</i>	
Anna FINOCCHIARO	103
<i>Il linguaggio normativo come uso prototipico della lingua</i>	
Francesco SABATINI	113

<i>Di alcuni elementi stilistico-linguistici nei testi giuridici: appunti e linee di lavoro</i>	
Clelia MARTIGNONI	117
<i>La tecnica legislativa al servizio della qualità degli atti normativi</i>	
Laura TAFANI	141
<i>Seconda sessione</i>	
IL LINGUAGGIO DEL DIRITTO TRA STORIA E CULTURA	
<i>Moderatrice</i>	
Elisa ROMANO	159
<i>Democrazia e linguaggio</i>	
Silvana BORUTTI	163
<i>Il linguaggio parlamentare: dai resoconti alla diretta on line</i>	
Luigi CIAURRO	171
<i>Argomentare esattamente per scrivere correttamente</i>	
Luigi PELLECCHI	195
<i>Il diritto alle origini delle lingue europee moderne</i>	
Alberto CONTE	211
<i>La lingua della Costituzione</i>	
Giuseppe FILIPPETTA	221

Terza sessione

LA LINGUA DEL DIRITTO TRA INTERPRETAZIONE,
TRADUZIONE E APPLICAZIONE

Moderatore

Giorgio PAGLIARI 231

*Stesura multilingue e trasposizione del diritto
dell'Unione europea*

Jacques ZILLER 235

Testi giuridici ed efficienza della pubblica amministrazione

Bruno TONOLETTI 251

*Lo spazio dell'interprete tra lingua della legge
e lingua del contratto*

Nicola RIZZO 273

Diritto e informatica: la conoscibilità della legge nell'era digitale

Carlo MARCHETTI 279

Il ruolo delle Neuroscienze nella comprensione del testo giuridico

Gabriella BOTTINI 289

Conclusioni

Giampaolo PARODI 299

Elisabetta SERAFIN 307

Giorgio PAGLIARI 313

NOTA INTRODUTTIVA

La presente pubblicazione raccoglie gli atti del Convegno «Le parole giuste. Scrittura tecnica e cultura linguistica per il buon funzionamento della pubblica amministrazione e della giustizia», svoltosi il 14 aprile 2016 presso la sala Koch di Palazzo Madama e organizzato dal Senato della Repubblica e dall'Università di Pavia per presentare il Progetto di collaborazione istituzionale su «La lingua del diritto».

Il Convegno è stato aperto dagli indirizzi di saluto del Presidente del Senato e del Rettore dell'Università di Pavia, cui è seguita un'ampia e approfondita illustrazione del programma di ricerca e di didattica da parte del professor Dario Mantovani. Nell'arco dell'intera Giornata si sono susseguite le relazioni della Presidente della Commissione affari costituzionali del Senato, Anna Finocchiaro, dei consiglieri parlamentari Laura Tafani, Luigi Ciaurro, Giuseppe Filippetta e Carlo Marchetti, del Presidente onorario dell'Accademia della Crusca Francesco Sabatini e dei professori Clelia Martignoni, Silvana Borutti, Alberto Conte, Luigi Pellicchi, Bruno Tonoletti, Jacques Ziller, Nicola Rizzo e Gabriella Bottini dell'Ateneo pavese. Le relazioni hanno avuto ad oggetto i numerosi profili della lingua del diritto, evidenziando la multidisciplinarietà e la ricchezza di apporti alla base del Progetto di collaborazione, come sottolineato a più riprese dai moderatori dell'iniziativa: il Presidente della Commissione contenziosa Giorgio Pagliari, il Vice Segretario Generale Federico Toniato e la professoressa Elisa Romano. Il Vice Capo dell'Ufficio legislativo del Ministero della giustizia, Giampaolo Parodi, ha quindi sintetizzato gli aspetti salienti

del Convegno, mentre nel suo intervento conclusivo il Segretario Generale Elisabetta Serafin ha espresso vivo apprezzamento per l'amplessima partecipazione all'iniziativa e ha auspicato la tempestiva pubblicazione degli atti per assicurare ad essi la più ampia diffusione.

Il Progetto di collaborazione, i cui contenuti e finalità sono definiti in una Convenzione siglata, il giorno stesso del Convegno, dal Presidente Pietro Grasso e dal Rettore Fabio Rugge, intende coniugare la tradizione di professionalità dei funzionari parlamentari nell'attività di redazione e di revisione dei testi legislativi con i saperi e le competenze multidisciplinari dell'Ateneo pavese, per dare vita a un programma di ricerca e formazione capace di concorrere a una migliore qualità dei testi giuridici e a una maggiore tutela dei diritti dei cittadini.

La collaborazione tra il Senato e l'Università di Pavia ha come principale obiettivo l'istituzione di un Master congiunto, con funzione anche professionalizzante, al cui interno saranno previsti tirocini formativi curriculari presso gli Uffici del Senato, con lo scopo di attribuire competenze di lettura e di scrittura tecnica.

Come ha sottolineato il Presidente Grasso in apertura del Convegno, l'impegno del Senato nella promozione e valorizzazione delle buone pratiche di regolazione normativa riveste un ruolo centrale per garantire una normazione efficace, una giustizia efficiente e con tempi certi, una pubblica amministrazione capace di assicurare il rispetto delle regole e la qualità dei servizi.

Per l'Università di Pavia la collaborazione con il Senato rappresenta il coronamento del progetto tematico di Ateneo su «La lingua del diritto», al quale partecipano docenti di vari Dipartimenti, tra i quali quelli di Giurisprudenza, di Studi umanistici, di Economia e di Scienze del sistema nervoso e del comportamento.

La novità del Progetto, come ha avuto modo di evidenziare il Retto-

re Ruggie nel suo indirizzo di saluto, è la coproduzione di un sapere che permetta di far incontrare le conoscenze prodotte in ambito universitario con le esperienze e le pratiche utilizzate in ambito parlamentare. Un sapere da trasmettere alle nuove generazioni e agli operatori del diritto per concorrere a liberare il linguaggio giuridico dalle formule tralatizie che rendono di difficile comprensione i testi normativi e per assicurare la fondamentale attività di manutenzione democratica delle leggi e del legiferare.

L'idea di fondo del Progetto e del Master è che trovare le «parole giuste» nell'ambito del diritto sia un esercizio critico di grande importanza sotto il profilo sia civile che culturale: significa identificare con rigore le caratteristiche e i limiti della lingua del diritto e trasmetterne padronanza, riportando l'italiano del diritto all'orizzonte più vasto dell'italiano, di cui deve essere riattivata la ricca capacità espressiva; significa allo stesso tempo ragionare, anche didatticamente, sulle buone pratiche di redazione dei testi giuridici e coglierne la funzione di strumento di mediazione tra e con le lingue europee e rispetto alle nuove forme culturali e linguistiche, trasmettendo in tal modo tutte le conoscenze indispensabili per fare del diritto uno strumento effettivo di democrazia, libertà e giustizia.



1.



2.

Foto 1 e 2. Il Presidente Pietro Grasso e il Rettore Fabio Rugge firmano la Convenzione tra il Senato della Repubblica e l'Ateneo di Pavia su "La lingua del diritto"

PIETRO GRASSO¹

Indirizzo di saluto

Gentili ospiti, care ragazze e cari ragazzi, è per me un grande piacere aprire questa giornata di studio che dà avvio ad un progetto di collaborazione istituzionale importante e ambizioso fra il Senato e l'Università di Pavia.

Con il Rettore Fabio Ruggè abbiamo appena firmato una Convenzione che definisce i contenuti e le finalità di questa collaborazione. Essa si propone di coniugare la tradizione di altissima professionalità della burocrazia parlamentare del Senato con i saperi e le competenze multidisciplinari del prestigioso Ateneo di Pavia. Si tratta di realizzare un'approfondita riflessione sul linguaggio giuridico e di dare vita a una scuola di formazione capace di concorrere all'affermazione di una legalità resa più puntuale, più efficace e più forte dalla giustezza delle parole dei testi giuridici.

La collaborazione si articolerà nell'istituzione di un *Master* universitario sul linguaggio del diritto, all'interno del quale saranno previsti tirocini formativi curriculari presso gli Uffici del Senato, e nell'organizzazione di convegni e seminari aperti al confronto con altre realtà istituzionali italiane, europee e internazionali.

Il progetto è rivolto a tutti coloro che, a vario titolo, sono chiamati, nella loro attività lavorativa o professionale, a progettare, redigere, interpretare, applicare le norme, nonché ai giovani laureati in discipline giuridiche, politologiche, umanistiche, socio-economi-

¹ *Presidente del Senato della Repubblica*

che, statistiche e informatiche, con l'obiettivo, teorico e pratico, di contribuire ad una migliore qualità dei testi giuridici e a una maggiore tutela dei diritti.

Tre secoli fa Ludovico Muratori, parlando *Dei difetti della giurisprudenza* sottolineava l'importanza della «pulizia del linguaggio». Da allora si è certo superata l'ingenua fede illuminista nell'assolutismo giuridico del legislatore, ma di quella fede è rimasto il lascito più essenziale.

È rimasto il valore della chiarezza del diritto e, con esso, il dovere del legislatore di essere anche uno scrittore capace di rivolgersi ai cittadini usando parole giuste, precise, appropriate, per consentire loro di essere destinatari consapevoli e informati delle disposizioni normative e non sudditi esposti a comandi oscuri e di difficile comprensione.

La certezza del diritto vive della chiarezza del diritto, *in primis* di quello legislativo, e questa chiarezza appare la dimensione valoriale entro la quale si incontrano rappresentanza e cittadinanza.

Scrivere le leggi usando le parole giuste (come recita il titolo del convegno di oggi), significa fare del *corpus* delle norme uno spazio di comunicazione tra istituzioni e cittadini e coinvolgere attivamente questi ultimi nella vita dello Stato.

Significa permettere loro di riconoscersi nello Stato, di poter pensare e dire, per citare Piero Calamandrei, che lo Stato siamo noi.

Scrivere le leggi usando parole imprecise ed equivoche, di contro, significa creare distanza tra i cittadini e le istituzioni e in quella distanza è facile che si insinui la sensazione che anche la giustizia e la legge siano tra loro distanti.

Vittorio Scialoja ha scritto che «Un'idea non può essere giuridica se non quando sia chiara, perché il diritto è arte di tracciare limiti;

ed un limite non esiste se non quando sia chiaro».

Questa frase di Scialoja ci mette dinanzi non solo il legame ontologico tra chiarezza e diritto, ma anche il valore costituzionale rivestito dalla chiarezza del diritto. Se il costituzionalismo è teoria e pratica dei limiti del potere, allora la chiarezza del diritto, la giustezza e la precisione delle parole del legislatore, e in genere delle autorità, sono un aspetto fondamentale di quella teoria e di quella pratica.

Alla chiarezza del diritto sono dunque affidate, oltre che la certezza del diritto, la certezza e l'inviolabilità dei diritti del cittadino. Cosicché la chiarezza del diritto si colloca esattamente là dove si incontrano, nella nostra Costituzione, il principio democratico e quello personalista.

Naturalmente questo tema riguarda non solo la tecnica del linguaggio giuridico ma prima ancora il rapporto tra diritto e politica. Le leggi nascono dal rapporto politico fra Governo e Parlamento, maggioranza e opposizione. Per questo credo che per rilanciare la qualità della legislazione italiana sia necessario che la politica si impegni in due direzioni.

La prima è la semplificazione. Nonostante diversi tentativi, passati e in corso, resta un dato oggettivo che l'Italia ha un numero di leggi in vigore quindici o venti volte superiore agli altri grandi Paesi europei, situazione che rende difficile al cittadino conoscere e comprendere le norme.

La seconda direzione è assicurare la qualità delle norme attraverso un accurato lavoro di istruttoria nelle Commissioni, dove i testi possono essere ponderati, dibattuti e migliorati con il sostegno dei bravi tecnici del Parlamento. Una legge ben scritta non solo è più comprensibile, e quindi più efficace, ma è applicabile in maniera più uniforme, riducendo gli spazi interpretativi per chi deve attuarla. In

quella sede ci si può assicurare che le norme rispondano agli obiettivi perseguiti dalla politica, siano ben formulate e si armonizzino appieno con l'ordinamento, mentre all'Aula deve essere lasciato il ruolo che le è proprio nella democrazia, la trasparenza e la pubblicità delle scelte politiche.

La riforma costituzionale *in itinere* riconfigura e limita il ruolo del Senato nel procedimento legislativo, ma, se entrerà in vigore, gli attribuirà, nel contempo, un significativo ruolo di valutazione e verifica in ordine alla qualità, efficienza ed efficacia delle politiche pubbliche e di raccordo con le istituzioni europee e con le autonomie territoriali. In questo nuovo possibile contesto la nostra istituzione dovrà e saprà confrontarsi con nuove sfide, tra le quali sarà centrale quella della promozione e valorizzazione delle buone pratiche di regolazione normativa. Una buona normazione, efficace ma non inutilmente pervasiva; una giustizia efficiente e con tempi certi; amministrazioni moderne, capaci di assicurare il rispetto delle regole e la qualità dei servizi, rappresentano obiettivi irrinunciabili per il futuro del Paese.

Un futuro che appartiene a tutti i cittadini, ma in particolare ai giovani. Ed è anche alle giovani generazioni che il progetto del Senato e dell'Università di Pavia si rivolge, per fornire loro tutte le conoscenze indispensabili per far parlare il diritto con le parole giuste; per fare del diritto un effettivo strumento di democrazia, libertà e giustizia; per contribuire a realizzare, secondo le finalità della Politica con la P maiuscola, la migliore delle leggi possibili.

FABIO RUGGE¹

Indirizzo di saluto

Sento tutto il privilegio di prendere la parola in questo luogo, di fronte a questo auditorio e in questa circostanza. Ringrazio il presidente Grasso per le parole importanti, conclusive, che ha voluto offrirci e ringrazio con lui il Senato della Repubblica per avere dato all'Università di Pavia la possibilità d'instaurare una collaborazione che inaugura un'esperienza importante. Ringrazio i presidenti Finocchiaro e Pagliari, e, con loro, i professori Silvestri, Bollani, Martignoni, Mantovani, Romano, Borutti, Pellecchi, Conte, Ziller, Tonoletti, Rizzo e Bottini dell'Università degli studi di Pavia. Un ringraziamento speciale va al professor Parodi, anche lui collega dell'Ateneo pavese, che è qui in rappresentanza del Ministero della giustizia, e al professor Sabatini, presidente onorario dell'Accademia della Crusca, perché la loro presenza indica il perimetro importante in cui si svolge questa iniziativa; un perimetro che non dubitiamo possa e debba allargarsi. Ringrazio infine il Segretario Generale, dottoressa Serafin, e la dottoressa Tafani, consigliere del Servizio per la qualità degli atti normativi del Senato, quest'ultima soprattutto per la competenza e l'entusiasmo con cui ha collaborato all'organizzazione di questa iniziativa.

Qualche parola nel merito. Credo che quello della chiarezza del diritto, delle "parole giuste" delle leggi, sia – lo ricordava il Presidente un attimo fa – un cantiere sempre aperto. Ci si è sempre posti il

¹ *Rettore dell'Università di Pavia*

problema di garantire leggibilità agli atti che regolano la vita degli uomini e delle donne in una comunità politica. È un cantiere aperto che ha avuto, anche recentemente, episodi significativi (penso al 1993 e al 1994, al codice di stile, al progetto lanciato dal professor Cassese sulla semplificazione del linguaggio amministrativo); tutti espressione di un impegno da rinnovare.

I temi del *legal drafting*, del *plain language* nel diritto, sono delle questioni sempre aperte. Cosa c'è di nuovo e di particolare in questa nostra iniziativa, in questa congiuntura? L'intento è andare oltre ciò che pure è importante fare, cioè liberare il linguaggio delle leggi dalle formule pietrificate, tralatzie, che rendono incomprensibili, o quanto meno difficili da comprendere, i testi normativi a coloro ai quali sono diretti e che magari servono piuttosto a segnalare l'appartenenza di chi le pronuncia o scrive a un gruppo professionale. Quando utilizzo un certo termine o una certa locuzione (ad esempio, "non è chi non veda"), segnalo immediatamente la mia appartenenza a un circuito "professionale" nel suo rapporto con il diritto e con la sua lingua. La novità di questa impresa risiede in due aspetti: uno riguarda gli scopi e l'altro riguarda l'architettura dell'iniziativa.

Tra gli scopi dell'iniziativa vi è, innanzitutto, quello che forse è il più ovvio, ma certamente non è il più facile: è quello che definirei di manutenzione democratica delle leggi. Si affacciano sulla scena dell'*agorà* democratica nuovi soggetti, nuovi bisogni, nuove esigenze: si deve legiferare per gli *startupper* (uso volutamente il neologismo inglese); per i pazienti che vivono l'esperienza dell'assistenza medica in modo completamente diverso dal passato. Si deve legiferare sui fenomeni della comunicazione e sulla proprietà intellettuale, che stanno cambiando in modo davvero travolgente. Dobbiamo avere leggi che riguardano i rapporti di genere (per cui si parla, ad

esempio, di *stepchild*) e anche lì si affermano nuovi bisogni espressivi e comunicativi. A queste nuove platee noi dobbiamo riuscire a giungere in modo trasparente e – come diceva il Presidente – efficace. Questa è quella che definisco la sfida della manutenzione democratica del linguaggio delle leggi.

Vi è poi la sfida del multiculturalismo, dell'insinuarsi, in un substrato relativamente omogeneo di nuove mentalità, tradizioni, culture giuridiche, di nuove idee di ciò che è giusto e ingiusto, costumi da tutelare, modalità di relazionarsi. Il multiculturalismo è una sfida che interpella il legislatore in maniera del tutto inedita rispetto al passato.

Vi è, in terzo luogo, senza addentrarsi in tecnicismi, il problema della pluralità delle fonti. Oggi abbiamo un *corpus* legislativo che si è disposto su livelli diversi e che presenta un problema di raccordo, di legame, che diventa un problema di comunicazione e di intelligibilità.

Un'ultima sfida (è quasi banale menzionarla, ma non si può non farlo) è quella della trasformazione dei linguaggi della comunicazione grazie all'ICT e alla comunicazione informatica. La consultazione delle leggi in *internet* pone un problema di brevità o di sintesi, perché breve e sintetico è il linguaggio di quella sfera, di quell'ambiente vitale. Dobbiamo trovare un modo per essere presenti con un linguaggio efficace in quell'ambito.

Quindi, dicevo, la nostra impresa ha scopi nuovi, perché le sfide sono nuove; e questa impresa può affrontarle tutte in modo efficace, se saprà sollecitare il massimo della collaborazione.

Non mi stanco mai di sottolineare all'attenzione di troppi che si attardano su visioni tralattizie, e qualche volta malevole, che in questi anni è nata un'università nuova. Verso di essa è assolutamente

te improprio muovere critiche di autoreferenzialità o sui sistemi di reclutamento, sempre più orientati, invece, ad una rigorosa qualità. Ebbene, questa università nuova trova anche parole nuove per dire ciò che fa, le “parole giuste”, e così abbiamo scoperto (spesso l’uso delle parole aiuta a scoprire i fatti) che l’università ha una “terza missione”. La prima è fare ricerca, alimentare il sapere, produrre novità, muoversi verso le frontiere dell’incognito. La seconda di trasmettere questo sapere agli studenti, di formare le classi dirigenti, e via dicendo. Ma c’è una “terza missione”, adempiendo la quale l’università trasmette il proprio sapere non agli studenti, ma a *partner*, a organizzazioni, a realtà della società civile. Questa “terza missione” noi la chiamiamo trasferimento della conoscenza. In passato si usava soprattutto la locuzione “trasferimento tecnologico”, quando si trattava di trasmettere e di produrre, ad esempio, un brevetto che avrebbe consentito l’uso di certi materiali nell’odontoiatria oppure nel confezionamento dei cibi. Oggi invece parliamo di trasferimento della conoscenza, perché sappiamo che l’università può e deve trasferire conoscenza a un pubblico molto più ampio e, in particolare, a portatori di interessi ben localizzati e ben individuati.

Il trasferimento della conoscenza rappresenta, dunque, la “terza missione” dell’università. Ma attenzione: adopereremmo ancora una versione arretrata dell’idea di trasferimento della conoscenza, se immaginassimo un modello in cui l’università produce conoscenza e poi la trasferisce all’utente che mette in pratica quella conoscenza. Non si tratta di questo, certamente non in questo caso. Qui andiamo oltre la nozione di collaborazione consulenziale, in cui viene chiesto allo specialista di inserirsi in un’attività per la quale c’è bisogno di un’*expertise* specifica. Non è questo. Il trasferimento della conoscenza può essere bidirezionale: il sapere prodotto in università

deve incontrare i saperi prodotti in altri ambiti. Questi non sono luoghi di mera recezione e applicazione del sapere prodotto nell'università, ma luoghi in cui si produce diversamente un sapere convergente a quello prodotto dall'università. Quindi, un trasferimento in cui sono attivamente impegnati i due *partner*. Per esempio, rispetto alle aziende, non è che l'università produca un sapere che poi lo studente o lo studioso mettono in pratica nelle aziende. Nelle aziende si produce un sapere che ha una genesi diversa ma che può essere mescolato – come è stato – con quello accademico, per arricchirlo. A me pare che l'iniziativa di cui stiamo parlando oggi, il *Master* a cui daremo vita insieme, rappresenti un esempio preciso di questa convergenza. Non si tratta di trasferire al Senato della Repubblica delle conoscenze che si producono nell'Università di Pavia: si tratta di mettere a fattore comune i nostri saperi. Il comitato scientifico previsto per questo *Master* è composto in maniera sostanzialmente paritetica di esperti della nostra Università e del Senato proprio perché questo è un luogo in cui si genera sapere indispensabile tanto quanto quello che si produce in università.

Stiamo quindi parlando di una cooperazione, una coproduzione di sapere e di trasmissione del sapere. Questa è la novità della sfida contenuta nell'architettura di questa iniziativa.

L'Università di Pavia ha certamente un'*expertise*, una conoscenza, un sapere multidisciplinare, che rappresenta un modo nuovo di guardare alle problematiche, e in particolare a quelle della lingua del diritto. La mettiamo a disposizione e siamo sicuri che questa iniziativa sia, per le ragioni che ho detto, un'iniziativa nuova; siamo ragionevolmente sicuri che sia un'iniziativa promettente; siamo certissimi che vi metteremo tutto il nostro impegno, perché siamo consapevoli del privilegio che ci viene riservato. Grazie.

DARIO MANTOVANI¹

La lingua del diritto:

un programma di ricerca e di insegnamento

Signor Presidente, Magnifico Rettore, Autorità, Signore e Signori,

il mio compito è presentare il programma di ricerca e di didattica sulla lingua del diritto, che impegna un ampio gruppo di studiosi dell'Università di Pavia e che il Senato della Repubblica onora con la sua collaborazione in alcuni suoi aspetti cruciali.

Il fatto che la lingua del diritto goda di tanta cattiva reputazione ha almeno un vantaggio; rende superfluo che mi soffermi sui vizi che le si imputano. Nemmeno lo stile degli avvocati o delle sentenze, per non parlare di quello dei professori, è al riparo dalla satira, e prima di Manzoni ci aveva pensato Plauto. Preferisco cominciare con il fare l'elogio della lingua del diritto: le sue parole sono dense di significato, levigate da una storia lunga quasi tremila anni – lo stesso nome Senato arrivato fino a noi ne è un esempio – e sono parole che istituiscono i concetti che esprimono, da soggetto di diritto, a buona fede, a libertà.

Non occorre nemmeno sottolineare i danni provocati, per contro, dai vizi linguistici, che sono stati già indicati efficacemente dal Presidente del Senato nel suo indirizzo di saluto: la lingua del diritto è il piano su cui si assesta il delicato equilibrio fra tecnicismo e democrazia. È anche la strada spianata all'efficienza o l'ostacolo che la ritarda. Una riforma della pubblica amministrazione potrebbe

¹ *Professore di Diritto romano e di Lingua del diritto, Università di Pavia*

compersi anche attraverso una riforma del linguaggio. Quanto sarebbero invogliati gli investitori stranieri, se le regole che governano le attività economiche fossero accessibili in modo semplice, in compendi stilati dalle stesse autorità italiane? Sarebbe un'iniziativa di scienza applicata al benessere della nazione.

Naturalmente, un ordinamento giuridico non è costituito solo da parole, da produzioni testuali, tantomeno è solo legge. Pensarlo sarebbe un miraggio illuministico. Il diritto è fatto anche di strutture, di culture, di rapporti sociali, del paesaggio umano in cui siamo immersi e come storico del diritto romano ricordo volentieri che consiste anche in una tradizione di pensiero. Ma pur sempre il giudice è soggetto solo alla legge e il significato che il giudice ideale attribuirà al testo è quello che il testo lo sollecita ad attribuirgli. Perciò, ricorrendo a un famoso enunciato, se il *lector* "è" *in fabula*, possiamo dire che il giudice "è" nella legge. Insomma, le parole del diritto sono parole che agiscono.

In che cosa sta la forza e al tempo stesso la vulnerabilità del linguaggio giuridico? Sta nel fatto che quando parliamo di diritto, lo facciamo con la stessa lingua con cui parliamo di salute, di politica, di amore e di ogni altra nostra esperienza.

Qual è il vantaggio? Che chiunque, almeno in teoria, ha accesso alla conoscenza del diritto. Quale l'inconveniente? Usare per materie così complesse gli stessi mezzi espressivi che si usano quotidianamente moltiplica le insidie dell'interpretazione.

Ma allora la lingua naturale è davvero la lingua adatta per parlare di diritto? La risposta è facile: è l'unica che abbiamo.

Nel concepire questo programma di studio e di didattica siamo partiti da questa constatazione molto semplice, che la lingua del diritto non è un'entità a sé stante; la lingua del diritto è l'italiano. Certo,

volendo precisare, è una variante diafasica dell'italiano, che risente cioè della materia su cui verte e delle situazioni in cui la si usa, ed è pure una variante diastratica, perché chi parla di diritto, di solito, è dotato di un buon livello di istruzione. Variante – dice la sociolinguistica – ma pur sempre italiano, non diversamente dall'italiano dei giornalisti, degli ingegneri, dei medici o dei parlamentari.

Su questa base, il programma concepito a Pavia vuole affrontare la questione della lingua del diritto in modo diverso da come spesso si fa, in molte altre pregevoli iniziative, sia in Italia sia all'estero. Il nostro progetto reimmerge la lingua del diritto nell'italiano, di cui è parte, e la rinnova nel momento stesso in cui ne riscopre la storia e le possibilità espressive. È come se il giurista, abituato a studiare in una biblioteca dove consulta esclusivamente libri di diritto, fosse invitato ad alzare lo sguardo e a considerare che sono una parte di una biblioteca più ampia, di cui deve visitare anche gli altri scaffali: il suo modo di scrivere e anche di leggere non dev'essere la ripetizione pedissequa di modelli, tutti interni alla sua professione, ma deve recuperare la libertà espressiva di un'intera cultura.

Di solito, invece, per la manutenzione delle leggi si segue la strada dei suggerimenti tecnici redazionali. Le guide per il *legal drafting* sono molto evolute: compie trent'anni esatti la circolare dei Presidenti delle Camere e del Presidente del Consiglio del 1986, e quindici anni la sua versione più aggiornata, le *Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi*, del 2001, frutto a suo tempo di una pregevole presa di coscienza del problema, per la quale vorrei almeno menzionare i meriti di Sabino Cassese, citando anche il *Codice di stile* del 1993, seguito dalla *Direttiva sulla semplificazione del linguaggio amministrativo* del 2002. E non è da dimenticare lo *Statuto dei diritti del contribuente* del 2000, che ha dato valore legi-

slativo al principio di chiarezza e di conoscibilità. Su questo piano non si può fare molto di più e di meglio. Non sono le guide a fare difetto, semmai sono le strettoie del procedimento legislativo, che rende difficile l'intervento dei funzionari parlamentari e la loro sapiente sorveglianza formale, o il capillare lavoro degli Uffici legislativi dei Ministeri. Basti dire che, dal punto di vista quantitativo, attualmente lo strumento legislativo più prolifico è costituito dalle manovre finanziarie e dalle leggi di stabilità. E l'inflazione normativa e l'oscurità delle disposizioni sono direttamente proporzionali all'estendersi delle materie su cui interviene il diritto: l'amministrativizzazione della legge ha fatto sì che essa abbia assunto molti dei vizi del cosiddetto burocratese e che, d'altra parte, il legislatore debba confrontarsi sempre più con i lessici tecnici delle disparate materie verso cui il diritto protende la sua pretesa di governare il mondo. Per fare fronte a questa domanda di normazione (che si autoalimenta), il procedimento legislativo, mentre assicura la discussione politica e il corretto temperamento degli interessi, deve insieme assolvere la funzione di luogo di produzione testuale. Quale testo sapremmo citare, oltre alla legge, che sia il risultato di un procedimento così rituale, quasi un gioco di ruolo o un romanzo scritto da più autori su più tavoli, in cui il testo finale è il prodotto non di un unico atto di pensiero e di locuzione, ma l'incastro di parole collocate a maggioranza?

Al di là della difficoltà di intervenire nel processo legislativo, le Guide alla redazione dei testi normativi, con tutti i pregi, hanno un limite: per loro natura, sono già un punto d'arrivo, una precettistica, che evita forse le incongruenze macroscopiche, ma non trasmette padronanza. Avere bisogno di una Guida equivale ad ammettere che manca talvolta negli estensori la capacità di adoperare autonomamente gli strumenti linguistici della comunicazione.

Ci è parso perciò opportuno compiere il percorso inverso, rifare a ritroso il cammino che ha portato alle Guide, riportando l'italiano del diritto all'orizzonte più vasto dell'italiano, per identificarne con scientificità le caratteristiche e trasmetterne la padronanza attraverso gli strumenti prima della ricerca, poi della didattica. Il fatto che questa proposta abbia trovato l'ascolto e la collaborazione del Senato (in primo luogo nella persona del Segretario Generale, dottoressa Elisabetta Serafin), i cui Uffici tanto hanno contribuito ad affrontare il problema della qualità delle leggi, esprime il fatto che questo esperimento non è affatto una critica semplicistica, ma un tentativo ottimistico di una Università di collaborare con le istituzioni e con chi lavora ogni giorno per attuare nel modo migliore possibile la funzione normativa (e ringrazio anche il senatore Giorgio Pagliari, già collega all'Università di Parma, per avere favorito questo incontro).

In questa prospettiva, una considerazione è sufficiente a portarci al cuore del nostro programma. Ho detto che non esiste una lingua del diritto diversa dall'italiano, la lingua del diritto non è che l'addensarsi in certi testi di determinati fatti linguistici e stilistici. Se si guardano così le cose, vuol dire allora che non esiste un'unica varietà di italiano del diritto, ma un universo, distinto per generi e mezzi. Se il motto del diritto è *unicuique suum*, dovremmo dire anche «a ogni testo la sua lingua». Ci sono sì le norme, cioè la legge e gli altri testi precettivi (che i linguisti chiamerebbero direttivi), ma c'è anche il linguaggio dei giuristi – dai professori ai giudici, passando per gli avvocati e ogni altro operatore – che innanzitutto si cimentano in testi argomentativi (l'atto di citazione e la comparsa di risposta, ad esempio); ci sono testi narrativi (come il processo verbale di udienza), a volte in forma dialogica (l'interrogatorio di un teste). Non mancano gli atti che comprendono tutte le funzioni: una sentenza

contiene la concisa esposizione dello svolgimento del processo, cioè una parte narrativa, poi i motivi in fatto e in diritto della decisione, parte argomentativa, infine il dispositivo, che è discorso precettivo. A volte si scoprono in un testo di un genere le caratteristiche di un altro: non è forse vero che in certe leggi, soprattutto le leggi manifesto, ci sono parti volte più a costruire una narrazione che a disporre dei validi precetti? Insomma i testi giuridici servono a comandare, a narrare, a persuadere, a volte a svolgere tutte queste funzioni. C'è un asse che ruota, a seconda dell'obbiettivo del testo, e ruotando sposta parole, disposizione, stile. E a moltiplicare la varietà, ci sono testi scritti, ma anche orali (come la requisitoria del pubblico ministero). Studiare la lingua del diritto nel quadro dell'italiano significa perciò innanzitutto studiare comparativamente queste tipologie testuali, mostrando quali fenomeni lessicali, morfosintattici e stilistici caratterizzano ciascuna di esse, così come ha mostrato Francesco Sabatini, con la sua pionieristica tipologia dei testi, basata sul grado di vincolo interpretativo che pongono all'interprete. Bisogna poi – e per questo compito i giuristi possono fornire un valido apporto – considerare che spesso lo stile dipende da tradizioni, cioè dalla storia stessa del diritto: il codice civile ci riporta al *code civil* napoleonico, il linguaggio delle sentenze a uno *stylus* secolare pesantemente influenzato dal latino, i trattati della dottrina a influenze dell'oratoria forense. Insomma, non c'è solo sincronia, ma anche diacronia.

Già su un piano questa collaborazione che oggi si sigla potrebbe dimostrare rapidamente le sue potenzialità: il Senato cura, con la Presidenza del Consiglio, la Camera e il Poligrafico dello Stato, il sito Normattiva. È un *corpus* linguistico che ha pochi pari in Italia, che comprende i testi normativi dalla nascita dello Stato unitario. Questo sito, mi pare, potrebbe diventare un potentissimo strumento

di ricerca sull'italiano giuridico. Sarebbe sufficiente dotarlo di alcune funzioni di interrogazione, che servano a estrarre concordanze e compiere statistiche linguistiche, e diventerebbe ausilio, oltre che di conoscenza democratica com'è già ora, anche di ricerca scientifica.

Alle porte dell'italiano premono però anche altre lingue e altri modelli. Il fenomeno del contatto linguistico è al centro dell'attenzione per la crescente interdipendenza fra l'ordinamento nazionale e quello europeo (e in senso più ampio internazionale), e si riflette anche nella prassi contrattuale, anch'essa sottoposta alla pressione dell'inglese e di altre lingue appoggiate a sistemi socio-economici attualmente espansivi. Il problema non è solo di traduzione verbale, ma prima di tutto concettuale (e di mediazione culturale). Servirà forse a tranquillizzarci ricordare che l'italiano giuridico è esso stesso il prodotto di altri contatti linguistici, prima come evoluzione dal latino del *Corpus Iuris Civilis* cioè del diritto romano, e poi, fra Sette e Ottocento, con il contatto con il francese e il tedesco.

Studiare questi fenomeni del passato e del presente può aiutarci ad affrontarli con maggiore serenità, pur nella coscienza che oggi a rendere più abrasivo per l'italiano il contatto con altre lingue è la velocità dei sistemi di comunicazione, che rende molto più alto il rischio di omologazione.

In questa prospettiva, ci piacerebbe organizzare, con la collaborazione degli Uffici del Senato, un incontro sull'italiano giuridico nell'Europa multilingue e un'iniziativa che riunisca i responsabili dei servizi che si occupano di *drafting* nei singoli Parlamenti nazionali dei Paesi aderenti all'Unione europea.

A mio avviso, la risposta più adeguata ai problemi posti dalla moltiplicazione linguistico-istituzionale consiste nella tutela del potenziale espressivo delle singole lingue, dunque per noi dell'italiano,

che consenta anche ai nostri operatori di partecipare in modo attivo al plurilinguismo della comunicazione giuridica.

Il progetto di ricerca ha come suo punto di arrivo, diciamo pure il suo vero centro, nel progetto didattico, che del resto rispecchia anche la sua genesi.

Nel corso di laurea di Giurisprudenza a Pavia è attivo da dieci anni un corso di lingua del diritto, uno dei pochi in Italia. Nel suo ambito già si è manifestata una prima collaborazione con il Servizio per la qualità degli atti normativi del Senato, tramite l'esperimento di riformulazione di disegni di legge da parte di alcuni studenti: i due migliori saranno al Senato per una breve esperienza formativa a maggio e ringrazio il Servizio per la qualità degli atti normativi che con il consigliere Laura Tafani così bene ha seguito il lavoro degli studenti, alimentando la loro fiducia nelle istituzioni. Raramente ho visto studenti tanto impegnati come di fronte a questa opportunità, affascinati dal compito di immettere l'impronta del loro stile in un testo legislativo. Forse ha giocato anche lo spirito di rivalsa, il desiderio di rendere più comprensibile almeno uno di quei testi ostici con cui devono misurarsi nella preparazione degli esami.

Vi è dunque una domanda di maggiore educazione da parte degli studenti futuri giuristi. È questo il seme che ha fatto germogliare il progetto, coinvolgendo due Dipartimenti, quello di Giurisprudenza e quello di Studi umanistici, due Dipartimenti con grandi tradizioni di studio, e intorno ad essi altre competenze (da Scienze politiche a Economia alle Neuroscienze). Il Piano strategico di Ateneo, lanciato nel 2014 e con cui l'Università di Pavia intende rispondere alle sfide che la società le pone, ha consentito di aggregare molte discipline, che altrimenti non si sarebbero parlate: credo che in questo stia la forza del nostro progetto, la sua specificità. A

metterlo in pratica saranno i colleghi che terranno le relazioni che seguono, cui si aggiungerà il contributo di altri oggi idealmente rappresentati in questo mio intervento.

Il punto di arrivo è un *Master*, che è il fulcro della collaborazione con il Senato, che presterà le sue alte competenze per l'insegnamento e offrirà esperienze pratiche e professionalizzanti con *stage*. Il piano didattico del *Master* sarà messo a punto nei prossimi mesi fra Senato e Università, per la partenza nell'anno accademico 2017/18 e posso perciò solo esprimere alcune ipotesi personali. Sarà importante una parte di linguistica (dalla lessicologia, alla storia della lingua alla linguistica testuale inclusiva della pragmatica) perché gli allievi – per lo più con formazione giuridica – s'impadroniscano degli strumenti di analisi. L'insegnamento dovrà poi comprendere una parte sul procedimento legislativo, di competenza specificamente dei funzionari del Senato, una sezione sul plurilinguismo in prospettiva europea, e un'articolata immersione nelle specificità dei testi e dei linguaggi, distinti per discipline: la lingua del diritto penale è diversa da quella dei contratti collettivi di lavoro, diversa la lingua delle sentenze da quella della pubblica amministrazione. Ma occorrerà anche occuparsi della ricezione: colmare lo spazio che si apre fra testo e interprete: come interferisce, ci spiegheranno i neuropsicologi, l'emotività nella comprensione di testi che spesso incidono così pesantemente nella vita di una persona? E come scrivere un buon libro di testo per gli studenti? Per rispondere a queste domande l'interazione di giuristi e linguisti con le altre scienze può aprire riflessioni interessanti.

Lo scopo del corso sarà attribuire competenze, di lettura e di scrittura tecnica, ossia mettere a disposizione una lingua tecnica, ma agile, ricca, liberamente costruttiva.

Se dovessi esprimere una personale visione dell'Università, credo non troppo lontana da quella del mio Rettore, che ringrazio a nome di tutti per il sostegno al progetto, direi che in essa si coltivano quei saperi necessari che il mondo non ha il tempo di fare crescere. Saperi necessari: sostantivo e aggettivo sono entrambi importanti. Il programma proposto dall'Ateneo ha una parte di studio, e una vocazione applicativa e il Senato ne è l'indispensabile punto di riferimento. Ha un metodo, reimmergere l'italiano del diritto nell'italiano come lingua di cultura; ha un piano di scorrimento, che è quello della storicità dei fenomeni, la storicità della lingua da una parte e del diritto dall'altra; infine ha un principio, quello della lealtà comunicativa. Scrivere leggi chiare consolida il patto dei cittadini con i loro rappresentanti politici; certo; innalza la fiducia nella magistratura, l'efficienza della pubblica amministrazione; non c'è dubbio. Ma lealtà è anche un metodo. Solo quando si sa che cosa si intende, quando l'emittente ha le intenzioni chiare, può farle giungere in modo preciso al destinatario. Lealtà comunicativa per noi significa questo, scoprire le ragioni che, sotto la superficie del linguaggio, consentono di trovare le parole giuste.

Appendice

L'italiano giuridico: per una mappa bibliografica

A complemento della presentazione si offre una bibliografia ragionata degli studi sull'italiano giuridico. La natura interdisciplinare del progetto riflette l'ampio spettro di punti di vista dai quali, nel corso del tempo, sono stati esaminati i rapporti fra lingua e diritto.

Oltre a suggerire approfondimenti sui vari punti toccati in modo necessariamente breve nelle pagine che precedono, questa bibliografia propone una mappatura delle principali prospettive di ricerca. A questo scopo, ogni lista è preceduta da una breve descrizione. È stata evitata la citazione ripetuta di uno stesso scritto, anche se pertinente a più d'una prospettiva. Il repertorio – per quanto sicuramente incompleto e imperfetto – vuole essere uno strumento per una collaborazione, nel seno di progetti comuni, fra studiosi disponibili ad assumere, almeno in parte, metodi di altre discipline e a condividere i propri. Quest'obiettivo è del resto insito nella linguistica giuridica intesa come disciplina applicata, capace di individuare e di proporre soluzioni per i problemi legati all'uso del linguaggio nella produzione, comunicazione e interpretazione del diritto. All'allestimento di questo repertorio ha collaborato Federico Battaglia, che ringrazio vivamente.

1. Lingua e diritto: parallelismi e interferenze; problemi generali

Cinque ragioni almeno suggeriscono l'accostamento lingua-diritto. Le prime tre attengono ai due fenomeni considerati singolarmente e alle loro caratteristiche comuni, che determinano una sorta di analogia o *parallelismo*: a) sono entrambi istituti spontanei, nati dalla convenzione sociale, ma in perpetuo riassetto e divenire storico, secondo un'impostazione già presente ad es. in G.B. Vico, ma coltivata specialmente dalla Scuola storica del diritto tedesca, in sintonia con le ricerche sulle fiabe come espressione irriflessa dello spirito popolare [GRIMM 1815/1882; BÄCKER – KLATT – ZUCCA

– SOEST 2012; OSSOLA 2014]; *b*) sono entrambi sistemi con forte organizzazione interna; la lingua viene spesso descritta in termini normativi (le “regole” della grammatica); *c*) permettono il sussistere della società attraverso le relazioni intersoggettive (funzione comunicativa, di scambio). Due ragioni attengono, invece, al rapporto specifico fra lingua e diritto, al loro contatto o *interferenza*: *d*) la lingua può essere oggetto di legislazione linguistica [ORIOLES 2010], cioè di disciplina giuridica, che prescrive: la lingua da usarsi negli atti e nei processi (*cf.* art. 122 c.p.c.; art. 109 c.p.p.); la toponomastica, l’onomastica e l’ortografia (*cf.* per la Germania la *Gemeinsame Absichtserklärung zur Neuregelung der deutschen Rechtschreibung*); la tutela o la disincentivazione di lingue diverse da quella ufficiale o parlata dalla maggioranza della popolazione (*cf.* l. 15 dicembre 1999, n. 482); *e*) molte teorie del diritto affermano (in misura maggiore o minore) la consustanzialità tra la disposizione giuridica e la sua espressione linguistica; anche le teorie meno legate al normativismo, dalla retorica antica all’ermeneutica novecentesca agli studi di *Law and Literature*, riconoscono che l’interpretazione testuale svolge un ruolo fondamentale nell’applicazione del diritto.

AA.VV., *Le langage du droit*, in *Archives de philosophie du droit*, 19 (1974).

AINIS, M., *Politica e legislazione linguistica nell’Italia repubblicana*, in *Diritto pubblico*, 2010, pp. 175-194.

BÄCKER, C. – KLATT, M. – ZUCCA-SOEST, S., *Sprache – Recht – Gesellschaft*, Tübingen 2012.

BAMBI, F., *La difficile convivenza fra diritto e linguaggi*, in F. RUGGIERI – T. RAFARACI – G. DI PAOLO – S. MARCOLINI – R. BELFIORE (a cura di), *Processo penale, lingua e Unione europea*, Padova 2013, pp. 3-12.

BAMBI, F., *La lingua del diritto tra passato, presente e futuro*, in A. MARIANI MARINI – F. BAMBI (a cura di), *Lingua e diritto. Scritto e parlato nelle professioni legali*, Pisa 2013, pp. 11-14.

BELVEDERE, A., *Linguaggio giuridico*, in *Digesto delle discipline privatistiche*, Sez. civile, X, Torino 1994, pp. 21-31.

CALAMANDREI, P., *Della cosiddetta oratoria forense*, in ID., *Elogio dei giudici scritto da un avvocato*, Milano 1989 [1935], pp. 69-104.

DI LUCIA, P., *Introduzione: Tre opposizioni per lo studio dei rapporti tra diritto e linguaggio*, in U. SCARPELLI – P. DI LUCIA (a cura di), *Il linguaggio del diritto*, Milano 1994, pp. 9-23.

BECCARIA, G.L. (a cura di), *I linguaggi settoriali in Italia*, Milano 1973².

FIGLIOLI, P., *Qualche dubbio sulla lingua del diritto*, in S. GIUSTI (a cura di), *Forme e significati della storia: studi per Luciano Dondoli*, Cassino 2000, pp. 249-271 (poi in P. FIGLIOLI, *Intorno alle parole del diritto*, Milano 2008, pp. 423-448).

GRIMM, J., *Von der Poesie im Recht* [1815], in *Kleinere Schriften*, VI, Berlin 1882, pp. 152-191.

LAZZARO, G., *Diritto e linguaggio comune*, in *Rivista Trimestrale di diritto e procedura civile*, 35 (1981), pp. 140-181.

MANTOVANI, D., *Lingua e diritto. Prospettive di ricerca fra sociolinguistica e pragmatica*, in G. GARZONE – F. SANTULLI (a cura di), *Il linguaggio giuridico. Prospettive interdisciplinari*, Milano 2008, pp. 17-56.

MARASCHIO, N., *Lingua e Diritto: qualche questione di metodo*, in R. ZACCARIA (a cura di), *La buona scrittura delle leggi*, Roma 2011, pp. 29-34.

MARCONDA, G., *Il linguaggio del diritto. Relazione introduttiva*, in E. MARMOCCHI, *L'atto pubblico fra tecniche di redazione e forme di comunicazione*, Milano 2006, pp. 9-18.

ORIOLES, V., *Le minoranze linguistiche. Profili sociolinguistici e quadro dei documenti di tutela*, Roma 2003.

ORIOLES, V., *Legislazione linguistica*, in *Treccani. Enciclopedia dell'Italiano* 2010 online.

OSSOLA, C., *La legge e la leggenda*, in *Teoria e critica della regolazione sociale*, 2 (2014), pp. 111-118.

PALAZZOLO, N., *Lingua del diritto e identità nazionali: tra storia e tecnologia*, in ID. (a cura di) *Lingua giuridica e Tecnologia dell'informazione*, Napoli 2006, pp. 9-28.

PALERMO, F., *Insieme per forza? Aporie epistemologiche tra lingua e diritto*, in D. VERONESI (a cura di), *Linguistica giuridica italiana e tedesca*.

- Rechtslinguistik des Deutschen und Italienischen*, Padova 2000, pp. 17-28.
- PIZZORUSSO, A., *La tutela delle minoranze linguistiche nell'ordinamento giuridico italiano*, in *Città & regione*, 6 (1990), pp. 34-45.
- PUGLIATTI, S., *Grammatica e diritto*, Milano 1978.
- SABATINI, F., *'Lingua' nella costituzione italiana*, in F. SABATINI, *L'italiano nel mondo moderno. Saggi scelti dal 1968 al 2009*, a cura di V. COLETTI – R. COLUCCIA – N. DE BLASI – D. PROIETTI, Napoli 2011, II, pp. 357-360.
- SACCO, R., *Language and Law*, in B. POZZO (a cura di), *Ordinary Language and Legal Language*, Milano 2005, pp. 1-22.
- SOMMA, A., *La politica linguistica del legislatore nelle esperienze italiana e francese*, in *Politica del diritto*, 28 (1997), pp. 27-96.
- TRIFONE, P., *Lingua e identità*, Roma 2009.
- TOSO, F., *Le minoranze linguistiche in Italia*, Bologna 2008.
- VASSERE, S., *Legislazioni linguistiche contemporanee*, Milano 2000.
- VISCONTI, J., *Lingua e diritto: livelli di analisi. Introduzione*, in J. VISCONTI, *Lingua e diritto. Livelli di analisi*, Milano 2010, pp. 7-20.

2. *Comprensibilità e semplificazione del linguaggio giuridico e amministrativo; tecnica legislativa; scrittura istituzionale*

Oltre che per il suo spiccato interesse come oggetto di studio socio-linguistico, di linguistica testuale e di pragmatica (v. n. 4), la richiesta di accessibilità (il «diritto a capire e a farsi capire») costituisce il principale movente dell'attenzione rivolta dagli studiosi alla lingua del diritto. Anche se la critica tocca tutti i tipi di testi (per la tipologia v. n. 4), sono soprattutto quelli legislativi (normativi) e quelli burocratici a essere nel mirino dell'opinione pubblica. Il tema della legge oscura [AINIS 1997, DE MAURO 2002, MATTARELLA 2011] e

dell'ostico 'burocratese' [PROIETTI 2010-2011, PIEMONTESE 2011] sono proverbiali. La critica all'*obscuritas* della legislazione risale del resto all'antichità romana [BIANCHI 2005], che l'ha trasmessa alle età successive, specialmente al giusrazionalismo e all'illuminismo, legandola al tema della certezza, nel quadro di un'ideologia che ha privilegiato l'identificazione del diritto con la legge (e della legge con la lingua: GROSSI 2015). Si tratta dunque di una tematica che ha conosciuto nel corso della storia molteplici riprese, spesso con le stesse parole d'ordine (e, in un'ipnotica circolarità, i discorsi odierni si rifanno ai precedenti più autorevoli, specialmente illuministici, per legittimare le critiche o per giustificare la difficoltà di intervenire: godono di particolare fortuna gli interventi di G.B. De Luca, L.A. Muratori, Montesquieu, U. Foscolo, A. Manzoni [DE LUCA 2010]). Dopo il 1861, la lingua legislativa è terreno di lavoro delle commissioni incaricate di predisporre i codici unitari [COSTANZO – SAGRI 2008]; nella Repubblica, il coinvolgimento di Pietro Pancrazi nella revisione stilistica del testo della Costituzione simboleggia l'impegno dei Costituenti nella predisposizione di una legge chiara e comprensibile a tutti [DE MAURO 2015, MORTARA GARAVELLI 2011].

In Italia, la stagione più recente – che possiamo considerare ancora attuale – viene, probabilmente a ragione, fatta risalire alle «*nuove questioni linguistiche*» sollevate da Pier Paolo Pasolini e accolte da un ampio dibattito [interventi in PARLANGÈLI 1971]. Lo sfondo dominante è quello sociolinguistico [BECCARIA 1973, che tuttavia non tratta della variante giuridica]; la riflessione sul ruolo dell'italiano nello sviluppo democratico dell'Italia repubblicana coinvolge anche il linguaggio della pubblica amministrazione (nell'Italia dell'analfabetismo e dei regionalismi [DE MAURO 2015]). Il saggio di Italo

Calvino, *Per ora sommersi dall'antilingua*, pubblicato da «Il giorno» il 3 febbraio 1965 è l'emblema di questo dibattito. Sul fronte dei giuristi [oltre agli interventi di PUGLIATTI 1978], già nel 1960 la rivista «Diritto dell'economia» dedica un fascicolo alla «scienza della legislazione» e alla tecnica legislativa, con contributi – tra gli altri – di Francesco Carnelutti, Giuseppe Grosso, Costantino Mortati, Mario Longo. Sarà il diffondersi in vari Paesi – specialmente negli USA, sotto le presidenze Nixon e Carter – del movimento del *plain language* ad accelerare il dibattito e le iniziative.

Sullo sfondo dell'entrata in vigore delle regioni ordinarie e delle esigenze di riordino complessivo dell'apparato legislativo italiano, nel 1979 un rapporto del ministro per la funzione pubblica M.S. Giannini riscontra l'esigenza di una generale riorganizzazione della pubblica Amministrazione, sottolineando la relazione tra la qualità della legislazione e la sua «attuabilità», con evidenti riflessi in termini di efficienza del sistema. Del 1984 è la prima direttiva vincolante per gli uffici regionali, promossa dalla regione Toscana (*Suggerimenti per la redazione dei testi normativi*), in cui la redazione linguistica ha parte notevole [MARZIALE 1985]. Nel 1989, a Palermo, un gruppo di lavoro nazionale, coordinato dall'*Osservatorio legislativo interregionale* e presieduto da G. U. Rescigno presenta il documento *Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi*, che diventa nel 1991 manuale unificato per le regioni (fatto proprio nel gennaio del 1992 dalla *Conferenza dei Presidenti dell'assemblea, dei consigli regionali e delle province autonome*), la cui prima parte è dedicata in dettaglio agli aspetti linguistici della normazione [FROSINI 2000]. Nel 1993 il ministro S. Cassese avvia un nuovo progetto di riforma della pubblica amministrazione, che ribadisce l'importanza da attribuire all'efficacia comunicativa (viene pubblicato il *Codice di*

stile delle comunicazioni scritte ad uso della pubblica amministrazione; v. anche *Manuale di stile* 1997, a cura di A. Fioritto). Con la direttiva del ministro Frattini sulla *Semplificazione del linguaggio dei testi amministrativi*, nel 2002, le regole sulla redazione linguistica degli atti amministrativi acquistano carattere più formale. Vere e proprie «norme sulla normazione» vengono emanate anche a livello parlamentare: le modifiche al regolamento della Camera dei deputati approvate alla fine degli anni '90, che disciplinano l'attività istruttoria delle Commissioni permanenti e istituiscono il *Comitato per la legislazione*, introducono nell'ordinamento italiano disposizioni di rango primario sull'uso del linguaggio nella redazione dei testi di legge [MURGIA 2012]. Un intervento importante, negli stessi anni, con notevoli riflessi anche di teoria generale del diritto, è quello della Corte costituzionale (su tutte, sent. nn. 346/88 e 185/92 [ZACCARIA 2012]), in cui si afferma il principio per cui «l'inevitabilità dell'ignoranza della legge penale» determina un errore scusabile (art. 5 c.p.). Ad esito di varie iniziative (fra cui è da ricordare il *Libro Bianco* di G. Tremonti del 1994), il principio della chiarezza e conoscibilità delle norme viene esteso anche alla materia tributaria e fatto oggetto di legislazione ordinaria (l. 27 luglio 2000, n. 212, cd. Statuto dei diritti del contribuente), con importanti ricadute teoriche e giuridiche.

Da segnalare per la loro utilità alcuni portali *web*: <http://www.maldura.unipd.it/buro/> (promosso da M.A. Cortelazzo), dedicato alla semplificazione del linguaggio burocratico; <http://www.tecnichenormative.it/> (promosso da P. Costanzo), focalizzato sugli aspetti giuridici e linguistici del *legal drafting*. Su quest'ultimo tema, dal lato istituzionale, un'ampia rassegna bibliografica è disponibile al sito del Parlamento italiano (<http://storia.camera.it/bpr#nav>), nella sezione (D51) dedicata al *legal drafting* e all'analisi preventiva e alla

verifica di impatto della regolamentazione (tema, quest'ultimo, di notevole rilevanza, che non sarà qui trattato: vedi http://presidenza.governo.it/DAGL/uff_studi/AIR.html). Da segnalare infine http://ec.europa.eu/translation/italian/rei/index_it.htm, sito della Rete per l'eccellenza dell'italiano istituzionale, con l'obiettivo di «migliorare la qualità dei testi istituzionali prodotti dalle pubbliche amministrazioni e dalle istituzioni nazionali e internazionali».

AINIS, M., *Linguisti e giuristi per il miglioramento del linguaggio normativo*, in *Parlamenti regionali*, 12 (2004), pp. 68-74.

AINIS, M. – PAGANO, R., *Guida bibliografica al drafting legislativo*, in M. AINIS (a cura di), *Le parole e il tempo della legge*, Torino 1996, pp. 235-267.

AINIS, M. – PAGANO, R., *Indicazioni bibliografiche sul drafting legislativo*, in M. D'ANTONIO (a cura di), *Corso di studi superiori legislativi 1988-1989*, Padova 1990, pp. 803-807.

AINIS, M., *La legge oscura. Come e perché non funziona*, Roma-Bari, 1997.

ALBANESI, E., *Teoria e tecnica legislativa nel sistema costituzionale*, Napoli 2013.

ALFIERI, G. et alii [...], *Regole e suggerimenti per la redazione degli atti amministrativi*, Istituto di Teoria e Tecniche dell'Informazione Giuridica (ITTIG) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Firenze 2010.

ALFIERI, G., “Non c'è grammatica”: la scrittura legislativa e la sua funzione testuale, in R. ZACCARIA (a cura di), *La buona scrittura delle leggi*, Roma 2011, pp. 97-108.

AMATO, G., *Ricordi in tema di chiarezza della legislazione*, in R. ZACCARIA (a cura di), *La buona scrittura delle leggi*, Roma 2011, pp. 21-27.

BAILO, F. – COSTANZO, P. – FATTA, C., *Genesi e sviluppo del dibattito sulla tecnica legislativa nell'esperienza ordinamentale italiana: l'epoca repubblicana*, in P. COSTANZO (a cura di), *Codice di Drafting, Libro 1.2.*, 2008: <http://www.tecnichenormative.it/draft/storia3.pdf>.

BALDINI, M., *Elogio dell'oscurità e della chiarezza*, Roma 2004.

BAMBI, F., *Per un rinnovamento della lingua del diritto*, in R. BOMBI (a cura

di), *Quale comunicazione tra Stato e cittadino oggi? Per un nuovo manuale di comunicazione istituzionale e internazionale*, Roma 2015, pp. 35-54.

BASSANINI, F. – PAPARO, S. – TIBERI, G., *Qualità della regolazione: una risorsa per competere. Metodologie, tecniche e strumenti per la semplificazione burocratica e la qualità della regolazione*, in *ASTRID Rassegna*, 11 (2005), online.

BIANCHI, P., *Confusio e obscuritas iuris: testimonianze dell'esperienza giuridica tardoantica*, in *Annaeus: annales de la tradición romanística*, 2 (2005), pp. 17-44.

BREGGIA, L., *La semplificazione del linguaggio giuridico*, in A. MARIANI MARINI – F. BAMBI (a cura di), *Lingua e diritto. Scritto e parlato nelle professioni legali*, Pisa 2013, pp.15-26.

BRUGNOLI, P., *La lingua giuridica va riformata? Alcune osservazioni linguistiche sul dibattito in corso*, in *Revista de llengua i dret*, 37 (2002), pp. 9-35.

CALIGIURI, M., *Linguaggio chiaro versus comunicazione istituzionale*, in *Parlamenti regionali*, 12 (2004), pp. 213-219.

CALVINO, I., in PARLANGÈLI, O., *La nuova questione della lingua*, Brescia 1971 (ora in *Una pietra sopra*, Torino 1980, pp. 122-126).

CANGEMI, A., (a cura di), *Semplificazione del linguaggio dei testi amministrativi: raccolta organica di testi sulla semplificazione amministrativa*, Palermo 2007.

CARNEVALE, P., *Diritto, normazione e ambiguità*, in R. ZACCARIA (a cura di), *La buona scrittura delle leggi*, Roma 2011, pp. 35-59.

CASSESE, S., *Introduzione allo Studio della normazione*, in *Rivista Trimestrale di Diritto pubblico*, 2 (1992), pp. 307-330.

CATELANI, E. – ROSSI, E., *L'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e l'analisi tecnico-normativa (ATN)*, Milano 2003.

CAVINO, M. – CONTE, L., (a cura di), *La tecnica normativa tra legislatore e giudici. Atti del seminario di Novara (15-16 novembre 2013)*, Napoli 2014.

CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME, *Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi*, 1992, 2007³.

CORTELAZZO, M. A. – DI BENEDETTO, C. – VIALE M. (a cura di), *Le Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione' tradotte in*

italiano. Omaggio al Ministro dell'Interno, Padova 2008.

CORTELAZZO, M. A. – PELLEGRINO, F. – VIALE, M. (a cura di), *Semplificazione del linguaggio amministrativo. Esempi di scrittura per le comunicazioni ai cittadini*, Padova 1999.

CORTELAZZO, M. A., *È meglio essere chiari e leggibili*, in *Etica*, 10 (2008), pp. 37-45.

CORTELAZZO, M. A., *Il cantiere del linguaggio istituzionale. A che punto siamo?*, in *LeGes*, 26 (2015), pp. 135-150.

CORTELAZZO, M. A., *La semplificazione dei testi amministrativi. Le buone pratiche*, in R. BOMBI (a cura di), *Quale comunicazione tra Stato e cittadino oggi? Per un nuovo manuale di comunicazione istituzionale e internazionale*, Roma 2015, pp. 93-110.

CORTELAZZO, M. A., *La semplificazione del linguaggio amministrativo e il regolamento dell'Università degli Studi di Padova*, in *Titulus 97. Verso la creazione di un sistema archivistico universitario nazionale*, Atti della 1ª Conferenza organizzativa degli archivi delle università italiane, Padova 1999, pp. 215-228 (ora, con il titolo *La semplificazione del linguaggio amministrativo nell'Università*, in M. A. CORTELAZZO, *Italiano d'oggi*, Padova 2000, pp. 155-171).

CORTELAZZO, M. A., *Il 740 dalla terra alla luna?*, in *Italiano & Oltre*, 9 (1994), pp. 91-97 (ora, con il titolo *La semplificazione del linguaggio amministrativo: il modello 740*, in M. A. CORTELAZZO, *Italiano d'oggi*, Padova 2000, pp. 137-154).

CORTELAZZO, M., *La scrittura delle leggi: dalla parte del destinatario*, in R. ZACCARIA (a cura di), *La buona scrittura delle leggi*, Roma 2011, pp. 115-122.

CORTELAZZO, M.A. – PELLEGRINO, F., *Guida alla scrittura istituzionale*, Roma-Bari 2003.

COSTANZO, P. – SAGRI, M. T., *Genesi e sviluppi del dibattito sulla tecnica legislativa nell'esperienza ordinamentale italiana: dallo Statuto alla Repubblica*, in P. COSTANZO (a cura di), *Codice di drafting, Libro 1.2.*, 2008, <http://www.tecnichenormative.it/draft/storia2.pdf>.

COSTANZO, P. (a cura di), *La qualità della normazione nella dialettica Governo-Parlamento. Strumenti e tecniche della XVI legislatura*, Napoli 2011.

DE LUCA G. B., *Lo stile legale*, Bologna 2010.

DE MAURO T. – VEDOVELLI, M. *Dante, il gendarme e la bolletta. La comunicazione pubblica in Italia e la nuova bolletta Enel*, Roma-Bari 1999.

DE MAURO, T. – PIEMONTESE, M. E. – VEDOVELLI, M. (a cura di), *Leggibilità e comprensione*, Atti dell'incontro di studio, Roma, Istituto di Filosofia, Villa Mirafiori, 26-27 giugno 1986, in *Linguaggi*, 3.3 (1986), pp. 1-170.

DE MAURO, T., *Obscura lex sed lex? Riflettendo sul linguaggio giuridico*, in G. L. BECCARIA – C. MARELLO (a cura di), *La parola al testo. Scritti per Bice Mortara Garavelli*, Alessandria 2002, pp. 147-160.

DI LUCIA, P., *Nomografia: linguaggio e redazione delle leggi. Contributi al Seminario promosso dalla Banca d'Italia e dalla prima Cattedra di filosofia del diritto dell'Università di Milano, 19 novembre 1991*, Milano 1995.

DI PORTO, V., *Qualità della legislazione: elementi di quadro*, in *Parlamenti regionali*, 12 (2004), pp. 89-94.

DI PORTO, V., *Le regole per la redazione dei testi normativi statali*, in R. LIBERTINI (a cura di), *Il linguaggio e la qualità delle leggi*, Padova 2011, pp. 21-25.

DOGLIANI, M. (a cura di), *Il libro delle leggi strapazzato e la sua manutenzione*, Torino 2012.

DUILIO, L., *L'esperienza del Comitato per la legislazione e la cooperazione tra le assemblee legislative*, in R. LIBERTINI (a cura di), *Il linguaggio e la qualità delle leggi*, Padova 2011, pp. 27-32.

FALCONE, E., *La semplificazione del linguaggio amministrativo: alcuni spunti di riflessione sulla direttiva dell'8 maggio 2002*, in *Amministrazione in cammino*, 2003, www.amministrazioneincammino.luiss.it.

FALZEA, A., *Drafting legislativo e formazione delle regole giuridiche*, in *Rivista di diritto civile*, 5 (2007), pp. 579-584.

FIORITTO, A. (a cura di), *Manuale di stile. Strumenti per semplificare il linguaggio delle amministrazioni pubbliche. Proposta e materiali di studio*, Bologna 1997.

FIORITTO, A. (a cura di), Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Tesoro, *I quaderni dell'innovazione. Il progetto per la semplificazione del linguaggio amministrativo*, Roma 2002.

FIORITTO, A., *La semplificazione del linguaggio amministrativo*, in

- Parlamenti regionali*, 12 (2004), pp. 61-67.
- FIORITTO, A., *Manuale di stile dei documenti amministrativi*, Bologna 2009.
- FONTANINI, P., *Il Comitato per la legislazione al servizio delle istituzioni*, in *Parlamenti regionali*, 12 (2004), pp. 78-81.
- FORTIS, D., *Il Plain Language. Quando le istituzioni si fanno capire*, in *I quaderni del MdS*, maggio 2003, pp. 3-13, <http://www.mestierediscrivere.com/uploads/files/PlainLanguage.pdf>.
- FORTIS, D., *Semplificare l'atto amministrativo*, in *Rivista Italiana di Comunicazione pubblica*, 5.18 (2003), pp. 36-62.
- FORTIS, D., *Semplificazione del linguaggio amministrativo. Validità e limiti delle linee guida*, in *Rivista Italiana di Comunicazione pubblica*, 6.20 (2004), pp. 48-83.
- FRANCESCHINI, F. – GIGLI, S. (a cura di), *Manuale di scrittura amministrativa*, Roma 2003.
- FRANCESCHINI, F., *La semplificazione del linguaggio amministrativo: aspetti storici e prospettive di intervento*, in *Il processo di innovazione nella pubblica Amministrazione. Cultura del servizio e comunicazione pubblica*, Atti dei seminari presso la Scuola Normale Superiore di Pisa, 2004, pp. 55-82.
- FROSINI, T. E. *Il drafting legislativo in Italia e altrove*, in *Studi parlamentari e di politica costituzionale*, 127 (2000), pp. 7-41 (ripubblicato in *Id.*, *Teoremi e problemi di diritto costituzionale*, Milano 2008, pp. 11-60).
- GALLINARO, M., *Il linguaggio e il rapporto tra le fonti*, in *Parlamenti regionali*, 12 (2004), pp. 147-148.
- GALLO, C. E., *La motivazione dei testi normativi*, in *Parlamenti regionali*, 12 (2004), pp. 166-169.
- GAVIOLI, L., ZORZI CALÒ, D., *La trasparenza amministrativa attraverso l'interazione con il cittadino. Note linguistiche*, in G. ARENA (a cura di), *La comunicazione di interesse generale*, Bologna 1995, pp. 241-259.
- GAVIOLI, L., ZORZI CALÒ, D., *La trasparenza nella comunicazione istituzionale. Note linguistiche*, in G. ARENA (a cura di), *La comunicazione di interesse generale*, Bologna 1995, pp. 97-131.
- GOPEN G. D. – SMOUT, K. D., *Legal Writing: A Bibliography*, in *The Journal of the Legal Writing Institute*, 1 (1991) pp. 93-122.
- GRANDI, R., *La comunicazione pubblica*, Roma 2001.

LESINA, R., *Il nuovo manuale di stile. Edizione 2.0. Guida alla redazione di documenti, relazioni, articoli, manuali, tesi di laurea*, Bologna 1994.

LIBERTINI, R., *L'osservatorio sulla qualità degli atti amministrativi*, in R. ZACCARIA (a cura di), *La buona scrittura delle leggi*, Roma 2011, pp. 151-155.

MANCINI, P., *Manuale di comunicazione pubblica*, Roma-Bari 2004.

MANTOVANI, D., *Per una mappa concettuale della certezza del diritto: idee romane e contemporanee*, in P. BONETTI, *Le dimensioni della certezza del diritto*, 2016 (c.d.s.).

MARAZZINI, C., *Da Dante alle lingue del web. Otto secoli di dibattiti sull'italiano*, Roma 2013.

MARAZZINI, C., *La lingua come strumento sociale. Il dibattito linguistico in Italia da Manzoni al neocapitalismo*, Torino 1977.

MARZIALE, G., *I «Suggerimenti per la redazione dei testi normativi» della regione Toscana: un esempio da imitare*, in *Il foro italiano*, 108 (1985), pt. 5, pp. 265-280.

MATTARELLA, B. G., *La trappola delle leggi. Molte, oscure, complicate*, Bologna 2011.

MORTARA GARAVELLI, B., *Rigore specialistico e chiarezza del linguaggio*, in *Parlamenti regionali*, 12 (2004), pp. 149-156.

MURGIA, S., *Analisi del linguaggio e redazione delle leggi*, in *Il Parlamento della Repubblica: organi, procedure, apparati*, II, Roma 2001, pp. 723-766.

MURGIA, S., *Il ruolo delle Commissioni parlamentari nella buona scrittura delle leggi*, in R. ZACCARIA (a cura di), *La buona scrittura delle leggi*, Roma 2011, pp. 109-114.

PAGANO, R., *Introduzione alla legistica. L'arte di preparare le leggi*, Milano 2004³.

PERCHINUNNO, R., *Il drafting legislativo: il linguaggio, le fonti, l'interpretazione: del modo di fare le leggi e dei suoi effetti*, Napoli 2007.

PIEMONTESE, M. E., – TIRABOSCHI, M. T., *Leggibilità dei testi della pubblica amministrazione. Strumenti e metodologie di ricerca al servizio del diritto a capire testi di rilievo pubblico*, in E. ZUANELLI (a cura di), *Il diritto all'informazione in Italia*, Roma 1990, pp. 225-246.

PIEMONTESE, M. E., *Capire e farsi capire. Teorie e tecniche della scrittura controllata*, Napoli 1996.

PIEMONTESE, M. E., *Guida alla redazione dei documenti amministrativi*, in A. FIORITTO (a cura di), *Manuale di stile. Strumenti per semplificare il linguaggio delle amministrazioni pubbliche. Proposta e materiali di studio*, Bologna 1997, pp. 17-65.

PIEMONTESE, E., *Il linguaggio delle leggi e il linguaggio delle pubbliche amministrazioni: la semplificazione difficile, ma necessaria*, in *Iter legis*, n.s. 2 (1998), pp. 56-62.

PIEMONTESE, M. E., *Leggibilità e comprensibilità delle leggi italiane. Alcune osservazioni quantitative e qualitative*, in D. VERONESI (a cura di), *Linguistica giuridica italiana e tedesca. Rechtslinguistik des Deutschen und Italienischen*, Padova 2000, pp. 103-117.

PIEMONTESE, M. E., *Leggibilità e comprensibilità dei testi delle pubbliche amministrazioni: problemi risolti e problemi da risolvere*, in S. COVINO (a cura di), *La scrittura professionale. Ricerca, prassi, insegnamento*, Atti del I Convegno di studi (Perugia, Università per stranieri, 23-25 ottobre 2000), Firenze 2001, pp. 119-130.

PIEMONTESE, M. E., *Sciogliere il nodo del linguaggio giuridico*, in *Lingua Italiana* Treccani.it, online.

PIEMONTESE, E., *La semplificazione del linguaggio amministrativo e lo scoglio della mancata semplificazione del linguaggio legislativo. Aspetti linguistici e aspetti politici*, in R. ZACCARIA (a cura di), *La buona scrittura delle leggi*, Roma 2011, pp. 157-169.

PIRA, F., *Di fronte al cittadino. Linee di comunicazione dell'ente pubblico nel territorio*, Milano 2000.

PLACANICA, A., *Fattori linguistici nella scrittura degli atti normativi*, in R. ZACCARIA (a cura di), *La buona scrittura delle leggi*, Roma 2011, pp. 171-179.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, *Situazione e tendenze della comunicazione istituzionale in Italia*, Roma 2004.

PROIETTI, D., *Burocratese*, in *Enciclopedia dell'italiano* (2010-2011), I, pp. 161-163.

REGIONE TOSCANA, *Suggerimenti per la redazione dei testi normativi*, 1984.

RESCIGNO, G. U., *Tecnica legislativa*, in *Enciclopedia giuridica*, vol. XXX, Roma 1993.

RESCIGNO, G. U., *Dal rapporto di Giannini alla proposta di manuale unificato per la redazione di testi normativi, adottata dalla Conferenza dei Presidenti dei*

Consigli regionali, in Informatica e Diritto, (1993), pp. 1- 26.

RESCIGNO, G. U., *Tecnica giuridica e comunicazione nel processo legislativo, in Parlamenti regionali*, 12 (2004), pp. 20-32.

RESCIGNO, G. U., *I presupposti filosofici, morali e politici della buona redazione delle leggi ed una specifica conseguenza (tra le molte) in sede di applicazione*, in R. ZACCARIA (a cura di), *La buona scrittura delle leggi*, Roma 2011, pp. 65-76.

RIEZZO, A., *Parametri linguistici e parametri ordinamentali nella giurisprudenza del Comitato per la legislazione*, in R. ZACCARIA (a cura di), *La buona scrittura delle leggi*, Roma 2011, pp. 123-137.

ROVERO, M., *Assemblee ed esecutivi alleati per il linguaggio semplice, in Parlamenti regionali*, 12 (2004), pp. 82-84.

TAFANI, L. (a cura di), *Better regulation for better results. Momenti, soggetti e obiettivi delle politiche europee per la qualità della regolamentazione*, Senato della Repubblica – Servizio per la qualità degli atti normativi, Roma 2015.

TARLI BARBIERI, G., *Linguaggio e tecnica normativa: il sistema delle fonti, in Parlamenti regionali*, 12 (2004), pp. 132-142.

VERDASCHI, A., *Istituzioni europee e tecnica legislativa*, Milano 2001.

VITERBO, F. G., *Teorie e regole sulle tecniche normative. Profili evolutivi del legal drafting in Italia. Dal codice civile ai testi unici e ai codici di settore*, in P. PERLINGIERI (a cura di), *Sulle tecniche di redazione normativa nel sistema democratico*, Napoli 2010, pp. 49-99.

ZACCARIA, R. (a cura di), *Fuga dalla legge? Seminari sulla qualità della legislazione*, Brescia 2011, pp. 317-362, <http://www.tecnichenormative.it/testoFDL.pdf>.

ZACCARIA, R. *La buona scrittura e la qualità delle leggi*, in R. ZACCARIA (a cura di), *La buona scrittura delle leggi*, Roma 2011, pp. 9-19.

ZANDA, L., *Buona scrittura delle leggi e crisi del Parlamento*, in R. ZACCARIA (a cura di), *La buona scrittura delle leggi*, Roma 2011, pp. 87-95.

ZANINI, M., *Per riqualificare la tecnica legislativa*, in *Parlamenti regionali*, 12 (2004), pp. 85-88.

ZORZI, D., *Atteggiamento verso la semplificazione: alcuni punti di vista*, in *Iter Legis*, 1.II (1998), pp. 275-284.

ZUCHELLI, C., *Riflessioni sulla qualità del linguaggio normativo*, in R. ZACCARIA (a cura di), *La buona scrittura delle leggi*, Roma 2011, pp. 79-86.

3. *Uso non sessista del linguaggio giuridico*

Un tema connesso a quello del «dover essere» del linguaggio giuridico riguarda i profili di genere: evitare discriminazioni nella sostanza e ottenere anche sotto il profilo ideologico il pari trattamento linguistico di uomo e donna è oggi uno scopo della buona legislazione. Il tema presenta un interesse anche teorico, perché si verifica qui in modo molto concreto la tensione fra il potere legislativo, capace di imporre anche novità terminologiche, e lo svolgimento della lingua, che è un fenomeno affidato alle consuetudini dei parlanti (e alle regole interne della lingua stessa). Studi su questa materia, diffusi in altri Paesi, iniziano a suscitare interesse anche nella comunità scientifica italiana.

AMICONI, R., *Forme linguistiche al femminile dei nomi di professioni in Italia*, in D. VERONESI (a cura di), *Linguistica giuridica italiana e tedesca. Rechtslinguistik des Deutschen und Italienischen*, Padova 2000, pp. 169-176.

CAVAGNOLI, S., *Linguaggio giuridico e lingua in genere. Una simbiosi possibile*, Alessandria 2013.

DAUM, U., *Die Gleichbehandlung von Männern und Frauen in der Rechtssprache*, in D. VERONESI (a cura di), *Linguistica giuridica italiana e tedesca. Rechtslinguistik des Deutschen und Italienischen*, Padova 2000, pp. 161-168.

DELL'ANNA, M. V., *Genere e generi. Donne e rappresentazione linguistica al femminile nei testi del diritto e dell'amministrazione in Italia*, in *Linguaggio giuridico e lingua di genere. Atti del Convegno organizzato dal Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Milano*, Milano, Aula Magna del Palazzo di Giustizia, 21 novembre 2014 (c.d.s.).

ROBUSTELLI, C., *Pari trattamento linguistico di uomo e donna, coerenza terminologica e linguaggio giuridico*, in R. ZACCARIA (a cura di), *La buona scrittura delle leggi*, Roma 2011, pp. 181-198.

4. *Linguistica giuridica*

Il linguaggio giuridico (o linguaggio/lingua del diritto), inteso come linguaggio settoriale, è una variante diafasica (e diastratica) dell'italiano. I testi, scritti per lo più, ma anche orali, che ne sono la realizzazione svolgono molteplici funzioni nel processo di comunicazione (espositiva, informativa, regolativa, argomentativa, narrativa). Per riferirsi all'insieme di queste realizzazioni, si può parlare, convenzionalmente, di linguaggio giuridico o del diritto. Poiché la pluralità di funzioni determina ulteriori sotto-variazioni [GUALDO-TELVE 2011; DE MAURO 2015], si potrà poi parlare specificamente di linguaggio normativo (o legislativo o regolativo), per indicare i testi orientati alla funzione regolativa (ad es. leggi e contratti); di linguaggio dei giuristi, per indicare testi di carattere argomentativo, narrativo e informativo (comprensivi di generi molto diversi, dalla sentenza giudiziaria al manuale universitario); infine, di linguaggio burocratico [SERIANNI 2003/2012³; CORTELAZZO-VIALE 2006, LUBELLO 2014], per indicare i testi di amministrazioni pubbliche volti a comunicare atti giuridici a singoli destinatari o al pubblico (ad esempio, le comunicazioni dell'Agenzia dell'Entrate ai contribuenti). Una tipologia dei testi giuridici deve perciò prescindere dal valore giuridico e guardare alla loro funzione comunicativa (spesso molteplice all'intero di uno stesso atto: nella sentenza si troverà una parte narrativa, una argomentativa e una prescrittiva); al tempo stesso occorre tenere presente che la forma espressiva dipende – oltre che dalla funzione – dalla tradizione in cui i testi sono inseriti, così che per esempio all'interno della stessa legislazione diverso sarà lo stile della Costituzione, del codice civile o delle norme di origine europea, perché fanno riferimento a precedenti e a prassi peculiari;

lo stesso vale per le sentenze, stilisticamente distinte – anche quando si tratti di svolgere funzioni comunicative analoghe – dai discorsi della dottrina giuridica.

Lo studio dell'italiano giuridico è coltivato in particolare dagli specialisti di sociolinguistica, linguistica testuale e pragmatica, interessati di volta in volta ai profili del lessico, della sintassi, della testualità e della ricezione, in relazione all'insieme dei testi giuridici o a singoli tipi. Nel cogliere il peso delle tradizioni testuali poco sopra accennate, l'apporto dei giuristi e in particolare degli storici del diritto può essere significativo.

Spiccano, in quest'area, gli studi che descrivono i tratti caratteristici dei testi legislativi (normativi), che hanno recato, nell'insieme, il contributo più importante alla descrizione e comprensione dell'italiano giuridico [SABATINI 1990, 1998, 1999, MORTARA GARAVELLI 2001]. Di grande aiuto per questo tipo di studi sono le banche dati, i *corpora* e gli archivi documentari per la consultazione dei testi [ROVERE 2005, ONDELLI 2014], per i quali si rinvia alle note bibliografiche circa i lavori di informatica giuridica (*infra*, § 9).

La tecnica per la redazione di testi giuridici (che rappresenta in larga misura una applicazione dei risultati ottenuti sul piano della linguistica descrittiva) è definita *legal writing*, quella di testi normativi *legal drafting*, con termini che manifestano l'origine geo-culturale di questi studi applicativi [GOPEN – SMOUT 1991; *cf.* <http://www.legalwritingjournal.org/>, edito da *The Legal Writing Institute, Seattle University School of Law*]. In ambito italiano, con riferimento specifico alla redazione dei testi normativi, è invalsa la locuzione «tecnica legislativa», che coinvolge più ampiamente gli aspetti procedurali della produzione normativa [ALBANESI 2013]. La tecnica per utilizzare appropriatamente il linguaggio burocratico viene

spesso definita «scrittura istituzionale» [CORTELAZZO – PELLEGRINO 2003]. Se nell'ambito del diritto e in quello della burocrazia sono in uso linguaggi specialistici, è apparso opportuno distinguere (seppure con tutte le difficoltà connesse a questo genere di distinzioni, rese spesso problematiche dalla sovrapposizione dei campi) tra le diverse specialità professionali (gruppi di parlanti spesso, ma non sempre e non nella stessa misura, in relazione reciproca), portatrici di tradizioni per vari aspetti indipendenti: oltre a un linguaggio giuridico dai tratti condivisi a tutti, si è distinto un linguaggio dei notai, uno degli avvocati e uno dei giudici (intrecciati spesso in un linguaggio del processo), degli accademici, delle amministrazioni pubbliche, eccetera, di cui i risentono i testi prodotti nelle rispettive professioni [FIORITTO 2009].

a) Studi generali e su fatti linguistici e stilistici in varie tipologie di testo:

BAZZANELLA, C. – MORRA, L., *Metafora e linguaggio giuridico: alcune riflessioni*, in AA.VV., *Atti del 3° congresso di studi dell'Associazione Italiana di Linguistica Applicata*, Perugia 2004, pp. 191-212.

BECCARIA, G. L., *Italiano antico e nuovo*, Milano 1992, pp. 172-234.

BERTI, A., *L'ambito giuridico della lingua*, in *Studi linguistici italiani*, 25 (1999), pp. 64-97.

CAVAGNOLI, S., *Linguaggio giuridico e linguistica applicata: perché interagire* [rielaborazione abbreviata e modificata del testo: *Il discorso giuridico: un approccio linguistico all'analisi*, in E. IORIATTI FERRARI (a cura di), *La traduzione del diritto comunitario ed europeo: riflessioni metodologiche*, Atti del convegno 10-11 marzo 2006, Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Trento, Padova 2006, pp. 61-86] in *Cultura e diritti, per una formazione giuridica*, 1, 4 (2012), pp. 15-24.

CORTELAZZO M. A., *Lingua e Diritto in Italia. Il punto di vista dei Linguisti*, in L. SCHENA (a cura di), *La lingua del diritto. Difficoltà traduttive. Applicazioni didattiche*. Atti del primo Convegno Internazionale Milano

5-6 ottobre 1995, Centro Linguistico dell'Università Bocconi, Roma 1997, pp. 35-49.

CORTELAZZO M. A., v. *Giuridico-amministrativo, linguaggio*, in *Enciclopedia dell'italiano*, I, diretta da R. SIMONE, Roma 2010, pp. 588-590.

CORTELAZZO, M. A., *Prefazione*, in J.-L. EGGER – A. FERRARI – L. LALA (a cura di), *Le forme linguistiche dell'ufficialità. L'italiano giuridico e amministrativo della Confederazione Svizzera*, Bellinzona 2013, pp. 7-10.

CORTELAZZO, M. A., *Fenomenologia dei tecnicismi collaterali. Il settore giuridico*, in E. CRESTI (a cura di), *Prospettive nello studio del lessico italiano, Atti del IX Congresso della Società Internazionale di Linguistica e Filologia Italiana (Firenze, 14-17 giugno 2006)*, I, Firenze 2008, pp. 137-140.

DELL'ANNA, M. V., *Il lessico giuridico italiano. Proposta di descrizione*, in *Lingua Nostra*, 69 (2008), pp. 98-110.

DELL'ANNA, M. V., *Aspetti della lingua giuridica. Forme e prassi della scrittura di testi non normativi*, in *MediAzioni*, 18, online.

DELL'ANNA, M. V., *Un processo di sintesi sintattica di una varietà dell'italiano: l'uso verbale degli aggettivi deverbali in -(t)ivo e in -(t)orio nei testi giuridici*, in A. FERRARI (a cura di) *Sintassi storica e sincronica dell'italiano. Subordinazione, coordinazione, giustapposizione*, Atti del X Congresso SILFI – Società Internazionale di Linguistica e Filologia Italiana, Universität Basel, 30 giugno – 3 luglio 2008, III, Firenze 2009, pp. 1299-1313.

DELL'ANNA, M. V., *Su alcune voci e locuzioni giuridiche di interesse lessicografico*, in *Studi di lessicografia italiana*, 27 (2010), pp. 237-276.

DELL'ANNA, M. V., *Variazione diafasica e lessicografia. Ricognizioni sul lessico giuridico nei dizionari dell'uso*, in P. BIANCHI – N. DE BLASI – C. DE CAPRIO – F. MONTUORI (a cura di), *La variazione nell'italiano e nella sua storia. Varietà e varianti linguistiche e testuali*, Atti dell'XI Congresso SILFI – Società Internazionale di Linguistica e Filologia Italiana, Napoli, 5-7 ottobre 2010, Firenze 2012, pp. 557-574.

FIGLIARELLI, P., *Giuridico e non giuridico nelle frequenze lessicali*, in P. MARIANI BIAGINI (a cura di), *Indice della Lingua Legislativa Italiana. Inventario lessicale dei cento maggiori testi di legge tra il 1723 e il 1973*, III, Firenze 1997, pp. 986-992 (ora anche in P. FIGLIARELLI, *Intorno alle parole del diritto*, Milano 2008, pp. 379-422).

GALGANO, F., *Le insidie del linguaggio giuridico: saggio sulle metafore nel diritto*, Bologna 2010.

GARZONE, G. – SANTULLI, F., *Introduzione*, in G. GARZONE – F. SANTULLI (a cura di), *Il linguaggio giuridico. Prospettive interdisciplinari*, Milano 2008, pp. 1-14.

GUALDO, R., *Il linguaggio del diritto*, in R. GUALDO – S. TELVE, *Linguaggi specialistici dell'italiano*, Roma 2011, pp. 411-477.

MARIANI BIAGINI, P. – PARENTI, L., *Gli archivi lessicali della lingua giuridica italiana: considerazioni e prospettive*, in D. VERONESI (a cura di), *Linguistica giuridica italiana e tedesca. Rechtslinguistik des Deutschen und Italienischen*, Padova 2000, pp. 285-294.

MORTARA GARAVELLI, B., *Le parole e la giustizia. Divagazioni grammaticali e retoriche su testi giuridici italiani*, Torino 2001.

MORTARA GARAVELLI, B., *Persistenza del latino nell'uso giuridico odierno*, in *L'Accademia della Crusca per Giovanni Nencioni*, Firenze 2002, pp. 423-431.

ONDELLI, S. – PONTRANDOLFO, G., *La negazione multipla nei testi giuridici: veramente non si può negare che sia un tratto caratteristico?*, in *Rivista internazionale di tecnica della traduzione = International Journal of Translation*, 16 (2014), pp. 153-176.

ONDELLI, S., *La lingua del diritto: proposta di classificazione di una varietà dell'italiano*, Roma 2007.

ROVERE, G., *Aspetti grammaticali in testi giuridici*, in D. VERONESI (a cura di), *Linguistica giuridica italiana e tedesca. Rechtslinguistik des Deutschen und Italienischen*, Padova 2000, pp. 261-271.

ROVERE, G., *L'avverbiale strumentale nel linguaggio giuridico*, in L. SCHENA – R. SNEL TRAMPUS (a cura di), *Traduttori e giuristi a confronto*, Bologna 2000, pp. 25-35.

ROVERE, G., *Capitoli di linguistica giuridica. Ricerche sui corpora elettronici*, Alessandria 2005.

ROVERE, G., *Il principio dell'economia nella lingua giuridica. Gli avverbi in -mente*, in J. VISCONTI (a cura di), *Lingua e diritto. Livelli di analisi*, Milano 2010, pp. 119-162.

SERIANNI, L., *Italiani scritti*, Bologna [2003] 2012³.

b) Il linguaggio dei testi normativi

AINIS, M., *La lingua del legislatore*, in S. TRAVERSA (a cura di), *Scienza e tecnica della legislazione: lezioni*, Napoli 2006, pp. 1-17.

V. K. BHATIA – J. ENGBERG – M. GOTTI – D. HELLER (a cura di), *Vagueness in Normative Texts*, Bern 2005.

BELVEDERE, A., *Il problema delle definizioni nel codice civile*, Milano 1977.

BELVEDERE, A., *Aspetti ideologici delle definizioni nel linguaggio del legislatore e dei giuristi*, in A. BELVEDERE – M. JORI – L. LANTELLA, *Definizioni giuridiche e ideologie*, Milano 1979, pp. 349-382.

BELVEDERE, A., *Il linguaggio del Codice Civile: alcune osservazioni*, in *Trattato di diritto civile*, diretto da P. Rescigno, 21, Torino 1987, pp. 5-44 [ora anche in U. SCARPELLI – P. DI LUCIA (a cura di), *Il linguaggio del diritto*, Milano 1994, pp. 403-452].

BELVEDERE, A., *Testi e discorso nel diritto privato*, in *Ars Interpretandi*, 2 (1997), pp. 137-156.

BELVEDERE, A., *Nota in tema di definizioni legislative penalistiche*, in A. CADOPPI (a cura di), *Il problema delle definizioni legali nel diritto penale*, Padova 1996, pp. 109-124.

CATERINA, R. – ROSSI, P., *L'italiano giuridico*, in B. POZZO – M. TIMOTEO (a cura di), *Europa e linguaggi giuridici*, Milano 2008, pp. 185-208.

CORTELAZZO, M. A., *Indicazioni linguistiche e testuali nel codice di procedura penale*, in L. SCHENA – R. D. SNEL TRAMPUS (a cura di), *Traduttori e giuristi a confronto: interpretazione traducente e comparazione nel discorso giuridico*, Bologna 2000, pp. 17-23.

FERRAJOLI, L., *Modelli del linguaggio legislativo penale* (1990), in U. SCARPELLI – P. DI LUCIA (a cura di), *Il linguaggio del diritto*, Milano 1994, pp. 453-465.

MANNOZZI, G., *Riflessioni sulla lingua del diritto penale*, in F. BAMBI – B. POZZO (a cura di), *L'italiano giuridico che cambia*, Atti del convegno 1° ottobre 2010, Accademia della Crusca, Firenze 2011, pp. 97-139.

MARCHESIELLO, M., *Il linguaggio della legge*, in A. MARIANI MARINI – F. BAMBI (a cura di), *Lingua e diritto. Scritto e parlato nelle professioni legali*, Pisa 2013, pp. 133-148.

PARODI, G., *Le fonti del diritto. Linee evolutive*, Milano 2012.

PETTA, P., *Il linguaggio del legislatore*, in *Quaderni regionali: rivista*

trimestrale di studi e documentazione, 13 (1994), pp. 1303-1316.

SABATINI, F., *Analisi del linguaggio giuridico. Il testo normativo in una tipologia generale di testi*, in M. D'IPPOLITO (a cura di), *Corso di studi superiori legislativi 1988-89*, Padova 1990, pp. 675-724 [ora in F. SABATINI, *L'italiano nel mondo moderno. Saggi scelti dal 1968 al 2009*, a cura di V. COLETTI – R. COLUCCIA – N. DE BLASI – D. PROIETTI, Napoli 2011, II, pp. 273-320].

SABATINI, F., *Funzioni del linguaggio e testo normativo giuridico*, in I. DOMENIGHETTI (a cura di), *Con felice esattezza. Economia e diritto tra lingua e letteratura*, Bellinzona 1998, pp. 125-137 [ora in F. SABATINI, *L'italiano nel mondo moderno. Saggi scelti dal 1968 al 2009*, a cura di V. COLETTI – R. COLUCCIA – N. DE BLASI – D. PROIETTI, Napoli 2011, II, pp. 321-334].

SABATINI, F., *I tipi di testo e la 'rigidità' del testo normativo giuridico*, in S. COVINO (a cura di), *La scrittura professionale. Ricerca, prassi, insegnamento*, Firenze 2001, pp. 97-105 [ora in F. SABATINI, *L'italiano nel mondo moderno. Saggi scelti dal 1968 al 2009*, a cura di V. COLETTI – R. COLUCCIA – N. DE BLASI – D. PROIETTI, Napoli 2011, II, pp. 335-345].

SABATINI, F., *I testi normativi giuridici: un uso prototipico della lingua*, in AA.VV., *Lingua e diritto. La presenza della lingua italiana nel diritto svizzero*, Lugano 2005, pp. 17-25 [ora in F. SABATINI, *L'italiano nel mondo moderno. Saggi scelti dal 1968 al 2009*, a cura di V. COLETTI – R. COLUCCIA – N. DE BLASI – D. PROIETTI, Napoli 2011, II, pp. 356-356].

VIALE, M., *Quale italiano per le leggi?*, in *Lingua Italiana* Treccani.it, online.

c) Il linguaggio della Costituzione

CIGNETTI, L., *Sfondi e rilievi testuali nella Costituzione della Repubblica italiana*, in A. FERRARI (a cura di), *Rilievi. Le gerarchie semantico-pragmatiche di alcuni tipi di testo*, Firenze 2005, pp. 85-134.

DE MAURO, T. *Il linguaggio della costituzione*, in S. RODOTÀ (a cura di), *Alle origini della costituzione*, Bologna 1998, pp. 25-42.

DEON, V., *Una lingua democratica: la lingua della Costituzione*, in G. ALFIERI – A. CASSOLA (a cura di), *La "Lingua d'Italia". Usi pubblici e istituzionali*, Atti del XXIX Congresso della Società di Linguistica Italiana (Malta 1995), Roma 1998, pp. 195-212.

MERCATALI, P., *Il computer può leggere la Costituzione? Analisi legimatica sullo stile, la struttura e il lessico della proposta di modifica della II Parte della Costituzione italiana*, in *Rivista del Notariato*, 53 (1999), pp. 565-603.

MERCATALI, P., *Chi può leggere la Costituzione? Analisi legimatica sullo stile, la struttura e il lessico della proposta di modifica della II Parte della Costituzione italiana*, in D. VERONESI (a cura di), *Linguistica giuridica italiana e tedesca. Rechtslinguistik des Deutschen und Italienischen*, Padova 2000, pp. 119-133.

MORTARA GARAVELLI, B., *L'italiano della Repubblica: caratteri linguistici della Costituzione*, in V. COLETTI, – S. IANNIZZOTTO (cur.), *L'italiano dalla nazione allo stato*, Firenze 2011, pp. 211-218.

SILVESTRI, G., *Linguaggio della costituzione e linguaggio giuridico: un rapporto complesso*, in *Quaderni costituzionali*, 9.2 (1989), pp. 229-255.

VISCONTI, J., *Discursive Patterns in the Italian and Norwegian Constitutions*, in K. GAMMELGAARD – E. HOLMOYVIK (a cura di), *Writing Democracy. The Norwegian Constitution 1814-2014*, New York-Oxford 2015, pp. 108-118.

d) Il linguaggio del processo: giudici e avvocati

ALPA, G., *Il linguaggio dell'avvocato nella evoluzione dei metodi interpretativi, delle prassi e della tecnologia*, in A. MARIANI MARINI, *La lingua, la legge, la professione forense*, Milano 2003, pp. 14-39.

BARBAGALLO, G. – MISSORI, M., *Il linguaggio delle sentenze*, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 2 (1999), pp. 91-100.

CARBONE, E., *Funzioni della massima giurisprudenziale e tecniche di massimazione*, in *Politica del diritto*, 36 (2005), pp. 135-143.

CALAMANDREI, P., *Della cosiddetta oratoria forense*, in ID., *Elogio dei giudici scritto da un avvocato*, Milano 1989 [1935], pp. 69-104.

CAVALLONE, B., *Un idioma coriaceo: l'italiano del processo civile*, in F. BAMBI – B. POZZO (a cura di), *L'italiano giuridico che cambia*, Atti del convegno 1° ottobre 2010, Accademia della Crusca, Firenze 2011, pp. 85-95.

CERRI, D., *Efficienza e comprensibilità come obiettivi deontologici nel linguaggio del civilista*, in A. MARIANI MARINI – F. BAMBI (a cura di), *Lingua e diritto. Scritto e parlato nelle professioni legali*, Pisa 2013, pp. 69-78.

CONTE, G., *Il linguaggio della difesa civile*, in A. MARIANI MARINI – F. BAMBI (a cura di), *Lingua e diritto. Scritto e parlato nelle professioni legali*, Pisa 2013, pp. 35-68.

COPPI, F., *Il linguaggio della difesa penale*, in A. MARIANI MARINI – F. BAMBI (a cura di), *Lingua e diritto. Scritto e parlato nelle professioni legali*, Pisa 2013, pp. 107-120.

CORDERO, F., *Stilus Curiae (analisi della sentenza penale)*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 29.1 (1986), pp. 19-34.

CORTELAZZO, M. A., *La tacita codificazione della testualità delle sentenze*, in A. MARIANI MARINI (a cura di), *La lingua, la legge, la professione forense*, Milano 2003, pp. 79-88.

CORTESI, F. – MESCOLINI, M., *Lo scritto giudiziario. Problema e metodo*, Torino 2007.

DELL'ANNA, M. V., *In nome del popolo italiano. Linguaggio giuridico e lingua della sentenza in Italia*, Roma 2013.

DELL'ANNA, M. V., *Profili discorsivi e argomentazione nel linguaggio del giudice*, in A. MARIANI MARINI – F. BAMBI (a cura di), *Lingua e diritto. Scritto e parlato nelle professioni legali*, Pisa 2013, pp. 149-175.

DELL'ANNA, M. V. – GUALDO, R., *Per prove e per indizi (testuali). La prosa forense dell'avvocato e il linguaggio giuridico*, in G. RUFFINO – M. CASTIGLIONE (a cura di), *La lingua variabile nei testi letterari, artistici e funzionali contemporanei (1915-2014)*. Atti del XIII Congresso SILFI – Società Internazionale di Linguistica e Filologia Italiana, Palermo, 22-24 settembre 2014, Firenze 2016, pp. 623-635.

DELL'ANNA, M. V., *La massima giurisprudenziale: tratti di lingua e strategie di composizione di un genere giuridico tra sintesi e riscrittura testuale*, in E. GARAVELLI – E. SUOMELA-HÄRMÄ (a cura di), *Dal manoscritto al web. Canali e modalità di trasmissione dell'italiano. Tecniche, materiali e usi nella storia della lingua*, Atti del XII Congresso SILFI – Società Internazionale di Linguistica e Filologia Italiana, Helsinki, 18-21 giugno 2012, Firenze 2014, pp. 739-746.

DELL'ANNA, M. V., *Sui giudici scrittori. Convergenze tra discipline, letterature, lingue*, in N. MARASCHIO – D. DE MARTINO – G. STANCHINA (a cura di), *Lingue e Diritti*. Atti del Convegno La Piazza delle Lingue 2013 (Firenze – Accademia della Crusca, 14-16 novembre 2013), I, Firenze 2014, pp. 151-159.

DELL'ANNA, M. V., *La sentenza: lingua, chiarezza, democrazia*, in *Lingua Italiana* Treccani.it, online.

DELL'ANNA, M. V., *Tra attori e convenuti. La lingua dell'avvocato e la lingua del giudice nel processo civile*, in *Lingua e processo. Le parole del diritto di fronte al giudice*, Atti del convegno organizzato dall'Accademia della Crusca con la collaborazione della Scuola Superiore della Magistratura e del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Firenze, Firenze – Accademia della Crusca, 4 aprile 2014 (c.d.s.).

DOMENIGHETTI, I., *Note sul linguaggio giudiziario*, in ID. (a cura di), *Con felice esattezza. Economia e diritto tra lingua e letteratura*, Bellinzona 1998, pp. 255-272.

GARAVELLI, M., *I giudici e il linguaggio*, in J. VISCONTI (a cura di), *Lingua e diritto. Livelli di analisi*, Milano 2010, pp. 97-102.

MORTARA GARAVELLI, B., *Strutture testuali e stereotipi nel linguaggio forense*, in A. MARIANI MARINI (a cura di), *La lingua, la legge, la professione forense*, Atti del Convegno Accademia della Crusca – CNF – Formazione Avvocati (Firenze, 31 gen.-1 feb. 2002), Milano 2003, pp. 3-19.

MORTARA GARAVELLI, B., *Condizioni di eterogeneità discorsiva nel dialogo di procedimenti penali*, in J. VISCONTI (a cura di), *Lingua e diritto. Livelli di analisi*, Milano 2010, pp. 103-118.

MORTARA GARAVELLI, B., *L'italiano ufficiale: strutture sintattiche e retoriche in testi giudiziari*, in *Lingua e letteratura italiana: istituzioni e insegnamento*, Atti dei convegni dei Lincei, 149, Accademia nazionale dei Lincei, Roma 1999, pp. 155-168.

ONDELLI S., *Drafting Court Judgments in Italy: History, Complexity and Simplification*, in V. K. BHATIA- G. GARZONE – R. SALVI – G. TESSUTO – C. WILLIAMS (a cura di), *Language and Law in Professional Discourse. Issues and Perspectives*, Newcastle upon Tyne 2014, pp. 29-45.

ONDELLI, S., *Il genere testuale della sentenza penale in Italia*, in G. BENELLI – G. TONINI (a cura di), *Studi in ricordo di Carmen Sanchez Montero*, I, Trieste 2006, pp. 295-309.

ONDELLI, S., *La sentenza penale tra azione e narrazione*, Padova 2012.

ONDELLI, S., *Ordine delle parole nell'italiano delle sentenze: alcune misurazioni su corpora elettronici*, in *Informatica e diritto*, 23 (2014), pp. 13-39.

RUGGIERI, F., *Il caso della procedura penale*, in F. BAMBI – B. POZZO (a cura

di), *L'italiano giuridico che cambia*, Atti del convegno 1° ottobre 2010, Accademia della Crusca, Firenze 2011, pp. 141-176.

SAMEK LUDOVICI, R., *Linguaggio e interazione nel vecchio e nel nuovo processo penale*, in A. QUADRIO – D. PAJARDI (a cura di), *Interazione e comunicazione nel lavoro giudiziario*, Milano 1993, pp. 145-154.

SANTULLI, F., *La sentenza come genere testuale: narrazione, argomentazione, performatività*, in G. GARZONE – F. SANTULLI (a cura di), *Il linguaggio giuridico. Prospettive interdisciplinari*, Milano 2008, pp. 207-238.

SANTULLI, F., *Strutture argomentative e scelte lessicali nel linguaggio della giurisprudenza*, in E. CRESTI (a cura di), *Prospettive nello studio del lessico italiano*. Atti del IX Congresso SILFI – Società Internazionale di Linguistica e Filologia Italiana, Firenze, 14-17 giugno 2006, Firenze 2008, pp. 461-469.

TRIA, L., *Il linguaggio e lo stile delle Corti Supreme*, in A. MARIANI MARINI – F. BAMBI (a cura di), *Lingua e diritto. Scritto e parlato nelle professioni legali*, Pisa 2013, pp. 177-195.

e) Il linguaggio dei notai

FIGURELLI, P., *Notariato e lingua italiana*, in *Le scuole di specializzazione per le professioni legali: convegno di studi in onore del notaio Vincenzo Colapietro*, Roma 2000, pp. 55-68 (ora anche in P. FIGURELLI, *Intorno alle parole del diritto*, Milano 2008 pp. 309-328).

LA PORTA, U., *Il linguaggio nell'attività notarile*, in E. MARMOCCHI (a cura di), *L'atto pubblico fra tecniche di redazione e forme di comunicazione*, Milano 2006, pp. 69-82.

MORTARA GARAVELLI, B., *L'occhiale del linguista su testi notarili*, in E. MARMOCCHI (a cura di), *L'atto pubblico fra tecniche di redazione e forme di comunicazione*, Milano 2006, pp. 83-98.

f) Il linguaggio dei contraenti

ONORATO, M., *L'accordo d'interpretazione*, Milano 2009.

VISCONTI, J., *Il testo scritto: il contratto*, in A. MARIANI MARINI – F. BAMBI (a cura di), *Lingua e diritto. Scritto e parlato nelle professioni legali*, Pisa 2013, pp. 121-134.

g) Il linguaggio giuridico accademico

CAVAGNOLI, S., *La nota a sentenza come genere unificante di prassi e dottrina giuridica*, in G. GARZONE – F. SANTULLI (a cura di), *Il linguaggio giuridico. Prospettive interdisciplinari*, Milano 2008, pp. 285-303.

CORTELAZZO, M., *Preliminari per lo studio dei testi accademici italiani di scienze giuridiche*, in D. VERONESI (a cura di), *Linguistica giuridica italiana e tedesca. Rechtslinguistik des Deutschen und Italienischen*, Padova 2000, pp. 337-344.

SCHMIDT, R., *An der Grenzlinie zwischen juristischer Fachsprache und sozialwissenschaftlichem Diskurs: die Sprache der deutschen bzw. italienischen Rechtswissenschaft*, in D. VERONESI (a cura di), *Linguistica giuridica italiana e tedesca. Rechtslinguistik des Deutschen und Italienischen*, Padova 2000, pp. 345-361.

VERONESI, D., *La metafora negli articoli scientifici giuridici: linguaggio, testo, discorso*, in EAD. (a cura di), *Linguistica giuridica italiana e tedesca. Rechtslinguistik des Deutschen und Italienischen*, Padova 2000, pp. 363-380.

h) Il linguaggio burocratico e della pubblica amministrazione

ALFIERI, G. – CASSOLA, A. (cur.), *La "Lingua d'Italia". Usi pubblici e istituzionali*, Atti del XXIX Congresso della Società di Linguistica Italiana (Malta 1995), Roma 1998.

BASILE, G., *Storia e caratteristiche dell'italiano burocratico*, in *Novecento*, 1 (1991), pp. 23-40.

BASILICA, F. – SEPE, S., *Il linguaggio delle istituzioni pubbliche nei discorsi di insediamento presso l'Avvocatura dello Stato, il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti*, Roma 2004.

CILIBERTI, A., 1997, *Changes in discursive practices in Italian public administration*, in *Journal of Pragmatics*, 27 (1997), pp. 127-144.

CORTELAZZO, M. A., *La scrittura amministrativa*, in S. LUBELLO (a cura di), *Lezioni d'italiano. Riflessioni sulla lingua del nuovo millennio*, Bologna 2014, pp. 85-104.

DORETTO, B., URSINI, F., *L'amministrazione pubblica in Rete*, in P. D'ACHILLE (a cura di), *Generi, architetture e forme testuali*, Atti del VII convegno della Società internazionale di Linguistica e Filologia Italiana,

Roma 1-5 ottobre 2002, I, Roma 2004, pp. 285-302.

ESCARPIT, R., *Il linguaggio della pubblica amministrazione*, in *Selezione dal Reader's Digest* 1983, pp. 89-108.

LUBELLO, S., *Cancelleria e burocrazia*, in G. ANTONELLI – M. MOTOLESE – L. TOMASIN (a cura di), *Storia dell'italiano scritto*, III, Roma 2014, pp. 225-259.

LUBELLO, S., *Il linguaggio burocratico*, Roma 2014.

LUBELLO, S., *La burocrazia in pubblico, dalla carta al web*, in *Lingua Italiana* Treccani.it online.

PALERMO, M., *La lingua delle cancellerie*, in *Enciclopedia dell'italiano* (2010-2011), I, pp. 167-170.

PIEMONTESE, M. E., *La comunicazione pubblica e istituzionale. Il punto di vista linguistico*, in S. GENSINI (a cura di), *Manuale di comunicazione. Modelli semiotici, linguaggi, pratiche testuali*, Roma 1999, pp. 315-342.

PIEMONTESE, M. E., *Il linguaggio della pubblica amministrazione nell'Italia d'oggi. Aspetti problematici della semplificazione linguistica*, in G. ALFIERI – A. CASSOLA (a cura di), *La «Lingua d'Italia». Usi pubblici e istituzionali*, Atti del XXIX Congresso Internazionale di Studi della SLI (Malta, 3-5 novembre 1998), Roma 1999, pp. 269-292.

RASO, T., *La scrittura burocratica. La lingua e l'organizzazione del testo*, Roma 2005.

RASO, T., *Origine e strategia dell'informazione in alcune testualità burocratiche*, in *Studi linguistici italiani*, 25 (1999), pp. 234-266 e 26 (2000), pp. 97-129.

RASO, T., *Il linguaggio burocratico*, in F. BRUNI – T. RASO (a cura di), *Manuale dell'italiano professionale. Teoria e didattica*, Bologna 2002, pp. 249-276.

RODOTÀ, S., *Il linguaggio della Pubblica Amministrazione*, in *Selezione dal Reader's Digest* 1983, pp. 53-57.

ROLANDO, S. (a cura di), *La comunicazione di pubblica utilità. I. Identità, politica, istituzioni, pubblica amministrazione*, Milano 2005.

TRIFONE, M., *Il linguaggio burocratico*, in P. TRIFONE (a cura di), *Lingua e identità. Una storia sociale dell'italiano*, Roma 2009², pp. 263-291.

VAIANO, A., 2007, *Le pubbliche amministrazioni e i cittadini: appunti di un'analisi linguistica*, in *ACME*, 60 (2007), pp. 291-338.

VIALE, M., *Studi e ricerche sul linguaggio amministrativo*, Padova 2008.

ZORZI CALÒ, D., *La lingua della burocrazia: il contributo dell'analisi linguistica alla definizione del rapporto fra amministrazione e cittadino*, in G. ARENA (a cura di), *La comunicazione di interesse generale*, Bologna 1995, pp. 435-450.

5. *Storia della lingua giuridica*

La storia della lingua giuridica ha la sua premessa nella lingua tecnica del diritto romano [fondamentali MAROUZEAU 1959; DE MEO 2005²] e vede poi, rispetto alla lingua comune, una più lenta affermazione dell'italiano, a causa della durevole presenza del *Corpus iuris civilis* come principale testo di riferimento non solo nei tribunali, ma anche e soprattutto nelle Università [fondamentali gli studi di FIORELLI 2008]. La fine del sistema di diritto comune e l'adozione dell'italiano nell'insegnamento e nella legislazione, fra XVIII e XIX secolo, vanno di pari passo con l'importazione di gallicismi (spesso: franco-latinismi, legati alla medesima tradizione giuridica) e, in misura minore, di calchi semantici sul tedesco, lingua della dottrina ottocentesca. La fase più recente della storia dell'italiano giuridico si sovrappone all'esperienza del multilinguismo (nell'ambito dell'Unione europea e, su scala mondiale, nel quadro dei rapporti transnazionali), su cui v. *infra* § 7. In molti casi gli studi storici sono serviti da corredo alla predisposizione di archivi e banche dati, a loro volta strumentali alla ricerca descrittiva sul linguaggio giuridico e la sua storia (v. *infra*, § 10).

ABATINO, B., *Gallicismi e franco-latinismi nella traduzione di Francesco*

Foramiti, in D. MANTOVANI – A. PADOA SCHIOPPA (a cura di), *Interpretare il Digesto. Storia e metodi*, Pavia 2014, pp. 161-194.

ALLEGRETTI, U., *Forme costituzionali della storia unitaria: Monarchia e Repubblica*, in F. BAMBI (a cura di), *Un secolo per la costituzione (1848-1948). Concetti e parole nello svolgersi del lessico costituzionale italiano*, Atti del convegno 11 novembre 2011, Firenze, Villa Medicea di Castello, Firenze 2012, pp. 213-276.

BAMBI, F. *Una nuova lingua per il diritto. Il lessico volgare di Andrea Lancia nelle provvisioni fiorentine del 1355-57*, Milano 2009.

BAMBI, F., *I nomi delle leggi fondamentali*, in *Studi di lessicografia italiana*, 11 (1991), pp. 201-211.

BAMBI, F., *Lo statuto del Podestà di Firenze del 1355: il testo volgarizzato da ser Andrea Lancia in confronto con l'originale latino*, in D. VERONESI (a cura di), *Linguistica giuridica italiana e tedesca. Rechtslinguistik des Deutschen und Italienischen*, Padova 2000, pp. 243-258.

BAMBI, F., *Parole e costituzioni*, in F. BAMBI (a cura di), *Un secolo per la costituzione (1848-1948). Concetti e parole nello svolgersi del lessico costituzionale italiano*, Atti del convegno 11 novembre 2011, Firenze, Villa Medicea di Castello, Firenze 2012, pp. 11-28.

CORTELAZZO M. A. – VIALE M., *Storia del linguaggio politico, giuridico e amministrativo nella Romània: italiano / Geschichte der Sprache der Politik, des Rechts und der Verwaltung in der Romania: Italienisch*, in G. ERNST – M.-D. GLESSGEN – C. SCHMITT – W. SCHWEICKARD (a cura di), *Romanische Sprachgeschichte. Ein internationales Handbuch zur Geschichte der romanischen Sprachen/Histoire linguistique de la Romània. Manuel international d'histoire linguistique de la Romània*, 2, Berlin – New York 2006, pp. 2112-2123.

CORTELAZZO, M. A., *La lingua dello Stato*, in V. COLETTI – S. IANNIZZOTTO (a cura di), *L'italiano dalla nazione allo stato*, Firenze 2011, pp. 155-160.

COSTA, P., *Il problema del potere costituente in Italia fra Risorgimento e Repubblica*, in F. BAMBI (a cura di), *Un secolo per la costituzione (1848-1948). Concetti e parole nello svolgersi del lessico costituzionale italiano*, Atti del convegno 11 novembre 2011, Firenze, Villa Medicea di Castello, Firenze 2012, pp. 109-138.

DE MAURO, T., *Linguaggio giuridico: profili storici, sociologici e scientifici*, in CEPIG (Centro Pontino di Iniziative Giuridico-sociali), *Linguaggio e*

giustizia, Ancona 1986, pp. 11-20.

DE MAURO, T., *Storia linguistica dell'Italia repubblicana dal 1946 ai nostri giorni*, Roma-Bari 2015 (ivi i capp. *La costituzione*, pp. 201-212; *I linguaggi specialistici*, pp. 227-250).

DE MAURO, T., *Storia linguistica dell'Italia unita*, Roma-Bari, 1963 (ivi il cap. *La lingua della legislazione italiana*, pp. 424-435).

DELL'ANNA, M. V., *Un dizionario specialistico postunitario: il Dizionario del linguaggio italiano storico ed amministrativo (1881) di Giulio Rezasco*, in A. NESI – S. MORGANA – N. MARASCHIO (a cura di), *Storia della lingua italiana e storia dell'Italia unita. L'italiano e lo stato nazionale*, Atti del IX Convegno ASLI – Associazione per la Storia della Lingua Italiana, Firenze, 2-4 dicembre 2010, Firenze 2011, pp. 231-242.

DELL'ANNA, M. V., *Diritto e istituzioni nel Vocabolario degli Accademici della Crusca*, in L. TOMASIN (a cura di), *Il Vocabolario degli Accademici della Crusca (1612) e la storia della lessicografia italiana*, Atti del X Convegno ASLI – Associazione per la Storia della Lingua Italiana, Padova-Venezia, 29-30 novembre-1 dicembre 2012, Firenze 2013, pp. 369-378.

DELL'ANNA, M. V., *Il contributo del TLIO alla conoscenza delle lingue speciali nell'italiano antico. Il caso del diritto*, Atti XXVIIe Congrès international de linguistique et de philologie romanes, Nancy, 15-20 luglio 2013 (c.d.s.).

DELL'ANNA, M. V. – NEPORI, F., *Il «Dizionario del linguaggio italiano storico ed amministrativo» di Giulio Rezasco*, in *Nuova informazione bibliografica*, 4 (2011), pp. 855-860.

DE MEO, C., *Lingue tecniche del latino*, Bologna 2005².

FIORAVANTI, M., *Principio di sovranità e rigidità della costituzione: dallo Statuto alla Costituzione repubblicana*, in F. BAMBI (a cura di), *Un secolo per la costituzione (1848-1948). Concetti e parole nello svolgersi del lessico costituzionale italiano*, Atti del convegno 11 novembre 2011, Firenze, Villa Medicea di Castello, Firenze 2012, pp. 67-84.

FIORELLI, P., *Per un vocabolario giuridico italiano*, in *Lingua nostra*, 8 (1947), pp. 96-108.

FIORELLI, P., *Storia giuridica e storia linguistica*, in *Annali di Storia del diritto*, I, 1957, pp. 261-291.

FIORELLI, P., *La lingua giuridica dal De Luca al Bonaparte*, in L. FORMIGARI (a cura di), *Teorie e pratiche linguistiche dell'Italia del Settecento*, Bologna 1984, pp. 127-154 [ora in P. FIORELLI, *Intorno alle parole del diritto*,

Milano 2008, pp. 329-360].

FIGRELLI, P., *Et seu*, in *Studi linguistici italiani*, 18 (1992), pp. 119-128 [ora in P. FIGRELLI, *Intorno alle parole del diritto*, Milano 2008, pp. 297-308].

FIGRELLI, P., *La lingua del diritto e dell'amministrazione*, in L. SERIANNI – P. TRIFONE (a cura di), *Storia della lingua italiana*, II, pp. 553-597 [ora in P. FIGRELLI, *Intorno alle parole del diritto*, Milano 2008, pp. 1-70].

FIGRELLI, P., *Gli "Ordinamenti di giustizia" di latino in volgare*, in V. ARRIGHI (a cura di), *Ordinamenti di giustizia fiorentini. Studi in occasione del VII centenario*, Firenze 1995, pp. 65-103 [ora in P. FIGRELLI, *Intorno alle parole del diritto*, Milano 2008, pp. 229-280].

FIGRELLI, P., *'Ragione' come 'diritto' tra latino e volgare*, in *Nozione, formazione e interpretazione del diritto dall'età romana alle esperienze moderne. Ricerche dedicate al Professor Filippo Gallo*, Napoli 1997, III, pp. 105-157 [ora in P. FIGRELLI, *Intorno alle parole del diritto*, Milano 2008, pp. 129-184].

FIGRELLI, P., *L'italiano giuridico dal latinismo al tecnicismo*, in I. DOMENIGHETTI (a cura di), *Con felice esattezza. Economia e diritto tra lingua e letteratura*, Bellinzona 1998, pp. 139-183 [ora in P. FIGRELLI, *Intorno alle parole del diritto*, Milano 2008, pp. 71-127].

FIGRELLI, P., *Leggi bilingui nella Toscana della Reggenza*, in D. VERONESI (a cura di), *Linguistica giuridica italiana e tedesca. Rechtslinguistik des Deutschen und Italienischen*, Padova 2000, pp. 229-242 [ora in P. FIGRELLI, *Intorno alle parole del diritto*, Milano 2008, pp. 361-378].

FIGRELLI, P., *Del marsupio elettorale e d'altro*, in E. CAPUZZO - E. MASERATI (a cura di), *Per Carlo Ghisalberti. Miscellanea di studi*, Napoli 2003, pp. 7-18 [ora in P. FIGRELLI, *Intorno alle parole del diritto*, Milano 2008, pp. 281-297].

FIGRELLI, P., *Vocaboli nuovi dal Piacentino a noi*, in O. CONDORELLI (a cura di), *Panta rei. Studi dedicati a Manlio Bellomo*, Roma 2004, I, pp. 319-352 (ora anche in P. FIGRELLI, *Intorno alle parole del diritto*, Milano, 2008, pp. 185-228).

FIGRELLI, P., *Leopoldina quinque linguarum*, in *Per saturam: studi per Saverio Caprioli*, Spoleto 2008, I, pp. 427-445 [ora in P. FIGRELLI, *Intorno alle parole del diritto*, Milano 2008, pp. 449-472].

FIGRELLI, P., *L'eredità dell'Opera del "Vocabolario giuridico"*, in N.

MARASCHIO (a cura di), *Firenze e la lingua italiana tra nazione ed Europa*. Atti del convegno di studi (Firenze, 27-28 maggio 2004), Firenze 2007, pp. 191-198.

FIGLIARELLI, P., *Lingua e lingue d'atti ufficiali*, in V. COLETTI – S. IANNIZZOTTO (a cura di), *L'italiano dalla nazione allo stato*, Firenze 2011, pp. 65-74.

FIGLIARELLI, P., *Un Rosmini costituzionalista e cruscante*, in F. BAMBI (a cura di), *Un secolo per la costituzione (1848-1948). Concetti e parole nello svolgersi del lessico costituzionale italiano*, Atti del convegno 11 novembre 2011, Firenze, Villa Medicea di Castello, Firenze 2012, pp. 189-212.

GEBHARDT, U. C. J., *Sermo iuris. Rechtssprache und Recht in der augusteischen Dichtung*, Leiden – Boston 2009.

GUALDO, R., «L'opera della nostra redenzione è compiuta». *Dal marzo 1848 al luglio 1849: parole e ideologia nello Statuto di Pio IX e nella Costituzione della Repubblica Romana*, in F. BAMBI (a cura di), *Un secolo per la costituzione (1848-1948). Concetti e parole nello svolgersi del lessico costituzionale italiano*, Atti del convegno 11 novembre 2011, Firenze, Villa Medicea di Castello, Firenze 2012, pp. 85-108.

LACCHÈ, L., *Il nome della «libertà». Tre dimensioni nel secolo della costituzione*, in F. BAMBI (a cura di), *Un secolo per la costituzione (1848-1948). Concetti e parole nello svolgersi del lessico costituzionale italiano*, Atti del convegno 11 novembre 2011, Firenze, Villa Medicea di Castello, Firenze 2012, pp. 29-50.

LEPORE, P., *Note minime su alcuni caratteri della lingua del diritto romano*, in B. POZZO – M. TIMOTEO (a cura di), *Europa e linguaggi giuridici*, Milano 2008, pp. 3-29.

LESO, E., *27 dicembre 1947: lingua della Costituzione e lingua di tutti*, in F. BAMBI (a cura di), *Un secolo per la costituzione (1848-1948). Concetti e parole nello svolgersi del lessico costituzionale italiano*, Atti del convegno 11 novembre 2011, Firenze, Villa Medicea di Castello, Firenze 2012, pp. 277-290.

MANNORI, L., *I nomi del 'governo rappresentativo' nella dottrina costituzionale italiana dal Settecento al Fascismo*, in F. BAMBI (a cura di), *Un secolo per la costituzione (1848-1948). Concetti e parole nello svolgersi del lessico costituzionale italiano*, Atti del convegno 11 novembre 2011, Firenze, Villa Medicea di Castello, Firenze 2012, pp. 139-188.

MARAZZINI, C., *La lingua degli Stati italiani: l'uso pubblico e burocratico*

prima dell'Unità, in G. ALFIERI – A. CASSOLA (a cura di), *La "Lingua d'Italia". Usi pubblici e istituzionali*, Atti del XXIX Congresso della Società di Linguistica Italiana (Malta 1995), Roma 1998, pp. 1-27.

MARAZZINI C., *Le parole della libertà. La lingua dello Statuto albertino*, in F. BAMBI (a cura di), *Un secolo per la costituzione (1848-1948). Concetti e parole nello svolgersi del lessico costituzionale italiano*, Atti del convegno 11 novembre 2011, Firenze, Villa Medicea di Castello, Firenze 2012, pp. 51-66.

MAROUZEAU, J., *Sur deux aspects de la langue du droit*, in *Mélanges Henri Lévy-Bruhl*, Paris 1959, pp. 435-444.

MIGLIORINI, B., *Storia della lingua italiana*, Firenze 1971⁴.

MONTI, A., *Tra latino e volgare. Il linguaggio giuridico in età medievale e moderna*, in B. POZZO – M. TIMOTEO (a cura di), *Europa e linguaggi giuridici*, Milano 2008, pp. 31-81.

MORGANA, S., *Letterati, burocrati e lingua della burocrazia nel primo Ottocento*, in *Studi linguistici italiani*, 10 (1984), pp. 44-75.

ONDELLI, S., *Evoluzione di un genere testuale: la sentenza penale nell'Italia postunitaria*, in *Storia della lingua italiana e storia dell'Italia Unita. L'italiano e lo stato nazionale*, Atti del IX Convegno ASLI (Associazione per la Storia della Lingua Italiana), Firenze, 2-4 dicembre 2010, Firenze 2011, pp. 451-462.

PELLECCHI, L., *La legge e il magistrato. Intorno a una tecnica normativa romana*, in M. HUMBERT (a cura di), *Le Dodici Tavole. Dai Decemviri agli Umanisti*, Pavia 2005, pp. 51-115.

PETRUCCI, A., *Il problema delle origini e i più antichi testi italiani*, in L. SERIANNI – P. TRIFONE (a cura di), *Storia della lingua italiana*, III, pp. 5-73.

PRADA, M., *Note sulla lingua di alcuni procedimenti giudiziari cinquecenteschi: i "Processi contro ebrei e giudaizzanti" del S. Uffizio di Venezia*, in *Quaderni di Acme*, 23 (1995), pp. 159-226.

QUAGLIONI, D., *Machiavelli e la lingua della Giurisprudenza. Una letteratura della crisi*, Bologna 2011.

RUGGIERI, R. M., *Tra storia della lingua e storia del diritto: elementi bizantini, longobardi e romanici nel placito capuano del 960*, Presso la Sede del Centro di Studi, Spoleto 1959, pp. 534-550.

VINCENTI, U., *Linguaggio normativo*, in *Enciclopedia del diritto, Annali*, VII, 2014, pp. 669-685.

VITALE, M., *La lingua volgare della Cancelleria visconteo-sforzesca nel Quattrocento*, Varese-Milano 1953.

ZOLLI, P., *Bibliografia dei dizionari specializzati italiani del XIX secolo*, Firenze 1973.

ZOLLI, P., *Il linguaggio giuridico e amministrativo nell'età rivoluzionaria e napoleonica*, in P. FIORELLI et alii, *Lingua degli uffici e lingua del popolo nella Toscana napoleonica*, Firenze 1985, pp. 7-13.

6. *Teoria e filosofia del linguaggio giuridico*

Solo un cenno si può qui fare all'area, molto estesa, degli studi teorici e filosofici sul linguaggio giuridico, specialmente normativo. A dominare gli studi sui rapporti tra lingua e diritto, in questo settore è, fin dall'inizio del Novecento, la filosofia analitica. Negli anni '60 inizia, a livello internazionale, una ricca stagione di studi di filosofia del linguaggio, legata specialmente alla teoria degli atti linguistici e – sul fronte giuridico – alla logica deontica; vedono la luce, per esempio, i lavori fondanti di AUSTIN (1962), VON WRIGHT (1963), KALINOWSKI (1965), SEARLE (1969). L'insieme di queste ricerche si situa, variamente, sul terreno della semiotica giuridica, cioè lo studio del diritto come insieme di segni (parte della semiotica generale: JORI-PINTORE 2014]. I lavori di quest'area concernono soprattutto i profili della semantica e della pragmatica del linguaggio giuridico: quasi sempre gli studi sono volti a disambiguare il valore degli enunciati deontici (specialmente di quelli normativi [CONTE 1989, 1994, 2001]). Questo scopo avvicina le ricerche filosofiche agli obiettivi di

comprensibilità perseguiti dalla linguistica applicata (e dalla tecnica della legislazione). Importante, in questa prospettiva, anche il nesso teorico fra chiarezza e certezza del diritto [LUZZATI 1999]. Tuttavia gli studi teorici e filosofici si differenziano perché non si occupano di una specifica lingua naturale (l'italiano giuridico), ma della struttura e delle caratteristiche universali del linguaggio giuridico. Varie discipline linguistiche e giuridiche si interessano, con scopi specifici, del tema delle definizioni giuridiche [BELVEDERE 1989], dell'interpretazione [CHIASSONI 2010, GUASTINI 2010], dell'argomentazione e del discorso giudiziario [MAZZI 2007, 2008; GENTILI 2013], della retorica e dell'oratoria forense [CAVALLA 2007].

ANTELMI, D., *Vaghezza, definizioni e ideologia nel linguaggio giuridico*, in G. GARZONE – F. SANTULLI (a cura di), *Il linguaggio giuridico. Prospettive interdisciplinari*, Milano 2008, pp. 89-119.

AUSTIN, J., *How to Do Things with Words*, Oxford-London 1962 [trad. it.] *Come fare cose con le parole*, Genova 1987.

BELVEDERE, A., *Defnizioni*, in *Digesto delle discipline privatistiche*, sez. civile, V, Torino 1989, pp. 149-154.

BELVEDERE, A., *Pragmatica e semantica nell'art. 12 Preleggi*, in D. VERONESI (a cura di), *Linguistica giuridica italiana e tedesca. Rechtslinguistik des Deutschen und Italienischen*, Padova 2000, pp. 49-58.

BOBBIO, N., *Scienza del diritto e analisi del linguaggio*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 4 (1950), pp. 69-104.

CAVALLA, F. (a cura di), *Retorica processo verità. Principi di filosofia forense*, Milano 2007.

CARCATERRA, A., *Struttura del linguaggio giuridico-precettivo romano*, Bari 1968.

CHIASSONI, P., *Analisi linguistica e teoria dell'interpretazione giuridica. Ancora sulla sempiterna disputa tra scettici e misti(ci)*, in J. VISCONTI (a cura di), *Lingua e diritto. Livelli di analisi*, Milano 2010, pp. 75-96.

COLLOCA, S. – DI LUCIA, S. (a cura di), *L'impossibilità normativa. Atti*

del Seminario internazionale Nomologics 2 (Pavia, Collegio Golgi, 10-11 luglio 2013), Milano 2015.

COLORIO, A., *Esplorazioni neurogiuridiche tra antichità e modernità*, in *Atti della Accademia Roveretana degli Agiati*, ser. VIII, vol. XI, B (2011), pp. 43-93.

CONTE, A. G., *Fenomenologia del linguaggio deontico* (1985), in U. SCARPELLI – P. DI LUCIA (a cura di), *Il linguaggio del diritto*, Milano 1994, pp. 387-402.

CONTE, A. G., *Filosofia del linguaggio normativo. I. Studi 1965-1981*, Torino 1989.

CONTE, A. G., *Filosofia del linguaggio normativo. II. Studi 1982-1993*, Torino 1994.

CONTE, A. G., *Filosofia del linguaggio normativo. III. Studi 1995-2001*, Torino 2001.

CONTE, A. G., *Performativo vs. normativo* (1994), in U. SCARPELLI – P. DI LUCIA (a cura di), *Il linguaggio del diritto*, Milano 1994, pp. 247-263.

DI LUCIA, P., *Normatività, diritto, linguaggio, azione*, Torino 2003.

FILIPPONIO, A., *Enunciazioni performative e linguaggio giuridico* (1983), in U. SCARPELLI – P. DI LUCIA (a cura di), *Il linguaggio del diritto*, Milano 1994, pp. 207-218.

FUSELLI S., *Diritto, neuroscienze, filosofia. Un itinerario*, Milano 2014.

GARZONE, G., *Performatività e linguaggio giuridico. Una proposta di classificazione*, Milano 1996.

GENTILI, A., *Il diritto come discorso*, Milano 2013.

GRICE, P., *Logic and conversation* [William James Lectures, Harvard 1967], in COLE, P. – MORGAN, J. L., *Syntax and semantics 3. Speech acts*, 1975, pp. 41-58.

GUASTINI, R., *Lezioni sul linguaggio giuridico*, Torino 1985.

GUASTINI, R., *Il diritto come linguaggio. Lezioni*, Torino, 2001.

GUASTINI, R., *Conoscere il diritto. Un inventario di problemi*, in *Diritto e questioni pubbliche*, 13 (2013), pp. 513-536.

JORI, M., *Definizioni e livelli di discorso giuridico* (1979), in U. SCARPELLI – P. DI LUCIA (a cura di), *Il linguaggio del diritto*, Milano 1994, pp. 367-386.

JORI, M. – PINTORE, A., *Introduzione alla filosofia del diritto*, Torino 2014, pp. 163-202.

LANTELLA, L., *Pratiche definitorie e proiezioni ideologiche nel discorso giuridico*, in A. BELVEDERE – M. JORI – L. LANTELLA, *Definizioni giuridiche e ideologie*, Milano 1979, pp. 100-105.

LORINI, G., *Referenti in testi normativi*, in J. VISCONTI (a cura di), *Lingua e diritto. Livelli di analisi*, Milano 2010, pp. 339-532.

LUZZATI, C., *La vaghezza delle norme: un'analisi del linguaggio giuridico*, Milano 1990.

LUZZATI, C., *L'interprete e il legislatore. Saggio sulla certezza del diritto*, Milano 1999.

MAZZI, D., *La sentenza come genere argomentativo: una riflessione linguistica*, in G. GARZONE – F. SANTULLI (a cura di), *Il linguaggio giuridico. Prospettive interdisciplinari*, Milano 2008, pp. 239-262.

MAZZI, D., *The Linguistic Study of Judicial Argumentation. Theoretical Perspectives, Analytical Insights*, Modena 2007.

OLIVECRONA, K., *Legal language and reality*, in R. A. NEWMAN (a cura di), *Essays in Jurisprudence in Honor of Roscoe Pound*. Indianapolis 1962, 151-191 [trad. it. *Linguaggio giuridico e realtà* (1974)] ora in U. SCARPELLI – P. DE LUCIA (a cura di), *Il linguaggio del diritto*, Milano 1994, pp. 147-186.

PINTORE, A. – JORI, M. (a cura di), *Law and Language. The Italian Analytical School*, Liverpool 1997.

RANGONE, N., *Il contributo delle scienze cognitive alla qualità delle regole*, in *Mercato concorrenza regole*, 14 (2012) pp. 151-166.

ROSS, A., *Critica del diritto e analisi del linguaggio*, a cura di A. FEBBRAJO – R. GUASTINI, Bologna 1982.

SACCO, R., *Azione, pensiero, parola nella creazione del diritto*, in J. VISCONTI (a cura di), *Lingua e diritto. Livelli di analisi*, Milano 2010, pp. 21-42.

SCARPELLI, U., *Contributo alla semantica del linguaggio normativo*, Torino [1959] 1985².

SCARPELLI, U., *Diritto e analisi del linguaggio*, Milano 1976.

SEARLE, J., *Speech acts: An Essay in the Philosophy of Language*, Cambridge 1969 [trad. it. *Atti linguistici. Saggio di filosofia del linguaggio*, Torino 1976].

TARELLO, G., *Linguaggio descrittivo e linguaggio precettivo nei discorsi dei giuristi* (1974), in U. SCARPELLI – P. DI LUCIA (a cura di), *Il linguaggio del diritto*, Milano 1994, pp. 349-365.

VISCONTI, J., *Speech Acts in Legal Language*, in *Journal of Pragmatics*, 41 (2009), pp. 393-400.

WRIGHT, G. H. v., *Norm and Action. A Logical Enquiry*, London 1963 [trad. it. di A. Emiliani, *Norma e azione. Un'analisi logica*, Bologna 1989].

ZACCARIA, G., *Testo, contesto e linguaggi settoriali nell'interpretazione giuridica*, in A. MARIANI MARINI (a cura di), *La lingua, la legge, la professione forense*, Milano 2003, pp. 89-102.

ZUANELLI, E., *La dimensione pragmatica nel testo normativo*, in *Iter legis*, 1998, pp. 260-274.

ZUANELLI, E., *Macro-struttura pragmatica e modelli di interazione nel testo normativo*, in D. VERONESI (a cura di), *Linguistica giuridica italiana e tedesca. Rechtslinguistik des Deutschen und Italienischen*, Padova 2000, 85-99.

7. *Il diritto nella pluralità delle lingue*

Nella seconda metà del Novecento, la riflessione filosofica (specialmente nel campo dell'ermeneutica) fa riscoprire la storicità del rapporto tra espressione linguistica e oggetto giuridico e favorisce, tra le altre, lo sviluppo di ricerche sulle tecniche di trasposizione linguistica di un concetto giuridico da una lingua all'altra e da una cultura giuridica ad un'altra [CAVAGNOLI, S. – IORIATTI FERRARI 2009, SACCO 2000]. Il problema della traduzione giuridica coinvolge sia i linguisti (linguistica contrastiva, traduttologia), sia i giuristi (gli studiosi di diritto comparato su tutti, ma anche gli internazionalisti), tanto accademici quanto pratici: giudici, avvocati e professionisti alle prese con rapporti giuridici ed economici transnazionali.

Quest'area di studio acquista importanza con l'intensificarsi dell'attività normativa e burocratica dell'Unione europea: la produzione, l'interpretazione e l'applicazione delle norme affrontano la prova del multilinguismo e quella, non minore, della compresenza di tradizioni giuridiche diverse. La figura del giurista-linguista (*lawyer-linguist*) riveste una funzione-chiave nell'amministrazione dell'Unione europea. Un campo di studio recente, di interesse soprattutto linguistico, riguarda, sotto diverso profilo ma con frequenti intersezioni rispetto al precedente, le caratteristiche dell'italiano giuridico e burocratico prodotto fuori dai confini nazionali (soprattutto dalle istituzioni europee: cd. euroletto [MORI 2003]), in prospettiva contrastiva rispetto a quello dei documenti interni.

a) Traduttologia e comparazione giuridica

ARNTZ, R., *Confrontare, valutare, trasporre: metodi e problemi della traduzione giuridica*, in R. ARNTZ (a cura di), *La traduzione. Nuovi approcci fra teoria e pratica*, Napoli 1995, pp. 137-162.

AUFSCHNAITER, W., *Die Gesetzes- und Amtssprachen in Südtirol: nicht nur ein Problem der Übersetzung*, in D. VERONESI (a cura di), *Linguistica giuridica italiana e tedesca. Rechtslinguistik des Deutschen und Italienischen*, Padova 2000, pp. 223-225.

BHATIA, V. - CANDLIN, C. - GOTTI, M. (a cura di), *Legal discourse in Multilingual and Multicultural Contexts: Arbitration Texts in Europe*, Bern 2003.

BURR, I., *Auslegung mehrsprachiger juristischer Texte: die Rolle des Italienischen in Urteilen des Schweizerischen Bundesgerichts*, in D. VERONESI (a cura di), *Linguistica giuridica italiana e tedesca. Rechtslinguistik des Deutschen und Italienischen*, Padova 2000, pp. 179-194.

CARPI, A., *Il francese giuridico*, in B. POZZO - M. TIMOTEO (a cura di), *Europa e linguaggi giuridici*, Milano 2008, pp. 83-121.

CASCIONE, C. - MASI DORIA, C. (a cura di), *Modelli di un multiculturalismo giuridico: il bilinguismo nel mondo antico. Diritto, prassi, insegnamento*,

Napoli 2013.

CASERTANO, L., *Il linguaggio giuridico russo*, in B. POZZO – M. TIMOTEO (a cura di), *Europa e linguaggi giuridici*, Milano 2008, pp. 209-258.

CAVAGNOLI, S., *La comunicazione giuridica interculturale: il testo come realizzazione di lingua, cultura e disciplina*, in D. POLI (a cura di), *Lessicologia e metalinguaggio*, Atti del Convegno Macerata 17-19 dicembre 2005, Roma 2007, pp. 453-472.

CAVAGNOLI, S., *Tradurre le costituzioni: problematicità del linguaggio giuridico nel confronto interlinguistico italiano e tedesco*, in G. DOTOLI – A. N. AUGENTI – M. SELVAGGIO (a cura di), *Lexiculture et lexicographie européenne bilingue*, Atti delle quinte giornate dei dizionari, Roma, 2-3 ottobre 2009, Fasano 2010, pp. 213-224.

CAVAGNOLI, S., *Verfassungsrechtliche Texte im Vergleich lexikalisch-terminologische Aspekte, unter besonderer Berücksichtigung der Grundrechte in Deutschland, Österreich und der Europäischen Union*, in M. BRAMBILLA – J. GERDES – C. MESSINA (a cura di), *Diatopische Variation in der deutschen Rechtsprache*, Berlin 2013, pp. 223-252.

CAVAGNOLI, S., *Riflessioni sul contributo della comunicazione specialistica alla traduzione giuridica*, in *MediAzioni*, 16 (2014), online.

CAVAGNOLI, S. – BALLARDINI, E., *Traduire le droit*, in D. LONDEI – M. CALLARI GALLI (a cura di), *Traduire les savoirs*, Frankfurt-New York 2010, pp. 245-248.

CAVAGNOLI, S. – IORIATTI FERRARI, E. (a cura di), *Tradurre il diritto: nozioni di diritto e di linguistica giuridica*, Padova 2009.

CHROMÀ, M., *Legal translation and the Dictionary*, Tübingen 2004.

COLUCCIA, S., *La traduzione e il linguaggio legislativo: alcune considerazioni*, in D. VERONESI (a cura di), *Linguistica giuridica italiana e tedesca. Rechtslinguistik des Deutschen und Italienischen*, Padova 2000, pp. 469-476.

FERRERI, S., *Il linguaggio giuridico inglese*, in B. POZZO – M. TIMOTEO (a cura di), *Europa e linguaggi giuridici*, Milano 2008, pp. 259-302.

FRAENKEL, C., *Problematiche della traduzione giuridica in funzione del suo destinatario*, in D. VERONESI (a cura di), *Linguistica giuridica italiana e tedesca. Rechtslinguistik des Deutschen und Italienischen*, Padova 2000, pp. 489-494.

GARZONE, G., *Espressione della performatività nel testo giuridico: italiano e inglese a confronto*, in G. AZZARO – M. ULRYCH (a cura di), *Anglistica e...: metodi e percorsi comparatistici nelle lingue, culture e letterature di origine europea, II, Transiti linguistici e culturali*, Trieste 1999, pp. 127-144.

GIUGGIOLI, P. F., *Lingua e diritto: problemi e prospettive della traduzione*, in G. GARZONE – F. SANTULLI (a cura di), *Il linguaggio giuridico. Prospettive interdisciplinari*, Milano 2008, pp. 171-177.

GIULIANI, S., *La traduzione giuridica tra difficoltà e strumenti di ausilio*, in D. VERONESI (a cura di), *Linguistica giuridica italiana e tedesca. Rechtslinguistik des Deutschen und Italienischen*, Padova 2000, pp. 477-487.

GOTTI, M. – WILLIAMS, C. (a cura di), *Legal discourse across Languages and Cultures*, Bern 2010.

GOTTI, M., *Globalizzazione e localizzazione nel discorso giuridico: il caso dell'arbitrato commerciale internazionale*, in G. GARZONE – F. SANTULLI (a cura di), *Il linguaggio giuridico. Prospettive interdisciplinari*, Milano 2008, pp. 179-203.

GUALDO, R., *Le parole della legge in prospettiva italiana ed europea*, in A. CERRI (a cura di), *La ragionevolezza nella ricerca scientifica ed il suo ruolo specifico nel sapere giuridico*. Atti del Convegno di Studi, Roma, 2-4 ottobre 2006. Tomo I. *Ragione, ragionevolezza, esperienza (esperimento), dimensione oggettiva e storica della ricerca scientifica e giuridica*, in *Nova Juris Interpretatio*, Quaderno monografico 2006 (ma 2007), pp. 155-170.

GUALDO, R., *Come cambia l'italiano giuridico nella tempesta delle lingue*, in F. BAMBI – B. POZZO (a cura di), *L'italiano giuridico che cambia*, Atti del convegno 1° ottobre 2010, Accademia della Crusca, Firenze 2011, pp. 195-205.

JACOMETTI, V., *Il linguaggio giuridico tedesco*, in B. POZZO – M. TIMOTEO (a cura di), *Europa e linguaggi giuridici*, Milano 2008, pp. 123-184.

KORZEN, I., *Lingua, cognizione e due Costituzioni*, in J. VISCONTI (a cura di), *Lingua e diritto. Livelli di analisi*, Milano 2010, pp. 163-202.

LEPORE, P., *Esperienze di traduzione e d'interpretazione della lingua giuridica romana. 'Polliceri rei publicae': problemi definitori e terminologici*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 3 (2011) pp. 786-806.

MAGRIS, M., *I nominali incapsulatori nel diritto. Contributo alla competenza testuale e lessicale del traduttore*, in D. VERONESI (a cura di), *Linguistica giuridica italiana e tedesca. Rechtslinguistik des Deutschen und Italienischen*,

Padova 2000, pp. 459-468.

MEGALE, F., *Teorie della traduzione giuridica*, Napoli 2008.

NUSSBAUMER, M., *Textlinguistik für die Gesetzgebung*, in D. VERONESI (a cura di), *Linguistica giuridica italiana e tedesca. Rechtslinguistik des Deutschen und Italienischen*, Padova 2000, pp. 195-208.

POZZO, B., *Comparative Law and the New Frontiers of Legal Translation*, in S. ŠARČEVIĆ (a cura di), *Language and culture in UE Law. Multidisciplinary Perspectives*, London-New York 2015, pp. 73-90.

REGA, L., *Aspetti e problemi della traduzione delle formule di rito nell'ambito giuridico italo-tedesco*, in D. VERONESI (a cura di), *Linguistica giuridica italiana e tedesca. Rechtslinguistik des Deutschen und Italienischen*, Padova 2000, pp. 449-457.

RUSSO, M. C., *La memoria, il tempo e le suggestioni, ovvero i faux amis giuridici in interpretazione simultanea*, in L. SCHENA (a cura di), *La lingua del diritto, difficoltà traduttive- applicazioni didattiche*, Roma 1997, pp. 163-189.

SACCO, R. (a cura), *L'interprétation de textes juridiques rédigés en plus d'une langue*, Torino-Paris 2001.

SACCO, R., *La traduzione giuridica* (1992²), in U. SCARPELLI – P. DI LUCIA (a cura di), *Il linguaggio del diritto*, Milano 1994, pp. 475-490.

SACCO, R., *Traduzione giuridica*, in *Digesto delle discipline privatistiche*, Sezione civile (aggiornamento), Torino 2000, pp. 722-735.

SCARPA, F. – RILEY, A., *La traduzione della sentenza di common law in italiano*, in *Traduzione, società e cultura*, 9 (1999), pp. 1-91.

SCHENA, L., *La traduzione e i linguaggi giuridici: le ricerche degli studiosi italiani*, in L. SCHENA (a cura di), *La lingua del diritto*, Roma 1997.

SNEL TRAMPUS, R. D., *La traduzione e i linguaggi giuridici olandese e italiano. Aspetti e problemi*, Trieste 1989.

SOFFRITTI, M., *Condizioni restrittive nei codici tedeschi e italiani*, in J. VISCONTI (a cura di), *Lingua e diritto. Livelli di analisi*, Milano 2010, pp. 203-230.

VISCONTI, J., *I connettivi condizionali complessi in italiano e in inglese. Uno studio contrastivo*, Alessandria 2000.

VISCONTI, J., *La traduzione del testo giuridico: problemi e prospettive di ricerca*, in *Terminologie et traduction*, 2 (2000), pp. 38-66.

VISCONTI, J., *Un corpus comparativo di testi legali. Considerazioni di "linguistica forense"*, in G. L. BECCARIA – C. MARELLO (a cura di), *La parola al testo. Scritto per Bice Mortara Garavelli*, Alessandria 2002, pp. 482-497.

VISCONTI, J., *A modular approach to legal translation*, in G. GREWENDORF – M. RATHERT (a cura di), *Formal Linguistics and Law*, Berlin 2009, pp. 151-178.

WOELK, J., *Von "Advokat" bis "Zentraldirektion der Autonomien". Die Südtiroler Rechtssprache aus Sicht eines "bundesdeutschen" Juristen*, in D. VERONESI (a cura di), *Linguistica giuridica italiana e tedesca. Rechtslinguistik des Deutschen und Italienischen*, Padova 2000, pp. 209-222.

b) Unione europea e multilinguismo

AJANI, G. – EBERS, M. (a cura di), *Uniform Terminology for European Contract Law*, Baden-Baden 2005.

AJANI, G., *Coerenza del diritto privato europeo. Il problema del multilinguismo*, in J. VISCONTI (a cura di), *Lingua e diritto. Livelli di analisi*, Milano 2010, pp. 231-246.

AJANI, G., *Le multilinguisme, les langues du droit et la recherche de cohérence du droit privé européen*, in G. AJANI – G. PERUGINELLI – G. SARTOR – D. TISCORNIA (a cura di), *The Multilanguage Complexity of European Law*, Firenze 2007.

BAAIJ, C. J. W., *EU Translation and the Burden of Legal Knowledge*, in S. ŠARČEVIĆ (a cura di), *Language and culture in UE Law. Multidisciplinary Perspectives*, London-New York 2015, pp. 109-122.

BAJCIC, M., *The Way Forward for Court Interpreting in Europe*, in S. ŠARČEVIĆ (ed.), *Language and culture in UE Law. Multidisciplinary Perspectives*, London-New York 2015, pp. 219-238.

BERTELOOT, P., *Unione europea. Accesso al diritto e molteplicità delle lingue*, in J. VISCONTI (a cura di), *Lingua e diritto. Livelli di analisi*, Milano 2010, pp. 313-320.

BRATANIC, M. – LONČAR, M., *The Myth of EU Terminology Harmonization on National and EU Level*, in S. ŠARČEVIĆ (a cura di), *Language and culture in UE Law. Multidisciplinary Perspectives*, London-New York 2015, pp. 207-218.

- CARLI, A., *Plurilinguismo e lingue minoritarie nella politica linguistica europea*, in *Revue française de linguistique appliquée*, 9 (2004), pp. 59-79.
- CATENACCIO, P., *Aspetti linguistici e discorsivi del recepimento nel diritto inglese della direttiva 1993/13/CE del consiglio concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori*, in G. GARZONE – F. SANTULLI (a cura di), *Il linguaggio giuridico. Prospettive interdisciplinari*, Milano 2008, pp. 139-170.
- CAVAGNOLI, S., *L'interpretazione dei testi giuridici del diritto comunitario e del diritto privato europeo: strumenti linguistici e giuridici*, in C. BOSISIO – B. CAMBIAGHI – M. E. PIEMONTESE – F. SANTULLI (a cura di), *Aspetti linguistici della comunicazione pubblica e istituzionale*, Atti del VII congresso internazionale dell'Associazione Italiana di Linguistica applicata, Milano, 22-23 febbraio 2007, Perugia 2008, pp. 209-235.
- CHITI E. – GUALDO R. (a cura di), *Il regime linguistico dei sistemi comuni europei. L'Unione tra multilinguismo e monolinguisimo*, Milano 2008.
- CORTELAZZO, M.A., *Le istituzioni europee e la lingua italiana*, in F. TOLANINI – M. T. LUPAIA (a cura di), *L'italiano come risorsa per il Sistema Italia. Idee e sinergie per il futuro*. Atti del seminario organizzato dal Consorzio interuniversitario ICoN, Pisa 2014, pp. 51-59.
- CORTELAZZO, M.A., *Leggi italiane e direttive europee a confronto*, in *Realizzazioni testuali ibride in contesto europeo. Lingue dell'UE e lingue nazionali a confronto*, Trieste 2013, pp. 57-66.
- COSMAI, D., *Tradurre per l'Unione Europea. Prassi, problemi e prospettive del multilinguismo comunitario dopo l'allargamento a est*, Milano 2007.
- DELL'ANNA, M.V. – SERPENTINI, C., *Il regime linguistico del sistema comune europeo per l'informazione di polizia. Le pratiche comunicative*, in E. CHITI – R. GUALDO (a cura di), *Il regime linguistico dei sistemi comuni europei. L'Unione tra multilinguismo e monolinguisimo*, Milano 2008, pp. 135-171.
- DELL'ANNA, M.V. – SERPENTINI, C., *Note linguistiche e lessicali su testi giuridici di uffici amministrativi comunitari*, in S. CAVAGNOLI – E. DI GIOVANNI – R. MERLINI (a cura di), *La ricerca nella comunicazione interlinguistica: modelli teorici e metodologici / Research in cross-lingual communication: theories and methodologies*, Atti del Convegno, Università degli Studi di Macerata, Dipartimento di Ricerca Linguistica, Letteraria e Filologica, 1-2 febbraio 2008, Milano 2009, pp. 98-116.

DERLÉN, M., *A Single Text or a Single Meaning: Multilingual Interpretation of EU Legislation and CJEU Case Law in National Courts*, in S. ŠARČEVIĆ (a cura di), *Language and culture in UE Law. Multidisciplinary Perspectives*, London-New York 2015, pp. 53-72.

ENGBERG, J., *Autonomous EU Concepts: Fact or Fiction?*, in S. ŠARČEVIĆ (a cura di), *Language and culture in UE Law. Multidisciplinary Perspectives*, London-New York 2015, pp. 169-182.

FELICI, A., *Translating EU Legislation from a Lingua Franca: Advantages and Disadvantages*, in S. ŠARČEVIĆ (a cura di), *Language and culture in UE Law. Multidisciplinary Perspectives*, London-New York 2015, pp. 123-140.

FERRERI, S., *La lingua del legislatore europeo*, in J. VISCONTI (a cura di), *Lingua e diritto. Livelli di analisi*, Milano 2010, pp. 247-260.

GALLAS, T., *La legislazione plurilingue dell'Unione europea. Questioni di traduzione giuridica*, in *Verso un'Unione europea allargata ad est: quale ruolo per la traduzione?*, Roma 1998, pp. 289-294.

GRAZIADEI, M., *Law, Language and Multilingualism in Europe: The Call for a New Legal Culture*, in S. ŠARČEVIĆ (cur.), *Language and culture in UE Law. Multidisciplinary Perspectives*, London-New York 2015, pp. 17-32.

GUALDO, R., *Una politica linguistica per le amministrazioni europee?*, in E. CHITI – R. GUALDO (a cura di), *Il regime linguistico dei sistemi comuni europei. L'Unione tra multilinguismo e monolinguisimo*, Milano 2008, pp. 195-216.

IORIATTI FERRARI, E., *Linguismo eurunionico e redazione della norma comunitaria scritta. Prime riflessioni*, in J. VISCONTI (a cura di), *Lingua e diritto. Livelli di analisi*, Milano 2010, pp. 261-312.

IORIATTI FERRARI, E., *Interpretazione comparante e multilinguismo europeo*, Padova 2013.

KJČER, A., *Theoretical Aspects of Legal Translation in the EU: The Paradoxical Relationship between Language, Translation and the Autonomy of EU Law*, in S. ŠARČEVIĆ (a cura di), *Language and culture in UE Law. Multidisciplinary Perspectives*, London-New York 2015, pp. 91-108.

MORI, L., *La traduzione interlinguistica dei documenti ufficiali della Commissione europea*, in *Terminologie et Traduction. La revue des services linguistiques des institutions européennes*, Commissione europea, Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, Lussemburgo 2001, pp. 36-123.

- MORI, L., *Variazioni interlinguistiche, creazione terminologica e dinamismo comunicativo nei documenti comunitari*, in Romaneske, 27 (2002), pp. 56-74.
- POZZO, B., *L'interpretazione della Corte del Lussemburgo del testo multilingue: una rassegna giurisprudenziale*, in B. POZZO – M. TIMOTEO (a cura di), *Europa e linguaggi giuridici*, Milano 2008, pp. 383-433.
- POZZO, B., *Multilinguismo, terminologie giuridiche e problemi di armonizzazione del diritto privato europeo*, in V. JACOMETTI – B. POZZO (a cura di), *Le politiche linguistiche delle istituzioni comunitarie dopo l'allargamento*, Milano 2006, pp. 3-26.
- ROBERTSON, C., *EU Multilingual Law: Interfaces of Law, Language and Culture*, in S. ŠARČEVIĆ (a cura di), *Language and culture in UE Law. Multidisciplinary Perspectives*, London-New York 2015, pp. 33-52.
- ROSSI, P., *L'impatto del multilinguismo sull'armonizzazione del diritto privato europeo*, in B. POZZO – M. TIMOTEO (a cura di), *Europa e linguaggi giuridici*, Milano 2008, pp. 361-382.
- ROSSI, P., *La trasposizione delle direttive comunitarie nel diritto privato italiano: questioni di terminologia e di redazione di testi*, in B. PASA – P. ROSSI – M. WITTENBERG (a cura di), *Diritto contrattuale europeo tra direttive comunitarie e trasposizioni nazionali*, Torino 2008, pp. 89-119.
- SACCO, R. – CASTELLANI, L. (a cura di), *Les multiples langues du droit européen uniforme*, Torino-Paris 1999.
- SACCO, R., *Molte lingue per un diritto che si va uniformando*, in *Atti della Accademia nazionale dei Lincei, Rendiconti*, serie IX, vol. VIII, fasc. 2 (1997), pp. 388-396.
- SALOMÓN SANCHO, L. – DELGADO, A. – OLIVER, R., *Hacia un aula virtual plurilingüe y multicultural*, in *RED Revista de Educación a Distancia*, 15 (2006), online.
- ŠARČEVIĆ, S., *Basic Principles of Term Formation in the Multilingual and Multicultural Context of EU Law*, in EAD. (a cura di), *Language and culture in UE Law. Multidisciplinary Perspectives*, London-New York 2015, pp. 183-206.
- ŠARČEVIĆ, S., *Language and culture in UE Law. Introduction and Overview*, in EAD. (a cura di), *Language and culture in UE Law. Multidisciplinary Perspectives*, London-New York 2015, pp. 1-16.
- STRANDVIK, I., *On Quality in EU Multilingual Lawmaking*, in S. ŠARČEVIĆ (a cura di), *Language and culture in UE Law. Multidisciplinary Perspectives*,

London-New York 2015, pp. 141-168.

VENCHIARUTTI, A., *Il multilinguismo come valore europeo*, in B. Pozzo – M. Timoteo (a cura di), *Europa e linguaggi giuridici*, Milano 2008, pp. 303-360.

VISCONTI, J., *A textual approach to legal drafting and translation*, in G. Ajani – G. Peruginelli – G. Sartor – D. Tiscornia (a cura di), *The Multilanguage Complexity of European Law*, Firenze 2007, pp. 107-132.

c) L'italiano giuridico e amministrativo fuori dai confini nazionali

MORI, L., *L'euroletto: genesi e sviluppo dell'italiano comunitario*, in A. Valentini – P. Molinelli – P. Cuzzolin – G. Bernini (a cura di), *Ecologia linguistica*, Atti del XXXVI Congresso Internazionale della Società Linguistica Italiana (Bergamo, 26-28 settembre 2002), Roma 2003, pp. 473-492.

MORI, L., *L'italiano lingua della legislazione europea*, in B. Turchetta -L. Mori – E. Ranucci, *Il mondo in italiano. Varietà ed usi internazionali della lingua*, Roma-Bari 2005, pp. 73-106.

NYSTEDT, J., *L'italiano nei documenti della CEE: le sequenze di parole*, in D. Veronesi (a cura di), *Linguistica giuridica italiana e tedesca. Rechtslinguistik des Deutschen und Italienischen*, Padova 2000, pp. 273-284.

RANUCCI FISCHER, E., *L'italiano lingua ufficiale e di lavoro nelle istituzioni comunitarie*, in B. Turchetta (a cura di), *Il mondo in italiano. Varietà e usi internazionali della lingua*, Roma-Bari 2005, pp. 41-72.

TOSI, A., *Un italiano per l'Europa. La traduzione come prova di vitalità*, Roma 2007 (spec. cap. 4. *La politica multilingue dell'integrazione europea*).

TOSI, A. – VISCONTI, J., *L'«europeizzazione» della lingua italiana*, in *Lingua Italiana d'Oggi*, 1 (2004), pp. 151-173.

8. Linguistica forense e giudiziaria

Gli studi di quest'area si occupano delle tecniche di analisi dei testi (scritti, registrati o prodotti oralmente) a vario titolo rilevanti

in indagini o procedimenti giudiziari: destinati, cioè, a essere oggetto di valutazione degli inquirenti e dei magistrati, e prima ancora dai tecnici e dagli operatori coinvolti nel loro reperimento. La disciplina, altrove già avanzata [SVARTVIK 1968, FITZGERALD 2004] acquisisce progressiva autonomia anche in Italia, forte soprattutto dell'importanza acquisita nell'ultimo decennio dalle intercettazioni e dalle perizie foniche come strumento di indagine e a fini processuali [ROMITO 2013]. In quest'area intervengono giuristi – specialmente esperti di criminologia, diritto e procedura penale – e linguisti, sul fronte della definizione delle competenze tecniche necessarie all'analisi dei testi in giudizio. Molti sono i problemi coinvolti (per esempio, quelli di traduzione dalla lingua registrata a quella italiana e da quella orale a quella scritta, nelle registrazioni foniche); tra i diversi livelli di analisi interessati (pragmatica, dialettologia, psicolinguistica, ecc.), va segnalato – per la rilevanza in materia di intercettazioni – quello della fonetica giudiziaria. In alcuni studi è marcata l'intersezione con il tema della lingua del processo (*supra*, § 4). È il caso, per esempio, delle analisi delle procedure di verbalizzazione delle deposizioni orali durante i processi, in cui le variazioni di registro (così per parlanti poco alfabetizzati), oltre che di mezzo, possono avere conseguenze sul testo finale esaminato dai giudici [BELLUCCI 2005].

ALBANO LEONI, F. – MATURI, P., *Fonetica sperimentale e fonetica giudiziaria*, in *La giustizia penale*, 96 (1991), pp. 315-320.

BELLUCCI, P. – TORCHIA, M. C., *La regia del discorso in tribunale: il potere delle domande*, in A. MARIANI MARINI – F. BAMBI (a cura di), *Lingua e diritto. Scritto e parlato nelle professioni legali*, Pisa 2013, pp. 79-106.

BELLUCCI, P., *Tra lingua e diritto: appunti di sociolinguistica giudiziaria italiana*, in *Quaderni del Dipartimento di Linguistica, Università degli*

Studi di Firenze, 6 (1995), pp. 1-14.

BELLUCCI, P., *A onor del vero. Fondamenti di linguistica giudiziaria*, Torino 2005.

BELLUCCI, P., *La redazione della sentenza, una responsabilità linguistica elevata*, in *Diritto e formazione*, 5 (2005), pp. 447-465.

DANET, B., *Language in the legal process*, in *Law & Society Review*, 14 (1980), pp. 445-564.

FERRERO, F. E. (a cura di), *L'identificazione della persona per mezzo della voce*, Roma 1979.

FITZGERALD, J., *Using a forensic linguistic approach to track the Unabomber*, in J. CAMPBELL – D. DENEVI (a cura di), *Profilers. Leading investigators take you inside the criminal mind*, New York 2004, pp. 193-222.

HOLLIE, H., *Forensic voice identification*, London 2002.

McMENAMIN, G., *Forensic Linguistics*, London 2002.

MORI, L. – PAOLONI, A. (2004), *Sulla sociolinguistica forense: la costituzione di corpora vocali per l'analisi della velocità di articolazione in italiano*, in A. DE DOMINICIS – L. MORI – M. STEFANI (a cura di), *Costituzione, gestione e restauro di corpora vocali*. Atti delle XIV Giornate del Gruppo di Fonetica Sperimentale, Roma 2004, pp. 75-80.

OLLSON, J., *Forensic Linguistics*, London-New York 2004.

ROMITO, L., *Manuale di fonetica articolatoria, acustica e forense*, Cosenza 2000.

ROMITO, L., *Le intercettazioni*, in M. CALIGIURI (a cura di), *Cultura della legalità*, II, Catanzaro 2010, pp. 207-217.

ROMITO L. (a cura di), *Manuale di linguistica Forense*, Roma 2013.

ROMITO, L. – LIO, R. – PERRI, P. F., *Stabilità dei parametri nello Speaker Recognition: a variabilità intra e inter parlatore F0, durata e articulation rate*, in S. SCHMID – M. SCHWARZENBACH – D. STUDER-JOHO (a cura di), *La dimensione temporale del parlato*, Atti del 5° convegno Associazione Italiana Scienze della Voce (AISV), Università di Zurigo, 4-6 febbraio 2009, V, Torriana (RN) 2010, pp. 643-670.

ROMITO L. – TUCCI M., *Verso un formato standard nelle intercettazioni e una proposta per l'archiviazione e la conservazione delle registrazioni*, in L. ROMITO – V. GALATÀ – R. LIO (a cura di), *La fonetica sperimentale. Metodo e applicazioni*, Atti del IV Convegno Nazionale dell'Associazione Italiana

di Scienze della Voce (AISV), Arcavacata di Rende (CS), 3-5 dicembre 2007, Rimini 2008, pp. 22-39.

SVARVTIK, J., *The Evans Statements: A Case for Forensic Linguistics*, Stockholm 1968.

9. *Informatica e linguaggio giuridico: archivi, analisi, legimatica*

a) Informatica giuridica documentaria. Nel settore documentario, gli studi e i progetti di informatica giuridica riguardano i metodi di archiviazione e consultazione del materiale giuridico, coinvolgendo soprattutto ricerche linguistiche di tipo lessicografico (informatica documentaria). Decisiva in questo settore è l'attività, avviata a Firenze nel 1968, dell'*Istituto di Documentazione Giuridica* (IDG), che prosegue dal 2002 nell'*Istituto di Teoria e Tecniche dell'Informazione Giuridica* (ITTIG) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR). Nel 1963, prende avvio (grazie al coinvolgimento di R. Orestano, G. Nencioni, P. Fiorelli), in stretto legame con l'Accademia della Crusca, il progetto di un *Vocabolario Giuridico della Lingua Italiana* [già FIORELLI 1947]. Nel 1993 l'IDG pubblica in tre volumi cartacei, grazie ai materiali già raccolti, l'inventario lessicale *Indice della Lingua Legislativa Italiana* (ILLI) [MARIANI BIAGINI 1993]. Il materiale cartaceo selezionato è stato digitalizzato negli anni Ottanta, dando vita a due archivi: la banca dati LLI (*Lingua Legislativa Italiana*), contenente il testo integrale della prima edizione dei maggiori testi normativi in lingua italiana, e quella LGI (*Lessico giuridico Italiano*), che integra il primo archivio con fonti giuridiche ulteriori. Rinominato *VocaNet* e dotato di un nuovo programma di navigazione, permette lo spoglio di testi legislativi, dottrinali e della prassi dal

decimo al ventesimo secolo [SAGRI 2014].

b) Passaggio successivo è l'analisi informatica dei dati lessicografici raccolti nei *corpora*. L'archivio *IS-LeGi* offre dal 2008 chiavi semantiche per la consultazione delle banche dati LLI e VocaNet [MARIANI 2008].

La banca dati *DoGi - Dottrina giuridica* dell'ITTIG raccoglie riferimenti bibliografici di studi giuridici apparsi in riviste italiane. L'archiviazione e la digitalizzazione dei documenti giuridici in lingua italiana favorisce anche la ricerca storiografica [PALAZZOLO 2002]. Oltre ai *corpora* citati, va segnalata la *Bibliografia delle Edizioni Giuridiche Antiche* (BEGA). Un importante archivio è messo a disposizione, a partire dagli anni '60, dal *Centro Elettronico di Documentazione* (CED) della Corte di Cassazione. Il sistema *ItalgjureWeb* mette a disposizione un amplissimo apparato di testi giurisprudenziali e normativi.

c) Analisi automatica dei testi, semplificazione della comunicazione giuridica e legimatica. Gli studi di questa area si occupano del trattamento informatico dei testi, con il fine di contribuire alla semplificazione del linguaggio giuridico. La leggibilità dei testi è messa in relazione a parametri formalizzati, per il calcolo dei quali si ricorre a formule di leggibilità [DE MAURO - PIEMONTESE - VEDOVELLI 1986]. La legimatica si propone la modellizzazione delle procedure relative alla produzione di testi normativi [MERCATALI 1993, BIAGIOLI - MERCATALI - SARTOR 1993 e 1995]. In seno all'ITTIG sono stati sviluppati specifici *software* legimatici [FAMELI - MERCATALI - RAGONA - TISCORNIA 2014]: l'Istituto ha prodotto in passato *Lexedit*, il primo *software* specialistico di aiuto alla redazione di testi legislativi, e di recente *xmLeges*, famiglia di applicazioni *open source* per il *drafting* legislativo sviluppato nell'ambito del Progetto «Nor-

me in Rete», proposto dal *Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione* (CNIPA, ora DigitPA), in collaborazione con il Ministero della giustizia.

d) Accesso all'informazione giuridica e multilinguismo. Un'ulteriore applicazione degli strumenti di gestione e analisi automatica dei testi giuridici riguarda il multilinguismo, che presuppone la categorizzazione degli oggetti giuridici e favorisce la comparazione di istituti e concetti, offrendo un aiuto prezioso alla linguistica contrastiva e alla traduttologia giuridica.

a) Informatica giuridica documentaria

CAMMELLI, A. – MARIANI BIAGINI, P., *Documentazione e lingua giuridica italiana*, in B. POZZO – F. BAMBI (a cura di), *L'italiano giuridico che cambia*, Firenze 2012, pp. 215-223.

FAMELI, E. – MERCATALI, P. – RAGONA, M. – TISCORNIA, D., *L'Istituto di Teoria e Tecniche dell'Informazione Giuridica del CNR. Dalla documentazione giuridica automatica ai sistemi esperti e alla legimatica*, in G. PERUGINELLI – M. RAGONA (a cura di), *L'informatica giuridica in Italia. Cinquant'anni di studi, ricerche ed esperienze*, Napoli 2014, pp. 169-228.

FIANDANESE, F., *Il Centro Elettronico di Documentazione della Corte Suprema di Cassazione*, in G. PERUGINELLI – M. RAGONA (a cura di), *L'informatica giuridica in Italia. Cinquant'anni di studi, ricerche ed esperienze*, Napoli 2014, pp. 151-168.

FIGLIARELLI, P., *Premessa*, in P. MARIANI BIAGINI, *Indice per la Lingua Legislativa Italiana. Inventario lessicale dei cento maggiori testi di legge tra il 1723 e il 1973*, Firenze 1993.

MARIANI, P., *Informatica e lingua del diritto*, in R. NANNUCCI (a cura di), *Lineamenti di informatica giuridica. Teoria, metodi, applicazioni*, Napoli 2002, pp. 453-478.

MARIANI, P., *IS-LeGI: un dizionario in rete per un migliore accesso al patrimonio giuridico italiano*, in *Informatica e diritto*, 17 (2008), n. 1-2, pp. 235-244.

SAGRI, M. T., *Informatica documentaria e lessicografia giuridica: strumenti*

per la conoscenza della lingua, in G. PERUGINELLI – M. RAGONA (a cura di), *L'informatica giuridica in Italia. Cinquant'anni di studi, ricerche ed esperienze*, Napoli 2014, pp. 499-520.

b) Banche dati e corpora

CED, *Italgjureweb*, <http://www.italgiure.giustizia.it/>

ITTIG, *Bibliografia delle Edizioni Giuridiche Antiche* (BEGA), <http://www.ittig.cnr.it/Ricerca/Testi/Bega1978-1993.htm>

ITTIG, *DoGi. Dottrina giuridica*, <http://www.ittig.cnr.it/dogi/>

ITTIG, *IS-LeGI – Indice Semantico del Lessico Giuridico Italiano e Archivi digitali di documenti giuridici antichi*, <http://www.ittig.cnr.it/BancheDatiGuide/vgi/islegi/>

ITTIG, *Vocanet – Lessico giuridico italiano (LGI)*, <http://www.ittig.cnr.it/BancheDatiGuide/vocanet/Index.html>

ITTIG, *Lingua Legislativa Italiana – LLI. Archivio della lingua legislativa. Codici, Costituzioni e Leggi fondamentali dal 1539* (estensione del repertorio ILLI)

MARIANI BIAGINI, P. (a cura di), *Indice della Lingua Legislativa Italiana (ILLI)*, Istituto di Documentazione Giuridica (IDG) del CNR, Firenze, 1993-1997, 3 voll.

c) Analisi automatica dei testi, semplificazione della comunicazione giuridica e legimatica

BIAGIOLI, C., *Strutturazione funzionale delle leggi per la progettazione di strumenti informatici a sostegno del drafting legislativo*, in D. VERONESI (a cura di), *Linguistica giuridica italiana e tedesca. Rechtslinguistik des Deutschen und Italienischen*, Padova 2000, pp. 135-146.

BIAGIOLI, C. – MERCATALI, P. – SARTOR, G. (a cura di), *Elementi di legimatica*, Padova 1993.

BIAGIOLI, C. – MERCATALI, P. – SARTOR, G. (a cura di), *Legimatica. Informatica per legiferare*, Napoli 1995.

DELL'ANNA, M. V. – MARINAI, E. – ROMANO, F. – VISCONTI J., *Un corpus di documenti giuridici per il Nuovo Vocabolario dell'Italiano moderno e contemporaneo*, in *Informatica e diritto*, 23 (2014), pp. 181-192.

FAMELI, E. – MERCATALI, P. – RAGONA, M. – TISCORNIA, D., *L'Istituto di Teoria e Tecniche dell'Informazione Giuridica del CNR. Dalla documentazione giuridica automatica ai sistemi esperti e alla legimatica*, in G. PERUGINELLI – M. RAGONA (a cura di), *L'informatica giuridica in Italia. Cinquant'anni di studi, ricerche ed esperienze*, Napoli 2014, pp. 169-228.

GIORIA, M. L., *Le banche dati: legimatica e sistemi informativi*, in *Parlamenti regionali*, 12 (2004), pp. 193-197.

LUPU, C., *Accesso e automazione nel ciclo di produzione delle leggi*, in *Parlamenti regionali*, 12 (2004), pp. 176-187.

MERCATALI, P. (a cura di), *Computer e linguaggi settoriali. Analisi automatica di testi giuridici e politici*, Milano 1988.

MERCATALI, P., *Verso una nuova disciplina: la legimatica*, in *Informatica e diritto*, 18 (1993), pp. 43-52.

MERCATALI, P., *Appunti per nuove regole legistiche e legimatiche*, in *Parlamenti regionali*, 12 (2004), pp. 170-175.

MERCATALI, P., *Il problema della comprensibilità del linguaggio giuridico negli USA: verso un'analisi automatica dei testi*, in P. MERCATALI, P., *Linguistica, informatica, scienza e tecniche della comunicazione nella formazione del giurista*, in R. ZACCARIA, *La buona scrittura delle leggi*, Roma 2011, pp. 139-150.

PALAZZOLO, N., *L'informatica per la ricerca storico-giuridica: problemi metodologici e prospettive applicative*, in AA.VV., *Cunabula iuris. Scritti storico-giuridici per Gerardo Brogini*, Milano 2002, pp. 324-327.

ROMANO, F., *Strumenti informatici per l'analisi e il controllo linguistico dei testi legislativi e amministrativi*, in PALAZZOLO N. (a cura di), *Lingua giuridica e tecnologie dell'informazione*, Napoli 2006, pp. 103-134.

SAGRI, M.-T., *L'evoluzione delle risorse linguistiche nel reperimento dell'informazione giuridica*, in N. PALAZZOLO (a cura di), *Lingua giuridica e Tecnologia dell'informazione*, Napoli 2006, pp. 57-76.

TISCORNIA, D., *Il linguaggio giuridico nella prospettiva computazionale*, in J. VISCONTI (a cura di), *Lingua e diritto. Livelli di analisi*, Milano 2010, pp. 321-338.

d) Accesso all'informazione giuridica e multilinguismo

LIEBWALD, D., *Interfacing between different legal systems – N-Lex and EUR-*

Lex, in G. GREWENDOR – M. RATHERT (a cura di), *Formal Linguistics and Law*, Berlin 2009, pp. 181-200.

PERUGINELLI, G., *Multilinguismo e sistemi di accesso all'informazione giuridica*, Milano 2009.

PERUGINELLI, G., *Lingue e concetti giuridici: premesse metodologiche per un sistema di accesso multilingue all'informazione giuridica*, in PALAZZOLO N. (a cura di), *Lingua giuridica e tecnologie dell'informazione*, Napoli 2006, pp. 77-102.

STEINBERGER, R. – EBRAHIM, M. – POULIS, A. – MANUEL CARRASCO-BENITEZ, M. – SCHLÜTER, P. – PRZYBYSZEWSKI M. – GILBRO, S., *An overview of the European Union's highly multilingual parallel corpora*, in *Resources & Evaluation*, 48 (2014), pp. 679-707.

VILELLA, G., *Innovazione tecnologica e democrazia*, prefaz. M. Schulz, Bologna 2015.

10. Didattica

Meritano una segnalazione alcuni lavori pionieristici sulla didattica dei temi relativi al linguaggio giuridico: l'insegnamento linguistico nelle Facoltà giuridiche, la didattica del *drafting* legislativo, quella della traduzione giuridica.

a) Linguaggio giuridico

CAVAGNOLI, S., *Valutazione di materiali didattici*, in VERONESI D. (a cura di), *Linguistica giuridica italiana e tedesca. Rechtslinguistik des Deutschen und Italienischen*, Padova 2000, pp. 383-396.

CAVAGNOLI, S., *Ruolo e competenze dei docenti di lingua all'interno delle facoltà di giurisprudenza in area italo-tedesca*, in P. DIADORI (a cura di), *La formazione dei docenti di lingua e traduzione in ambito giuridico italo-tedesco*, Siena 2009, pp. 294-304.

DIADORI, P. (a cura di), *Progetto Jura: la formazione dei docenti di lingua e*

traduzione in ambito giuridico italo-tedesco, Perugia 2009.

DONDOLINI SCHOLL, G., *La produzione di materiali didattici multimediali per i linguaggi settoriali dell'italiano nel quadro del Progetto LINGUA VOCALLIT; il modulo "L'italiano del diritto"*, in D. VERONESI (a cura di), *Linguistica giuridica italiana e tedesca. Rechtslinguistik des Deutschen und Italienischen*, Padova 2000, pp. 413-421.

PAVESI, M. – BERNINI, G. (a cura di), *L'apprendimento linguistico all'università: le lingue speciali*, Roma 1998.

SABATINI, F., *La formazione linguistica del cittadino comune e del legislatore*, in R. ZACCARIA (a cura di), *La buona scrittura delle leggi*, Roma 2011, pp. 61-64.

SEMPLICI, S., *Aspetto "tridimensionale" nell'insegnamento dei linguaggi settoriali: una proposta per l'insegnamento del linguaggio giuridico*, in D. VERONESI (a cura di), *Linguistica giuridica italiana e tedesca. Rechtslinguistik des Deutschen und Italienischen*, Padova 2000, pp. 397-412.

b) Tecniche legislative

ALBANESI, E., *L'insegnamento della tecnica legislativa nelle aule universitarie*, in M. CAVINO – L. CONTE (a cura di), *La tecnica normativa tra legislatore e giudici*, Napoli 2014, pp. 163-171.

AMATO, G., *La Scuola di Scienza e Tecnica della Legislazione*, in ISLE, *Statuto e finalità 1962-2012*, Napoli 2012, pp. 21 sgg.

COSTANZO, P., *Le tecniche legislative nella formazione universitaria*, in *Iter legis*, n.s., 3 (1999), p. 72-80.

PAGANO, R., *La formazione dei redattori di testi legislativi. L'esperienza dell'ISLE*, in *Iter legis*, n.s., 3 (1999), n. 3-4, pp. 110-116.

PAGANO, R., *Training Legal Drafters. The Italian Experience*, in R. C. BERGERON (a cura di), *Essays on Legislative Drafting*, Ottawa 1999, pp. 291-302.

c) Traduzione

GARZONE, G., *Inglese giuridico e generi testuali nella prospettiva didattica*, in L. SCHENA (a cura di), *La lingua del diritto*, Roma 1997, pp. 207-234.

GARZONE, G., *Osservazioni sulla didattica della traduzione giuridica*, in

P. MAZZOTTA – L. SALMON (a cura di), *Tradurre le microlingue scientifico-professionali. Riflessioni teoriche e proposte didattiche*, Torino 2007, pp. 194-238.

11. Altre lingue del diritto

Lo studio della lingua del diritto è strettamente legato a specifiche lingue; il panorama delle ricerche relative ad altre lingue (in taluni casi, con lavori ormai classici) offre non solo elementi di comparazione, ma suggerisce metodi e problemi. Si segnalano alcune letture:

BHATIA, V.K., *Worlds of written discourse*, London – New York 2004.

BHATIA, V.K. – GARZONE, G. – SALVI, R. – TESSUTO, G. – WILLIAMS, C. (a cura di), *Language and Law in Professional Discourse Issues and Perspectives*, Newcastle upon Tyne 2014.

BHATIA, V.K. – BREMNER, S., *The Routledge handbook of language and professional communication*, London – New York 2014.

BOURDIEU, P., *Langage et pouvoir symbolique*, Paris 2001.

CORNU, G., *Linguistique juridique*, Paris 1990, 2005³.

EICHHOFF-CYRUS, K.M. – ANTOS, G. (a cura di), *Verständlichkeit als Bürgerrecht? Die Rechts- und Verwaltungssprache in der öffentlichen Diskussion*, Mannheim – Leipzig – Wien – Zürich 2008.

FELDER, E., *Juristische Fachsprache*, in CORDES, A. – LÜCK, H. – WERKMÜLLER, D. – SCHMIDT-WIEGAND, R. (a cura di), *Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte*, Berlin 2011², pp. 1443-1449.

GOODRICH, P., *Legal discourse. Studies in Linguistics, Rhetoric and Legal Analysis*, London 1990².

GOYARD-FABRE, S., *La textualité du droit. Étude formelle et enquête transcendantale*, Paris 2012.

GREWENDOR, G. – RATHERT, M. (a cura di), *Formal Linguistics and Law*, Berlin 2009.

JACKSON, B.S., *Semiotics and Legal Theory*, London, Boston, Melbourne and Henley 1985.

LERCH, K.D. (a cura di), *Die Sprache des Rechts. Studien der interdisziplinären Arbeitsgruppe Sprache des Rechts der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften*, 3 voll., Berlin-New York 2004.

MÜLLER, F. – WIMMER R. (a cura di), *Neue Studien zur Rechtslinguistik*, Berlin 2001.

PHILBRICK, F.A., *Language and the Law. The Semantics of Forensic English*, New York 1951.

TURELL, M.T. (a cura di), *Lingüística forense, lengua y derecho: conceptos, métodos y aplicaciones*, Barcelona, 2005.

VALADÉS, D., *La lengua del derecho y el derecho de la lengua*, México 2005.

WEINRICH, H., *Sprache, das heißt Sprachen*, Tübingen 2001.

WHITE, J.B., *The Legal Imagination. Studies in the Nature of Legal Thought and Expression*, Boston – Toronto 1973.

Prima sessione

**QUALITÀ DEL LINGUAGGIO
PER LA QUALITÀ DELLE NORME**

FEDERICO SILVIO TONIATO¹

Moderatore

Il mio compito è quello di introdurre molto brevemente la prima sessione dei lavori che ha ad oggetto la «qualità del linguaggio» per la «qualità delle norme».

Già dagli indirizzi di saluto che abbiamo ascoltato appare chiaro il punto di riferimento *oggettivo* della nostra riflessione, ovvero non solo il *testo* di una proposizione normativa, assunto nella sua formulazione sintetica come proposizione linguistica, quanto invece la reale portata precettiva della norma. Potremmo sinteticamente sostenere, riprendendo l'adagio di Crisafulli, che l'oggetto del *drafting* legislativo non sono solo le *disposizioni*, ma le *norme*. Se questa oscillazione terminologica può apparire astratta, diventa invece di immediata pregnanza e concretezza nella misura in cui maturiamo consapevolezza che il lavoro degli uffici che supportano la migliore formulazione della legislazione non ha ad oggetto solo la *legge*, ma il *diritto*. Di fronte a professori che sono stati anche miei maestri, non posso che ricordare, a livello di mera suggestione, come la tradizione del diritto romano classico abbia chiarito il significato culturale, quasi deontologico, di tale oscillazione. Ma ancora di più oggi siamo resi avveduti che una prospettiva di mera legalità del diritto può risultare priva di ogni aggancio con la realtà sociale. La dimensione della *legalità* e della *legittimità*, che è una dimensione necessaria,

¹ *Vice Segretario Generale del Senato*

utile, storicamente fondata, va accompagnata alla dimensione della *effettività* della norma. Da questa angolazione, non è solo l'intuizione, riconducibile a Sacco, che introduce l'idea di formanti extralegislativi quali il formante dottrinale e quello giurisprudenziale ad arricchire lo spettro di significati della nostra riflessione. È invece una prospettiva ancora più profonda, che è stata fatta propria da Piovani, che tende a misurare la *voluntas* del legislatore proprio nella capacità di inverarsi all'interno del contesto socio-economico. Fuor di metafora, la norma non esiste fino a quando qualcuno non si accorga che quella norma c'è.

Se il tema è quindi trovare forme di collaborazione sul terreno della qualità della normazione, con l'immediato impegno dell'università, del Senato, della Camera dei deputati (saluto con vivissima cordialità i colleghi della Camera qui presenti), della Presidenza del Consiglio (saluto il Segretario Generale e tutti i colleghi della Presidenza qui presenti; un po' si gioca in casa con Paolo Aquilanti come potete immaginare), è forse anche il tempo di uscire dal dogma della statualità del diritto, cioè pensare che dentro le mura del Parlamento italiano, dei Parlamenti più in generale, si costruisce il tessuto normativo legale e che al di fuori delle Assemblee legislative si tratta solo della dimensione applicativa.

È fin troppo evidente che quel fendente di caratura ideologica che voleva confinare il ruolo del magistrato a soggetto chiamato ad applicare la legge in modo asettico è stato superato dalla storia. Il magistrato innanzi tutto interpreta la legge, quindi costruisce insieme ad altri soggetti il diritto vivente, secondo il vincolo di responsabilità che gli è proprio.

Non è un caso che il Senato della Repubblica abbia aperto formalmente, due giorni fa, il *Master* in valutazione delle politiche pub-

bliche e oggi annunci un *Master* sulla qualità della legislazione. Sono due piatti di un'unica bilancia: da un lato, la volontà di comprendere gli effetti reali di una politica, dall'altro, la capacità di accompagnare il decisore pubblico nella definizione corretta di una politica in modo coerente rispetto alle finalità che si è dato.

Non si tratta solo di una prospettiva linguistico-tecnico-burocratica, ma di una prospettiva – non ho paura di usare questo aggettivo – *costituzionale*. Vale a dire: consapevolezza, responsabilità, di indicare al decisore pubblico l'esatto significato, l'esatta portata, non di una disposizione, ma di un precetto normativo, all'interno del contesto di realtà dove viene ad inverarsi.

Se noi pensiamo all'originaria formulazione dell'articolo 1175 del codice civile, troviamo l'espressione «solidarietà corporativa». Il legislatore introdusse questa aggettivazione legandola ad un principio dell'ordinamento che ha un significato fondante addirittura la comunità civile. Ebbene, l'espressione «solidarietà corporativa» è stata interpretata dagli operatori del diritto secondo una cadenza adeguatrice, cioè con un'interpretazione che costituzionalizzava quanto era più incostituzionale per la nuova Repubblica, segnata da un superamento dell'aggettivo «corporativo» e, viceversa, con la piena assimilazione della parola «solidarietà», assunta a livello di principio generale e criterio cogente di ermeneutica giuridica.

Un altro elemento testuale che ha subito un'evoluzione davvero interessante è l'articolo 844 del codice civile, nato addirittura nel solco di una tradizione ottocentesca che incardinava nel diritto di proprietà la stessa declinazione dei diritti di identità personale. Il dato testuale originario ha ricevuto, grazie agli operatori del diritto, grazie alla giurisprudenza, un'interpretazione che ha portato alla definizione della tutela dell'ambiente che è quanto di più nitidamente

ancorabile ad una prospettiva – giuridica ed assiologica insieme – di bene comune e di bene collettivo, certamente non di bene esclusivo e tanto meno di bene privato in senso individualistico.

Di fronte a questi esempi ci accorgiamo di come talvolta le parole non subiscano solo un'eterogenesi dei *fini*, ma una vera e propria eterogenesi dei *significati*. Ancora una volta la storia linguistica e normativa italiana è storia della cultura nazionale.

Pensiamo solo fugacemente alla parola «capo» prima della riforma del diritto di famiglia del 1975, quando è stata abrogata l'espressione «capo famiglia». L'articolo 143 del codice civile che indicava nel marito il «capo» della famiglia non ha atteso quel cambiamento profondo di significato che avverrà con la riforma del 1975 prima di registrare una diversa trasposizione di contenuto: già prima la giurisprudenza aveva infatti affermato come il *significato*, quindi non più solo il *fine*, di quella norma non fosse tanto quello di indicare un fattore di segno autoritativo, quanto un'aggravata responsabilità nel tradurre il principio di eguaglianza costituzionale. Un capovolgimento di significato e non solo di fine della norma originaria.

Può allora chiedersi quale sia il compito di chi supporta il Parlamento e le strutture di Governo nell'indicare il significato delle norme che si stanno approvando. Il ruolo è quello di uscire da uno steccato che confina l'ambizione del legislatore ad approvare, a decidere, senza conoscere. Il primo obiettivo di chi supporta la decisione pubblica è quello di permettere, favorire, sviluppare e rafforzare la conoscenza. Innanzi tutto la conoscenza degli effetti, e questo accade *prima* della decisione normativa, e successivamente la consapevolezza delle reali conseguenze che ci sono state *dopo* l'entrata in vigore della norma. La tradizione anglosassone ci aiuta forse più della lingua italiana, quando ricorre all'espressione *known knowns*,

per indicare che ci possono essere effetti noti ancorché non realizzati prima dell'approvazione di una legge, e all'espressione *unknown unknowns* per segnalare che vi possono essere effetti totalmente sconosciuti, indesiderati, che si producono dopo l'approvazione della norma e al di là delle stesse aspettative del legislatore.

Chiudo questa brevissima introduzione offrendo la prospettiva del Senato non più come un luogo solo di sedimentazione della decisione legislativa come l'abbiamo intesa finora, ma come luogo invece di accresciuta consapevolezza che la dimensione del diritto da *dover essere*, per definizione, è capace di diventare *essere* e quindi realtà vivente all'interno di un contesto socio-economico che ciascuno di noi deve saper interpretare per rispondere al meglio alle esigenze istituzionali dell'amministrazione della cosa pubblica. Lungo la traiettoria dell'effettività, i *tempi della norma* sono intrecciati con i *tempi delle Istituzioni*, intesi come momento di maturazione delle decisioni consapevoli che precedono la cristallizzazione della proposizione normativa e, all'un tempo, come indice di responsabilità da ascrivere in capo al legislatore per verificarne il reale impatto socio-economico.

Nel ringraziarvi per l'attenzione, rivolgo un saluto molto cordiale ad Anna Finocchiaro, presidente della 1^a Commissione, che ci ha accompagnato non solo durante l'*iter* delle riforme costituzionali ma in una serie di attività parallele, coerenti e convergenti del Senato in Europa e anche oltre Europa. Per questo con grande piacere le do subito la parola.

ANNA FINOCCHIARO¹

*Il ruolo della Commissione affari costituzionali
del Senato per la qualità delle leggi*

Adolf Merkel, che era uno che se ne intendeva, sosteneva che la lingua non è affatto una vietata porticina attraverso la quale il diritto si introduce di soppiatto, ma è piuttosto il grande portale attraverso il quale tutto il diritto entra nella coscienza degli uomini. Siamo già un passo avanti rispetto alla chiarezza e alla comprensibilità della norma. Ma non può esservi ingresso nella coscienza degli uomini se il precetto non risulta chiaro, conoscibile, ed anche comprensibile, assimilabile, giustificabile, anche se non condiviso; se, insomma, non si ritiene che quella norma abbia un suo senso nel sistema.

La chiarezza, la conoscibilità, ma io direi anche la rintracciabilità di una norma nell'ordinamento, assistono necessariamente – è stato detto oggi diffusamente – la forza e l'efficacia della regolazione normativa; garantiscono il fine pubblico dell'osservanza delle leggi, assicurano il prevalere della legalità contro l'arbitrio. Sono essenziali, infatti, per la garanzia dei diritti e assistono la libertà degli individui. Faccio due esempi, per capirci.

Il primo: qual è il peso, nel sistema penale e processuale penale, della piena conoscenza della norma da parte dell'imputato? È essenziale, per esempio, che egli conosca la norma che gli consente di non rispondere al magistrato che lo interroghi. È così importante la conoscenza di quella norma che si obbliga lo stesso magistrato

¹ *Presidente della Commissione affari costituzionali del Senato*

ad avvertire l'imputato della sua esistenza, e qualora quest'obbligo non venga adempiuto dal magistrato, quell'atto, l'interrogatorio, è inutilizzabile. È un momento in cui si rivela come la conoscenza, l'apprensibilità, la comprensibilità, della norma sia essenziale per la tutela dei diritti, diremmo per essere concreto discrimine tra l'esercizio del potere e la libertà degli individui.

Si pensi, in secondo luogo, al precetto dell'articolo 23 della Costituzione: nessuno può essere punito in forza di una legge che non sia entrata in vigore precedentemente al fatto commesso. Una norma che è fondamentale per proteggere i cittadini dall'arbitrio di un potere che a fini persecutori potrebbe qualificare un fatto come delittuoso dopo che sia stato commesso.

Ma mi pare anche fondamentale perché l'antigiuridicità del fatto risiede nella consapevolezza di violare un precetto penale. Così sostengono i teorici che annettono natura soggettiva all'antigiuridicità: se non conosci la norma, e non sei quindi in grado di valutare che il tuo comportamento è considerato dall'ordinamento come violativo dell'ordine, non puoi essere considerato responsabile di quel fatto delittuoso.

Nella stessa logica di sistema è vietata l'interpretazione analogica della legge penale.

Addirittura la stessa presunzione di conoscibilità che nel nostro sistema, all'articolo 5 del codice penale, portava ad assumere che l'ignoranza della legge penale non scusasse, è stata smontata con una sentenza clamorosa: la sentenza n. 364 del 1988 della Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 5 nella parte in cui non esclude dalla inescusabilità dell'ignoranza della legge penale l'ignoranza inevitabile; che sia inevitabile per la difficoltà di rintracciare la norma nell'ordinamento; che sia inevitabile perché coloro i

quali avrebbero dovuto promuovere la conoscenza della norma non l'hanno fatto con azioni efficaci: in ogni caso se l'ignoranza non è evitabile, l'ignoranza della legge penale scusa.

L'articolo 12 delle preleggi, quando parla dell'interpretazione della legge, statuisce che ad essa non si può attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e secondo le intenzioni del legislatore. Voi pensate che cos'è l'introduzione di termini – ne parlava poc'anzi il magnifico rettore Ruggie – provenienti da altre lingue nella legislazione, e quale sia il livello di ambiguità e di difficoltà di attribuzione di un significato preciso a questi termini e, quindi, quale possa essere la “slabbratura” di quel processo di interpretazione che si fonda sul significato proprio delle parole nella loro connessione.

Ma l'articolo delle preleggi introduce un elemento che io considero essenziale, anche per il lavoro che la Commissione affari costituzionali sta svolgendo sul punto. Dice infatti il secondo periodo del secondo comma che se il caso rimane ancora dubbio si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato, alludendo quindi all'assunzione – come dato oggettivo – del fatto che ciascuna norma non possa che inserirsi in un sistema coerente che ad essa dia senso. Dunque, non soltanto quello che può risultare oscuro per l'impropria scrittura o per il difetto di connessione logica tra i termini, ma un significato proprio che deriva alla norma dall'essere collocata in una trama così chiara e coerente che non può non contribuire ad attribuire ad essa significato attraverso l'attività di interpretazione.

Certo, è fin troppo ovvio, l'articolo 12 delle preleggi viene scritto nel momento in cui solo lo Stato è produttore delle norme; mentre oggi, come è stato detto, l'ordinamento viene costruito da norme

di identico rango che provengono dallo Stato, dalle regioni, dalla legislazione dell'Unione europea, e possiamo anche cominciare a pensare a quale altro nesso nell'ordinamento provenga dalle pronunce giurisdizionali. Pensate per esempio all'intera categoria dei diritti di natura giurisprudenziale che deriva da sentenze delle Corti europee. E' anche vero che oggi l'ordinamento si trova a contenere norme che affrontano una complessità di regolazione dovuta alla complessità del tessuto economico, produttivo – il Rettore ha fatto moltissimi esempi – quindi una varietà di ambiti da regolare che ovviamente contribuisce, non vorrei dire a polverizzare, ma sicuramente a segmentare l'attività normativa e a costruire ambiti di regolazione che talvolta sono con difficoltà integrabili nel sistema già esistente.

Oggi, pertanto, è difficile rintracciare quei principi generali ordinanti il sistema giuridico, e non è più solo la Carta costituzionale ad orientarci. È difficilmente rintracciabile, quindi, quella coerenza di sistema capace di inscrivere l'interpretazione in una trama già definita.

Di fronte a questo disordine, la Commissione affari costituzionali del Senato ha provato a mettere in campo una propria proposta. È ovvio, veniva detto prima, che noi non siamo *in terra infidelium*: il Comitato per la legislazione della Camera dei deputati, di cui la Commissione affari costituzionali del Senato replica gran parte delle attribuzioni e delle competenze, è stato introdotto, come sappiamo, con una modifica del Regolamento della Camera stessa. Sappiamo che il Comitato per la legislazione della Camera ha anche alcune competenze più puntuali rispetto alle nostre: per esempio, valuta la semplicità, la chiarezza e la proprietà di formulazione delle stesse norme. Qualcuno ha anche ricordato, e bene ha fatto, le circolari sulla formulazione tecnica dei testi legislativi adottate da ultimo nel

2001 dal Presidente della Camera, dal Presidente del Senato e dal Presidente del Consiglio dei ministri.

In questo quadro, quindi, già noto, in un campo che si è già cominciato a dissodare, e qui voglio ricordare il lavoro preziosissimo che gli uffici di Camera e Senato svolgono su questo fronte, la Commissione affari costituzionali all'inizio dei propri lavori in questa legislatura ha provato a darsi e a dare indirizzi di lavoro sia per l'attività consultiva sulla legislazione, sia per la redazione di testi normativi.

Per prima cosa abbiamo affrontato le questioni più spinose, alcune delle quali sono già state qui evocate. La prima è quella che riguarda l'incremento della decretazione di urgenza, il ricorrere a decreti-legge di dimensioni ampie riguardanti settori particolarmente rilevanti – anche questo è stato ricordato – specie in materia economica e finanziaria, con natura intersettoriale e con un contenuto non omogeneo.

Quali sono stati gli effetti sull'attività parlamentare? Non mi soffermo sul punto in questa sede. Possiamo dire però che la qualità della normazione ne ha risentito. Gli interventi della Corte costituzionale e del Presidente della Repubblica sono stati molti e significativi.

Tanto significativo è stato il ricorso a decreti-legge che avevano carattere non omogeneo nonostante la prescrizione dell'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988 che nella riforma costituzionale (che entrerà in vigore se il *referendum* confermativo, appunto, la confermerà) abbiamo introdotto, oltre ai requisiti della necessità e dell'urgenza che devono caratterizzare l'iniziativa legislativa del Governo, anche il carattere dell'omogeneità dei decreti-legge. L'omogeneità di un testo è infatti una caratteristica essenziale per la chiarezza

e conoscibilità di quei precetti e lo è anche per la rintracciabilità a fini di conoscibilità della legge.

Non devo poi ricordare a nessuno che l'apposizione del voto di fiducia sui decreti-legge ha determinato un ulteriore problema rappresentato dall'approvazione di maxiemendamenti che recano in un unico articolo una congerie abnorme di disposizioni tra di loro eterogenee. Anche questo un disastro per la chiarezza e la conoscibilità della norma.

Dunque la Commissione ha adottato, come suggerimenti principali, il sindacato rigoroso sui decreti-legge circa la sussistenza dei requisiti di necessità e di urgenza, esteso – raccogliendo la lezione della Corte costituzionale – anche alle modifiche apportate in sede parlamentare; la verifica dei presupposti di omogeneità e coerenza interna dei decreti-legge (e ciò ha avuto riflessi anche sull'ammissibilità degli emendamenti); nei decreti-legge di proroga dei termini legislativi, la verifica che gli emendamenti non alterino la *ratio* unitaria del provvedimento.

Ma questo è stato tempo altresì di deleghe legislative, anche in ragione del fatto che vanno a riforma ambiti, settori, che richiedono per la natura stessa della nuova normazione lo strumento della legge delega. Correttissimo dal punto di vista costituzionale. Ciò su cui la Commissione ha però molto insistito, devo dire con qualche successo, è l'opportunità di prevedere, nella legge delega medesima, non solo che sugli schemi dei decreti legislativi debbano esprimersi in sede consultiva le competenti Commissioni parlamentari, ma anche che, nel caso in cui il Governo ritenga di non ottemperare alle condizioni poste dai pareri di tali Commissioni, debba motivare le ragioni per le quali non adempie le prescrizioni provenienti dai due rami del Parlamento. Quindi un rafforzamento del ruolo del

Parlamento, una funzione potremmo dire ormai colegislativa, che si nutre di istruttorie fatte in maniera molto approfondita, anche con ricorso ad audizioni.

Raccomanda, quindi, la Commissione affari costituzionali, quando ci si occupa di legge delega di verificare la corrispondenza tra criteri direttivi e oggetto della delega (anche questo è un criterio utile ai fini della chiarezza, comprensibilità e rintracciabilità del testo); di evitare che i criteri direttivi abbiano una finalità o una natura generica; di evitare di fornire criteri di particolare dettaglio; evitare di riaprire deleghe senza integrazione dei criteri; di indicare al legislatore delegato direttive vincolanti non generiche che siano in grado di indirizzare l'attività normativa del legislatore delegato senza annullarne ovviamente i margini di discrezionalità; di evitare provvedimenti che contengano molte deleghe e, appunto, di puntare sulle attività di espressione dei pareri svolte dalle Commissioni competenti di Camera e Senato.

Sul recepimento di direttive dell'Unione europea, un altro tema sul quale la Commissione affari costituzionali è particolarmente impegnata, una delle prime prescrizioni che abbiamo ritenuto di dover adottare è stata quella di prevedere solo in casi eccezionali il rinvio per relazione a principi e criteri contenuti nella direttiva da recepire, per esempio nel caso di recepimento di direttive di codificazione ovvero di coordinamento normativo oppure di recepimento di direttive particolarmente dettagliate.

Altra prescrizione è quella di anticipare il più possibile – ne parlava prima il presidente Grasso – la richiesta di parere delle Commissioni di merito sugli schemi dei decreti in materia di formazione e attuazione della normativa dell'Unione e l'introduzione, dove opportuno, di speciali oneri di motivazioni e aggravamenti procedurali

nel caso in cui il Governo ritenga di discostarsi dal parere reso dalle Camere.

Ovviamente una parte dei nostri suggerimenti è stata destinata a quelli che vengono definiti normalmente provvedimenti “taglia-leggi”, e quindi abbiamo fornito alcune prescrizioni direi quasi elementari: gli atti legislativi che contengono l’abrogazione di atti precedenti devono indicare espressamente le disposizioni abrogate; le disposizioni di delegificazione devono indicare espressamente quali disposizioni vengano abrogate; è bene evitare le formule implicite del tipo “sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge” (trovare l’elenco delle disposizioni incompatibili nell’intero sistema è praticamente l’opera del diavolo). In caso di incertezza circa la incompletezza della elencazione delle disposizioni abrogate occorre fare in modo di definire il più possibile, con la maggiore esattezza possibile, quelle che certamente sono abrogate. In presenza di norme di abrogazione espressa, è opportuno verificare che la norma da abrogare non sia già contenuta in un elenco di abrogazioni contenute in altri provvedimenti “taglia-leggi” oppure che non sia stato oggetto di un’abrogazione tacita. Anche questo è un elemento di semplificazione del sistema che giova alla chiarezza delle leggi.

Ovviamente le prescrizioni più puntuali e definitive sono state quelle adottate sugli aspetti generali dell’atto legislativo. Quindi, la disciplina dovrebbe riguardare materie omogenee e il precetto normativo andrebbe formulato evitando ambiguità. Se vi sono deroghe vanno espressamente citate. Un articolo non può contenere, per esempio, più disposizioni di delega. Va specificato se la delega può essere esercitata con uno o più atti, poiché più atti di delega consentono una migliore sistemazione per materie e quindi una maggiore

omogeneità della disciplina e dunque una maggiore chiarezza e conoscibilità di quelle norme. Occorre inoltre evitare modifiche implicite o indirette e invece procedere per modifiche testuali degli atti legislativi vigenti ed evitare la novellazione di norme transitorie. Un suggerimento che io ritengo particolarmente utile è quello per cui le norme di interpretazione autentica devono contenere con chiarezza quale disposizione vada interpretata e in che modo.

Mi rendo conto che vi ho fatto alcuni esempi di prescrizione, di suggerimenti, potrei dire, di natura assolutamente diversi. Alcuni sono strettamente connessi alla ricerca di una maggiore chiarezza, conoscibilità e sistematicità dell'intervento normativo. Altri sono più orientati al rispetto delle prescrizioni costituzionali: pensate a quelli in materia di decreto-legge o di legge delega che sono più puntualmente orientati a disciplinare i limiti del potere, per esempio, tra Governo e Parlamento, cioè a preservare quell'equilibrio sofisticato che costituisce l'insieme del sistema costituzionale democratico italiano. Ma anche questa finalità ha in sé la potenziale affermazione dell'aspirazione ad un sistema chiaro e leggibile perché coerente e come dicevamo prima, comprensibile, cioè giustificabile anche se non condiviso, rivelatore dell'efficacia di ciascuna prescrizione e che possa orientare univocamente rispetto all'interpretazione.

Mi si chiederà se questo lungo lavoro, che ormai data più di due anni, abbia prodotto frutti: alcuni sì, e li rivendico. Due frutti importanti sono la modifica costituzionale di cui parlavo prima circa il requisito dell'omogeneità dei decreti-legge e questo rinnovato ruolo del Parlamento nell'espressione dei pareri sui decreti legislativi in attuazione delle deleghe. Vi è anche il richiamo, sempre più spesso, del criterio dell'omogeneità al fine della valutazione dei presupposti di costituzionalità dei decreti-legge. Certo, se dovessi dire che

sono orgogliosa del lavoro che in Commissione siamo riusciti a fare ritenendolo un esempio di chiarezza, conoscibilità, concisione delle norme, direi una cosa non vera. Non credo che ciascuno di noi possa ritenersi pienamente soddisfatto del lavoro fatto; bisogna però mantenere alta l'ambizione, che è poi il senso del lavoro che l'Università di Pavia e il Senato hanno ritenuto di fare e che ho creduto di rintracciare nelle parole del rettore Ruggè. Mantenere alta l'ambizione, aspirare – sia pure in condizioni sempre più complicate, come abbiamo visto, per l'eterogeneità delle fonti, per la complessità degli ambiti del regolare – ad un sistema giuridico che sia davvero, come diceva il presidente Grasso, il luogo in cui lo Stato e i cittadini possano riconoscersi, ritrovarsi, saldare, come si diceva una volta, quell'alleanza in nome del potere della rappresentanza affidato al Parlamento, e di qui, appunto, essere, anche per questo verso, un contributo al progresso del Paese. Vi ringrazio per l'attenzione.

FRANCESCO SABATINI¹

Il linguaggio normativo come uso prototipico della lingua²

Signor Presidente del Senato,

devo al cortese invito Suo e dei colleghi dell'Università di Pavia la mia partecipazione a questo Convegno e alla cerimonia molto importante che lo ha preceduto. Due atti di grande significato per tutte le istituzioni nelle quali l'uso efficace e corretto della lingua è dimostrazione della serietà dell'impegno per il buon andamento della vita pubblica: un alto valore aggiunto per i compiti affidati alle istituzioni che ci governano. Plaudo a questa iniziativa come cittadino e porto il saluto augurale dell'Accademia della Crusca. Ma desidero anche ricordare, preliminarmente, il lavoro svolto nello stesso campo dall'Istituto di Studi Legislativi, esistente a Roma da oltre venti anni, del quale il dottor Rodolfo Pagano, che vedo qui presente e saluto con particolare riconoscenza, è stato principale animatore.

Dai relatori che mi hanno preceduto è stato già ben illustrato il tema della necessaria chiarezza linguistica delle leggi ed è stata anche evocata la forte similarità intrinseca tra il diritto, come istituto che plasma e regola i comportamenti dei singoli individui nelle società, specialmente in quelle culturalmente evolute, e la lingua,

¹ *Professore emerito di Storia della lingua italiana, Università Roma Tre; Presidente onorario dell'Accademia della Crusca*

² I concetti illustrati sommariamente nel mio intervento sono stati da me elaborati in una serie di saggi pubblicati negli anni 1990-2008, ripubblicati nella Parte III (*Un uso prototipico della lingua. Il linguaggio dei testi normativi*) della raccolta dei miei scritti *L'italiano nel mondo moderno*, curata da Vittorio Coletti *et alii*, voll. I-III, Napoli 2011.

codice basilare che permette l'intesa e la comunicazione tra gli stessi. Entrambi gli oggetti, lingua e diritto, condividono infatti, almeno a grandi linee, i caratteri di *istituzionalità*, *convenzionalità*, *sistematicità* e *storicità*. Sono temi che appassionano da sempre gli studiosi dei due campi e io credo che un lavoro come quello che si accinge a compiere questo nutrito gruppo di specialisti porterà molto più in luce le affinità tra i due campi. Partendo da questa visione condivisa, vorrei cogliere questa occasione di incontro per sottoporre al giudizio dei colleghi giuristi un tema particolare che ora espongo solo sommariamente.

Se, com'è stato detto (dal costituzionalista Gaetano Silvestri) «la norma non esiste indipendentemente dalla proposizione che la descrive», cioè dalla sua «formulazione linguistica», se ne deduce che a una chiarezza assoluta e stringente di un'enunciazione normativa deve corrispondere una formulazione linguistica assolutamente priva di ambiguità. Ci si chiede, di conseguenza, dove si possano reperire le regole di un tale impiego assolutamente inequivoco della lingua. Per soddisfare tale esigenza non si può che fare riferimento al concetto di *langue*, proposto da Saussure e, forse con maggiore profitto, a quello di *forma-sistema* elaborato da Louis Hjelmslev. Se ammettiamo che per ciascuna lingua esista, come risultato di un lungo processo svoltosi in seno a una determinata società, e si radichi nel cervello dei membri di quella società, una siffatta struttura linguistica di base, soggetta sì a evoluzione, ma con tempi molto lunghi; se ammettiamo insomma che di una determinata lingua si possa riconoscere una precisa "grammatica", sarà a questa grammatica che dovrà corrispondere nella misura massima possibile la lingua delle norme giuridiche. E poiché tali norme si presentano a noi pur sempre come un *testo*, e dato che per definizione il "testo" risponde

a una funzione comunicativa, che porta a impiegare il sistema in modi rispondenti agli effetti che si vogliono conseguire, dobbiamo concludere che nei testi normativi strettamente intesi *il sistema della lingua si realizza come testo*. Di conseguenza, secondo una formulazione che ho già usato e che circola da qualche tempo, possiamo dire che nel testo normativo (di massimo rigore) *è la lingua che si fa legge*. A ben vedere, questa affermazione è solo una lettura in direzione inversa di quanto afferma il primo comma dell'articolo 12 (*Interpretazione della legge*) delle *Disposizioni sulla legge in generale* (Capo II) del nostro *Codice civile*. Da questa equiparazione tra i due oggetti, portati alla loro vera essenza, il linguista da parte sua deduce che le leggi ben scritte rappresentano un prototipo dell'uso della rispettiva lingua.

Ora, non sembra che questo principio sia rispettato – come tutti avvertono e dichiarano – nella pratica della nostra produzione legislativa di epoca recente. L'iniziativa del *Master* progettato dal gruppo di Pavia in buona misura vuole rimediare proprio a questa carenza e per questa intenzione desidero darvi massimo credito. Ma non posso non osservare che il vostro lavoro potrebbe rivelarsi lungo e arduo perché dovrà, o dovrebbe, colmare le profonde lacune lasciate dall'istruzione scolastica. Negli uffici appositi, nei posti di responsabilità, nei gruppi di lavoro predisposti anche dalla forze politiche che sono in Parlamento, affluiscono sempre più giovani che hanno scarsa, davvero scarsa preparazione linguistica. In questo compito, va dichiarato apertamente che la Scuola ha largamente mancato i suoi obiettivi. Ve ne accorgete presto e lo dichiarate apertamente, ormai da decenni, proprio voi professori delle Facoltà di Giurisprudenza (come si chiamavano fino a qualche anno fa). Non

posso credere che, al momento di varare i vostri corsi specialistici, dimentichiate quello che avete verificato alle vostre spalle. Mi auguro, perciò, che proprio la sede in cui viene incardinata la vostra iniziativa vi permetta o vi ispiri una iniziativa che costringa i decisori politici a intervenire per una diversa, più incisiva riorganizzazione della formazione linguistica di base (e quindi, anzitutto, nella lingua italiana) almeno delle generazioni ancora sulla pista di decollo. Per le leve già decollate, ci impegneremo tutti a diffondere consapevolezza delle lacune e a facilitare recuperi, alla luce del principio su cui mi sono soffermato nella prima parte di questo intervento: una legge, un provvedimento, un atto amministrativo, che rendano un buon servizio alla comunità, non possono non essere una testimonianza di perfetto funzionamento della lingua in cui sono scritti.

CLELIA MARTIGNONI¹

*Di alcuni elementi stilistico-linguistici nei testi giuridici:
appunti e linee di lavoro*

La lingua del diritto, molto vasta e altrettanto composita, di ardua definizione e analisi per la complessità e per il caratteristico ibridismo, dovuto alla convergenza di funzioni differenziate, di destinatari distinti e di diversi registri formali, non ha attratto per molti anni nel suo insieme gli studi linguistici. Ancora nel 2003 un Maestro come Francesco Sabatini, che ho l'onore di avere qui al mio fianco, rilevava la necessità di approfondimenti linguistico-testuali, e ne verificava un incremento in anni recenti². Nel giro di questi ultimi decenni la bibliografia infatti si è molto arricchita e articolata, anche con fioritura di iniziative didattiche, ma resta da fare ancora parecchio, data l'eterogeneità estrema di tipi, registri, aspetti coinvolti. Questa consapevolezza – che convive con la consapevolezza pari che il lavoro di ricerca è pervenuto negli ultimi decenni a preziose acquisizioni su tanti fronti, e che sono ingenti i debiti verso cantieri aperti da anni – alimenta il nostro progetto interdisciplinare, scientifico-didattico che insieme con i colleghi giuristi e altri col-

¹ *Professore di Letteratura italiana contemporanea, Università di Pavia*

² Introducendo un incontro di studi fiorentino tra avvocati e linguisti, edito in *La lingua, la legge, la professione forense*, a cura di Alarico Mariani Marini, Milano (collana del "Consiglio Nazionale Forense"), 2003, pp. XXIII-XXV. Ora in Francesco Sabatini, *L'italiano nel mondo moderno. Storia degli usi e della norma, la scuola, i dialetti, il latino, modelli teorici, la Crusca, l'Europa. Saggi scelti dal 1968 al 2009*, a cura di Vittorio Coletti, Rosario Coluccia, Paolo d'Achille, Nicola De Blasi, Domenico Proietti, Napoli 2011, voll. 3.

leggi ci porta oggi da Pavia in questa sede illustre, ospiti molto grati di un partner d'eccezione come il Senato della Repubblica. Mi si permetta un grazie particolare e affettuoso a Laura Tafani, da subito vicina con competenza e passione rare al nostro gruppo.

Mi occuperò di alcuni elementi linguistico-testuali, procedendo in sintesi per spunti e rapidi flash, e limitandomi a indicare alcune aree di lavoro particolarmente produttive, peraltro tutte soggette già a ricerche serrate³.

Nella selva dei problemi, puntualizzo *in limine* un concetto-chiave: il legame congenito ed essenziale tra i due termini in gioco, diritto e lingua. Legame che ha tutti i caratteri della necessità ed è stato sostenuto e molto dibattuto da teorici e filosofi del diritto di scuola analitica, a partire da Norberto Bobbio e Uberto Scarpelli⁴, sino a studiosi di più giovani generazioni, naturalmente non senza

³ In nota una giustificazione personale: non sono una linguista, ma pur senza merito alcuno discendo da una scuola filologica, quella pavese, dove letteratura e filologia si sono sempre incrociate fino a identificarsi, congiungendosi strettamente anche con la lingua e la linguistica. *Si parva licet*, non posso non ricordare che i lavori d'esordio dei miei maestri, Dante Isella e Cesare Segre, discendenti dal magistero di Gianfranco Contini, si intitolavano rispettivamente: *La lingua e lo stile di Carlo Dossi* e *Lingua, stile e società*.

⁴ Cfr. *Diritto e analisi del linguaggio*, a cura di Uberto Scarpelli, Milano 1976, con ampia *Introduzione* di Scarpelli, e con la riproposta di saggi fondamentali di Austin, Bobbio, Carrió, Cesarini Sforza, Olivecrona, Opalek, Oppenheim, Pattaro, Ross, Scarpelli, Tarello, Williams, Wollheim, Wróbleswski; e *Il linguaggio del diritto*, a cura di U. Scarpelli e P. Di Lucia, Milano 1994. Nel suo celebre saggio del 1950, *Scienza del diritto e analisi del linguaggio*, considerato il manifesto della filosofia del diritto analitica italiana a metà secolo e della metodologia metagiuridica (riedito nel libro di Scarpelli del '76, cit., pp. 287-324; e in quello del '94, cit., pp. 95-112), Bobbio scriveva che l'interpretazione della legge è «l'analisi del linguaggio del legislatore», e che la «scientificità di un discorso» consiste «nel rigore del suo linguaggio, cioè nella coerenza di un enunciato con tutti gli altri enunciati». Si rinvia anche per una contestualizzazione del tema nel lavoro di Bobbio, a Norberto Bobbio, *Studi per una teoria generale del diritto*, a cura di Tommaso Greco, con *Introduzione* di Riccardo Guastini, Torino 2012.

dissensi, antichi e meno antichi. Sui versanti teorici del problema Bice Mortara Garavelli, autrice benemerita di un eccellente libro del 2001, *Le parole e la giustizia*⁵, non si sofferma molto⁶; mentre vi insiste per il carattere fondante Michele Cortelazzo nell'ottima voce *Linguaggio giuridico-amministrativo* per l'*Enciclopedia dell'italiano* Treccani del 2010-2011⁷, e già in un intervento del 1997. Nel '97 Cortelazzo segnalava infatti proprio in apertura del suo scritto che «il diritto non si serve della lingua, ma è fatto di lingua»,

⁵ Cfr. Bice Mortara Garavelli, *Le parole e la giustizia. Divagazioni grammaticali e retoriche su testi giuridici italiani*, Torino 2001. Si osservi, in un'opera esemplare per acutezza e rigore, il sottotitolo garbatamente diminutivo, che mette in debito rilievo, oltretutto la finezza dell'autrice, l'onere del misurarsi con le parole della giustizia.

⁶ Cfr. Mortara Garavelli, p. 4 e nota, p. 27 e note, e *passim*. Opportuni per uno sguardo sul tema i rinvii ivi al volume miscelaneo di U. Scarpelli e P. Di Lucia, cit., 1994; agli studi di Andrea Belvedere (in partic. *Definizioni*, in *Digesto delle discipline privatistiche*, Sez. civile, V, Torino 1989); e di Amedeo G. Conte (*Filosofia dell'ordinamento normativo*, Torino 1997). Si vedano poi almeno: Mario Jori – Anna Pintore, *Introduzione alla filosofia del diritto*, Torino 2014 (già *Manuale di teoria generale del diritto*, 1988); e Paolo Di Lucia, *Filosofia del diritto*, Milano 2013².

⁷ Edita a Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, a cura di Raffaele Simone, con la collaborazione di Gaetano Berruto e Paolo D'Achille, 2010-2011, voll. 2. Anche leggibile *on line*. La voce di Cortelazzo è nel vol. I, pp. 588-590. Al libro di Mortara Garavelli del 2001, si aggiungano le successive indagini: Luca Serianni, *Il linguaggio giuridico*, nel suo *Italiani scritti*, Bologna 2012³ (prima ediz. 2003), pp. 121-157; Giovanni Rovere, *Capitoli di linguistica giuridica. Ricerche su corpora elettronici*, Alessandria 2005; la voce di Luca Cignetti, *Testi prescrittivi* (con il § *Testi normativi*), in *Enciclopedia dell'italiano*, vol. II, 2011, pp. 1482-1485; Riccardo Gualdo, *Il linguaggio giuridico*, 2011, cit.; Maria Vittoria Dell'Anna, *In nome del popolo italiano. Linguaggio giuridico e lingua della sentenza*, Roma 2013 (il volume è dedicato alla sentenza, composita per struttura e linguaggio, e presenta un'introduzione generale sul linguaggio giuridico e sulle sue tipologie); Manuel Barbera, Marco Carmello, Cristina Onesti, *Traiettorie sulla linguistica giuridica*, Torino 2014 (dove interagiscono linguistica testuale, retorica, pragmatica, logica deontica, e linguistica dei corpora); Maria Vittoria Dell'Anna, *Aspetti della lingua giuridica. Forme e prassi della scrittura di testi non normativi*, in *MediAzioni*, rivista *online*, Dipartimento di Interpretazione e Traduzione dell'Università di Bologna-Forlì, n. 18 (2015) (e cfr. altri saggi sparsi della medesima citati *infra* alla nota 18).

sottolineando inoltre con forza l'estrema varietà della produzione giuridica, legata a funzioni e usi molto diversi. Ma rilevava anche, come Sabatini qualche anno dopo, la scarsità di ricerche specifiche dei linguisti: «se sono numerosi gli studi sull'argomento da parte di giuristi, di filosofi del diritto, degli stessi operatori del diritto, gli scritti dei linguisti si contano (e non è un'iperbole) sulle dita di due mani»⁸. Alla lacuna nel frattempo si è provveduto non poco da parte dei linguisti, ma riprenderemo questo e altri punti salienti.

⁸ Cfr. Michele A. Cortelazzo, *Lingua del diritto in Italia. Il punto di vista dei linguisti* in *La lingua del diritto. Difficoltà traduttive. Applicazioni didattiche*. Atti del primo convegno internazionale, Milano, 5-6 ottobre 1995, CLSU-Centro Linguistico dell'Università Bocconi, a cura di Luca Schena, 1997, pp. 35-50 (citazione a p. 35). Cortelazzo menziona gli studi allora più consistenti per la linguistica giuridica (oltre agli interventi sulla tipologia testuale generale ideata da Sabatini con riferimento-chiave al diritto): Tullio De Mauro, in *Storia linguistica dell'Italia unita*, Roma-Bari, 1963 (ma se ne veda ora la *Storia linguistica dell'Italia repubblicana dal 1946 ai nostri giorni*, ivi, 2015, con l'incremento dei *Linguaggi specialistici*); il profilo essenzialmente storico dell'illustre giurista Pietro Fiorelli nella *Storia della lingua italiana* einaudiana di Serianni e Trifone (1994, vol. II), raccolto poi in P. Fiorelli, *Intorno alle parole del diritto*, Milano 2008, e gli interventi di sociolinguistica giudiziaria di Patrizia Bellucci (che fruttificarono *A onor del vero. Fondamenti di linguistica giudiziaria*, Torino 2005). Molti ricordano che l'importante e allora innovativo *I linguaggi settoriali in Italia* di Gianluigi Beccaria del 1973 (Milano, con contributi di Beccaria stesso, di M. Cerruti, M. Corti, T. De Mauro, U. Eco, E. Ferrero, M. Porro, A. Stella) significativamente non includeva capitoli sul linguaggio giuridico. Cosa che ovviamente avviene – attestando gli avanzamenti imponenti nel campo della linguistica – nel recente, infatti molto voluminoso e articolato, *Linguaggi specialistici dell'italiano*, Roma 2011, a cura di Riccardo Gualdo e Stefano Telve, dove *Il linguaggio del diritto* si deve a Gualdo, pp. 411-477. Ma cfr. anche la trattazione di un giurista: Andrea Belvedere, *Linguaggio giuridico*, in *Digesto delle discipline privatistiche*, Sez. civile, X, Torino 1994; e *Some observations on the language of the italian civil code*, in A. Pintore, M. Jori (eds.), *Law and Language. The Italian Analytical School*, Liverpool 1997, pp. 339 e sgg. Per parecchie questioni sul tema, in prospettiva sia giuridica sia linguistica, cfr. Dario Mantovani, *Lingua e diritto. Prospettive di ricerca fra sociolinguistica e pragmatica*, in *Il linguaggio giuridico. Prospettive interdisciplinari*, a cura di G. Garzone e F. Santulli, Milano 2008, pp. 17-56.

Dedico un cenno iniziale a un aspetto particolare, molto ricorrente in indagini recenti su diritto e *Humanities*: alludo al concetto di narrazione⁹, insediatosi su impulso anglosassone in vari saperi nel secondo Novecento, e introdotto con fortuna anche in terreno giuridico. Mi si permetta di ricordare per chiarezza storico-filologica che il riconoscimento dell'istanza narrativa come modalità conoscitiva primaria dell'esperienza umana risale ai decenni sessanta/settanta/ottanta, più in generale decisivi per l'elaborazione complessiva di nuovi assetti culturali. Al bisogno di raccontare, tipico dell'uomo e costitutivo della natura umana, dunque transtorico e transculturale, fu attribuita da molti studiosi la capacità di organizzare, e co-organizzare "in relazione", l'identità, e di costruire esperienza e senso. Moltissime le discipline coinvolte (con implicazioni diverse e con forte inter-connessione): antropologia; psicologia cognitiva; sociolinguistica; neurobiologia; filosofia; dottrine dell'evoluzione; psicoanalisi; storia; e come si accennava gli stessi studi giuridici. Lascio sullo sfondo questi temi (la cosiddetta "narrativistica", o narrativa naturale), inizialmente rivoluzionari e illuminanti nei padri fondatori, ora sempre suggestivi ma sin troppo vulgati: nella fattispecie per il diritto si analizzano testi, linguaggi e procedimenti di ambito

⁹ Anche perché, secondo il titolo originario del mio intervento, avevo previsto di trattare più a lungo questi elementi, preferendo poi una rassegna stilistico-linguistica più generale. Sul tema "narrazioni" ci si limita a qualche rapido rinvio: Maria Paola Mittica, *Raccontando il possibile. Eschilo e le narrazioni giuridiche*, Milano 2006; Flora Di Donato, *La costruzione giudiziaria del fatto. Il ruolo della narrazione nel "processo"*, Milano 2008; Ead, *La realtà delle storie. Tracce di una cultura*, Prefazione di Jerome S. Bruner, Napoli 2014. Di J. Bruner, scomparso centenario nel 2016, tra i padri della psicologia cognitivista, si veda di recente, per Laterza, la traduzione *La fabbrica delle storie. Diritto, letteratura, vita*, 2002. Sulle tendenze anglosassoni più in generale, e sui movimenti giuridici nati nelle Law Schools statunitensi negli ultimi decenni del Novecento, cfr. l'utile rassegna Gary Minda, *Teorie postmoderne del diritto* (1995), Bologna 2001.

giudiziario come “pratiche narrative”, mettendo al centro i personaggi, la quotidianità, le miriadi di storie e di prospettive che ne emergono, le relazioni interpersonali, i contesti storico-sociali.

Prescindo pure da un altro fenomeno, senza dubbio affascinante ma al quale nella nostra ricerca spetta un ruolo marginale: la presenza perenne del diritto nelle opere letterarie e nelle varie espressioni artistiche¹⁰. Non posso non ricordare che persino l’austero Piero Calamandrei, alieno da ogni frivolezza, ammoniva nel 1924, nel saggio *Le lettere e il processo civile* (in *Rivista di dir. proc. civile*, I, pp. 202-204):

dalla lettura di certe pagine di romanzi, nelle quali si descrivono con linguaggio profano i congegni della giustizia in azione, è assai spesso possibile trarre un’idea precisa, meglio che da una critica fatta in gergo tecnico e in stile cattedratico, del modo in cui la realtà reagisce sulle leggi e della loro inadeguatezza a raggiungere nella vita pratica gli scopi per i quali il legislatore crede di averle create.

È bene non dimenticare questo famoso avvertimento per il suo valore culturale profondo. Intendo che anche in una ricerca tecnica

¹⁰ Sul tema diritto e letteratura, ricchissimo, mi limito a rinviare alla voce articolata e dotata di bibliografia internazionale di Richard H. Weisberg (*Diritto e letteratura*), nell’*Enciclopedia delle scienze sociali* dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani (1993), anche *on line*. Cfr. anche, dello stesso Weisberg, *Il fallimento della parola: figure della legge nella narrativa moderna*, Bologna 1990. Per gli studi italiani più recenti, da vedere almeno: *Diritto e letteratura. Prospettive di ricerca*, a cura di Maria Paola Mittica e Carla Faralli, Roma 2010; *Diritto e narrazioni. Temi di diritto, letteratura e altre arti*, a cura di M.P. Mittica, Milano 2011; *Diritto, linguaggio e letteratura*, a cura di Riccardo Gualdo e Raffaella Petrilli, Perugia 2013; *Giustizia e letteratura*, a cura di Gabrio Forti, Claudia Mazzucato, Arianna Visconti, Milano, Vita e Pensiero, CSGP. Centro Studi “Federico Stella” sulla Giustizia penale e la Politica Criminale, 2010-2016, voll. 3.

sulla lingua del diritto e in una didattica parallela gioverebbe non trascurare del tutto, inserendola tra le immagini plurime di ricezione e trasmissione socio-culturale, una riflessione critica anche in forma comparativa (didatticamente sempre efficace) sulle modalità con cui nelle diverse epoche, dalla classicità a oggi, la narrativa e le arti, specie il teatro e nella modernità, con grande diffusione, il cinema, hanno rappresentato e rappresentano aspetti, problemi, «congegni della giustizia in azione» (Calamandrei), uomini di legge, effetti collettivi e individuali, nonché, si badi, parole stesse della giustizia, spesso – come scriveva Calamandrei – interpretandone l’inadeguatezza pur con intenti e ricadute diversi.

Ma vengo finalmente alla mia breve rassegna per punti, che costituiscono altrettante questioni meritevoli di approfondimenti, scusandomi in partenza delle inevitabili insufficienze.

1. Prima riflessione, su cui soccorrono brillanti analisi linguistiche recenti: la problematica classificazione per tipi, o, più genericamente per campi, dei testi giuridici, aspetto di estremo rilievo data la varietà e sottovarietà di generi, funzioni, destinazioni, utenti e pubblico. Bice Mortara Garavelli, guardando alla destinazione e alla funzione dei testi e alle diverse «attività che li producono» (p. 25), propone una tripartizione essenziale, molto impiegata dagli studiosi successivi, valida per testi moderni e scritti – precisiamolo subito, come fa sempre saviamente l’autrice¹¹ –, e più idonea a «indicare ruoli che a designare classi di oggetti secondo criteri tipologici» (p. 25). Questi i tre “campi”, peraltro soggetti a interferenze e sovrapp-

¹¹ Che infatti intitola il capitolo I.2 *Un catalogo sommario dei principali testi giuridici italiani*, pp. 19-34. Ricca e dettagliata in particolare e in generale la bibliografia, cui ovviamente si rimanda.

posizioni reciproche, e tutti a loro volta divisi in molte sottocategorie: testi normativi (Costituzioni, atti internazionali e comunitari, leggi statali e regionali, decreti legislativi, codici – civile, penale, di procedura, della strada, della navigazione, militare, dei beni culturali, ecc.); applicativi (come atti processuali, atti amministrativi e atti giuridici privati); interpretativi (afferenti alla dottrina giuridica: monografie, trattati, manuali, saggi, note a sentenze)¹². Testi moderni e scritti, sottolineo ancora; ma è ovviamente preziosa per un esame storico-culturale sia sincronico sia diacronico che sfoci poi in comparazioni il più possibile callide e attrezzate, ogni indagine su testi antichi, o su testi appartenenti a culture diverse: cambiano però modalità e procedimenti di indagine, e ogni classificazione richiede regole distinte e contestualizzazioni adeguate, anche considerando i radicali mutamenti civili e istituzionali, con istituzioni o estinte o modificate o diverse. Devo precisare anzi che nella configurazione del nostro progetto hanno trovato spazio anche ricerche filologiche, storiche, linguistiche, su testi antichi e su testi di culture altre, alla ricerca dello spessore culturale e trasversale della lingua del diritto.

Alla base del discorso classificatorio ricordiamo con rilievo, in quanto coinvolge specificamente il nostro discorso, che a Francesco Sabatini va il grande merito di aver costruito negli anni novanta un modello testuale generale fondato sul “patto comunicativo”, insistendo dunque sulla «“bilateralità” funzionale di qualsiasi testo», e tenendo in massimo conto tra i testi esemplari (di qui anche il nostro particolare interesse) i testi giuridici¹³. Il modello testuale di

¹² Molto utili anche i commenti e i distinguo in materia di Cortelazzo in *Enciclopedia dell'italiano*, cit.

¹³ Cfr. almeno Francesco Sabatini, *Analisi del linguaggio giuridico. Il testo normativo in una tipologia generale dei testi*, in *Corso di studi superiori legislativi 1988-1989*, a

Sabatini supera la tripartizione generale stabilita a suo tempo da Beaugrande-Dressler («testi descrittivi», «narrativi», «argomentativi»), e altre successive (Werlich), nelle quali erano assenti i testi legali. Sabatini centralizza il “patto comunicativo”, integrando il polo del produttore-emittente testuale con i poli di destinatario e contesto; e distingue i testi secondo parametri di «rigidità» ed «esplicitezza», che vanno da un vincolo interpretativo massimo a un vincolo minimo. Il vincolo interpretativo più elevato, dunque la maggiore «esplicitezza» e «rigidità» testuale, competono ai testi normativi: tra questi i legali, per la loro «funzione prescrittiva» (o, per la funzione pratica-operativa: le varie “istruzioni per l’uso”, ad es. di farmaci¹⁴, o necessarie per esecuzioni concrete varie, guide alla mano; o i testi scientifici, per la funzione cognitiva), mentre è interessante ricordare pur marginalmente che il vincolo minimo spetta a testi d’arte e letterari, dove domina la «funzione espressiva». I testi giuridici normativi, cui peraltro compete il prestigio maggiore, si trovano al vertice della classifica di Sabatini, e assumono il rilievo a essi dovuto per gli alti compiti civili e istituzionali (cui dovrebbe rispondere, come non sempre è, adeguata trasparenza, anzi univocità comunicativa).

2. Non si sottolinea mai abbastanza la complessità e l’eterogeneità dei testi giuridici. Appelliamoci ancora alla limpida sintesi di Michele

cura di M. D’Antonio, Padova 1990, pp. 675-724; e ancora «Rigidità-esplicitzza» vs «elasticità-implicitzza»: possibili parametri massimi per una tipologia dei testi, in *Linguistica Testuale Comparativa. In memoriam Maria-Elisabeth Conte*, a cura di Gunver Skytte e Francesco Sabatini, København 1999, pp. 141-172. Ora raccolti in Francesco Sabatini, *L’italiano nel mondo moderno. Saggi scelti dal 1968 al 2009*, cit.

¹⁴ Di cui scrive Giovanni Rovere (nella voce *Linguaggi settoriali*, in *Enciclopedia dell’italiano*, cit., I, 2010): «nella lingua colloquiale chiamate maliziosamente anche bugiardini per segnalare il fallimento dell’obiettivo comunicativo».

Cortelazzo nella voce dell'*Enciclopedia dell'italiano* del 2010. Ecco spiegati con efficacia i singolari intrecci e insieme le diversità di uso e di pubblico che riguardano i diversi tipi di testi giuridici:

le leggi [si rivolgono] a un pubblico indifferenziato, le discussioni dottrinali agli esperti, i testi processuali contemporaneamente a esperti e cittadini coinvolti, le comunicazioni amministrative a un pubblico non esperto.

Se ne tratteggia quindi il plurilinguismo:

ogni realizzazione della lingua giuridica fa riferimento a un inventario comune di termini tecnici o parole specifiche, costrutti sintattici, configurazioni argomentative, preferenze stilistiche e di registro; ma ci sono anche particolarità relative 'orizzontalmente' ai suoi diversi sottosettori e 'verticalmente' ai suoi diversi ambiti d'uso comunicativo.

Ma risentiamo anche l'incisiva precisazione di Tullio De Mauro vertente sullo stretto contatto con la lingua comune e con gli altri linguaggi speciali:

I testi legislativi [...] assumono da tutti i linguaggi specialistici, tecnici, da tutti i gerghi, da tutti gli usi, [...] termini, parole, espressioni e le portano nell'alveo della normazione di portata generale [...] Probabilmente nessun linguaggio specialistico ha un orizzonte così ampio¹⁵.

¹⁵ Da Tullio De Mauro, *Linguaggio giuridico*, in *Linguaggio e giustizia. Nuove ricerche*,

Per parte sua, Riccardo Gualdo apre così il recente profilo sul *Linguaggio del diritto*:

Tra i LSP [linguaggi specialistici] il linguaggio giuridico è forse quello che più si “sporca” con la lingua comune¹⁶.

Veniamo ora a un sintetico esame dei tratti testuali salienti.

Specie nei testi normativi – dove la lingua è tendenzialmente impersonale, referenziale, anti-emotiva, spesso pedante e arcaizzante, soprattutto nella costruzione sintattica – hanno un peso decisivo i fenomeni strutturali e sintattici, poiché addetti a sostenere l’assetto argomentativo e comunicativo.

Ma mi soffermo in primo luogo sul lessico, dove spiccano tecnicismi di varia specie. La cui analisi è complessa ma decisiva, dato il carattere che connota la lingua giuridica di cui si diceva, condiviso in parte con i lessici speciali: l’interconnessione con la lingua comune, che genera in ampia gamma “trasferimenti” dalla lingua comune ai linguaggi settoriali e dai linguaggi speciali alla lingua comune, con restrizioni o viceversa allargamenti semantici, talora con incroci, ambiguità e polisemie. Se è vero, come si è letto poco sopra nelle parole di Cortelazzo e come si ripete, che «le leggi [si rivolgono] a un pubblico indifferenziato, le discussioni dottrinali agli esperti, i testi processuali contemporaneamente a esperti e cittadini coinvolti, le comunicazioni amministrative a un pubblico non esperto», il linguaggio giuridico rispetto ad altri speciali ha una necessità ben più estesa, più impegnativa e più diretta di comunicazione con i

Ancona, CEPIG. Centro Pontino di Iniziative Giuridico-sociali 1986, pp. 11-20.

¹⁶ Cfr. Riccardo Gualdo, *Il linguaggio del diritto*, cit., p. 411.

cittadini e dunque di chiarezza, domandando perciò vigilanza e manutenzione speciale. Qui torna opportuno un richiamo alle affermazioni dei filosofi del diritto di scuola analitica, che subito chiarirono l'obbligatorietà dell'approccio linguistico per la comprensione e l'interpretazione della legge. Così Scarpelli scriveva nel 1969: «se c'è un'attività che richieda una consapevolezza linguistica, questa è l'attività dei giuristi»; e così Bobbio nello scritto-manifesto del 1950: «Che altro è [...] l'interpretazione della legge se non l'analisi del linguaggio del legislatore, cioè di quel linguaggio in cui vengono espresse le regole giuridiche?»¹⁷.

Eccoci dunque ai tecnicismi, distinti da Mortara Garavelli in tre categorie (pp. 10-18): i tecnicismi specifici, le cosiddette «ridefinizioni», e i «tecnicismi collaterali». Alla classificazione di Bice Mortara Garavelli sono seguite ridiscussioni analitiche che hanno incrementato vantaggiosamente le categorie: Luca Serianni (che nel 1985 aveva introdotto per l'ambito medico la categoria del «tecnicismo collaterale», dicendola tipica delle «lingue speciali a più forte caratura intellettuale», quindi senza dubbio validissima per la lingua del diritto), Maria Vittoria Dell'Anna, Riccardo Gualdo¹⁸.

¹⁷ Cfr. *supra*, nota 4.

¹⁸ Cfr. Luca Serianni, *Il linguaggio giuridico*, in *Italiani scritti*, cit., 2003 e ora 2012, pp. 112-118; Maria Vittoria Dell'Anna, *Il lessico giuridico. Proposta di descrizione*, «Lingua nostra», XIX, 3-4, settembre-dicembre 2008, pp. 98-110 (il lavoro è ripreso con altri approfondimenti ed esemplificazioni in Ead., *Variazione diafasica e lessicografia. Ricognizioni sul lessico giuridico nei dizionari dell'uso*, in *La variazione nell'italiano e nella sua storia*, Atti dell'XI Congresso SILFI, Napoli 2010, a cura di P. Bianchi, N. De Blasi, C. De Caprio, F. Montuori, Firenze 2012, II, pp. 769-786; cfr. inoltre Ead., *Aspetti della lingua giuridica*, in *MediAzioni*, n. 18 (2015), cit., pp. 1-23, in partic. pp. 1-7). Si veda ora, con tendenziale uniformità rispetto a Serianni e a Dell'Anna, ma con lievi modifiche, Riccardo Gualdo, *Il linguaggio del diritto*, in R. Gualdo - S. Telve, *Linguaggi specialistici dell'italiano*, cit., pp. 420-428. Sui tecnicismi collaterali, cfr. già M. A. Cortelazzo, *Fenomenologia dei*

La casistica è necessariamente molto minuta, paziente e non di rado insidiosa, ma vale la pena di farne qui una veloce rassegna, sulla scorta dei linguisti citati che pure presentano qualche oscillazione tra loro¹⁹. Questo nella radicata convinzione, sostenuta dalle esperienze di insegnamento, che la riflessione e il confronto concreto cui si prestano benissimo le varie specie di tecnicismi²⁰ – opponendo termini o locuzioni decisamente specialistiche a termini del linguaggio corrente – possano funzionare molto vantaggiosamente in contesti didattici, se non mi inganna la personale passione linguistica, condivisa però dagli studenti quando efficacemente sollecitata. Un solo esempio legato ai tecnicismi specifici (TS) che trovo in Dell’Anna, quando la studiosa analizza nelle fonti giuridiche e nei vocabolari d’uso le due coppie analoghe *comodato/prestito* e *fidefaciente/garante*: il primo termine è un TS (spesso assente nei dizionari dell’uso), il secondo un termine corrente, suo iponimo. La distanza tra le due forme è clamorosa, e parla dunque all’esperienza di tutti gli allievi.

Dell’Anna recupera utilmente da *Linguistique juridique* di Gérard Cornu²¹ la distinzione tra appartenenza giuridica «exclusive» e «double», come fa anche Gualdo: giovandosi di questo cardine, e guardando anche alle categorie individuate da Serianni, prospetta una ripartizione in cinque classi: tecnicismi specifici (TS); tecnicismi collaterali di uso stabile (TC); riformulazioni giuridiche (RG);

tecnicismi collaterali: il lessico giuridico, in *Prospettive nello studio del lessico italiano*, Atti dell’XI Congresso SILFI (Firenze 2006), a cura di Emanuela Cresti, Firenze 2008, pp. 137-140.

¹⁹ Userò per praticità le sigle di Dell’Anna.

²⁰ Non a caso oggetto di dibattito e analisi anche da parte di giuristi e teorici del diritto (come Scarpelli, Belvedere e Jori).

²¹ G. Cornu, *Linguistique juridique*, Paris 1990 (ora 2000).

termini giuridici (TG); «prassismi» (P)²². Nella proposta di Gualdo, fondata su Serianni e Dell'Anna con piccole modifiche, le classi sarebbero tre (la terza con sottodivisione tripla), ordinate gerarchicamente «dalla maggiore alla minore specificità»: a) tecnicismi specifici esclusivi; b) tecnicismi specifici per rideterminazione; c) tecnicismi collaterali (franto, come si diceva, in tre sottoclassi: c₁) tecnicismi collaterali di uso stabile; c₂) prassismi; c₃) tecnicismi collaterali morfosintattici e microsintattici). Ma naturalmente qui non interessa entrare in un dibattito così sottile. Ci interessa invece qualche semplificazione, seguendo prevalentemente Dell'Anna, solo per mostrare il punto-chiave e la sua fruibilità didattica: i contatti del lessico tecnico con la lingua comune, e con altri lessici speciali.

Brevemente per i TS: «non hanno corso fuori del linguaggio specialistico o settoriale» (Mortara Garavelli, p. 10), sono dotati di «densità semantica massima», non sono sostituibili, e hanno etimo quasi sempre classico (Dell'Anna, p. 100)²³. Tra i TS, qualche esempio prelevato da Mortara Garavelli e da Dell'Anna (alcuni anche in Gualdo): *anatocismo*, *stellionato*, *fideiussione*, *peculato*, *usucapione*²⁴.

Le RG, o riformulazioni giuridiche (secondo Gualdo, «tecni-

²² Con l'avvertenza che «TS e TC sono termini d'appartenenza esclusiva al linguaggio giuridico; RG, TG e P sono termini d'appartenenza condivisa con il lessico comune o con i linguaggi settoriali» (Dell'Anna, p. 99).

²³ Ai TS vanno aggregati anche quelli dottrinari (TSdottr) propri della teoria del diritto, e quelli «metagiuridici», limitati agli studi scientifici (Dell'Anna, pp. 100-101; Gualdo, p. 421).

²⁴ Sui rapporti con la lingua comune, avvertenza di Dell'Anna: «Eventuali contatti con la lingua comune non sono mai di sinonimia, ma di iperonimia o iponimia con diverso grado di tecnicità», p. 100. E di Gualdo: «I tecnicismi specifici esclusivi possono entrare occasionalmente e temporaneamente nella competenza anche del non giurista, ma con fortissimi rischi di banalizzazioni», p. 421.

cismi specifici per ridefinizione») ²⁵ appartengono generalmente al linguaggio comune, o ad altri linguaggi settoriali, e diventano parte del lessico giuridico, con significato specializzato: Dell'Anna cita *occupazione, possesso, ablazione*, fornendo per ogni esempio l'accezione originaria: o comune, o scientifica (*ablazione* dal lessico geologico), e lo slittamento giuridico (pp. 103-105). Ma l'elenco include pure secondo Dell'Anna (p. 105) termini generici e di semantica ampia, come *attore, autore, azione, fatto, persona*, che hanno conosciuto precise risemantizzazioni giuridiche in contesti specifici.

Nascono invece in ambito giuridico ristretto, ma hanno assunto altre e più frequenti accezioni, termini come *competente, competenza, dispositivo*. Secondo Dell'Anna (pp. 105-106) fanno classe a sé i TG, pure condivisi con la lingua comune, ma che hanno accezione giuridica prioritaria (con significati mediamente accessibili anche a utenti tutt'altro che specialisti), o per attestazioni cronologiche, o per uso: *alienare, citazione, condanna, delitto, dolo, locazione, mandante, omicidio, pena, reato* ²⁶. Tra i TC stabili, Dell'Anna segnala una serie di termini impiegati ora solo nel linguaggio giuridico: *caducare* (che vale abrogare), *cassazione* (annullamento); nonché altri documentati nel solo contesto giuridico: *affidatario, assolutorio, cognitorio* (relativo a un *processo di cognizione*, cioè di accertamento dei fatti tra le parti in controversia). Alcuni TS, come alcune RG, entrano in accezioni traslate nel lessico di parlanti comuni non specialisti (specie se, come osserva Dell'Anna, si tratti di locuzioni e termini di ambito penale, data la vasta diffusione delle cronache giudiziarie).

²⁵ Gualdo però ritiene di non dover distinguere – al contrario di Dell'Anna – se il passaggio avviene dalla lingua giuridica alla corrente o viceversa.

²⁶ Alcuni molto generali sono definiti da Dell'Anna «TG elementari», p. 106, con frequenti iperonimie interne.

È compito della lessicografia classificare e descrivere puntualmente le varie funzioni, provenienze, estensioni, utilizzi giuridici e non, dei tecnicismi, le eventuali sinonimie, e i cosiddetti trasferimenti, o “transfert”²⁷, o slittamenti semantici e d’uso. Veniamo infine ai cosiddetti «prassismi» (assenti in Serianni), che Dell’Anna definisce «sinonimi colti dettati da esigenze di innalzamento del registro» (pp. 106-108), non disciplinari né tecnici, infatti assenti nei testi normativi, e spesso confinanti con TG e RG. Tra gli esempi: *acclaramento, adduzione, assorbente, assumere*.

Molto interessanti anche le locuzioni stereotipe ricorrenti (Dell’Anna, p. 108): come *disegno criminoso*, che ha trionfato su altre possibili espressioni sinonimiche, fissandosi abbastanza stabilmente nel repertorio formulare. Su alcuni eccessi tecnicisti della lingua del diritto, rinvio a equilibrate pagine di Bice Mortara Garavelli, che a sua volta rinvia a Gianluigi Beccaria²⁸.

Spogli affini a quelli presentati, fondati su solide competenze testuali, anche grazie al ricorso ai *corpora* giuridici (molto più cospicui di quanto non fosse in passato), e su larghi sondaggi vocabolaristici, approfondirebbero uno dei problemi più complessi della lingua del diritto, tante volte evocato: i contatti con la lingua comune e con altri linguaggi settoriali. Rispetto ad altri linguaggi settoriali, la lingua del diritto ha infatti uno statuto complessivamente meno rigido e meno formalizzato, e ha la singolare peculiarità di cui pure si è già detto di una destinazione anche potenzialmente diretta a utenti spesso sprovveduti e disorientati.

Ai nostri fini, tutti questi fenomeni lessicali, e in particolare le

²⁷ Per cui Dell’Anna rinvia a Maurizio Dardano, *I linguaggi scientifici*, in *Storia della lingua italiana*, a cura di L. Serianni e P. Trifone, Torino 1994, II.

²⁸ Cfr. pp. 176-179.

varie riformulazioni e risemantizzazioni, gli slittamenti, i trasferimenti, con tutte le riflessioni e persino le oscillazioni tra i linguisti che ne emergono, si prestano a fecondi utilizzi didattici laboratoriali con discussioni e sperimentazioni con gli allievi sul doppio filo di lingua e diritto. Termini o locuzioni citate sopra, variamente polisemiche (suggestivi alcuni iperonimi estesissimi: come *parte*, che legalmente vale: «soggetto che stipuli un contratto»; o *persona*, per «essere umano dotato di capacità giuridica»), o prelevate dal linguaggio comune, o attestate prima in ambito giuridico, possono essere oggetto di istruttive analisi collettive, fonti alla mano.

Penso (ma non è che un esempio nella folta selva terminologica e concettuale)²⁹ ad alcuni tecnicismi giudiziari e processuali, come *indagini preliminari*, o *accertamento dei fatti*, o *indizi* e *presunzioni di prova*, o la fatidica *ricerca della verità*. Più in generale non ci sono dubbi che il processo è una situazione comunicativa composita e interattiva, che è anche esplicitamente rito, liturgia, narrazione³⁰ (infatti gli studi sulla narrativa giuridica trovano lì il massimo alimento). Ma le locuzioni appena citate, che nel linguaggio giudiziario hanno una consistenza specifica, circolano anche altrove, non solo nella lingua corrente, ma anche in stili di ricerca familiari in particolare ai letterati: alla filologia e alla critica testuale e formale, a

²⁹ Frequente la metafora della «selva» (anche «oscura») in Mortara Garavelli.

³⁰ Sull'aspetto rituale del processo, scrive con la finezza stilistica consueta Bice Mortara Garavelli: «Non di tutte [le «anticaglie» del linguaggio giuridico] si può dire che siano superflue, né che abbiano i connotati di una fastidiosa desuetudine. Anzi, il fatto di essere diventate combinazioni fisse di parole, modi di dire consacrati da una tradizione aulica tenace, le ha rafforzate. Una di queste, l'espressione *celebrare un processo*, evoca il carattere sacrale attribuito *ab antiquo* alla legge; donde il corredo liturgico del *rito* processuale, e l'uso estensivo del termine per procedura (*rito abbreviato/civile/formale/penale/sommario; codice di rito*)», pp. 178-179.

studi d'arte, ad analisi storiche³¹. Sarebbe istruttivo dunque seguirne il percorso diacronico e sincronico con esempi e commenti puntuali in più settori disciplinari, o – aggiungo ipoteticamente – in altri tempi? o in altre lingue e culture? Che cosa di più affascinante che interrogarne, perlustrarne, «narrarne» storia e usi, nelle stesse forme didattiche cui il nostro progetto è destinato, e ricostruirle in indagini laboratoriali? Penso ai miei studenti, e a come, attraverso la lingua e le sue infinite «narrazioni», dove si convochino saperi etimologici, diacronici e sincronici, diastratici e diafasici, scenari sociolinguistici, riferimenti di pragmatica testuale, cenni antropologici, si possa incrementare nei giovani consapevolezza e criticità, e svegliare il fascino di queste pensose attitudini, oggi mai abbastanza coltivate. Una sfida, certo. Ma cercare di raccogliarla è anche nostro compito. Particolarmente prezioso è dunque il richiamo di Francesco Sabatini, cui desidero ricollegarmi, alla funzione-chiave della scuola, anche nei cicli che precedono gli studi universitari, dove andrebbe attivato costantemente l'esercizio della riflessione e della consapevolezza critica su ogni versante della cultura, in primo luogo sul linguaggio, su cui oggi la coscienza media è disgraziatamente così scarsa, distratta e superficiale.

3. Terzo punto: rapidamente sulla sintassi, rilevantissima come si è anticipato. Bice Mortara Garavelli, in una trattazione molto esauriente, con fitta esemplificazione e molti rinvii bibliografici, mette

³¹ Un solo esempio per tutti: *Indagini preliminari sul linguaggio giuridico* intitola Bice Mortara Garavelli con simpatica ironia il capitolo primo del suo volume, rispettando in sostanza, nonostante lo scherzo, i codici espressivi delle due discipline sulla cui intersezione ha tanto proficuamente lavorato: quella giuridica, ma anche la filologico-linguistica, che non disdegna affatto di ricorrere a espressioni tecniche consimili.

in rilievo i frequenti stereotipi (pp. 155-176)³². Essi rispondono da un lato a esigenze di sintesi, lodevoli ma non di rado realizzate senza eleganza³³ (enclisi del *si*, «sovraestensioni» dell'infinito, complete con infinito); e d'altro lato a necessità di messa in rilievo dei contenuti, o di innalzamento formale nobilitante rispetto alla norma, o di marcatura per segnalare il registro tecnico: ecco dunque inversioni nell'ordine delle parole (verbi anteposti, anteposizione sistematica dell'aggettivo al sostantivo, posizione degli avverbiali), abuso di participi presenti con funzione verbale, sistematicità di imperfetti narrativi specie in luoghi "narrati" delle sentenze. Stabile, e spesso pesante e inutile, il «trionfo delle astrazioni» (Mortara Garavelli, pp. 171-183, anche sottolineando oscurità, impacci e inappropriately sintattico-semantiche)³⁴. Nei testi normativi spicca il caratteristico «stile commatico», cioè la divisione testuale in nuclei contenutistici ben definiti, con corrispondenza tra frase e capoverso, che, propria anche di altre scritture antiche, in campo giuridico «si estende a tutti i tipi di testo [...], anche a quelli, come ad esempio i testi accademici, nei quali risulta privo di alcuna giustificazione funzionale» (Cortelazzo, *Enciclopedia italiana*, cit.).

Non ripeto considerazioni già espresse sopra, ma sono persuasa che portare all'attenzione didattica certi usi peculiari della sintassi e morfosintassi della lingua giuridica di più tipologie non solo servirebbe per verificarne e capirne a fondo i meccanismi (e persino i contenuti) individuandone gli stessi abusi, ma approfondirebbe nel contempo la sempre più carente educazione linguistico-stilistica, e

³² Anche fruiti in testi letterari affini alla scrittura del diritto: Sciascia, il giudice-narratore Salvatore Mannuzzu (cfr. Mortara Garavelli, p. 180).

³³ E anche contraddette da altre prolissità facilmente evitabili.

³⁴ Ad es. alle pp. 182-183.

abituerebbe gli allievi a riconoscere registri e stili espressivi, e le loro marche distintive, anche al di fuori del diritto. Ad esempio trovo interessanti in questo senso le infrazioni all'ordine degli elementi nella frase su cui la stilistica e la pragmatica ci fanno tanto e diversamente riflettere. Le nobili anteposizioni verbali, sul tipo frequentissimo di «Osserva la Corte», «Rilevano i giudici», «Non ignora il collegio», o «non può questa Corte accogliere»³⁵, ricorrenti soprattutto nei «vari generi di atti processuali» (Mortara Garavelli, p. 164), suonano solenni e autorevolmente distanzianti, ma la loro sistematicità stereotipa le livella a eccessi non sempre necessari. Come fa notare Mortara Garavelli, alcune anteposizioni sono di tutt'altro tipo, e obbediscono a funzioni non rare di reggenza e coesione, come in un caso di linguaggio normativo che riporto, dove al verbo anteposto segue una lista di soggetti seriali. Chiara la citazione da p. 93 (il verbo è in corsivo): «ATTI SOGGETTI A TRASCRIZIONE. *Si devono rendere pubblici* col mezzo della trascrizione:// 1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili [...] // 2) [...] (art. 2643, c.c.)». Qui dal verbo anteposto («Si devono rendere pubblici») dipendono ben quattordici elementi «numerati in successione».

Merita una riflessione per l'uso non consueto in altri linguaggi, ma stereotipo in quello giuridico, anche l'imperfetto cosiddetto "narrativo" delle sentenze. Gli esempi li abbiamo bene in mente per le loro frequenza, ma rinvio per brevità al caso citato da Mortara Garavelli, p. 171, dedotto da una sentenza della Cassazione penale: «Il Tribunale di [...], in sede di rinvio, procedeva a nuovo esame dell'appello e [...] riteneva che», ecc. Infiniti altri esempi si potrebbero fare, per spiegarne la parziale anomalia.

³⁵ Su cui si veda anche Rovere, cit.

4. Quarto punto. Merita un'attenzione specifica l'intreccio potente, che mi azzarderei a dire "genetico" (ma occorrono supplementi di indagine), tra lingua del diritto e linguistica pragmatica. Detto molto in breve, la linguistica pragmatica, sviluppatasi dagli anni sessanta del Novecento, definisce la lingua nel rapporto con l'uso, nel contesto, e nell'intenzione-interazione comunicativa. Con la teoria degli «atti linguistici» (Austin e Searle) si conferì particolare rilievo nella lingua all'attività del soggetto che enuncia, e alla trasformazione operata dall'«atto linguistico», mettendo l'accento su enunciati-azione (con verbi come *promettere*, *proporre*, *ordinare*, *comandare*, ecc.), in prospettiva sempre «bilaterale», con l'interazione stabile di interlocutori. Per l'intreccio legge-pragmatica cui facevo cenno, è particolarmente significativo che Maria Elisabeth Conte (che abbiamo avuto il piacere di avere docente e collega a Pavia nella Facoltà di Lettere e Filosofia) abbia riconosciuto un progenitore della moderna pragmatica in Leonardus Lessius, giurista e teologo olandese del Seicento (il dato è in Mortara Garavelli, p. 37). L'argomento sarebbe da investigare ulteriormente. Giuristi e filosofi del diritto hanno lavorato sul tema in testi normativi e applicativi rilevando norme che "attuano ciò che enunciano". Minimi esempi di tipo procedurale-amministrativo in formule ufficiali a tutti note: «La proclamo dottore in [...]»; «La seduta è aperta», e Mortara Garavelli ne ragiona di frequente, con molti esempi e rinvii dottrinari³⁶. L'analisi in quest'ambito, già avviatissima, promette ulteriori sviluppi per l'indagine profonda di complessi usi linguistici e funzionali.

³⁶ Cfr. soprattutto alle pp. 56-72, e 86-99, ma si vedano anche i cenni alle pp. 36-37, 46, 192.

Va da sé infine, parlando della testualità e di analisi testuale secondo varie prospettive metodologiche, che Bice Morata Garavelli abbia destinato un capitolo, ottimo, anche ai dispositivi retorici analizzandoli nell'oratoria forense. E nella nostra continua vocazione agli intrecci, merita attenzione e domanda altri approfondimenti e coinvolgimenti anche il rilievo di Claudia Caffi, allieva di Maria Elisabeth Conte, che dal 1999 ha segnalato i forti nessi che stringono la pragmatica alla retorica³⁷.

Ma ci interessa non meno riportare questo scorcio di riflessione di Mortara Garavelli in apertura del capitolo *Dispositivi retorici nell'oratoria forense* che (citando *L'arte di persuadere* di Massimo Piattelli Palmarini) apre la porta a ulteriori strumenti critici di analisi, di cui nella nostra ricerca interdisciplinare non ci dimentichiamo:

In questi [i trattati retorici e argomentativi] si è dato per scontato ciò che solo oggi le teorie linguistiche più raffinate, la filosofia del linguaggio, la logica modale, la psicologia cognitiva sono in grado di spiegare in modo scientificamente plausibile (p. 191).

5. Un punto decisivo nella linguistica giuridica è relativo ai *corpora*, con un rilievo cresciuto vertiginosamente negli ultimi anni, come ovvio. Per un approccio molto documentato al problema, pensato anche per informare e coinvolgere lettori non specialisti, e per conoscere lo stato attuale dei lavori dal punto di vista sia storico sia teorico, sia metodologico sia operativo, non posso che

³⁷ Bice Mortara Garavelli rinvia a Claudia Caffi, *Riflessioni su retorica e pragmatica. La mitigazione* in *Quaderni di semantica*, XX, 2, 1999.

rinvviare al recente (2014) e accattivante Manuel Barbera, *Linguistica dei corpora e linguistica dei corpora italiana. Un'introduzione*³⁸. L'opera, utilissima, contiene la ricostruzione della storia dei *corpora* elettronici, e in particolare di quelli di lingua e di linguistica, un esame delle questioni anche teoriche che ne hanno accompagnato lo sviluppo, e una messa a punto dettagliata dei problemi digitali. È corredata infine da importanti strumenti bibliografici: la rassegna dei *corpora* disponibili per l'italiano (nazionali, multilingui, e delle più varie specie) e la bibliografia critica. Non manca un paragrafo per i *corpora* giuridici, ed è noto che Manuel Barbera, con Cristina Onesti, ha in lavorazione una serie di *corpora* di tutti i generi giuridici contemporanei (del nuovo millenio), battezzato *Jus Jurium*³⁹. Manuel Barbera non include invece nella bibliografia le banche dati di testi giuridici *on line*, ormai numerosissime, molte delle quali a cura dell'ITTIG-CNR (Istituto di Teoria e Tecniche dell'Informazione Giuridica del CNR): Archivio LLI-Lingua legislativa italiana, e Archivio Vocanet Lessico Giuridico italiano LGI. E si veda anche il CDLeggi che completa il *Codice civile e leggi collegate 2012*, a cura di Giorgio De Nova, Bologna, Zanichelli, 2012.

Vorrei chiudere sullo stile sobrio e austero, essenziale, nitido,

³⁸ Milano, Qu.A.S.A.R. Con bibliografia ragionata sia sulle questioni linguistiche sia sul dibattito digitale e informatico. Cfr. anche Marco Baroni, *Corpora di lingua italiana*, in *Enciclopedia dell'italiano*, I, 2010. E inoltre: M. Barbera e Carla Marellò, *Corpo a corpo con l'inglese della corpus linguistics, anzi, della linguistica dei corpora*, in *Lingua italiana e scienze*. Atti del convegno internazionale, Villa Medicea di Castello, 6-8 febbraio 2003, a cura di Annalisa Nesi e Domenico De Martino, Firenze, Accademia della Crusca, 2012; *Corpora e linguistica in rete*, a cura di Manuel Barbera, Elisa Corino e Cristina Onesti, Perugia 2007.

³⁹ Se ne veda una breve presentazione al sito <http://www.bmanuel.org/projects/juinbreve.html>

dei primi celebri dodici articoli generali della Costituzione del 1948 che la dottrina giuridica ha definito «promissivi». Questo stile è stato analizzato egregiamente da molti linguisti e giuristi⁴⁰, che ne hanno rilevato linearità e limpidezza, e «un grado altissimo di leggibilità» (De Mauro), grazie anche ai periodi esemplarmente brevi, e all'ordine regolare e non marcato degli elementi nella frase. Molte proposizioni indicano un «programma, un ideale, una speranza, un impegno di lavoro da compiere», come sottolineò Calamandrei nel bellissimo *Discorso sulla Costituzione* del 1955 rivolto a giovani studenti: si tratta di norme che allo stesso tempo sono politicamente e giuridicamente *atti produttivi di effetti* nel momento della loro enunciazione. Nell'articolo 1, che tutti ricordiamo, «L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro», lo stile promette, impegna, e insieme anche “narra” le utopie e le speranze di equità e rigore della nuova Italia repubblicana, di cui abbiamo tuttora profondo e vivo bisogno.

⁴⁰ Cfr. in particolare: Bice Mortara Garavelli, *L'italiano della Repubblica: caratteri linguistici della Costituzione*, in *L'italiano dalla nazione allo Stato*, a cura di V. Coletti, Firenze 2012, pp. 211-218; Tullio De Mauro, *Il linguaggio della Costituzione*. Introduzione a una riedizione della *Costituzione della Repubblica Italiana (1947)*, Torino 2006, pp. VII-XXXII; Giangiulio Ambrosini, *Introduzione* a un'edizione della *Costituzione italiana*, Torino 2005; Luca Cignetti, *Sfondi e rilievi testuali nella Costituzione della Repubblica italiana*, in *Rilievi. Le gerarchie semantico-pragmatiche di alcuni tipi di testo*, a cura di Angela Ferrari, Firenze 2005, pp. 85-134.

LAURA TAFANI¹

*La tecnica legislativa al servizio
della qualità degli atti normativi*

Il legislatore “buono” deve possedere la qualità della giustizia,
per trattare in modo uguale situazioni uguali
e in modo diverso situazioni diverse,
della razionalità, per scegliere la soluzione
più adeguata agli scopi che intende perseguire,
e infine della coerenza, per non far uso
di espressioni equivoche o ridondanti
(Norberto Bobbio)

La lingua del diritto gode di cattiva reputazione. Una parte di questa reputazione è per molti dovuta alla scarsa qualità degli atti normativi, e in particolare di quelli legislativi, che è imputabile soprattutto al proliferare incontrollato delle norme e alla loro crescente oscurità ed ambiguità.

Il fenomeno è ben noto e non così recente se si considera che la critica verso il linguaggio oscuro e ambiguo della legge ha riecheggiato molte volte, dai tempi di Montaigne, nella cultura occidentale.

Come ben conosciute sono le conseguenze negative che ne derivano. Una “cattiva” legislazione – come ha sottolineato in apertura del Convegno il Presidente del Senato – ostacola la conoscibilità delle regole giuridiche, e quindi la certezza del diritto, con riflessi

¹ *Consigliere del Servizio per la qualità degli atti normativi del Senato*

negativi su altri valori fondamentali, quali lo stesso assetto democratico dell'ordinamento, e con pesanti ricadute in termini di costi sociali ed economici². La consapevolezza di questi aspetti è particolarmente importante oggi, in una società dove l'accelerazione dei tempi individuali e collettivi di vita si ripercuote inevitabilmente anche sui processi di produzione normativa.

Non stupisce che, proprio per questo, il discorso sulla qualità degli atti normativi sia diventato centrale nell'attuale dibattito dottrinario e politico-istituzionale e che si sia progressivamente arricchito e affinato ponendo in luce la necessità di garantire oltre ad una qualità in senso formale – che richiama la tecnica normativa in senso stretto – una migliore qualità in senso sostanziale, cui si ricollega la tecnica normativa in senso lato, intesa come adeguatezza e idoneità della norma a perseguire gli obiettivi che si propone³.

E' di tutta evidenza, infatti, che la qualità di una norma dipende da diversi fattori: dal rispetto delle norme costituzionali, legislative

² Cfr. sul tema M. Ainis, *La legge oscura. Come e perché non funziona*, Roma-Bari 2002; R. Pagano, *Introduzione alla legistica. L'arte di preparare le leggi*, Milano 2004, pp. 15 e sgg.; B.G. Mattarella, *La trappola delle leggi. Molte, oscure, complicate*, Bologna 2011, pp. 63 e sgg.; R. Zaccaria (a cura di), *Fuga dalla legge? Seminari sulla qualità della legislazione*, Brescia 2011, pp. 37 e sgg.; P. Carnevale, *Le cabale della legge, Raccolta di saggi in tema di semplificazione normativa e manovra taglia-leggi*, Napoli 2012, pp. 17 e sgg.; E. Albanesi, *Teoria e tecnica legislativa nel sistema costituzionale*, Napoli 2013, pp. 27 e sgg.

³ Per l'estensione dell'ambito di applicazione della tecnica normativa si veda G.U. Rescigno, *Rapporti tra analisi di fattibilità e altre tecniche legislative*, in *Quaderni regionali*, 1996, p. 495. Si fa qui ricorso al termine di "tecnica normativa" segnalando tuttavia come, in sede scientifica, si parli anche di "legistica" in senso stretto e in senso lato (cfr. per tutti R. Pagano, *Introduzione alla legistica*, cit., p. 43), di *drafting*, formale e sostanziale (v. per tutti V. Di Ciolo, *La progettazione legislativa in Italia*, Milano 2002, p. 117), di "tecniche legislative" (così G.U. Rescigno, voce *Tecnica legislativa*, in *Enc. giur.*, vol. XXX, Roma 1990) e, più di recente, di "tecniche di analisi della regolazione" (M. Di Benedetto, M. Martelli, N. Rangone, *La qualità delle regole*, Bologna 2011, p. 47).

e regolamentari, sulla produzione normativa; dalla buona redazione sul piano linguistico e dall'osservanza delle corrette tecniche redazionali; dal coinvolgimento dei cosiddetti "portatori di interesse" alle fasi di progettazione dell'atto e di istruttoria legislativa; dalla sua capacità di ricevere effettiva attuazione nell'ordinamento nonché di armonizzarsi con il sistema normativo in cui si inserisce; infine, dagli effetti da essa prodotti, dalla sua adeguatezza a dare risposta alle domande che hanno costituito il presupposto dell'attività normativa.

Scrivere buone leggi significa assicurare la tempestività e l'efficienza del procedimento legislativo senza rinunciare a garantire la giustizia e la precisione della lingua della legge. Significa fare della chiarezza, della certezza, dell'efficacia e dell'efficienza del diritto l'elemento centrale di un patto per la legalità che possa avvicinare e legare sempre più i cittadini alle istituzioni e i cittadini tra di loro.

L'attenzione agli aspetti di tecnica legislativa è sempre stata una preoccupazione costante degli apparati serventi delle Camere, con riferimento a tutte le fasi dell'*iter* parlamentare ed è anche grazie all'esperienza e alla competenza della burocrazia parlamentare che, negli anni Ottanta, è stato possibile tradurre in regole scritte i criteri tradizionalmente seguiti in Parlamento nell'attività di verifica e di controllo formale dei progetti di legge, criteri che erano stati sino ad allora oggetto di *traditio verbis*⁴. Tale impegno, volto all'individuazione di un *corpus* comune di criteri e di regole, fissato per iscritto, che garantisse una maggiore chiarezza nel linguaggio legislativo, ha

⁴ Sul contributo parlamentare alla qualità della legislazione si rinvia ai saggi raccolti in *Istruttoria parlamentare e qualità della normazione*, a cura di G. Recchia e R. Dickmann, Padova 2002; U. Zampetti, *Tecniche legislative e procedure parlamentari*, in *Rassegna parlamentare*, 1988, p. 163; P. Zuddas, *Amministrazioni parlamentari e procedimento legislativo. Il contributo degli apparati serventi delle Camere al miglioramento della qualità della legislazione*, Milano 2004.

portato all'adozione congiunta, nel 1986, da parte della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e della Presidenza del Consiglio dei ministri, delle «Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi»⁵.

Sulla scia di una sempre maggiore attenzione ai profili del *drafting* legislativo, nel 1989 è stato istituito in Senato il Servizio per la redazione e la revisione dei testi legislativi e dei documenti, con a capo Paolo Petta, che vorrei qui ricordare con riconoscenza e affetto insieme ad Annalisa Pazzaglia, che in quel Servizio lavorò contribuendo in prima persona alla predisposizione di massimari e raccolte di precedenti tuttora in uso.

Nel 2000, a seguito dell'emanazione da parte del Presidente del Senato della circolare sull'istruttoria legislativa del 10 gennaio 1997, il Senato ha investito ulteriormente nella propria organizzazione, affidando principalmente ai suoi uffici, anziché ad un organo parlamentare, il compito di vigilare sulla qualità della legislazione, intesa non solo in senso formale, ma anche sostanziale. E così il Servizio per la redazione e la revisione dei testi legislativi e dei documenti ha assunto la denominazione di Servizio per la qualità degli atti normativi ed è stato potenziato su due fronti importanti: quello della

⁵ Sulla base di una elaborazione tecnica svolta dagli Uffici del Senato e della Camera dei deputati unitamente agli Uffici del Governo, a partire dallo studio sulle tecniche di redazione dei testi normativi ad opera della Commissione istituita presso il Dipartimento per i rapporti con il Parlamento della Presidenza del Consiglio dei ministri il 7 aprile 2000, si è provveduto, nel 2001, ad un aggiornamento di tali prescrizioni. I Presidenti delle Camere e il Presidente del Consiglio dei ministri hanno congiuntamente adottato in data 20 aprile 2001 una «*Lettera circolare sulle regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi*». Le Regole e raccomandazioni contenute nella nuova circolare si integrano con le indicazioni sull'istruttoria legislativa in commissione presenti nelle circolari dei Presidenti delle Camere del 10 gennaio 1997.

verifica della fattibilità amministrativa e dell'impatto di disposizioni contenute in provvedimenti *in itinere* e quello del monitoraggio sull'attuazione degli atti normativi.

Guardando alla fattura delle leggi dalla visuale di questo Servizio, il primo aspetto che colpisce è un modo di legiferare non solo emergenziale e affrettato ma anche frammentario, occasionale e "casistico", riprendendo una felice analisi del collega della Camera dei deputati Antonio Placanica⁶.

"Casistico" perché vuole regolare la fattispecie con una disciplina speciale, che però è tarata, anche linguisticamente, solo su quella determinata situazione e per questo non è sempre in grado di adattarsi ad altre fattispecie, simili o analoghe. Dall'idea della legge generale e astratta siamo passati alla realtà di leggi piene di disposizioni speciali e specialistiche.

Questo appesantisce la struttura dell'atto legislativo e ne rende più complicata l'interpretazione. Un pericolo peraltro già denunciato da Bacone che rilevava: «Quando vogliono inseguire tutti i casi particolari ed esprimerli con parole apposite, sperando con ciò di acquistare una maggiore certezza, producono infinite questioni verbali che confondono e rendono più difficile l'interpretazione»⁷.

La struttura degli atti normativi è complicata anche dall'uso sempre più frequente di frasi piene di rinvii normativi, di perifrasi e di incisi. Oltre che dal ricorso a preamboli esplicativi, a generiche dichiarazioni di intenti, a enunciati di mera propaganda politica,

⁶ A. Placanica, *Fattori linguistici nella scrittura degli atti normativi*, in *La buona scrittura delle leggi*, a cura di R. Zaccaria, Roma, Camera dei deputati, 2012, pp. 171 e sgg.

⁷ F. Bacone, *Della dignità e del progresso delle scienze* (1623), in *Opere filosofiche*, a cura di E. De Mas, Bari 1965, VIII, p. 498.

quasi ad enfatizzare nel precetto normativo quella “narrazione” cui ha fatto cenno in modo suggestivo Clelia Martignoni.

A questa complessità strutturale si accompagna, paradossalmente, un impoverimento dell’apparato linguistico e concettuale, in una mescolanza non consapevole di linguaggio comune, talvolta colloquiale, di termini tecnici, di vocaboli stranieri, di gergo giornalistico, di metafore rudimentali, di *slogan*, di pseudo-tecnicismi e di formule pleonastiche⁸.

Oltre a queste caratteristiche strutturali e linguistiche è da rilevare una crescente precarietà della norma, determinata dalla necessità di correggere, sostituire, integrare, spesso a brevissima distanza di tempo, disposizioni elaborate in modo frettoloso o addirittura

⁸ Tra i termini e le espressioni in lingua straniera entrati nella legislazione italiana in tempi recenti si possono citare *start-up*, presente in varie occorrenze, ad esempio nel decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; *class action*, utilizzato nella rubrica dell’articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; *crowdfunding*, previsto dall’articolo 57, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e dall’articolo 10 della legge 6 giugno 2016, n. 106, comma 3, lettera *a*); *bail-in*, presente nell’articolo 8, comma 1, lettera *d*), della legge 9 luglio 2015, n. 114. Tra le metafore, si possono citare quelle di «taglia-leggi», «taglia-enti» e «taglia-carta», rispettivamente presenti negli articoli 24, 26 e 27 del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112; tra gli *slogan*, «impresa in un giorno» presente nell’articolo 38 del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, e «zone a burocrazia zero», contenuto nell’articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Infine spesso utilizzata nella normativa anche recente l’espressione assolutamente pleonastica «entro e non oltre» quasi a rafforzare la perentorietà del termine: un caso emblematico di questo intento è rappresentato dalla proroga di un termine disposta dall’art. 15, comma 3-*quater*, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81: «All’articolo 2, comma 38, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, le parole: “entro la data del 30 giugno 2007” sono sostituite dalle seguenti: “entro e non oltre il 30 novembre 2007”».

viziate da errori o lacune⁹.

Anche qui nulla di veramente nuovo se, pochi anni dopo l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana, un giurista sensibile come Carnelutti già era pronto a rilevare che «Al pari delle macchine e degli stessi uomini le leggi non riescono più a diventare vecchie», così da non potersi assestare e in tal modo migliorare. Perché, diceva sempre Carnelutti, «anche le leggi hanno la loro vita. E come nel crescere un brutto bimbo può diventare un bell'uomo, così le fattezze di una legge possono aggiustarsi col tempo ... È ciò che il ritmo vertiginoso della vita moderna non consente di fare»¹⁰.

Se questo è lo stato dell'arte, dobbiamo allora chiederci quali sono le cause della scarsa efficacia delle tecniche e degli strumenti posti a tutela della qualità della legislazione.

A mio avviso, l'insieme delle tecniche e degli strumenti che sono stati nel tempo previsti in Italia per assicurare una migliore qualità della normazione è sostanzialmente valido e sufficientemente completo. Penso alle già menzionate Regole e raccomandazioni

⁹ Si pensi al codice dei contratti pubblici che, emanato nel 2006, nel solo anno 2009 è stato modificato sei volte, rispettivamente, dal decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14; dal decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; dal decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166; dalla legge 18 giugno 2009, n. 69; dalla legge 15 luglio 2009, n. 94; dalla legge 25 luglio 2009, n. 99. Inoltre una disposizione di tale codice, relativa agli incentivi per il personale addetto, è stata introdotta dall'articolo 61, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, abrogata dall'articolo 1, comma 10-*quater* del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 62, reinserita, con piccole modifiche, dall'articolo 18 comma 4-*sexies*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185. Eclatante il caso di una norma abrogata prima di entrare in vigore: si tratta dell'articolo 1, comma 1343, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge di stabilità 2008) abrogata dal decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 299.

¹⁰ F. Carnelutti, *La morte del diritto*, in G. Ballardore Pallieri, P. Calamandrei *et alii*, *La crisi del diritto*, Padova 1952, pp. 180-181.

per la formulazione dei testi legislativi, alla creazione di apposite strutture (Uffici e Servizi) presso le due Camere, alla costituzione del Comitato per la legislazione alla Camera dei deputati, al ruolo attribuito alla Commissione affari costituzionali del Senato, approfonditamente illustrato dalla presidente Finocchiaro.

Non si può tuttavia non convenire sul fatto che il risultato di questo complesso sistema è ancora molto modesto.

Secondo alcuni, la debolezza della tecnica legislativa dipende dal fatto che non si è sviluppata in Italia una vera e propria scienza della legislazione, intesa come branca del diritto dedicata allo studio di quelle conoscenze utili al legislatore nell'attività di progettazione legislativa. Le regole di tecnica legislativa nascono per lo più dalla pratica e sono spesso contenute in circolari e compilazioni per addetti ai lavori; i manuali di tecnica legislativa sono scritti ad uso di pochi corsi universitari sulla materia e sono ignorati nell'elaborazione concreta delle norme.

In effetti, in Italia il dibattito scientifico sulla scienza della legislazione non è mai decollato, nonostante ve ne fossero le premesse: basti pensare agli scritti di Muratori e Filangieri¹¹ e, in tempi più recenti, ad un celebre articolo di Mario Longo del 1960, che indicava come necessario fondare una scienza della legislazione intesa

¹¹ Scriveva Muratori che «il primo rimedio, che parrebbe proprio per liberare in un punto solo la repubblica legale dai tanti tirannetti, che si sono in essa sollevati, sarebbe [...] di riserbare tutto lo studio degli avvocati e dei giurisdicenti al solo testo delle leggi, con bandire la sterminata folla di tutti i suoi interpreti, trattatisti e consulenti». V. L. A. Muratori, *Dei difetti della giurisprudenza* (1742), Milano 1958, capitolo XVIII, p. 111. L'obiettivo di Filangieri era, da un lato, quello di mettere ordine nel sistema di produzione legislativa e di portare razionalità nei procedimenti di amministrazione della giustizia e, dall'altro, di realizzare riforme sociali per mezzo della legislazione. Cfr. Filangieri, *La scienza della legislazione* (1780-1785), a cura di V. Frosini, tomi I e II, Roma 1984.

come «uno studio degli effetti pratici delle norme concretamente in atto ... che includesse indagini di natura giuridica accanto ad indagini di natura sociologica»¹². Articolo che stimolò, tuttavia, gli interventi perplessi di Francesco Carnelutti e Costantino Mortati e la critica aperta di Roberto Lucifredi, il quale sottolineò come fosse un'illusione sperare di «creare studiosi che potessero con eguale competenza effettuare per ogni settore lo studio degli effetti pratici delle norme perché la loro cultura dovrebbe essere enciclopedica e per ciò stesso superficiale»¹³.

Per spiegare la debolezza della tecnica legislativa, altri pongono invece l'accento sulla natura complessa dell'attività normativa, punto di incontro tra diritto e politica¹⁴, e sull'inevitabile subordinazione delle questioni tecnico-legislative alla decisione politica. Le regole di tecnica legislativa sarebbero di frequente disattese perché di fronte all'urgenza politica, alla necessità di trovare un compromesso, le preoccupazioni relative alla forma, se non anche al contenuto, passano in secondo piano.

Dunque, ragioni della qualità, da una parte, necessità della politica dall'altra. Il tutto reso ancora più complicato dalla tendenza della politica a utilizzare talora il tema della qualità della regolazione più come strumento di propaganda che come mezzo per soddisfare

¹² M. Longo, *Per la fondazione di una scienza della legislazione*, in *Dir. econ.*, 1960, pp. 583 e sgg.

¹³ F. Carnelutti, *Scienza o arte della legislazione?*, in *Dir. econ.*, 1960, p. 824; C. Mortati, *Perplessità e riserve in merito alla fondazione di una «scienza della legislazione»*, in *Dir. econ.*, 1960, pp. 826 - 832; R. Lucifredi, *Miglioramento della tecnica legislativa ed illusorietà di una «scienza della legislazione»*, in *Dir. econ.*, 1960, pp. 1102 e sgg.

¹⁴ Si veda A. Ruggeri, *Ragionevolezza e valori, attraverso il prisma della giurisprudenza costituzionale*, in *Diritto e società*, 4/2000, p. 592.

esigenze obiettive dell'ordinamento.

Non va inoltre dimenticato che la buona qualità della normazione dipende anche dal grado di stabilità degli Esecutivi e dalla compattezza delle maggioranze politiche. Questo sia perché le politiche sulla buona legislazione richiedono tempo e costanza, sia perché l'instabilità politica comporta un procedimento legislativo più compromissorio e defatigante¹⁵.

È stato giustamente rilevato che il problema principale è quello di individuare un equilibrio ragionevole tra gli strumenti posti a salvaguardia della qualità della normazione e le istanze politiche. Da una parte lo strumento tecnico, proprio in quanto "strumento", deve essere funzionale alla decisione politica, dall'altra occorre che ad esso sia garantito un certo livello di autonomia e di cogenza¹⁶. Se nel corso dei lavori parlamentari si riscontra un errore nella formulazione di un testo si deve riconoscere all'esigenza di correggerlo un valore (legato al dovere costituzionale della certezza del diritto) non subordinato alle trattative e ai *diktat* della politica.

Per assicurare la qualità della normazione non occorre tanto definire strumenti nuovi quanto garantire efficacia e effettività a quelli già esistenti, evitando soluzioni e procedure troppo complesse e farraginose, che trasformerebbero lo strumento tecnico in un ulteriore elemento di complicazione. Bisogna cioè individuare presidi efficaci

¹⁵ Cfr. V. Lippolis, G. Pitruzzella, *Il bipolarismo conflittuale. Il regime politico della Seconda Repubblica*, Catanzaro, 2007, pp. 59 e sgg., i quali sottolineano come, non a caso, le disfunzioni maggiori sul fronte del procedimento legislativo si sono avute a partire dalla XV legislatura, quando si è "rotta" la simmetria tra i sistemi elettorali di Camera e Senato.

¹⁶ Così F. Dal Canto, *La qualità della normazione con particolare riguardo alla prospettiva del Parlamento*, in *La qualità degli atti normativi* (a cura di S. Panizza), Pisa 2016, p. 50 e sgg.

e non facilmente eludibili per la qualità normativa. Quali?

Per alcuni, una possibile soluzione sarebbe quella di dare rilievo costituzionale a regole generali di tecnica legislativa «in grado di dotare l'esigenza di buone leggi di quel "respiro costituzionale" che appare oggi sempre più necessario»¹⁷.

Nella Costituzione potrebbero essere inseriti, per esempio, l'obbligo del legislatore di intervenire nelle materie codificate solo attraverso modifiche ai relativi codici (come proponeva la III Commissione bicamerale per le riforme) nonché l'obbligo di garantire l'omogeneità del contenuto dell'atto normativo (come prescrive il disegno di legge di riforma costituzionale approvato dalle Camere nell'attuale legislatura, limitatamente però alla sola decretazione d'urgenza e ai disegni di legge governativi per i quali sia richiesta una corsia preferenziale). La violazione di questi vincoli da parte del legislatore determinerebbe l'incostituzionalità della legge.

Secondo altri¹⁸, invece, la maggiore incisività delle regole di tecnica legislativa passa attraverso una cultura della legislazione di qualità condivisa tra i vari attori istituzionali e strettamente legata all'istruttoria legislativa. Questa cultura potrebbe trovare un riconoscimento in sede di riforma dei regolamenti parlamentari, conferendo, ad esempio, al Presidente di Assemblea il potere-dovere di

¹⁷ F. Dal Canto, *La qualità della normazione e i suoi custodi*, in *La tecnica normativa tra legislatori e giudici. Atti del Seminario di Novara 15-16 novembre 2013*, a cura di M. Cavino e L. Conte, Napoli 2014, p. 91. Così anche A. Ruggeri, *La legge come fonte sulla normazione?*, in *Studi in onore di Franco Modugno*, IV, Napoli 2011, pp. 3083 e sgg.

¹⁸ Cfr. M. Carli, *La qualità della normazione in Italia: un problema di cultura*, in *Buone regole e democrazia*, a cura di M. Raveraira, Soveria Mannelli 2007, p. 179, il quale osserva che «sulla qualità della normazione pesa ancora l'idea sbagliata secondo la quale le regole e i procedimenti necessari per eliminare il troppo diritto e avere buone leggi sono un'indebita invasione del campo della politica».

dichiarare inammissibili emendamenti di contenuto eterogeneo e di adottare le misure necessarie perché i disegni di legge abbiano un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo, disponendo lo stralcio delle disposizioni estranee.

Certo, vincoli costituzionali o regolamentari possono consentire il rispetto di alcuni fondamentali principi, ma non assicurano da soli una migliore qualità della legislazione.

Se la cattiva qualità della normazione in Italia è principalmente un problema di cultura, il perseguimento dell'obiettivo di una legislazione di qualità deve necessariamente passare anche attraverso un maggiore investimento nell'insegnamento e nella formazione e qualificazione professionale dei redattori delle norme e, più in generale, degli operatori del diritto¹⁹.

Non si può infatti dimenticare che la produzione normativa è l'espressione di un contesto culturale più generale, all'interno del quale stanno sia i produttori che i destinatari delle norme. Scriveva Montaigne che «La parola è per metà di chi parla e per metà di chi l'ascolta»²⁰. Lo stesso si potrebbe dire per la legge. Solo diffondendo la cultura del buon legiferare si può garantire una buona fattura della legge e al tempo stesso assicurarsi che essa sia correttamente interpretata e applicata dai suoi destinatari, dando così forza concreta al valore della certezza del diritto.

¹⁹ Francesco Sabatini insiste da anni sulla necessità di affrontare “a monte” il problema stimolando l'insegnamento dell'italiano nelle scuole e facendo sì che lo Stato si occupi della formazione linguistica dei propri funzionari. Da qui, a suo avviso, «deriverà anche la buona scrittura delle leggi». F. Sabatini, *La formazione linguistica del cittadino comune e del legislatore*, in *La buona scrittura delle leggi*, cit., p. 64.

²⁰ M. E. de Montaigne, *Saggi*, (1580), a cura di F. Garavini e A. Tournon, Milano 2012, libro III, capitolo XIII, p. 2029.

Qualche passo in avanti è stato fatto da quando, sul finire degli anni Ottanta, Sergio Bartole sottolineava «la carenza di strutture didattiche volte alla specifica formazione di *draftsmen* ovvero, quantomeno, all'insegnamento degli essenziali rudimenti di *drafting* agli studenti o cultori delle scienze giuridiche»²¹. Restano però ancora estemporanee, e dovute più a volenterose iniziative individuali che non alla programmazione di percorsi organici e stabili, le esperienze di didattica in materia all'interno di percorsi di formazione strettamente universitaria. Nelle Aule universitarie gli studenti imparano le tecniche utili ad interpretare leggi, ma raramente sono loro insegnate le tecniche per saperle progettare e scrivere.

Probabilmente la difficoltà di individuare un metodo per l'insegnamento universitario della tecnica legislativa discende dall'impossibilità di inquadrare tale disciplina all'interno di un unico settore scientifico, apparendo lo studio di quella tecnica tributario di apporti provenienti da una pluralità di scienze, giuridiche e non.

Per quanto riguarda poi la burocrazia italiana essa è normalmente reclutata sulla base di una preparazione giuridica di carattere generale e quasi mai in possesso di una particolare formazione professionale in ordine alla redazione degli atti normativi. Ed è ormai evidente che il perseguimento della qualità della regolazione richiede

²¹ S. Bartole, *Introduzione allo studio della tecnica di redazione dei testi legislativi*, in *Lezioni di tecnica legislativa*, Padova 1988, p. 1. Si citano, a titolo esemplificativo, la *Scuola di scienza e tecnica della legislazione* attivata dal 1988 dall'Istituto per la documentazione e gli studi legislativi (ISLE) di Roma con l'obiettivo di formare i funzionari dello Stato e delle regioni sul tema, il dottorato di ricerca in *Metodi e tecniche della formazione e della valutazione delle leggi*, istituito presso l'Università di Camerino prima e di Genova poi attivo dall'anno accademico 1996/97 all'anno accademico 2009/10, il corso monografico su *La buona scrittura delle leggi* all'interno del Seminario di studi e ricerche parlamentari Silvano Tosi presso l'Università di Firenze, il dottorato in *Scienza della regolazione* presso l'Università Lumsa di Roma.

il ricorso a una pluralità di professionalità (giuridiche, linguistiche, storiche, sociologiche, economiche, statistiche...) e una specifica attitudine di tali professionalità alla reciproca comprensione.

Il Progetto di ricerca e di didattica «La lingua del diritto» dell'Università di Pavia – che è stato sapientemente illustrato da Dario Mantovani – intende venire incontro proprio a questa decisiva esigenza di rinnovamento culturale e professionale per dare vita a una scuola di formazione capace di concorrere ad una migliore qualità dei testi giuridici e a una maggiore tutela dei diritti dei cittadini.

La collaborazione al progetto da parte del Senato della Repubblica – che ha avuto una significativa anticipazione con un esperimento di riformulazione di un disegno di legge da parte degli studenti dell'insegnamento di Lingua del diritto nell'ambito del corso di laurea in Giurisprudenza – ha come obiettivo l'istituzione di un *Master* congiunto, nell'ambito del quale il Senato presterà le sue competenze sia in termini di docenza che di offerta di tirocini formativi curriculari presso i propri Uffici.

Come ho già avuto modo di ricordare, il Senato, al pari della Camera dei deputati, ha un particolare esperienza e competenza nel campo della tecnica legislativa: il *Master* intende proprio coniugare la tradizione di professionalità dei funzionari parlamentari nell'attività di redazione e di revisione dei testi legislativi con i saperi e le conoscenze dell'Ateneo pavese per ritrovare, attraverso una riflessione complessiva e multidisciplinare sul linguaggio giuridico e sulle sue regole, un diritto meno prigioniero delle occasioni, più consapevole e meditato.

Un diritto che corrisponda a quelle esigenze di legalità, di giustizia e di efficienza da tutti invocate; un diritto che si richiami a quel “dovere di giustizia”, con cui ben si sintetizzano valori quali la

correttezza, l'esattezza e la precisione del linguaggio.

Quando la lingua del diritto diviene vaga e imprecisa, quando le parole smarriscono il legame con i propri significati, si diffonde nei cittadini incertezza e sfiducia nelle istituzioni. Bisogna recuperare allora le "parole giuste" per comunicare una prospettiva di senso e di valori, che orienti le nostre azioni e alimenti le virtù civili e democratiche del nostro Paese.

Seconda sessione

**IL LINGUAGGIO DEL DIRITTO
TRA STORIA E CULTURA**

ELISA ROMANO¹*Moderatrice*

Nel dare inizio alla prima delle due sessioni pomeridiane, vorrei innanzi tutto ringraziare molto Laura Tafani per avermi coinvolto con il suo entusiasmo in questa importante iniziativa, che segna l'inizio di un percorso per il quale oggi, grazie a questa densa giornata, ci sentiamo tutti più incoraggiati e più attrezzati. Ringrazio anche i colleghi e le colleghe dell'Università di Pavia che aderiscono al progetto «Lingua del diritto» per avermi dato l'opportunità di essere presente in questa occasione.

Dopo una mattinata molto intensa, anche il pomeriggio si annuncia molto ricco; non voglio quindi togliere spazio a questa prima sessione pomeridiana. Vorrei tuttavia premettere qualche breve considerazione, anche per giustificare la mia presenza, nella giornata di oggi e all'interno del progetto, come rappresentante di un piccolo, ma attivo gruppo di latinisti. Una considerazione, in particolare, mi viene suggerita sia dal titolo stesso della giornata di oggi, «Le parole giuste», sia dagli interventi di questa mattina, da quello del Presidente Grasso a quello del nostro Rettore alla presentazione di Dario Mantovani, tutti uniti da una riflessione su quali siano le «parole giuste» nel diritto e nella legislazione.

Quali sono le «parole giuste»? La domanda che è al centro del nostro incontro ha una lunga storia; il problema della chiarezza del diritto, della comprensibilità delle leggi e, più in generale, del lin-

¹ *Professore di Filologia classica, Università di Pavia*

guaggio giuridico e giudiziario si trova formulato compiutamente già nella cultura romana, quindi all'inizio dell'epoca classica del diritto. Questa mattina Dario Mantovani, all'inizio della sua presentazione del progetto, ci ricordava che quello dei vizi che si imputano alla lingua del diritto costituisce un vero e proprio *topos*. Ma sui *vitia* di una legge si soffermava già, alla fine del I secolo d. C., Quintiliano, il quale nel secondo libro della *Institutio oratoria* distingue questi possibili *vitia* in contenutistici (*in rebus*) e formali (*in verbis*). Fra i vizi linguistici di una legge (i *vitia in verbis*) rientrano, per esempio, sul piano lessicale, i vocaboli troppo tecnici e quelli troppo ricercati, motivati da desiderio di sfoggio di erudizione e da affettazione; o, sul piano sintattico, le frasi troppo lunghe, piene di parentesi, con accumulo di proposizioni subordinate e/o relative. Più di una volta nel suo trattato Quintiliano sottolinea questa tendenza a ricorrere ad un'eccessiva elaborazione stilistica, che finiva per creare oscurità, fino a rendere la legge incapace di comunicare il suo contenuto e dunque incomprensibile. Ma il problema era già ben presente, a metà del I secolo a.C., a Cicerone, il quale, per esempio, in un celebre passo dell'orazione *Pro Murena* ironizzava sulla prolissità delle formule processuali. Perché, osservava Cicerone, anziché dire, in modo appropriato e semplice, «*fundus Sabinus meus est*», si ricorreva al prolisso costruito «*fundus qui est in agro qui Sabinus vocatur*»? L'efficace commento di Cicerone su questo inutile e ridondante uso di due relative incastrate l'una nell'altra, «*satis verbose*», individuava nella ridondanza verbale un tratto distintivo del linguaggio giuridico.

La verbosità e la conseguente oscurità sono dunque aspetti della lingua del diritto non sfuggiti alla riflessione critica antica. E Cicerone e Quintiliano, due grandi personalità, anche simboliche, non

solo della cultura latina, ma anche dei rapporti tra cultura e diritto, tra cultura e retorica (la retorica sarà un tema al centro della riflessione di oggi pomeriggio) possono essere delle buone guide per questa sessione, dedicata al linguaggio del diritto fra storia e cultura, nella quale saranno presi in esame aspetti della lingua del diritto in una prospettiva storica, nella loro contestualizzazione in una dimensione culturale più ampia, nel loro rapporto dinamico con i cambiamenti storici e con le varie fasi storico-culturali. Partiamo da un problema teorico, oggetto del primo intervento, per cui do ora la parola alla collega e amica Silvana Borutti, che insegna Filosofia teoretica nella nostra Università e che affronterà il tema del rapporto tra democrazia e linguaggio.

SILVANA BORUTTI¹

Democrazia e linguaggio

Il linguaggio è una legislazione e la lingua ne è il codice.
(R. Barthes, *Lezione inaugurale al Collège de France*)

Una delle ragioni per cui è importante interrogarsi sul diritto come linguaggio ha a che fare con la natura del linguaggio stesso, e in particolare con la questione della democraticità del linguaggio. Ora, se demo-crazia (governo del *demos*, del popolo) significa mettere in condizione il popolo, cioè tutti noi, di esercitare il nostro potere di cittadini partecipando pienamente alla vita sociale, se democrazia è esercizio popolare del potere sulla scena pubblica, chiediamoci: il linguaggio è per tutti noi in ugual misura il modo per partecipare da cittadini alla vita pubblica²? Il linguaggio è in sé democratico?

Con queste domande, ci stiamo interrogando sul rapporto tra democrazia e linguaggio, sulla democrazia nel linguaggio. Ora, il punto è che non possiamo comprendere questo rapporto, non possiamo cioè comprendere la democraticità del linguaggio, se non ci interroghiamo prima sulle forme e sugli aspetti del rapporto che ci lega alla facoltà del linguaggio, e alla nostra lingua, che è la realizza-

¹ *Professore di Filosofia teoretica, Università di Pavia*

² Assumo da Giovanni Sartori il significato sociale di democrazia come «società caratterizzata da uguaglianza di condizioni», che Sartori fa risalire a Tocqueville: cfr. G. Sartori, *Democrazia. Cosa è*, Milano 1993, p. 13. Cfr. anche A. Colombo, *Democrazia e analisi del linguaggio*, in *Il Politico*, 24 (1959) pp. 145-141.

zione della facoltà linguistica: un rapporto che sentiamo vitale, che, anzi, presiede alle nostre vite, proprio perché è sì ricchezza, ma nello stesso tempo condizionamento.

Quanto alla ricchezza del linguaggio: sono convinta che tutti noi abbiamo un concetto adeguato del linguaggio come dono e ricchezza; comprendiamo cioè che il linguaggio non è per noi un semplice strumento, ma una dimensione che è costitutiva del nostro essere umani, perché ci consente di esprimerci e di entrare in relazione con altri. Quando veniamo al mondo e quando cominciamo a capire, troviamo il linguaggio realizzato in una lingua già fatta, lo troviamo come organismo storico sopraindividuale (quello che Saussure chiamava *langue*); lo troviamo nell'apprendimento, facendo esperienza fin dall'origine di parole che altri ci dicono e che noi impariamo a dire ad altri, in una dimensione che è da subito relazionale e intersoggettiva. Il linguaggio è espressione: premere fuori, portar fuori noi stessi, e noi con gli altri. Cosicché, fin dalla nostra origine, parliamo parole nei cui suoni, parliamo frasi nelle cui costruzioni, parliamo discorsi nella cui trama si depositano significati, concetti, memorie private e collettive, emozioni, simboli, immagini, archetipi, pulsioni inconse. Ed è questo caleidoscopio di significati che dà forma e colore al mondo e ci consente di vivere una vita sensata, perché ci costituisce nella nostra identità soggettiva e relazionale.

Ma il linguaggio, che è ricchezza, è insieme anche vincolo e condizionamento. Il linguista Ferdinand de Saussure, nei corsi ginevrini tenuti tra il 1906 e il 1911 ed editi postumi nel 1916 da Charles Bally, Albert Riedlinger e Albert Sechehaye, ci fa comprendere l'intreccio tra ricchezza e vincolo che costituisce la nostra lingua dicendo che la lingua è insieme immutabilità e mutabilità. Da una parte la lingua, poiché non è una nomenclatura che nomina cose, ma è fatta

di segni arbitrari socialmente prodotti e socialmente riconosciuti, si costituisce come sistema e legge, come un'istituzione sovra-individuale. In quanto tale la lingua è immutabile, ed è perciò fattore di conservazione: ogni individuo che venga al mondo la eredita e ne è in un certo senso omologato, reso uguale agli altri: «Noi diciamo *uomo* e *cane* perché prima di noi si è detto *uomo* e *cane*»³. Dall'altra parte, la lingua è anche istituzione umana investita dal tempo: i segni mutano storicamente, suoni e sensi si evolvono; con un esempio di Saussure, «il latino *neçāre* significa “uccidere” ed è diventato in francese *noyer*, col noto senso di “annegare”»⁴. La lingua cambia nel tempo attraverso l'azione dei parlanti e l'efficacia delle forze sociali: ma questo, dice Saussure, non significa che sia «un sistema libero, organizzabile a volontà»⁵.

Possiamo precisare meglio i tipi di vincoli che la lingua come istituzione sociale che cambia nel tempo impone ai parlanti. Semiotologi, linguisti e filosofi, come Roland Barthes, Roman Jakobson e Michel Foucault, parlano di condizionamento, o addirittura di un potere che la lingua esercita su di noi.

Barthes, nella *Lezione inaugurale* al Collège de France nel 1977, pronuncia una celebre frase: «[...] la lingua non è né reazionaria né progressista; essa è semplicemente fascista; il fascismo infatti non è impedire di dire, ma obbligare a dire»⁶. È certamente una provocazione, ma ci aiuta a riflettere. Barthes continua: il linguaggio stesso

³ F. de Saussure, *Corso di linguistica generale*, traduzione, introduzione e commento di Tullio De Mauro, Roma-Bari 1994, p. 92.

⁴ F. De Saussure, *Corso di linguistica generale* cit., p. 93.

⁵ F. De Saussure, *Corso di linguistica generale* cit., p. 96.

⁶ R. Barthes, *Lezione. Lezione inaugurale della cattedra di Semiologia letteraria del Collège de France pronunciata il 7 gennaio 1977* (1978), trad. it., Torino 1981, p. 9.

è una legislazione, di cui la lingua è il codice.

In che senso il linguaggio è una legislazione che obbliga a dire? In termini meno enfatici, ce lo spiega il linguista Roman Jakobson. La lingua consente di realizzare più funzioni: una funzione *conoscitiva*, di conoscenza degli oggetti del mondo; una funzione *emotiva* o espressiva, orientata a esprimere il nostro atteggiamento individuale; una funzione *conativa*, che ci consente di agire sul destinatario delle nostre parole; una funzione *fatica*, con cui creiamo contatto e relazione con l'altro; una funzione *metalinguistica*, che parla del linguaggio stesso, come fa la grammatica; una funzione *poetica*, cioè il lavoro creativo sulle parole⁷. Ma queste funzioni possono essere esercitate solo entro limiti, entro quadri obbligatori, che sono la grammatica, il sistema dei suoni di una lingua, le regole sintattiche, il lessico, le regole retoriche e argomentative. Dunque, la lingua ci consente sì di dire, ma, nello stesso tempo, *ci obbliga a dire in un certo modo*: «Le lingue differiscono essenzialmente per ciò che *devono* esprimere, non per ciò che *possono* esprimere»⁸. Non solo: la lingua determina anche la nostra esperienza, perché ci dà classificazioni e ripartizioni già pronte, ci dà in ultima analisi un ordine del mondo. Ad esempio, a differenza che in inglese, in italiano, in francese e in tedesco siamo sempre costretti a scegliere tra il maschile e il femminile; ancora, attraverso il tu o il lei, noi italiani siamo sempre costretti a segnalare il rapporto di distanza e vicinanza con l'altro. Parlando una lingua, confermiamo in fondo la nostra appartenenza

⁷ Cfr. R. Jakobson, *Linguistica e poetica*, in *Saggi di linguistica generale* (1963), trad. it. a cura di L. Heilmann, Milano 1966, pp. 185-191.

⁸ R. Jakobson, *Aspetti linguistici della traduzione*, in *Saggi di linguistica generale cit.*, p. 61.

a una cultura e a una “forma di vita”⁹ determinata.

In questo senso, nel linguaggio, scrive Barthes, si annida il potere: il potere è plurimo e diffuso, è presente «nei più delicati meccanismi dello scambio sociale: non solo nello Stato, nelle classi, nei gruppi, ma anche nelle mode, nelle opinioni comuni, negli spettacoli, nei giochi, negli sport, nelle informazioni, nei rapporti familiari e privati, e persino nelle spinte liberatrici che cercano di contestarlo»¹⁰, e agisce attraverso la lingua che parliamo. Quando parliamo, crediamo in genere di essere creatori e padroni sovrani dei segni che manipoliamo e dei discorsi che facciamo, ma il condizionamento che ci fa parlare in un certo modo (quello che Barthes chiama *potere*) si annida nei nostri discorsi. È un condizionamento che agisce sia in forme che ci sembrano normali cambiamenti culturali e antropologici legati alla tecnologia (pensiamo a come sta cambiando il concetto di “amicizia” all’epoca dei *social networks*), sia in forme più invasive, che investono il nostro diritto a una partecipazione piena alla vita democratica. Tanto che può succedere che gli enunciati della lingua si trasformino in forme di reclusione.

A questo proposito può essere particolarmente significativo fare riferimento a quello che il filosofo Michel Foucault ci ha insegnato a riconoscere, cioè il potere del linguaggio che si manifesta negli *enunciati come prigione*. Nel saggio *Storia della follia nell’età classica*¹¹, Foucault mostra, con una ricostruzione storica e genealogica, che i manicomi, cioè i luoghi di reclusione dei folli, na-

⁹ «[...] il *parlare* un linguaggio fa parte di un’attività, o di una forma di vita» (L. Wittgenstein, *Ricerche filosofiche* (1953), trad. it., Torino 1967, I, § 23).

¹⁰ R. Barthes, *Lezione cit.*, p. 7.

¹¹ M. Foucault, *Storia della follia nell’età classica* (1961, 1972²), trad. it., Milano 1976.

scono nel Seicento non tanto perché si identifichino per la prima volta i folli come individui con un insieme di sintomi, ma perché si crea un convergere di discorsi medici, giuridici, amministrativi, letterari, che costringono la società a concepire, a dire e infine a mettere in atto l'enunciato «Il folle deve essere rinchiuso». Nel Seicento vengono a convergere discorsi discriminatori e repressivi che appartengono alla pratica quotidiana, alla giurisprudenza, alla casistica religiosa, alla diagnosi medica – discorsi che portano a definire e a far rinchiodere i folli nell'istituzione psichiatrica. Dunque, la “follia” non compare come nome per un referente (ad esempio per un insieme di sintomi), ma come *discorso-prigione*: una formazione linguistica costituisce la dicibilità sociale dell'oggetto follia, nell'interferenza di molte pratiche, regolamentazioni, decisioni che si realizzano in più semantiche e in più linguaggi (giuridico, politico, medico, legislativo, religioso, letterario, ecc.). In queste pratiche regolamentari rientrerà secoli dopo anche la riforma italiana dell'istituzione psichiatrica degli anni Settanta del secolo scorso.

Dunque, se il potere della lingua è un dominio diffuso nel corpo sociale, un dominio che mette al loro posto i soggetti, che ci mette al nostro posto come soggetti, appare fondamentale per la convivenza civile la cura della trasparenza e dell'efficacia del linguaggio della legge. Perché? Perché la legge è uno dei linguaggi specialistici socialmente più rilevanti, in quanto presiede alla regolamentazione delle manifestazioni e degli aspetti dei rapporti intersoggettivi, e quindi della nostra vita comune nella *polis*¹².

¹² Cfr. F. Oppenheim, *Political Concepts. A Reconstruction*, Oxford 1981; N. Chomsky, *Language and Politics*, Montréal 1988; L. Bonanate, N. Nesi (a cura di), *Democrazia e diritti nell'opera di Bobbio*, Milano 2009.

Poiché le norme sono fondamentali «strumenti al fine della convivenza sociale»¹³, il linguaggio delle norme¹⁴ che regolano il vivere in società deve essere il più possibile accessibile a tutti noi in quanto cittadini.

Si pongono allora due obiettivi strettamente connessi: in primo luogo, studiare le condizioni della trasparenza e comprensibilità delle norme; in secondo luogo, e conseguentemente, introdurre pratiche che ne aumentino l'efficacia civile e sociale, rendendole condivisibili dal grande pubblico¹⁵.

Il problema della trasparenza e della comprensibilità delle norme è legato al fatto che la lingua del diritto è una lingua tecnica, un uso specialistico del linguaggio comune, con un proprio dominio di significati e regole per la composizione di testi (come leggi e sentenze), con propri generi di scrittura, con proprie movenze stilistiche e concettuali (come ad esempio la tendenza all'astrazione), ecc. Per la comprensione della lettera e della volontà del legislatore, sono dunque necessarie competenze e conoscenze specialistiche – conoscenze e competenze inevitabilmente non condivise dal grande pubblico.

¹³ D. Mantovani, *Lingua e diritto. Prospettive di ricerca fra sociolinguistica e pragmatica*, in G. Garzone, F. Santulli (a cura di), *Il linguaggio giuridico. Prospettive interdisciplinari*, Milano 2008, p. 22.

¹⁴ Contributi fondamentali all'analisi del diritto come linguaggio normativo, negli aspetti semantici e logici, sono venuti dall'ambito della filosofia del diritto di tradizione analitica: cfr. U. Scarpelli, *Contributo alla semantica del linguaggio normativo*, Milano 1985; U. Scarpelli, P. Di Lucia (a cura di), *Il linguaggio del diritto*, Milano 1994; A. G. Conte, *Filosofia del linguaggio normativo*, vol. I, Torino 1989, vol. II, Torino 1995; R. Guastini, *Il diritto come linguaggio*, Torino 2006.

¹⁵ Cfr. T. De Mauro, M. E. Piemontese, M. Vedovelli (a cura di), *Leggibilità e comprensione*, in *Linguaggi*, 3.3. (1986), pp. 1-170; S. Rodotà, *Tecnopolitica: la democrazia e le nuove tecnologie della comunicazione*, Roma-Bari 2004.

Non solo: poiché la lingua del diritto è anche una varietà dell'italiano¹⁶, al problema del tecnicismo si aggiunge il problema delle ambiguità lessicali, sintattiche e testuali della lingua che parliamo normalmente: la terminologia tecnica della lingua giuridica si mescola con la lingua dell'uso, e dunque con tutte le fonti di oscurità, dalla polisemia dei termini, all'uso di presupposizioni e di non detti.

Strettamente connesso alla questione della trasparenza e comprensibilità è il problema dell'efficacia civile e sociale della lingua del diritto: affrontarlo significa impegnarsi nell'innovazione e nel miglioramento della scrittura delle norme e dei testi giuridici, in nome del principio della *lealtà comunicativa*. Senza trasparenza e lealtà comunicativa, non si creano per noi, nella nostra identità sociale di cittadini, uguali condizioni di accesso ai significati: si creano anzi discriminazioni e zone opache che predispongono all'esercizio del potere, anziché all'esercizio della democrazia linguistica e della partecipazione. La consapevolezza del fatto che nel linguaggio si annidano le condizioni del potere è il primo passo per creare le condizioni della democrazia.

¹⁶ Sulla lingua del diritto come varietà specialistica dell'italiano, cfr. B. Mortara Garavelli, *Le parole e la giustizia. Divagazioni grammaticali e retoriche su testi giuridici italiani*, Torino 2001; S. Ondelli, *La lingua del diritto. Proposta di classificazione di una varietà dell'italiano*, Roma 2007; R. Gualdo, *Il linguaggio del diritto*, in R. Gualdo, S. Telve, *Linguaggi specialistici dell'italiano*, Roma 2012, pp. 411-477.

LUIGI CIAURRO¹

Il linguaggio parlamentare: dai resoconti alla diretta on line

Partendo dai classici

A chiunque ami ancora leggere i classici non sembrerà un sintomo di un inutile retaggio passatista iniziare un intervento sul linguaggio parlamentare da un testo risalente al 1951, epoca così lontana, quando evidentemente i linguaggi ed i mezzi di comunicazione di massa erano radicalmente differenti rispetto ai tempi odierni. Si tratta di un “classico dei classici” in materia di oratoria parlamentare, appartenente ad un grande giurista e uomo politico di lungo corso, Vittorio Emanuele Orlando: *Il parlare in Parlamento*, pubblicato in due puntate sulla rivista fiorentina *Il Ponte*², su impulso del suo direttore Pietro Calamandrei, il quale allora si lamentava del linguaggio plateale e sconveniente («ingiurie, parolacce e contumelie»), udito in Parlamento durante il suo mandato elettivo, a nostro avviso forse un po' esageratamente³.

¹ *Direttore del Servizio delle prerogative, delle immunità e del contenzioso del Senato*

² Cfr. V. E. Orlando, *Il parlare in Parlamento*, in *Il Ponte*, 1951, n. 1, pp. 567-585, e n. 2, pp. 727-745; ed ora Id., *Il parlare in Parlamento*, Soveria Mannelli 2002 (ristampa anast.). Per un commento coevo v. F. Mohrhoff, *L'oratoria parlamentare: genesi, aspetti e sviluppi dell'eloquenza politica*, in *Montecitorio: vita del Parlamento*, 1952, n. 6-7, pp. 6-18.

³ Al riguardo F. Bambi, *La lingua delle aule parlamentari. La lingua della Costituzione e la lingua della legge*, in www.osservatoriosullefonti.it, 2015, n. 3, fa notare come in particolare negli atti dell'Assemblea costituente, di cui lo stesso Calamandrei ha fatto parte, non sia facile trovare «ingiurie, parolacce e contumelie», come lamentato dal giurista fiorentino: «semmai si incontra un linguaggio forbito, talvolta ironico, ricco di citazioni erudite, spesso della *Commedia* di Dante».

In particolare, nell'affrontare la locuzione «linguaggio parlamentare» Orlando svolge un'accurata ricostruzione etimologica: parlare e parlamentare come predicati verbali deriverebbero dal verbo *parabolare* («porre accanto», «ravvicinare o confrontare due concetti») ed il verbo *parlamentare* sarebbe più antico dell'altro, indicando «il parlare in forma di dibattito in una riunione con altre persone». Certamente sorprende non poco che un autorevole e rinomato giurista inizi un saggio sul linguaggio parlamentare con accurate ricostruzioni linguistiche, ma si trattava di un uomo di grande cultura. Il quale non per caso sente il dovere di ringraziare per l'ausilio ricevuto un noto glottologo dell'università di Firenze, il professor Carlo Battisti⁴.

In sintesi. Orlando nel 1951 evidenziava:

1. il linguaggio parlamentare è screditato, gode della stessa cattiva fama dell'oratoria forense, viene mal considerato soprattutto in termini di sovrabbondanza e di capziosità. Viene citato al riguardo addirittura un testo del 1200 di Albertario da Brescia;
2. tuttavia, nessun genere di eloquenza è così difficile⁵;
3. ai fini della formazione di un oratore parlamentare, da un lato è necessaria una certa predisposizione innata e dall'altro svolge un

⁴ Ordinario di glottologia presso l'Università degli studi di Firenze e socio dell'Accademia della Crusca dal 1925 al 1952. il professor Carlo Battisti (1882-1977) per i cultori del neorealismo è soprattutto l'attore non professionista e protagonista del film di Vittorio De Sica: *Umberto D*, che risale all'anno successivo (1952). Su questa esperienza v. lo stesso C. Battisti, *Come divenni Umberto D*, Ed. della Cineteca Scolastica, Roma 1955.

⁵ Significativo è il caso di Leonardo Sciascia, che «eletto nel 1979 per una sola legislatura alla Camera dai radicali si rifiutò quasi sempre di parlare in aula esibendo una scusa paradossale: "Sono uno scrittore, non un parlatore"» (cit. da A. Loiero, *Lorsignori di ieri e di oggi*, Soveria Mannelli 2016, p. 86).

- rilevante ruolo formativo proprio lo stesso ambiente (il cosiddetto “contesto spazio-temporale” dei linguisti);
4. per tradizione il Parlamento britannico a quell'epoca era considerato più tollerante verso il linguaggio improprio rispetto alla tradizione continentale (francese e italiana). La ragione è squisitamente storica: i secondi sono sorti quando si era già pienamente affermata l'assoluta libertà di parola nelle Assemblee legislative, per cui in conseguenza si era affermata una rigida disciplina per scongiurare il rischio di abusi nel linguaggio parlamentare.

Dell'oratoria parlamentare si sono occupati soprattutto se non esclusivamente i linguisti, mentre è stato pressoché assente l'interesse dei giuristi. E questa assenza si avverte persino nella letteratura gius-parlamentaristica, se si escludono gli approfondimenti specialistici in sede scientifica dei resocontisti delle Camere⁶.

Dal punto di vista strettamente linguistico, il linguaggio parlamentare è parte del linguaggio politico, il quale a sua volta può farsi rientrare nella retorica, *id est* la scienza del discorso persuasivo (convincere più che dimostrare).

Del complesso linguaggio parlamentare fanno parte sia atti illocutivi (per argomentare, facendo riferimento ad Austin) sia atti perlocutivi (per convincere), estrinsecandosi tali atti in differenti elementi linguistici. I linguisti spiegano che il linguaggio politico, di cui come detto è parte il linguaggio parlamentare, ha sempre come

⁶ Si rinvia *exempli gratia* al volume collettaneo: Aa. Vv., *La stenografia in Parlamento* (atti del convegno di studio promosso dalla scuola di formazione professionale della Camera dei deputati e dal Circolo Montecitorio su *La stenografia tra riforma scolastica e professionalità*), ed. Camera dei deputati, Roma 1986.

obiettivo il consenso⁷. Anche se c'è da chiedersi se nel linguaggio parlamentare ciò non sia in realtà una *fictio*, dal momento che in genere estremamente ridotti sono i margini di convinzione (retorica) delle forze politiche opposte intorno ad un determinato tema. Ancora: esso viene considerato un linguaggio settoriale (come quello del giornalismo o della pubblicità) e non specialistico in senso stretto (come quello della fisica e della matematica). Infine, si differenzia e si caratterizza per il contesto “spazio-tempo” che a sua volta influenza i contenuti e la dinamica del linguaggio parlamentare stesso⁸.

Secondo Tullio De Mauro⁹, sarebbe estremamente arduo ricostruire *funditus* un quadro d'insieme del linguaggio parlamentare, anche a causa della vastità e della eterogeneità delle fonti stesse, di

⁷ Cfr. F. Giuliani, *Il discorso parlamentare*, in Aa. Vv., *Il Parlamento*, in *Annali della storia d'Italia*, a cura di L. Violante, vol. 17, Torino 2001, p. 861. Però è significativo il fatto che la stessa linguista, divenuta deputata, abbia concluso che il linguaggio parlamentare non è più finalizzato a creare consenso fra i presenti, ma – specie a causa dell'influenza della televisione – tende ad assumere i connotati di un comizio, in cui prevalgono gli elementi di propaganda e i toni da campagna elettorale permanente (v. l'intervento svolto durante la presentazione del libro: *Il linguaggio della leadership politica* presso la Camera dei deputati il 27 aprile 2016).

⁸ Cfr. *ex pluribus* T. A. Van Dijk, *Knowledge in Parliamentary debates*, in *Journal of Language and Social Politics*, 2003, n. 2, in particolare p. 339, in quanto sarebbe proprio il contesto spazio-tempo in cui il discorso parlamentare viene espresso che ne fa un modello differenziato rispetto all'eloquio politico. Ma, come vedremo *infra*, la seduta parlamentare fa sempre meno la differenza rispetto ad altri contesti di eloquenza politica.

⁹ Cfr. T. De Mauro, *Il linguaggio della Camera*, in A.a. V.v., *La Camera dei deputati a Montecitorio: storia fotografica*, a cura di G. D'Autilia, Milano 2010, p. 108; nonché Id., *Storia linguistica dell'Italia repubblicana dal 1946 ai nostri giorni*, Roma 2014, pp. 155-167. Non a caso l'illustre linguista da sempre, a proposito della resocontazione parlamentare, ha raccomandato che nel rappresentare graficamente il parlato bisogna evitare di ucciderne la vivacità (cfr. G. Panarello, *La stenografia e la resocontazione dei lavori parlamentari*, in *Bollettino di informazioni costituzionali e parlamentari*, 1983, n. 3, p. 186).

cui fanno parte – in senso lato – non solo i discorsi parlamentari ma anche i contenuti linguistici degli atti di sindacato ispettivo e di indirizzo, delle relazioni illustrative ai progetti di legge e così via.

A tal fine Michele Cortelazzo¹⁰ – in epoca però non troppo recente (e forse non è un caso) – ha sottolineato l’inutilizzabilità degli stessi resoconti stenografici ai fini di una puntuale ricostruzione del linguaggio parlamentare a causa dell’opera correttiva del cosiddetto “filtro stenografico”. Come noto agli addetti ai lavori, ai fini della traduzione del discorso parlato nell’atto parlamentare scritto, da sempre i resocontisti effettuano un’opera di correzione, di ripulitura e di miglioramento rispetto alle parole ed alla sintassi realmente utilizzate: *exempli gratia*, vengono “sistemati” *consecutiones temporis*, periodi non conclusi, evidenti contraddizioni, litoti errate, inutili ripetizioni, un tempo difemismi, inesattezze storiche o giuridiche e così via. Tuttavia, nei tempi più recenti questo “filtro” è divenuto sempre meno incisivo rispetto al passato. Ad esempio, il turpiloquio non viene più espunto automaticamente, essendo spesso considerato dagli oratori stessi un efficace ed incisivo elemento per catturare l’attenzione e forse il consenso degli elettori: v. di recente le sedute della Camera del 2 e 3 febbraio 2016 (interventi rispettivamente degli onorevoli Dell’Osso e Sisto) o la riunione del Senato del 25 febbraio 2016 (la conclusione dell’intervento del senatore Airola).

La duplice dimensione: socio-linguistica e deontica

Da un punto di vista generale la locuzione *linguaggio parlamen-*

¹⁰ Cfr. M. Cortelazzo, *Dal parlato al trascritto: i resoconti stenografici dei discorsi parlamentari*, in Aa. V.v., *Gesprochenes italienisch in Geschichte und Gegenwart*, hrsg. v. G. Holtus und E. Radkte, Gunter Narr Verlag, Tübingen 1985, pp. 86-118.

tare può assumere una duplice accezione¹¹.

1. Innanzitutto, si pone una significazione sociologica, cioè indicante una dimensione socio-linguistica in senso stretto, con evidenti intersezioni con altri linguaggi settoriali (in particolare quello politico e giuridico, mentre si potrebbe aggiungere quello giornalistico). Si tratterebbe, in breve, del linguaggio complessivamente e concretamente utilizzato nell'oratoria parlamentare¹². In questo ambito una rilevanza non indifferente è costituita dalla "sede": ad esempio, in Commissione – le cui sedute di norma non sono oggetto di resocontazione stenografica, ma solo sommaria – in genere il linguaggio è più informale e colloquiale, a differenza del linguaggio aulico che dovrebbe caratterizzare gli interventi in Assemblea. Parimenti rileva il cosiddetto "argomento": un dibattito sulla fiducia al Governo avrà una connotazione completamente diversa rispetto all'esame di un progetto di legge. Ma non basta: anche la "fase" dell'esame di una materia incide non poco sul linguaggio: per ipotesi, di-

¹¹ A conclusioni non dissimili perviene a livello comparatistico C. Ilie, *Parliamentary Discourse and Deliberative Rhetoric*, in Aa. Vv., *Parliament and Parliamentarism. A comparative History of a European Concept*, ed. by P. Ihalainen, C. Ilie and K. Palonen, Berghahn, New York – Oxford 2016, in particolare p. 135, laddove distingue nel linguaggio parlamentare un livello *micro* («discursive patterns of cooperation, competition, domination and/or relations of subordination between interlocutors») ed un livello *macro* («as shaped by institutional mechanisms that involve both opportunity and constraint»).

¹² Proprio Tullio De Mauro ha più volte insistito (v. da ultimo nell'intervento svolto durante la presentazione del libro: *Il linguaggio della leadership politica* presso la Camera dei deputati il 27 aprile 2016) sul fatto che durante la prima legislatura repubblicana il Parlamento potesse configurarsi addirittura come "un'isola linguistica", in quanto non solo il 64 per cento della popolazione era sostanzialmente dialettofona, ma del restante 36 per cento solo il 18 per cento si esprimeva in modo forbito e corretto come era uso nelle Camere.

scussione generale di un progetto di legge oppure esame degli emendamenti. Al riguardo, nella fase degli emendamenti prevale la funzione metalinguistica, performativa, massimamente giuridica delle parole adoperate. Infine, a livello per così dire “macro” i linguisti hanno segnalato l’influenza di determinati periodi storici, caratterizzati da particolari momenti unificanti (ad esempio post-Risorgimento o Assemblea costituente). In conclusione si citerà la significativa definizione di discorso parlamentare sintetizzata da Paola Villani: «testo parlato monologico, non spontaneo (più o meno fortemente pianificato), su un tema fissato in precedenza, in cui vi è continuità spazio-temporale fra emittente e destinatario, in condizioni di parità»¹³.

2. Inoltre, si pone una valenza deontica, che poi è quella che maggiormente interessa i giuristi. Secondo lo stesso Vittorio Emanuele Orlando, il linguaggio parlamentare “deve” essere cortese, corretto, rispettoso della solennità dell’ambiente e sensibile alla pari dignità degli altri¹⁴. Dovrebbe essere un linguaggio assertivo *par excellence* (in termini di psicologia comportamentale), ancorché questa caratterizzazione appaia al giorno d’oggi assai proble-

¹³ Cit. da P. Villani, *Il discorso parlamentare: usi, regole e resoconti*, in Aa. Vv., *Il linguaggio della leadership politica tra la Prima e la Seconda Repubblica*, Ed. Camera dei deputati, Roma 2015, p. 35, la quale richiama anche l’attenzione – quale spia dell’alta formalità del linguaggio parlamentare – sull’uso di gran lunga prevalente dei pronomi allocutivi di “ella” e di “lei”, dovuto né ad una differenza di *status* né dalla mancanza di conoscenza personale, ma all’ufficialità del contesto (p. 36).

¹⁴ Cui si potrebbe aggiungere il dovere di usare un linguaggio “non sessista”: sul punto v. la lettera della Presidente della Camera Laura Boldrini del 5 marzo 2015 sul rispetto dell’identità di genere, che nella sostanza invita – innovando la tradizione – ad usare appellativi al femminile, come per esempio “deputata” o “ministra” (v. il testo su <http://www.huffingtonpost.it/2015/03/05/boldrini>).

matica, prevalendo sempre più nell'oratoria in Parlamento una certa aggressività rispetto ai tradizionali toni più equilibrati.

Di un certo interesse si presentano le annotazioni prescrittive, a proposito del buon oratore parlamentare, indicate dagli stessi Mancini e Galeotti¹⁵ in epoca statutaria: non riferirsi ad atti extraparlamentari di deputati, non leggere estratti da giornali (invece, attualmente a volte vi sono anche interventi che iniziano proprio con la lettura di editoriali), non citare la dottrina (e questa regola fino a qualche decennio fa era ancora seguita dai parlamentari), non richiamare i contenuti di discorsi di oratori da confutare, non censurare deliberazioni precedenti della Camera¹⁶. Infine, vero e proprio *nomos basileus* del linguaggio parlamentare dovrebbe essere il divieto di interrompere gli altri oratori; regola però tanto fondamentale quanto da sempre disapplicata ampiamente. Sarà sufficiente citare il conosciuto e sapido saggio di Giulio Andreotti¹⁷, nel quale sono stati sapientemente raccolti «interruzioni, battute, battibecchi» de-

¹⁵ Cfr. M. Mancini – U. Galeotti, *Norme ed usi del Parlamento italiano: trattato pratico di diritto e procedura parlamentare*, Camera dei deputati, Roma 1887, pp. 146-155, i quali in particolare, ad un certo punto, fanno notare che «non bisogna per altro scordare che la vita pubblica impone doveri diversi dalla privata e però che il linguaggio parlamentare non può equipararsi interamente a quello che si adopera usualmente» (p. 150).

¹⁶ Diversa questione, che pure desta una certa preoccupazione, è quella relativa ad una sorta di “correttezza fondamentalistica” del linguaggio usato in Parlamento: a quanto pare, durante una seduta del Parlamento turco, un deputato è stato contestato per aver citato Oscar Wilde, vale a dire un autore né musulmano né turco: v. l'intervista alla scrittrice Elif Shafak su *La Repubblica* del 9 maggio 2016.

¹⁷ V. G. Andreotti, *Onorevole stia zitto*, Milano 1987, il quale ricorda che nel gergo popolare romano degli anni Venti i deputati venivano chiamati un po' dispregiativamente i “chiacchieroni”, con un tocco quindi allo stesso tempo sia di “antipolitica” che di disprezzo per l'oratoria parlamentare.

sunti dai resoconti stenografici, spesso rinvenibili nella cosiddetta “fisionomia”, a partire dal famoso discorso di Giacomo Matteotti sui brogli elettorali pronunciato alla Camera nel 1924¹⁸. Non a caso Vittorio Di Ciolo¹⁹ già alla fine degli anni Settanta inseriva il linguaggio parlamentare fra le fonti minori del diritto parlamentare.

Anche se a questa accezione normativa di derivazione anglosassone fa da *pendant* il tradizionale discredito – accentuato negli ultimi tempi dal volano dell’antipolitica, che si manifesta innanzitutto come antiparlamentarismo – che accompagna nel sentire comune il linguaggio parlamentare, considerato emblematico di un parlare viziato da sovrabbondanza, prolissità, capziosità²⁰. Questo fenomeno si è legato da sempre ad una certa diffidenza popolare, similmente a quanto avviene per il linguaggio forense. A livello non specialistico appare significativa questa definizione dispregiativa del professor

¹⁸ Di un certo interesse ai nostri fini proprio il dialogo fra il Presidente dell’Assemblea e lo stesso Matteotti nella famosa seduta della Camera del 30 maggio 1924. All’invito del Presidente a continuare a parlare «ma prudentemente», Giacomo Matteotti replicava: «Io chiedo di parlare non prudentemente né imprudentemente, ma *parlamentarmente*» (ult. cit., p. 130), laddove evidentemente con quell’avverbio si intendeva far riferimento anche ad una libertà di parola che non può essere conculcata dalle continue interruzioni e dalle minacce dei colleghi.

¹⁹ Cfr. in parte V. Di Ciolo, *Le fonti del diritto parlamentare*, Milano 1973, p. LXVII e più compiutamente Id., *Il diritto parlamentare nella teoria e nella pratica*, Milano 1980, I ed., p. 39: «Si parla inoltre di *linguaggio parlamentare*, che deve essere usato da deputati e senatori. Infatti i parlamentari, pur essendo assolutamente padroni di dare ai loro discorsi il contenuto che meglio credono, non devono pronunciare parole sconvenienti: in tal caso il Presidente dell’Assemblea li richiama all’ordine (su tale questione, che può coinvolgere aspetti assai delicati, si rinvia alla parte II)».

²⁰ Un tema meritevole di attenzione è certamente quello del nesso fra antiparlamentarismo ed autoreferenzialità del linguaggio dei rappresentanti: per qualche spunto v. T. E. Frosini, *L’antiparlamentarismo e i suoi interpreti*, in *Rassegna parlamentare*, 2008, n. 4, pagg. 846 e 863, il quale opportunamente ricorda che non a caso furono i letterati – e non i giuristi o gli scienziati della politica – a fare da apripista nella critica al parlamentarismo.

Carmelo Ciccia (rinvenibile in rete): «un misto di giurisprudenziale, burocratico, retorico, enfatico ed astruso che ne fanno un capolavoro di bizantinismo».

Sotto il profilo del diritto parlamentare scritto, possono citarsi diverse disposizioni dei Regolamenti della Camera e del Senato, in gran parte riconducibili a tre principi essenziali: il parlare con stile, la non sconvenienza delle parole usate e l'aderenza degli argomenti all'oggetto in discussione. A titolo esemplificativo, si ricorderanno i seguenti articoli: parlare in piedi (36.4 RC / 85 RS); rivolti al Presidente (36.4 RC / prassi al Senato); non usare parole sconvenienti (59 RC / 66.1 e 67.1 RS); non svolgere proteste sulle precedenti deliberazioni dell'Assemblea (112 RS); richiamo del Presidente all'argomento in discussione (39.3 RC / 90 RS).

Inoltre, si “deve” parlare in lingua italiana. Questo può apparire scontato, ma va precisato che nessuna disposizione della Costituzione o dei Regolamenti parlamentari reca un'indicazione esplicita in tal senso. E questa è una differenza formale rispetto allo Statuto albertino, il cui articolo 62 prescriveva che «la lingua italiana è la lingua ufficiale delle Camere. È però facoltativo di servirsi della francese ai membri, che appartengono ai paesi in cui questa è in uso, od in risposta ai medesimi».

A ben guardare, la norma rileva più per l'eccezione che introduce che per la regola che contiene. In proposito, sempre per “stare” ai classici, Racioppi e Brunelli²¹ sottolineano l'iniziale frequente

²¹ Cfr. F. Racioppi e I. Brunelli, *Commento allo Statuto del Regno*, vol. II, Torino 1909, p. 256, i quali ricordano anche che dal 1849 al 1860 in lingua francese vennero presentate alla Camera 24 proposte di legge di iniziativa di deputati e 53 relazioni, con l'aggiunta di 6 relazioni di Sottocommissioni del bilancio, mentre 48 relazioni furono nello stesso periodo presentate in Senato.

ricorso alla lingua francese da parte dei componenti delle Camere statutarie, anche da parte di un Presidente del Consiglio che fu anche contestato sul punto (intervento di De Launay nella seduta della Camera del 27 marzo 1849). E ricordano altresì le ultime volte di una sua applicazione (Camera 25 maggio 1860: v. l'intervento del deputato Louraz; Senato 9 giugno 1860: v. l'intervento del senatore Jacquemoud).

Se la regola prescrive l'uso della lingua italiana, ne consegue evidentemente che non si potrà prendere la parola in dialetto. Non hanno infatti avuto successo vari tentativi vernacolari presso la Camera dei deputati, a partire da quello pionieristico del deputato Tramarin della Liga veneta nella seduta della Camera del 10 agosto 1983²².

Però negli atti parlamentari si rinviene una famosa e colta eccezione: l'intervento in lingua latina dell'onorevole Riccio, nella seduta della Camera del 14 dicembre 1962, durante la discussione di una riforma scolastica che limitava lo studio del latino nelle scuole, a ciò così autorizzato dal Presidente di turno Paolo Rossi: «*Sit tibi venia latine loquendi*».

Né è stata data la possibilità di intervenire in altre lingue ai parlamentari eletti all'estero, dopo la modifica costituzionale del 2001. Anche perché l'uso della lingua italiana costituisce il presupposto per garantire l'attuazione del principio costituzionale della pubblicità dei lavori parlamentari attraverso la resocontazione degli interventi,

²² È stata infatti sempre tolta la parola a quei parlamentari che hanno tentato di parlare in dialetto: v. sedute della Camera del 10 agosto 1983 cit. nel testo, del 10 agosto 1996, del 25 agosto 1998 e del 28 marzo 2007 (nella quale è stata anche rifiutata la pubblicazione in allegato al resoconto di un intervento in dialetto non pronunciato). Si segnala infine che nella seduta del Parlamento europeo del 16 settembre 2009 l'onorevole Pivellini è riuscito a pronunciare un discorso in dialetto napoletano.

a parte la circostanza non irrilevante che non tutti gli altri parlamentari potrebbero essere in grado di comprendere un'altra lingua e fino a prova contraria nelle Assemblee ci si rivolge formalmente innanzitutto ai propri colleghi.

Inoltre, numerosissimi potrebbero essere i precedenti citabili di richiami dei Presidenti di Assemblea all'utilizzo di un linguaggio più "parlamentare". *Ex pluribus*, ad esempio nella seduta dell'8 febbraio 2001 il Presidente del Senato ha espulso un senatore (espressamente) «per l'uso di un linguaggio non appropriato alla sede istituzionale». Altresì: per un richiamo al rispetto dei canoni classici del linguaggio parlamentare, anche a tutela dei soggetti esterni, a fronte di un progressivo scadimento degli interventi, si ricorda la seduta della Camera del 13 ottobre 2010. Infine, per un invito ad utilizzare «termini più adatti all'ambiente parlamentare» si segnala il monito del Presidente nella seduta antimeridiana del Senato del 12 gennaio 2006.

Un ruolo centrale infatti spetta al Presidente di Assemblea ai fini della "tenuta" del linguaggio parlamentare: dal richiamo all'oratore per l'uso di parole sconvenienti all'espunzione dai resoconti (a dire il vero ormai desueta) dei disfemismi²³, dal togliere *tout court* la parola al locutore che abbia degenerato fino al caso estremo della sospensione della seduta²⁴. E molto spesso le "regole" del linguaggio parla-

²³ Per questa facoltà del Presidente e sulla sua origine storica v. G. F. Ciaurro, *La resocontazione dei lavori parlamentari*, in *Nuovi Studi Politici*, 1984, n. 3, pp. 21 sgg., il quale dà in particolare conto delle due "scuole" di resocontazione stenografica: secondo la prima, dato il valore storico dei resoconti, occorre essere il più possibile fedeli al parlato; la seconda invece privilegia la perfezione sotto il profilo letterario e contenutistico, visto che il discorso deve essere consegnato agli "atti" ufficiali del Parlamento.

²⁴ Quest'ultimo è anche un *escamotage* procedurale per evitare che nella cosiddetta "fisionomia" (*i.e.* la descrizione fra parentesi ed in corsivo degli eventi in Aula) dei resoconti siano riportati episodi incresciosi verificatisi nell'emiciclo durante la seduta in corso. Per una sintetica ricostruzione di tipo giornalistico non solo dei

mentare vengono affermate ufficialmente, soprattutto e paradossalmente, in occasione delle loro violazioni e dei relativi richiami.

Se poi volessimo *pour divertissement* tentare di trovare un possibile fondamento costituzionale al “dovere” da parte dell’eletto di usare un linguaggio parlamentare (nell’accezione anglosassone), potrebbe allora essere utile una lettura combinata degli articoli 67 e 54, secondo comma, della Costituzione, nel senso che il parlamentare rappresenta la Nazione ed ha il dovere di farlo «con disciplina ed onore», laddove nel primo lemma non si può non far ricomprendere anche la necessità di un linguaggio appropriato. Ma ci limitiamo sul punto solo ad un accenno.

Scenari attuali

Per comodità e velocità espositive, abbiamo cercato di condensare in dieci punti sintetici le tendenze attuali del linguaggio che si ascolta in Parlamento.

1. Attualmente la forza prorompente del linguaggio comune corrente e dei suoi modelli espressivi sempre più informali sta travolgendo anche la stessa prima accezione (di tipo socio-linguistico) ricordata del linguaggio parlamentare²⁵.

dicta (cioè le ingiurie), ma anche dei *facta* (cioè gli scontri fisici *et similia*) durante i momenti più delicati della nostra vita politico-parlamentare (dalla seduta della Camera del 18 marzo 1949 sul Patto atlantico a quella del Senato del 24 gennaio 2008 sulla sfiducia al Governo Prodi II) si rinvia a S. Labia, *Tumulti in Aula. Il presidente sospende la seduta*, Roma 2009.

²⁵ A livello di teoria linguistica, con un particolare riferimento all’esperienza tedesca, per analoghe conclusioni v. A. Burkhardt, *Das Parlament und seine Sprache. Studien zu Theorie und Geschichte parlamentarischer Kommunikation*, De Gruyter, Tübingen 2003, laddove in particolare si dimostra come i dibattiti assembleari si siano progressivamente deteriorati in *media events*.

2. L'espansione dei *mass media* ha comportato una certa uniformità delle forme di comunicazione politica, in precedenza differenziate (comizi, sedi di partito, aule parlamentari), anche se un celebre antesignano di questa indistinzione pare sia stato già Pietro Nenni²⁶.
3. Le influenze del linguaggio post-sessantottino²⁷, del linguaggio televisivo (a sua volta influenzato dal cosiddetto “doppiese”²⁸) e del linguaggio dell'era della velocità, della *rapidacion* (secondo lo spagnolismo di papa Bergoglio) e della esponenzialità (per dirla come i tecnologi) si sono inevitabilmente riverberate sul linguaggio parlamentare.
4. Decisivo è apparso poi l'influsso della diretta televisiva (in dottrina Giuliano) e della diffusione in *tv* o su *web* di (sempre in maggior numero) «frammenti di discorsi parlamentari» (in dottrina Chiari).
5. Anche se forse con troppa enfasi, è stato sottolineato il pas-

²⁶ Questo fenomeno ha altresì favorito il diffondersi di “luoghi comuni linguistici” e di “opportunisti lessicali” (espressioni, frasi e parole, ricorrenti e facentisi senso comune), sui quali v. G. Zagrebelsky, *Sulla lingua del tempo presente*, Torino 2010, in particolare p. 57 sgg.

²⁷ Tali influenze hanno comportato anche un certo “impoverimento” del linguaggio corrente, che per questo aspetto accomuna rappresentanti e rappresentati: v. sul punto M. Luciani, Intervento alla tavola rotonda *Geopolitica, cultura e professioni: l'Italiano e le altre lingue* nell'ambito del convegno sul tema *Il potere della lingua. Politica linguistica e valori costituzionali*, in *Osservatorio AIC*, marzo 2014, su www.osservatorioaic.it, il quale in particolare sottolinea che «l'indebolimento delle competenze linguistiche è uno dei fattori che determinano le attuali difficoltà della rappresentanza politica».

²⁸ Sul c.d. “doppiese” (inteso come *variante* della lingua italiana «per come la si ascolta e la si parla negli adattamenti» televisivi di produzioni straniere) v. di recente V. Bellocchio, *Leggi queste labbra*, in A.a.V.v., *Che lingua fa*, in *Nuovi Argomenti*, n. 73, marzo 2016, pp. 161-166, la quale evidenzia come il linguaggio dei cattivi doppiaggi si sia poi trasferito in modo imbarazzante anche negli scritti e nei libri.

saggio dal “politichese” al “gentese”, in particolare durante la cosiddetta “Seconda Repubblica” (*rectius*, la seconda fase dell’epoca repubblicana), anche e soprattutto a seguito delle caratteristiche innovative impresse all’oratoria parlamentare da Umberto Bossi ed in generale dalla Lega Nord in termini di semplificazione estrema, di radicalismo del confronto e di simbolismo esasperato²⁹.

6. Si è poi verificato un progressivo scadimento del linguaggio parlamentare, a livello di difemismi e di ingiurie³⁰. Per una formale constatazione in questa direzione appaiono significative le sedute della Giunta per il Regolamento della Camera del 21 ottobre 2010 e del 15 ottobre 2013.
7. Se anni addietro Piemontese e Villani³¹ hanno insistito per collocare il linguaggio parlamentare in una posizione intermedia fra scritto e parlato del linguaggio parlamentare, a nostro avviso non senza ragione in tempi più prossimi Isabella Chia-

²⁹ Per le innovazioni lessicali e stilistiche apportate nel linguaggio parlamentare dalla Lega Nord, si rinvia a F. Giuliani, *Il discorso parlamentare*, cit., pp. 881 sgg., la quale sottolinea la «rottura con i modelli tradizionali della comunicazione politica» introdotta da Umberto Bossi, anche con la valorizzazione di rappresentazioni simboliche antiche venute da “misticismo rivoluzionario”, mentre Silvio Berlusconi aveva seguito anche nell’ambito politico le strategie della pubblicità o della comunicazione aziendale, in cui appare sempre meno rilevante il contenuto informativo.

³⁰ A livello generale ed in chiave comparatistica v. C. Ilie, *Unparliamentary Language: Insults as cognitive forms of confrontation*, in Aa. Vv., *Language and Ideology*, Amsterdam 2001, ed. by R. Dirven, R. Frank and C. Ilie, pp. 235-263.

³¹ Cfr. M. E. Piemontese e P. Villani, *Lessico, leggibilità e comprensibilità del linguaggio politico-parlamentare*, in *Bollettino di italianistica*, 2007, n. 4, pp. 249-269, che fanno altresì notare – riguardo ad alcuni termini che designano usi ed organismi parlamentari – che vi è una differenziazione costante fra forme usate nel parlato e riportate nei resoconti, e forme riportate nei Regolamenti e nei documenti scritti delle Camere.

ri³² ha sottolineato il progressivo slittamento del parlato-scritto parlamentare direttamente verso il polo parlato, con il superamento anche della traccia scritta, ai fini di quell'immediatezza che più facilmente trova *audience*. Come di recente sottolineato da un linguista esperto di linguaggio parlamentare come Michele Cortellazzo³³, Matteo Renzi sarebbe il primo Presidente del Consiglio che interviene in Parlamento senza nemmeno una traccia scritta.

8. Forse potrebbe sembrare un gioco di parole, ma soprattutto sotto l'egida del "bipolarismo conflittuale" stiamo assistendo ad una sorta di passaggio dall'Assemblea quale *plenum collegiale* all'Assemblea quale *Aula*, vale a dire soprattutto come luogo di rappresentazione teatrale di simboli politici: dal cappio della Lega (sventolato nella famosa immagine dal deputato Leoni Orsenigo nella seduta della Camera del 16 marzo 1993) ai cartelli del Movimento 5 Stelle con la foto di un lobbista (nella seduta della Camera del 21 dicembre 2013)³⁴.
9. Si riscontra poi l'inarrestabile processo storico verso l'attenua-

³² Cfr. I. Chiari, *Il lessico di base del discorso parlamentare nel continuum dell'italiano*, in Aa. Vv., *Il linguaggio della leadership politica*, cit., p. 71, la quale fa altresì notare che «il linguaggio politico tuttavia, nel suo complesso inteso come varietà funzionale che presenta una relativamente vasta gamma di variazioni anche verticali, registra da alcuni anni una pressione molto forte verso l'adeguamento alla lingua comune» (p. 66).

³³ V. l'intervista sul linguaggio della XVII legislatura su www.lavocechestecca.com, in cui fra l'altro lo stesso Cortellazzo dà conto dell'influenza di *Twitter* sulla comunicazione politica, con i connessi limiti legati alla brevità ed alla stessa rapidità dello scambio comunicativo.

³⁴ Per questo di un certo interesse appare il libro di F. Rame, *In fuga dal Senato*, Milano 2013, in cui – nel raccontare la sua breve esperienza a Palazzo Madama – proprio le sedute di Assemblea vengono ricostruite quasi con il metodo della partitura teatrale, compresa la vicenda della presentazione a scopo ostruzionistico di emendamenti con la sua firma contraffatta e delle sue conseguenti proteste (p. 139).

zione dell'iniziale ferrea omogeneità del linguaggio parlamentare. Questo è avvenuto in varie tappe, fra le quali tre appaiono essenziali: il passaggio del Parlamento da organo a collegio, in concomitanza con l'affermarsi dei partiti e soprattutto con l'introduzione di una legge elettorale proporzionale nel primo dopoguerra³⁵; l'ingresso in Parlamento nel 1976 dei radicali, i quali hanno preteso una maggiore genuinità nei resoconti stenografici (e quindi un'attenuazione dell'incisività del cosiddetto "filtro stenografico"), cui si è legata in quegli anni la diffusione radiofonica delle sedute mediante Radio radicale (per cui la correzione *ex post* è diventata più problematica); infine, l'irrompere negli anni Novanta del simbolismo, della spontaneità e dell'immediatezza tipici del linguaggio dei parlamentari della Lega Nord³⁶. Per cui, sotto quest'ultimo profilo, lo stesso Movimento 5 Stelle ha ora trovato nelle Camere un terreno linguistico, per così dire, "arato".

10. Dalle più recenti ed approfondite analisi dei linguisti relative alle coperture lessicali relative al cosiddetto "vocabolario fondamentale" (nell'ambito della suddivisione in tre fasce: fondamentale, alto uso, alta disponibilità) emergono due conclusioni inaspettate. *In primis*, il linguaggio parlamentare ha un grado di copertura simile a quello della carta stampata, per cui le pro-

³⁵ Sul punto v. A. Mohrhoff, *Dal linguaggio del parlamento al linguaggio del parlamentare*, in *Bollettino di informazioni costituzionali e parlamentari*, 1983, n. 2, in particolare p. 210, la quale non a caso fa notare che «per lungo tempo i resoconti stenografici, asettici ed uniformi, sono usciti sconfitti dal confronto con la stampa».

³⁶ Cfr. significativamente R. Mannheimer: «tutti i primi slogan della Lega vanno letti nel senso di una differenziazione dall'*establishment* romano. Anche il linguaggio scurrile di un tempo, serviva, sul piano comunicativo immediato, a sottolineare questa differenza e ad avvicinarsi ai cittadini» (Cit. da F. Colombo. *Il candidato. La politica senza il potere*, Milano 1997, p. 69).

verbiali accuse di astruseria potrebbero sembrare non del tutto fondate. Inoltre, si registra una sostanziale indifferenza circa l'uso del vocabolario basilare nel linguaggio parlamentare della Prima e della Seconda Repubblica, con uno scarto percentuale vicino a circa l'1 per cento (dall'83,61 all'84,56 per cento), non clamoroso e del tutto marginale, e quindi si registra una certa conservatività nell'oratoria parlamentare³⁷.

Il linguaggio parlamentare fra continuità ed innovazione

Sulla base del complesso degli scenari *supra* ricostruiti, a nostro avviso non sarebbe azzardato concludere nel senso che attualmente in linea generale si assiste ad una specie di “doppio binario” del linguaggio parlamentare³⁸, in cui elementi vecchi e nuovi convivono, si fondono e confondono³⁹:

1. ancora permane – e, ci permettiamo di aggiungere, fortunata-

³⁷ Questi dati sono tratti dai risultati del progetto di ricerca *Il Linguaggio della leadership politica fra la Prima e la Seconda Repubblica. Analisi dei discorsi parlamentari*, coordinato da L. Giuliano (2014): cfr. I. Chiari, *Il lessico di base*, cit., in particolare p. 72 e S. Bolasco, *Sulla costruzione di un corpus per l'analisi automatica del linguaggio parlamentare dei leader*, in Aa. Vv., *Il linguaggio della leadership politica*, cit., pp. 44-50.

³⁸ Dalla nozione di “linguaggio parlamentare” occorre distinguere il “linguaggio in Parlamento”, vale a dire le modalità espressive correnti all'interno dei palazzi delle Camere al di fuori delle attività formali: al riguardo v. il recente e gustoso saggio di I. Capua, *L'abecedario di Montecitorio. La Camera dei Deputati in un surreale dizionario dalla A alla Z*, Padova 2015 (in cui si ricostruiscono anche episodi extra-funzionali: dalle *avances* alle *zuffe*), la quale (da deputata) sottolinea pure come il desiderio di essere “immortalati a ripetizione” dai fotografi in tribuna favorisca nell'emiciclo il ripetersi di eventi dimostrativi di tipo folkloristico (p. 31).

³⁹ Ci confortano in questa tesi le similari conclusioni raggiunte sotto il profilo comparatistico da C. Ilie, *Parliamentary Discourse*, cit., in particolare p. 135: «Throughout history, parliamentary debates have been undergoing a process of increasing conventionalization, while at the same time there is a growing tendency to renew or update certain procedures; for example by adopting a more informal speaking style».

mente – un linguaggio parlamentare di tipo tradizionale: rispettoso, con un registro di formalità medio-alta, caratterizzato da appropriatezza tecnica e semantica delle espressioni usate;

2. ma esso è affiancato in misura esponenzialmente crescente da un'oratoria parlamentare di tipo nuovo, in cui prevale il simbolismo, la teatralità del discorso e dell'*actio*, il rivolgersi più alle telecamere che all'Assemblea stessa, l'obiettivo di trovare spazio nei tioletti dei quotidiani del giorno dopo, la ricerca di toni che siano efficaci per una "passata televisiva" nei notiziari della sera.

Ma non basta. A ben guardare vecchio e nuovo si legano anche da un altro punto di vista, per cui si potrebbe anche reputare che in fondo non vi sia "nulla di nuovo sotto il sole". Infatti, a nostro avviso c'è una invariante di metodo, che può considerarsi un *fil rouge* fra il Parlamento subalpino e le Camere degli anni 2000: ora come allora non ci si rivolge in realtà ai colleghi, ma forse nemmeno agli elettori in senso stretto (come pure si riteneva in passato), ma agli operatori dei *mass media* del momento⁴⁰. A parte forse il Parlamento inglese dai primordi fino all'Ottocento, in cui le sedute si svolgevano a porte chiuse ed era vietato pubblicare i discorsi parlamentari, questo non sembri un vizio metodologico del locutore in Parlamento dell'epoca contemporanea: nel XIX secolo il fine era suscitare l'attenzione dei giornalisti della carta stampata (ai primordi,

⁴⁰ Nell'ambito della letteratura tracce di questo *fil rouge* possono rinvenirsi anche in romanzi parlamentari pur pubblicati a distanza di un secolo: dai racconti diffusi su un periodico nel 1898 da L. Bertelli (Vampa) ed ora raccolti in Id., *L'onorevole Qualunqui ed i suoi ultimi diciotto mesi di vita parlamentare*, Palermo 2013, soprattutto pp. 72 sgg., a C. Fruttero, *Visibilità Zero. Le disavventure dell'on. Slucca*, Milano 1999, in particolare p. 14.

in particolare di quelli della *Gazzetta piemontese*), negli anni 2000 di tutti i vari operatori dei *mass media* (stampa, radio, *tv*, *web*) che agiscono ed interagiscono ai fini dell'informazione parlamentare⁴¹. Si potrebbe quindi tracciare una linea di continuità metodologica e teleologica nel linguaggio parlamentare da Brofferio e Cavallotti a Bossi fino ai parlamentari del Movimento 5 Stelle, per ricordare i casi più eclatanti che però indicano un costume diffuso in tutte le forze parlamentari⁴².

E questa invariante avrebbe attraversato tutte quelle che sinteticamente possono definirsi le quattro diverse grandi stagioni che hanno contraddistinto la diffusione dei discorsi parlamentari: dalle iniziali ricostruzioni giornalistiche⁴³ (dati i ritardi nella redazione dei resoconti stenografici) ai resoconti sommari (sintesi immediate,

⁴¹ Questione connessa ma diversa è quella della tendenza – da tempo evidenziata dalla politologia – della comunicazione di per sé a sostituirsi direttamente alla politica stessa. In questo contesto comunicazione politica, diffusione dei lavori parlamentari, linguaggio usato dai politici dentro e fuori il Parlamento formano quello che – parafrasando con uno spagnolismo – potrebbe essere definito il circuito “mediatico-parlamentario”.

⁴² Sempre nell'ambito della letteratura appare significativo il seguente passo di C. Stajano, *Promemoria. Uno straniero in patria tra campo de' Fiori e palazzo Madama*, Milano 1997, p. 38: «Uscire dall'anonimato, essere sul giornale, vedere pubblicata una propria dichiarazione diventa un assillo. Se poi compare una fotografia, magari una piccola testina, i senatori hanno moti di orgogliosa festevolezza... Non sapevo che cosa significa il nome, il semplice nome stampato. L'ansia di comparire.... Quasi un'ossessione.... E così, senza sosta, fotocopiano, telefonano, telegrafano, inviano fax, spediscono interpellanze, interrogazioni, discorsi».

⁴³ Per una ricostruzione di tipo cronistorico delle prime fasi di pubblicità dei lavori parlamentari v. L. Ravani, *Dei resoconti parlamentari*, in *Italia moderna*, 1907, vol. I, n. 6, pp. 565-578. Inoltre, per una sintetica ricostruzione degli episodi storici che hanno condotto a sedute segrete senza alcuna forma di pubblicità (durante la Prima Guerra mondiale, per l'approvazione dei bilanci interni delle Camere, per il giudizio di convalida dei senatori) v. G. Abagnale, *Pubblicità dei lavori parlamentari*, in *Rassegna parlamentare*, 2010, n. 2, p. 511.

introdotte dalla Camera nel 1879 e dal Senato nel 1884)⁴⁴: dal resoconto stenografico del giorno dopo⁴⁵ (1967⁴⁶ alla Camera, anni Ottanta al Senato⁴⁷) alla diretta *on line* dei giorni d'oggi⁴⁸ (diffusa a

⁴⁴ Sulla ricostruzione delle fasi di introduzione del resoconto sommario sia alla Camera che al Senato v. V. Strinati, *La pubblicità dei lavori parlamentari dallo Statuto Albertino alla Costituzione repubblicana*, in *Le carte e la storia*, 2008, n. 2, pp. 27, il quale ricorda anche che la prima forma di pubblicità dei lavori parlamentari è consistita nell'ammissione del pubblico (però) in apposite tribune (anche al fine di mantenere la separazione fisica con i deputati) ed è coeva alla stessa nascita del sistema rappresentativo (p. 25).

⁴⁵ Attualmente i resoconti stenografici sono diffusi *on line* anche in corso di seduta, così come il resoconto sommario (solo) alla Camera; mentre il Senato diffonde già durante la seduta un comunicato sintetico di tipo giornalistico, in cui sono riassunti i contenuti principali della seduta stessa. Al riguardo v. M. Martinelli, *Il resoconto parlamentare nell'era dei social forum*, intervento al Convegno *Suoni, segni, parole: Antonio Michela e l'officina del linguaggio 1815-2015*, Roma 5 novembre 2015, secondo il quale proprio il cosiddetto resoconto stenografico in corso di seduta rappresenterebbe in questo momento lo strumento che maggiormente contribuisce ad assicurare l'effettivo carattere pubblico del dibattito parlamentare, anche più della stessa trasmissione integrale televisiva delle sedute (*pro manuscripto*).

⁴⁶ Sul punto specifico sia consentito rinviare a L. Ciaurro, *Il processo verbale delle Assemblee parlamentari*, in *Nuovi Studi Politici* 1998, nn. 3-4, in particolare p. 59: «Il 3 aprile 1967 si ebbe una *piccola rivoluzione* nella pubblicità dei lavori parlamentari, inaugurandosi alla Camera dei deputati la pubblicazione del resoconto stenografico di Assemblea, in un'edizione provvisoria, già il giorno successivo, cui dopo un'adeguata revisione seguiva la pubblicazione definitiva».

⁴⁷ A quanto pare, per quanto concerne il Senato occorre arrivare agli anni a cavallo fra il 1984 e il 1985: «si è provveduto alla pubblicazione a stampa dello stesso resoconto stenografico immediato nella veste di bozze non corrette, comprensivo peraltro non solo degli interventi dei senatori, ma anche delle comunicazioni della Presidenza e dei testi legislativi in discussione. Il relativo fascicolo ... è disponibile – al pari del resoconto sommario – il giorno successivo a quello della seduta.» (cfr. *Atti Senato IX Leg.*, Doc. VIII, n. 6).

⁴⁸ A tale diretta "ufficiale" si aggiunge il differente fenomeno recente delle videoriprese effettuate dai parlamentari stessi mediante i telefonini durante i lavori delle Camere e poi da questi diffuse sul *web*; fenomeno che non può non avere effetti distorsivi sia sul linguaggio parlamentare che sulle norme regolamentari in materia di pubblicità dei lavori parlamentari (per tali problematiche v. la seduta dell'Ufficio di Presidenza della Camera del 30 marzo 2016).

partire dalla fine degli anni Novanta del secolo scorso)⁴⁹.

Quello che invece è radicalmente mutato rispetto al passato – proprio a causa dell’inarrestabile “televisività” del linguaggio parlamentare – è probabilmente il complesso degli aspetti gestuali e, in particolare, prosodici, ossia «l’insieme di quei tratti come il ritmo, l’intensità, la durata, il tono e l’intonazione che si estendono oltre il singolo segmento fonico»⁵⁰ (anche se va altresì precisato che, in assenza di registrazioni per il passato, è un po’ arduo operare confronti su un lungo arco di tempo).

Da ultimo, in epoca di antipolitica le Camere e lo stesso linguaggio parlamentare sembrano essere caduti – volendo parafrasare Keynes e la sua nota teoria sui limiti delle politiche monetarie – in una duplice trappola (non della liquidità, ma):

- a. la *trappola della pubblicità*: più le Camere si aprono all’esterno (nei palazzi, mediante le televisioni, sul *web*) e più aumenta l’avversione verso la classe politica ed i parlamentari in particolare;
- b. la *trappola del linguaggio parlamentare*: più il linguaggio parlamentare si nutre di difemismi e delle parole tipiche del linguaggio comune della collettività (il cosiddetto “gentese”) più cresce la sensazione di distanza avvertita dai cittadini⁵¹.

⁴⁹ Sulle più moderne, immediate, complete ed universalmente fruibili forme di pubblicità dei lavori parlamentari si rinvia a D. Partescano, *Pubblicità e comunicazione dell’attività e dei lavori parlamentari: radio, televisione e Internet*, in Aa. Vv., *Disciplina e forme di pubblicità dell’attività parlamentare nell’ordinamento italiano*, a cura di D. Piccione e C. Rizzuto, in www.osservatoriosullefonti.it, 2014, n. 2, pp. 31-59.

⁵⁰ Per la nozione di prosodia cit. da P. Villani, *Il discorso parlamentare*, cit., p. 41. Solo ai primordi i resoconti stenografici spesso indicavano (fra parentesi ed in corsivo) anche il tono di voce usato dall’oratore: cfr. F. Pariset, *La stenografia parlamentare nei tumulti di Montecitorio di fine secolo*, in *Parlamento*, 1980, n. 6-7, p. 48.

⁵¹ In argomento di sicuro interesse si presentano le ricerche sulla cosiddetta “politolinguistica” della compianta studiosa Lorella Cedroni: v. in particolare,

Si tratta di una duplice e paradossale trappola, che insieme alla ormai decennale antipolitica, ha diffuso nell'opinione pubblica (ma non solo) un antiparlamentarismo *à la page*, che ricorda quello di fine Ottocento, ben simboleggiato dal genere letterario del cosiddetto "romanzo parlamentare" (e sarebbe interessante riprendere gli studi su di esso, anche con riferimento agli isolati testi successivi ambientati in Parlamento)⁵².

Sia consentito reagire a questo costituzionalismo (a nostro giudizio) ossimorico in quanto antiparlamentaristico – per cui più si ridimensiona il ruolo del Parlamento, con lo stesso svilimento del linguaggio parlamentare, e maggiormente si attua lo Stato di diritto e il senso stesso della nostra Costituzione – citando non *par hasard* in conclusione proprio le riflessioni finali di Vittorio Emanuele Orlando nel saggio da cui siamo partiti: «Noi che questo istituto abbiamo servito e serviamo, non possiamo non sentirci inferiori, tutti, alla nobiltà di esso. Tutti dobbiamo sentire che non ne siamo abbastanza degni. Ma a questa inferiorità possiamo in parte riparare con un amore intenso e con una devozione assoluta». Parole inattuali, troppo inattuali, per dirla alla Nietzsche: correva infatti l'*Anno Domini* 1951.

sul punto qui di interesse, L. Cedroni, *Il linguaggio politico della transizione. Tra populismo e anticultura*, Roma 2010, la quale in generale ha configurato quest'ultimo come linguaggio dell'assoluta contingenza della politica, incapace di tradurre le *issues* politiche e sociali in formule programmatiche adeguate nell'interesse generale del Paese.

⁵² Sotto il profilo ricostruttivo si rinvia a C. A. Madrignani e G. Bertocchini, *Il Parlamento nel romanzo italiano*, in Aa. Vv., *Il Parlamento*, in *Annali della storia d'Italia*, cit., pp. 931-966. Per una raccolta antologica v. Aa. Vv., *Rosso e Nero a Montecitorio. Il romanzo parlamentare della nuova Italia (1861-1901)*, a cura di C. A. Madrignani, Firenze 1980. Inoltre v. anche A. Briganti, *Il Parlamento nel romanzo italiano del secondo Ottocento*, Firenze 1972 e G. Caltagirone, *Dietroscena. L'Italia post-unitaria nei romanzi di ambiente parlamentari (1870-1900)*, Roma 2003.

LUIGI PELLECCHI¹

*Argomentare esattamente per scrivere correttamente
(ovvero, del buon uso della retorica per la scrittura delle leggi)*

1. Spero che due brevi citazioni permettano di entrare subito nel tema, che è quello del rapporto tra retorica e scrittura del diritto, declinato però secondo il profilo che costituisce il tema generale della giornata, vale a dire la scrittura delle leggi. Per le due citazioni mi avvalgo della lettera prefatoria che accompagna il primo manuale pratico di retorica trasmessoci integralmente dalla antichità: la *Retorica ad Alessandro*, uno scritto che la tradizione manoscritta e medievale attribuiva ad Aristotele.

Esponendo le ragioni dell'utilità dell'opera, in una sorta di esordio, l'anonimo autore dell'epistola conclude in questo modo: «la parola è guida della vita». Poco prima egli aveva affermato – è la seconda citazione – che tra tutte le facoltà umane, quella che più avvicina al divino è la facoltà di deliberare. La parola si presenta perciò come guida della vita, perché è per mezzo del *logos*, della ragione che l'uomo realizza il suo destino. A sua volta ciò che forma il *logos* è però un processo di persuasione. Dunque, l'idea di fondo è che la parola è guida della vita, perché costituisce lo strumento della nostra persuasione.

Come indica il titolo dell'opera, questi pensieri erano indirizzati (idealmente, dato che la lettera apocrifa non sembra appartenesse al corpo originario dell'opera) al giovane figlio di Filippo II di Mace-

¹ *Professore di Diritto romano e di Lingua del diritto, Università di Pavia*

donia, l’Alessandro non ancora Magno insomma. Scegliendosi un simile interlocutore, è facile immaginare dove l’autore mirasse. Il senso è che la sovranità implica una responsabilità, per le delibere, diciamo pure per le leggi, che il sovrano propone. Dirigere responsabilmente una comunità, significa insomma dover essere formati al *logos* e alla persuasione. Ebbene, la retorica classica – intesa come tecnica che un maestro trasmetteva a un allievo – garantiva appunto questo genere di formazione, della quale ci si aspettava che fruisse peraltro non soltanto il sovrano, ma il cittadino in quanto tale.

2. Anche se sono trascorsi più di duemila anni, il tema posto nella *Retorica ad Alessandro* è sempre attuale. Anzi, il nesso tra deliberazione e persuasione – e dunque tra deliberazione e studio tecnico della persuasione – ci porta dritti al punto nodale della questione che affrontiamo in questa sala del Senato della Repubblica, sotto gli auspici di un’istituzione che ha sempre concorso – e al più alto livello – all’esercizio del potere deliberativo del Popolo italiano. Ci porta dritti al tema – questo nesso tra retorica greco-romana e deliberazione – con l’ovvia avvertenza che si tratta di un nesso da declinare nell’oggi e per l’oggi, senza cioè indulgere in una sterile contemplazione dei fasti del passato.

Pongo il problema in termini ancora più espliciti. L’eredità trasmessa dalla retorica classica rappresenta un ingrediente ancora vitale per chi vuole impadronirsi dei fondamenti della deliberazione politica? Contribuisce a dominare le tecniche dei testi in cui oggi si traducono queste decisioni? Aiuta a padroneggiare, in ultima analisi, le parole delle leggi e a renderle per ciò stesso delle parole *più* giuste? A Pavia ne siamo persuasi. E tuttavia rispetto agli obiettivi indicati nella convenzione sottoscritta questa mattina dal Presiden-

te del Senato e dal nostro Rettore Magnifico siamo anche convinti che questa eredità possa offrire i suoi frutti migliori, se ai laureati in Giurisprudenza verrà permesso di guardare all'oratoria classica con lenti diverse da quelle che i giuristi di solito inforcano, quando s'interrogano sui rapporti tra diritto e retorica. Per dirlo con la massima semplicità: il cambio di prospettiva è reso necessario dal fatto che i giuristi attualmente sfruttano solo in minima parte le regole antiche della buona comunicazione.

3. La scarsa incidenza di questo importante filone della tradizione antica dipende da una sottovalutazione; la quale sottovalutazione, a sua volta, è figlia della sequenza che normalmente s'instaura tra legge e retorica. Quando un giurista si apre alla retorica oggi, lo fa di solito in relazione a un testo normativo già promulgato. Si tratta perciò di un'apertura che funziona a posteriori, quando si presenta la necessità d'interpretare il significato degli enunciati usati dal legislatore, oppure d'immetterli all'interno di argomentazioni più ampie (di solito per difendere una tesi). Se l'arte della retorica può essere d'aiuto al giurista, in entrambe queste operazioni, è perché il problema dell'interpretazione e dell'applicazione della legge ha offerto il seme stesso da cui la retorica è germogliata come scienza. L'oratoria classica, in altre parole, è nata come tecnica dei discorsi giudiziari, ed anche quando vennero inquadrati e canonizzati altri generi del discorso, nulla arrivò comunque mai a insidiare il primato della retorica forense.

Se questo è lo sfondo, non può stupire che già i retori si fossero trovati nella necessità di dare contorni teorici a molte questioni che oggi interessano la filosofia analitica del diritto, insieme alla logica e alla teoria dell'argomentazione. L'equivocità e la vaghezza delle

norme e del loro linguaggio, l'esistenza di antinomie e lacune, la necessità di accordare le specificità del caso particolare alla legge (necessariamente concepita e formulata come universale) sono tutti luoghi comuni dei tribunali – e dei pensatori – greci e romani.

Affrontare problemi come questi costituiva però soltanto una piccolissima porzione dell'insegnamento antico. E quel che è più importante, si trattava di una porzione di cui l'allievo non poteva servirsi isolatamente. Voglio dire che se anche l'ambiguità di una legge arrivava a costituire il punto nodale di una causa, comunque la discussione del punto andava calata all'interno di un discorso più ampio; un discorso che l'oratore doveva padroneggiare in tutti i suoi contenuti, in tutti i suoi passaggi e in tutti i registri espressivi richiesti. Era questo dominio complessivo dell'arte che permetteva di convincere un giudice o un'assemblea deliberativa. Perché è vero che l'adesione si ottiene grazie ad argomenti che facciano presa sulle persone che ascoltano; ma non può esservi presa senza comprensione. Sicché la retorica antica, prima ancora di essere una scienza della persuasione, si presentava davvero come una scienza del discorso e della comunicazione.

4. È dunque a questa dimensione culturale complessa che vorremmo avvicinare il laureato in Giurisprudenza, grazie al *Master* che organizziamo in sinergia con il Senato della Repubblica. Chi coltiva un curriculum di studi giuridici sa bene che il testo normativo è il frutto fatalmente imperfetto di un processo complicato. La sintesi d'interessi politici talvolta inconciliabili, la debolezza delle verifiche d'impatto richieste durante la stesura dei nuovi provvedimenti, la stessa perdita di centralità della legge, ritornano nelle aule di Giurisprudenza come assillanti *refrain*. Sono insomma fenomeni che gli

studenti imparano a conoscere. Meno facile è invece che un laureato in Giurisprudenza sia messo nella condizione di capire che un testo normativo si configura comunque – e prima di tutto – come un discorso, e che dunque il prodotto “legge” risulterà tanto più efficace, quanto più il suo autore padroneggi l’arte del discorso.

Ma stando così le cose, quali riverberi ci si può concretamente attendere dalla retorica antica, per costruire quei discorsi così peculiari che sono le leggi?

I retori insegnavano che per allestire un testo efficace, occorrono tre capacità basilari. Uno scritto dev’essere inventato, organizzato e formalizzato. Le abilità corrispondenti – *inventio*, *dispositio*, *elocutio*, secondo le nomenclature latine – si possono isolare facilmente da un punto di vista concettuale; ma pragmaticamente la distinzione è meno netta, perché la simbiosi dei tre momenti è profonda.

L’*elocutio* serve a dare forma linguistica alle idee. Essa determina perciò l’elemento di superficie del testo. Dal punto di vista della scrittura legislativa, alle regole dell’*elocutio* antica sovrintende oggi la linguistica testuale. Ed è certamente ai linguisti che va lasciato questo campo, come stamani è stato fatto e come a maggior ragione si farà nell’organizzazione e nella conduzione del *Master*. Non ci sono però difficoltà a comprendere che alla trasposizione linguistica delle idee si può arrivare, solo se le idee sono state prima trovate e poi coordinate nel giusto modo. È questo il terreno in cui si fanno valere *inventio* e *dispositio*. Ed è questo il terreno su cui l’insegnamento retorico antico può concretamente concorrere a completare la formazione non solo, in generale, dell’uomo di legge, ma anche, più concretamente, dell’uomo che prepara le leggi.

Dirò subito brevemente della *dispositio* (su cui comunque tornerò) perché è inutile ricordare in questa sede che nella scrittura

normativa il problema di organizzare le informazioni assume una dimensione quasi fisica. Tutti sappiamo della divisione in articoli, e sappiamo che spesso l'articolo si colloca all'interno di una sezione; la sezione all'interno di un capo, questo di un titolo, talvolta esso pure parte di un libro. Nel testo normativo c'è insomma un ordine molto forte di costruzione del discorso – o almeno dovrebbe esserci, come questa mattina ci ricordava amaramente la Presidente Finocchiaro – per la necessità d'isolare sia i singoli punti della disciplina, sia il complesso della disciplina dedicata a un certo istituto da quelle d'istituti affini.

5. È tuttavia evidente che nessuna partizione – di micro o di macro-livello – sarebbe possibile se a monte della *dispositio* non si ponesse l'*inventio*, che in effetti è l'attività retorica basilare. Va sottolineato: quando affermiamo che per scrivere esattamente è necessario argomentare correttamente è in primo luogo all'*inventio* che vogliamo alludere.

L'*inventio* è la capacità di trovare, selezionare e raccogliere le informazioni da presentare nel testo. Secondo i retori antichi, per essere efficace, l'informazione doveva risultare breve, chiara e attendibile. Brevità e chiarezza coincidono evidentemente con le parole d'ordine del *drafting* legislativo. Esse rinviano perciò a una salda comunione di esigenze e di intenti, su cui non è necessario insistere. Per gli oratori antichi l'informazione attendibile era invece quella che forniva argomenti veri o verosimili per convincere della propria tesi. Come s'intuisce, si trattava di un canone pensato in primo luogo per l'oratoria giudiziaria (sempre centrale). Ma nel campo della scrittura delle leggi, l'attendibilità trova un evidente parallelo nel canone della coerenza. Dal punto di vista retorico, una legge che

occasionasse delle antinomie risulterebbe insomma una legge inattendibile, a causa della scarsa inventiva del suo autore.

L'incidenza dell'*inventio*, rispetto alla possibilità di allestire buoni testi normativi, si presta però a molti altri esempi. Applicare quel giudizio di rilevanza e pertinenza di cui sempre stamani si è fatto cenno, e dunque selezionare gli aspetti da regolamentare affinché un provvedimento per un verso sia completo, ma per il verso opposto non scada in una legge *omnibus*, questo compete all'*inventio*. E una volta individuati i contenuti, è sempre in questa dimensione inventiva che occorre scegliere il modo concettuale in cui porgerli. Innanzitutto: estensione o intensione? Ci si deve limitare a poche regole universali, oppure andranno accumulate infinite regole particolari? Una legge scritta con un numero infinito di dettagli, puntigliosa e pedante, una legge senza margini di flessibilità, si presenterebbe anch'essa, agli occhi di un retore, come una legge scritta senza inventiva. Ed è di nuovo grazie alla capacità inventiva che si stabilisce se non giovi alla chiarezza e alla precisione del discorso normativo d'inserire una o più definizioni.

A questo particolare settore della materia la retorica antica guardava attraverso le lenti della dialettica, mentre il terreno è occupato oggi dalla logica. Ma la continuità rimane profonda. La legge sull'ordinamento della professione di psicologo – per fare un solo esempio – connota quest'ultima per una serie di conoscenze e di interventi da svolgere – cito – «in ambito psicologico». Un logico parlerebbe a questo proposito di fallacia definitoria, perché non ci si può servire dello stesso concetto, prima come entità da definire e poi come definitore. Un oratore antico avrebbe detto lo stesso. E lo stesso saprebbe perciò dire oggi una persona che si occupasse di una proposta di legge, forte di un'istruzione retorica: sarebbe cioè la

sua inventiva a permettergli di riconoscere l'errore e di eliminare dal discorso un elemento inattendibile.

6. Individuate le regole e neutralizzato il rischio di antinomie (che è il primo compito affidato all'*inventio*), è il turno della *dispositio*, cioè della capacità di disporre il tutto secondo l'ordine appropriato. È persino banale dire che anche la capacità dispositiva è essenziale per scrivere esattamente. Proprio per la sua facilità, il punto si presta però a esemplificare efficacemente quanto diceva stamani il professor Mantovani a proposito dei limiti intrinseci che presentano le guide alla redazione degli atti normativi. È perciò con una breve osservazione in questa direzione che concludo.

Nei codici – lo abbiamo appena ricordato – è frequente che la disciplina di un dato istituto sia presentata ordinata per sezioni. Per dire, nel codice civile la materia dell'usufrutto ne conta quattro (ripartite all'interno del libro III, titolo V, capo I). Tutto in perfetta conformità con quanto prescrivono le guide al *drafting* normativo. Esse presentano infatti la sezione come partizione di livello superiore all'articolo e appunto inferiore al capo, e aggiungono di non servirsene senza il corredo di apposite rubriche. Ma qual è il valore di queste indicazioni? Ciascuno capisce che esse non organizzano direttamente il testo, bensì il paratesto. Sicché, se ci si trova nella necessità di capire secondo quale logica conviene distribuire la materia, non saranno certo i prontuari a rispondere alla domanda.

Anche in questo caso è bene sapere che il problema è antico, e che gli antichi lo hanno spesso risolto grazie a figure di pensiero; il che vuol dire – ancora una volta – grazie a strategie linguistiche messe a fuoco dalla retorica. Una delle figure più ricorrenti è quella del ciclo della vita. I giuristi romani l'applicavano per esempio per

quel patrimonio tutto speciale che era il peculio dei figli. Il peculio – essi dicevano – è simile all'uomo, perché nasce, cresce, s'indebolisce e muore. E intorno a questa immagine provvedevano poi a ripartire il loro discorso in quattro sezioni: costituzione del patrimonio, incrementi, decrementi e revoca. Anche per le quattro sezioni dell'usufrutto si segue nel codice civile una figura di pensiero simile: la costituzione del diritto apre, l'estinzione chiude. Ma siccome l'usufrutto non è un patrimonio, le due sezioni intermedie – che pure sono dedicate alle stagioni intermedie della vita – non si possono riferire a guadagni e perdite; e infatti le si usa per distinguere i diritti e i doveri dell'usufruttuario.

Lo schema è insomma flessibile. Ed anche questo è un insegnamento antico. Per i maestri di retorica la virtù cardinale del discorso era in effetti l'appropriatezza; una qualità che si raccomandava di raggiungere grazie soprattutto alla capacità di adattare gli schemi teorici delle guide scolastiche alla varietà delle situazioni e dei fini che lo scrittore doveva concretamente raggiungere.

Anche gli antichi sapevano insomma che la precettistica è fredda e che occorre animarla. Con questa consapevolezza, un percorso culturale d'immedesimazione è quanto ci proponiamo di offrire tra Roma e Pavia.

Nota Bibliografica

1. Per le due citazioni tratte dalla lettera prefatoria alla cosiddetta *Rhetorica ad Alexandrum* (rispettivamente: 1420 b 19-20 e 1421 a 24), v. la recente edizione a c. di M.F. Ferrini, *[Aristotele] Retorica ad Alessandro*, Milano 2015, pp. 170 e 174. La lettera – stesa, secondo la critica moderna, almeno due secoli dopo il trattato, allo scopo di ricomprenderlo nel *corpus Aristotelicum* – rielabora materiali e luoghi comuni alla tradizione

tanto retorica quanto filosofica: cfr. Ferrini, *cit.* pp. 82 e sgg., 381-391. Sul nesso (sviluppato proprio da Aristotele) tra *logos* e persuasione, v. in particolare F. Piazza, *La retorica di Aristotele. Introduzione alla lettura*, Roma 2008, pp. 16-29.

2. È ben noto che la retorica ha inciso profondamente sulla teoria della scrittura, al punto che una serie cospicua di aspetti qualificanti della tecnica greco-latina continuano ad essere parte integrante di molti manuali di scrittura argomentativa: cfr. *e.g.* M. Santambrogio, *Manuale di scrittura (non creativa)*, Roma – Bari 2006, *passim*; S. Ballerio, *Manuale di scrittura. Metodi e strumenti per una comunicazione efficace ed efficiente*, Milano 2009, pp. 98-100, 151-153; D. Corno, *Scrivere e comunicare. Teoria e pratica della scrittura in lingua italiana*, Milano 2012, pp. 33 e sgg., 198 e sgg.; M.F. Mangano, *Manuale di comunicazione della ricerca scientifica*, 2° ed. Trento 2013, pp. 38 e sgg.

Anche le scritture settoriali hanno preso a volgersi con rinnovato interesse alla tecnica retorica, sia in settori disciplinari geminati all'interno della tradizione letteraria, come la stilistica, la critica letteraria e la linguistica, sia in discipline apparentemente più lontane, come le neuroscienze e la psicanalisi: v. (nell'ordine) L. Renzi, *Il linguaggio della stilistica*, in A. Girardi *et alii*, *I linguaggi settoriali in Italia*, Verona 2013, pp. 55 e sgg.; F. Muzzioli, *Le strategie del testo. Introduzione all'analisi retorica della letteratura*, Roma 2004; M. Zaleśka, *Retorica della linguistica. Scienza, struttura e scrittura*, Frankfurt am Main 2015; S. Calabrese, *Retorica e scienze neurocognitive*, Roma 2013; S. Di Piazza – F. Piazza, *La retorica che cura. Per un approccio retorico alla psicoanalisi*, in *Lo Sguardo*, 17 (2015) pp. 255 e sgg.

Anche sul piano delle scienze sociali può registrarsi un consolidato interesse, riservato alla retorica *in primis* da economisti e politologi: per i primi, cfr. la sintesi proposta da G. Forges Davanzati – G. Paulli, *La retorica della crisi economica*, in *Hermes. Journal of Communication*, 2 (2014) pp. 13 e sgg.; per i secondi, v. invece F. Santulli, *Le parole del potere, il potere delle parole. Retorica e discorso politico*, Milano 2005, nonché P. Ardizzone Berlioz, *Retorica e discorso politico*, Torino 2005.

È invece sul versante della scrittura giuridica che il recupero della tradizione retorica ha stentato ad affermarsi. Non c'è dubbio che l'eredità greco-latina ha ripreso centralità nel campo della teoria dell'argomentazione e dell'interpretazione, condotte però a partire da un testo già dato (v. per tutti, a partire dall'ampio corredo bibliografico, A. Gentili, *Il diritto come discorso*, Milano 2013, pp. 3 e sgg., 475 e sgg.) Viceversa, sul piano degli

studi e delle tecniche incidenti direttamente sulla formazione del testo giuridico, il recupero della tradizione retorica risulta di fatto confinato alla stesura degli atti processuali di parte (cfr. i saggi raccolti in P. Moro [a cura di], *Scrittura forense. Manuale di redazione del parere motivato e dell'atto giudiziale*, Milano 2008; dello stesso Autore v. anche *L'arte della scrittura giuridica. Retorica e testo difensivo*, Pordenone 2016). Sporadici e limitati a singoli aspetti della dimensione retorica appaiono invece gli studi sugli altri linguaggi del diritto, e in particolare sui tratti costitutivi del linguaggio normativo (a proposito del quale è da citare soprattutto il saggio di A. Giuliani, *La nuova retorica e la logica del linguaggio normativo*, in *RIFD*, 47 [1970] pp. 374 e sgg.).

3. Sugli esordi della retorica greca come oratoria forense, v. per tutti W. Stroh, *La puissance du discours. Une petite histoire de la rhétorique dans la Grèce antique et à Rome* (2009), trad. fr., Paris 2010, pp. 37 e sgg. La centralità mantenuta dal discorso giudiziario (rispetto agli altri due generi canonici, quelli del discorso deliberativo ed epidittico: sulla tripartizione, di matrice aristotelica, v. F. Piazza, *La città retorica. Giustizia, felicità e persuasione in Aristotele*, in *Forme di vita*, 4 [2005], pp. 100 e sgg.) è testimoniata dall'impianto stesso dei trattati antichi, i quali, per quanto è dato di vedere a partire dalla *summa* quintiliana, declinavano lo studio delle due prime abilità retoriche (*inventio* e *dispositio*) soprattutto con riguardo alla preparazione delle requisitorie e delle arringhe forensi (v. per tutti R. Barilli, *Corso di retorica. L'arte della persuasione da Aristotele ai giorni nostri*, Milano 1996, pp. 9 e sgg., L. Pernot, *La Rhétorique dans l'Antiquité*, Paris 2000, p. 211 e sgg.). Nella preparazione dei discorsi forensi, i temi della vaghezza delle norme, delle antinomie e delle lacune della legge costituivano il cuore di quelli che gli antichi etichettavano come *status legales* (*staseis nomikai*), ovverosia le discussioni intorno alle norme da applicare ai fatti di causa (eventualmente dopo che i fatti in questione fossero stati ricostruiti in giudizio, all'esito degli *status rationales* [*staseis logikai*): sui capitoli corrispondenti della trattatistica antica v. in generale, R. Martini, *Antica retorica giudiziaria (gli status causae)*, in *Diritto@Storia*, 3 (2004); sulle coincidenze di posizione rispetto alla moderna filosofia analitica del diritto, v. invece D. Mantovani, *Lingua e diritto. Prospettive di ricerca fra socio-linguistica e pragmatica*, in *Studi in onore di R. Martini*, vol. III, Milano 2009, pp. 674 e sgg. Naturalmente, agli oratori forensi era richiesto non soltanto di trovare gli argomenti legali più idonei a sorreggere le proprie tesi, ma anche di porli a giudici e giurati con parole che ne sapessero assi-

curare la ricezione più veloce e gradevole (così già Arist. *rhet.* 1403 b: «non basta possedere gli argomenti che si devono esporre, ma è anche necessario esporli nel modo appropriato»). Da qui quello studio del lessico, della sintassi e delle figure, che ha fatto della retorica antica un'antesignana vera e propria delle moderne scienze del linguaggio e della comunicazione: sul punto v. la recente sintesi di J. Knape, *La teoria della retorica. Questioni basilari*, in *Pan. Rivista di filologia latina*, 1 (2012), pp. 7 e sgg., oltre a B. Mortara Garavelli, *Manuale di retorica*, 2° ed. Milano 1988, p. 287 s.

4. Sul processo che ha portato soprattutto la linguistica testuale (insieme alla pragmatica) a occupare i terreni della *lexis* e della *elocutio* antiche, v. per tutti B. Mortara Garavelli. *La via linguistica alla retorica negli studi italiani. Frammentazioni attuali del dominio retorico, legami e intersezioni con altri settori delle scienze del linguaggio*, in R. Franceschini – R. Stillers *et alii* (Hrsg.), *Retorica: Ordnung und Brüche. Beiträge des Tübinger Italianistentag*, Tübingen 2006, pp. 1 e sgg. La frammentazione disciplinare di quella che gli antichi concepivano come una scienza unitaria del discorso (persuasivo) ha avuto un riverbero sull'assetto stesso delle facoltà legali che ormai da due secoli hanno finito per perdere quelle cattedre propedeutiche di retorica, dalle quali letterati anche insigni istruivano a comporre i discorsi forensi secondo i precetti di Cicerone e Quintiliano (per il caso della cattedra pavese di eloquenza latina e delle personalità che la illustrarono proprio nella immediatezza della sua soppressione, nel 1808, v. D. Mantovani, *Foscolo professore a Pavia. Esortazione alla storia dell'Università*, in *Rivista storica italiana*, 122 [2010], pp. 269 e sgg.).

Una fortuna maggiore ha invece avuto la seconda abilità retorica, quella della *dispositio*. Riflessioni (anche tormentate) sull'articolazione del materiale normativo hanno accompagnato la scienza giuridica moderna fin dai primi tentativi di emanciparsi dall'ordine ereditato dalla compilazione giustiniana (cfr. V. Piano Mortari, *L'ordo iuris nel pensiero dei giuristi francesi del secolo XVI*, in L. Meir Friedman – M. Cappelletti *et alii*, *La sistematica giuridica*, Firenze, 1991, pp. 277 e sgg.), per poi proseguire in parallelo alle codificazioni giusnaturalistiche e borghesi (v. in generale F. Wieacker, *Storia del diritto privato moderno con particolare riguardo alla Germania* [1967], trad. it., Milano 1980, vol. I, pp. 490 e sgg., 504, 515 s. e 523 s., vol. II, pp. 203 e sgg.).

La struttura rigidamente ordinata dei testi normativi ne costituisce un tratto di superficie talmente caratterizzante da avere attirato da tempo l'attenzione degli stessi linguisti (cfr. per tutti B. Mortara Garavelli, *Le*

parole e la giustizia, Torino 2001, pp. 76 e sgg.; L. Cignetti, *Sfondi e rilievi testuali nella Costituzione della Repubblica italiana*, in A. Ferrari [a c. di], *Rilievi. Le gerarchie semantico-pragmatiche di alcuni tipi di testo*, Firenze 2005, pp. 94-98 con ulteriore bibliografia). Non può perciò sorprendere che l'attenzione alla sistematica delle disposizioni costituisca uno dei capitoli più meditati della legimatica (cfr. R. Pagano, *L'arte di preparare le leggi*, 3° ed. Milano 2004, p. 78 s.), e di cui non si è mancato di rilevare la stessa valenza costituzionale (cfr. S. Scagliarini, *Il Presidente e la tecnica legislativa*, in *Diritto Pubblico*, 1 [2005] pp. 265 e sgg., a proposito del rilievo finale espresso dal Presidente Ciampi nel messaggio del 16 dicembre 2004, di rinvio alle Camere del disegno di legge n. 1296-B/*bis*).

5. Che l'*inventio* fosse considerata dagli antichi la capacità basilare da cui dipendeva la bontà di un testo legislativo emerge in modo pregnante dalla stessa espressione di "*legis inventor*", usata quale sinonimo di "*legis scriptor*" e di "*legis lator*", e applicata di preferenza alle figure dei sovrani legislatori ideali: Licurgo per la Grecia (Cic. *rep.* 3.16) e Numa per Roma (Serv. Auct. *ad Aen.* 6.808).

I tre caratteri che la capacità inventiva doveva assicurare al discorso, e cioè di essere breve, chiaro e attendibile, erano declinati dalla precettistica retorica soprattutto in relazione alle caratteristiche della *narratio*; e dunque (se i precetti si riferivano all'oratoria forense) per stendere quella parte del discorso destinata a esporre i fatti di causa (cfr. in gen. Mortara Garavelli, *Manuale di retorica* cit., pp. 66 e sgg.). Trasportato alla scrittura delle leggi, il paradigma dell'attendibilità chiamava in causa la capacità dell'autore di evitare che la propria proposta di legge andasse a collidere con leggi precedenti (e non tanto con riferimento alla disciplina d'interesse materie, quanto su punti particolari, secondo la bella *partitio* di Quint. 7.7.2). L'abilità in questione si sostanziava nella predisposizione di apposite clausole legali, di vario contenuto (per una rassegna, cfr. L. Maganzani, *La sanctio e i rapporti fra leggi*, in J.-L. Ferrary [a cura di] *Leges publicae. La legge nell'esperienza giuridica romana*, Pavia 2011, pp. 76 e sgg.). Naturalmente, allora come oggi, la preparazione tecnica non assicurava che il personale politico si mostrasse poi sempre all'altezza effettiva del compito richiesto (per un esempio v. Suet. *Iul.* 28); da qui il rilievo dato allo *status* (legale) delle *leges contrariae* nei manuali orientati alla pratica forense (v. sopra al n. 3).

Ascendenze antiche presenta poi anche la questione della giusta misura tra estensione e intensione del regolamento normativo. Già Aristotele

raccomandava di adottare formulazioni legali generali tutte le volte in cui «il numero infinito di casi» da disciplinare rendesse «difficile porre delle norme precise» (*rhet.* 1374 a). Come necessario corollario di questa premessa si accettava che spettasse poi al giudice di accordare la formulazione generale della legge al carattere necessariamente particolare dell'azione umana, affidandogli un giudizio di equità (cfr. *EN.* 1137 b); ed era perciò per questa dialettica tra generale e particolare che il tema dell'*epieikeia* era parte dei manuali dedicati alla preparazione degli oratori forensi.

La consuetudine forense – e dunque della retorica – con il problema di definire le entità fattuali disciplinate dalla legge veniva a sua volta dal fatto che uno degli *status* su cui poteva essere efficacemente costruita la difesa in giudizio (v. sopra al n. 3) consisteva nel negare che ai fatti di causa andasse applicata la qualificazione (e dunque la definizione) giuridica proposta dalla controparte (sullo *status* in questione – detto non a caso *definitio-nis* – v. in particolare J. Martin, *Antike Rhetorik. Technik und Methode*, München 1974, pp. 32 e sgg.). Da questo punto di vista, l'insegnamento impartito ai retori doveva certamente mirare ad affinare la capacità di costruire definizioni corrette (il più delle volte impostate *per genus et differentiam*, e dunque secondo un modello definitorio che avrebbe fatto scuola anche per il diritto, e che solo negli ultimi decenni ha visto insidiato il suo millenario primato: cfr. M. Dellacasa, *Sulle definizioni legislative nel diritto privato. Fra Codice e nuove leggi civili*, Torino 2004); complementare a questa abilità era però anche la capacità di riconoscere e denunciare la fallacia delle definizioni proposte dalle controparti.

L'esempio di definizione fallace proposto nel testo, è tratto dalla legge 18 febbraio 1989 n. 59, art. 1.

6. Per la precettistica sulle partizioni legislative di livello superiore all'articolo, v. la circolare della Presidenza del Consiglio 20 aprile 2001 n. 10888 (art. 8), nonché le *Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi. Manuale per le Regioni promosso dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblies legislative delle regioni e delle province autonome*, 3° ed., 2007 (art. 46). L'immagine del ciclo umano della vita, applicata alla dinamica del peculio servile, si può leggere in Marcian. 5 *reg.* D. 15.1.40: «*Peculium nascitur crescit decrescit moritur, et ideo eleganter Papirius Fronto dicebat peculium simile esse homini*». Dal momento che i testi normativi romani non proponevano essi stessi alcuna definizione del peculio, l'esempio mostra bene che il ricorso alla metafora della vita rispondeva a un'esigenza che era prima di tutto dottrinale e isagogica; il che vale anche al giorno d'oggi: cfr. F.

Ruscello, *Istituzioni di diritto privato*, I, *Le nozioni generali, i Soggetti*, 3° ed. Milano 2005, p. 75.

Sull'appropriatezza, intesa quale virtù cardinale di adattare il discorso alle circostanze, v. H. Lausberg, *Elementi di retorica*, 3° ed. 1967, trad. it., Bologna 1969, p. 259.

ALBERTO CONTE¹*Il diritto alle origini delle lingue europee moderne*

«La precisione per gli antichi Egizi era simboleggiata da una piuma che serviva da peso sul piatto della bilancia dove si pesano le anime. Quella piuma leggera aveva nome Maat, dea della bilancia». Con quest'immagine Italo Calvino apre la terza delle *Lezioni americane*, in cui subito mette in evidenza i tratti essenziali dell'*Esattezza*, che danno spunto al mio breve intervento: essa risponde a un «disegno dell'opera ben definito e ben calcolato» che si realizza – attraverso immagini nitide, incisive, memorabili, icastiche – con l'impiego di «un linguaggio il più preciso possibile come lessico e come resa delle sfumature (...)»².

Aggiungo solo qualche osservazione, prima di passare a due esempi:

1. l'esattezza nel linguaggio è un equilibrio funzionale ma instabile, dato dal bilanciamento tra il rigore nella tradizione e la trasparenza nell'attualità; essa è pertanto sempre relativa, dipendendo ogni volta da come si calibri il rapporto fra le due componenti (una per così dire centripeta, l'altra centrifuga);
2. l'esigenza di esattezza è senz'altro caratteristica dell'ampia categoria dei testi «di servizio», quelli cioè le cui informazioni devono orientare il destinatario, che su di esse regolerà il proprio comportamento pratico. Tra questi ultimi, al livello più alto, essa è quanto mai necessaria nel testo giuridico di tipo normativo, nelle norme socialmente

¹ *Professore di Filologia romanza, Università di Pavia*

² I. Calvino, *Lezioni americane. Sei proposte per il prossimo millennio* [1988], in Id., *Saggi (1945-1985)*, a cura di M. Barenghi, 2 to., Milano 1995, to. I, pp. 627-753 (*Esattezza* è alle pp. 677-96; la citazione è tratta da p. 677).

applicabili come il testo di legge³, in cui l'istanza della comprensibilità, in un preciso momento storico, è sostanziale e strutturale: deve essere alta l'attenzione alle ragioni del messaggio, al destinatario, al contesto socio-culturale, cioè all'attualità sincronica;

3. se dunque il testo giuridico *deve* essere esatto e l'esattezza è una variabile legata strettamente anche all'attualità, se ne ricava che proprio il suo linguaggio è *necessariamente* il primo recettore, nella lingua, dei cambiamenti di cui una società e una cultura prendano coscienza⁴.

Testi normativi che mirano a un livello alto di leggibilità sono le formulazioni costituzionali. Scelgo perciò come primo esempio la *Costituzione* della Repubblica Italiana, approvata il 22 dicembre 1947 ed entrata in vigore il 1° gennaio 1948. In omaggio all'Istituzione che oggi ci ospita, ricordo l'incontro dal titolo *Il linguaggio della Costituzione*, organizzato dal Servizio dei resoconti e della comunicazione istituzionale del Senato e svoltosi il 16 giugno 2008 nella biblioteca «Giovanni Spadolini» (Palazzo della Minerva): vi parteciparono i professori Tullio De Mauro e Michele Ainis, i senatori a vita Giulio Andreotti ed Emilio Colombo, e fu coordinato dal giornalista Sebastiano Messina⁵. In quell'occasione i relatori rilevarono alcuni aspetti lingu-

³ È un testo giuridico quello in cui si realizzano gli usi linguistici della legislazione e della dottrina, della giurisprudenza, dell'amministrazione pubblica ecc.; il concetto può estendersi anche a «qualsiasi discorso (non importa fatto da chi) che esprima la valutazione giuridica (più o meno corretta) di una situazione reale o immaginaria» (B. Mortara Garavelli, *Le parole e la giustizia. Divagazioni grammaticali e retoriche su testi giuridici italiani*, Torino 2001, p. 9; per una classificazione dei testi giuridici cfr. *ivi*, pp. 22-34).

⁴ Essendo un testo «di servizio», il nesso con l'attualità è più diretto e vincolante che nel linguaggio letterario.

⁵ *Il linguaggio della Costituzione*, Palazzo della Minerva, 16 giugno 2008, Servizio dei resoconti e della comunicazione istituzionale, Senato della Repubblica,

stici del testo e la loro portata: le frasi della Carta sono brevi e lineari e si compongono in media di un po' meno di venti parole; il lessico è attinto per il 93 per cento al «vocabolario di base della lingua italiana», che è quello costituito dalle parole di maggior frequenza nello scritto e nel parlato e di altissima familiarità⁶. Ciò risponde all'intento di dare alla formulazione la massima trasparenza e le conferisce un altissimo livello di leggibilità⁷: è il segno inequivocabile che i Costituenti avevano una nitida percezione di quali fossero i destinatari e delle «difficoltà di comunicazione e di ricezione in cui si trovava buona parte della popolazione»⁸, erano coscienti dei valori su cui fondare il nuovo Stato⁹ e consapevoli di dover fare qualcosa di duraturo¹⁰; ne derivano l'autorevolezza e l'autorità del testo¹¹. Il disegno può dirsi, con Calvino, «ben definito e ben calcolato»; l'esattezza risulta dal bilanciamento del suo tecnicismo (necessariamente nel solco della tradizione) con la trasparenza (nell'attualità). Punto di partenza per ogni atto legislativo, la Carta è fondata su valori condivisi e da condividere: la sua precisione diventa quindi modello linguistico, e non soltanto per testi giuridici.

Convegni e seminari, n. 18, luglio 2008 (pubblicazione *online*: www.senato.it). Mi riferirò soprattutto agli interventi di T. De Mauro (ivi, pp. 18-25, 48-51) e M. Ainis (ivi, pp. 33-41 e 51-53). Cfr. pure: *Costituzione della Repubblica italiana (1947)*, con l'introduzione di T. De Mauro e una nota storica di L. Villari, Torino 2008, pp. VII-XXXII; T. De Mauro, *Storia linguistica dell'Italia repubblicana dal 1946 ai nostri giorni*, Roma-Bari 2014, in particolare alle pp. 201-11; M. Ainis, *La legge oscura. Come e perché non funziona*, Roma-Bari 1997 (e successive ristampe).

⁶ Quello «in cui si dice *io vado* e non *io mi reco*, si dice *compito* [...] e non *ufficio*» (*Il linguaggio* cit., pp. 21-24 [T. De Mauro]).

⁷ Eccezionale rispetto all'*illeggibilità* dell'attuale *corpus* legislativo italiano (cfr. infatti M. Ainis, *La legge oscura* cit.) ed eccentrico anche rispetto alle abitudini degli intellettuali.

⁸ *Il linguaggio* cit., p. 20 (T. De Mauro).

⁹ Ivi, p. 44 (E. Colombo).

¹⁰ Ivi, p. 58 (G. Andreotti).

¹¹ Ivi, p. 34 (M. Ainis).

In quest'ottica, la necessaria esattezza del testo giuridico, essendo vincolata strettamente all'istanza pratica, può essere uno strumento per misurare la consapevolezza che un corpo sociale ha di sé e della propria coesione: è la prima spia, nella lingua, del comune sentire di un popolo e di una classe dirigente attenta alla leggibilità del proprio messaggio. È nel linguaggio della Carta che si scorge la prima chiara espressione linguistica della transizione democratica italiana nell'ultimo dopoguerra; la piena coscienza della sua finalità ha determinato la scelta di un registro linguistico il cui abbassamento rispetto a quello degli intellettuali è il limpido prodotto di un bilanciamento accorto.

Con il secondo esempio propongo un salto indietro nel tempo. Strasburgo, 14 febbraio 842. Nel cuore dell'Europa, dove si erano fermate le legioni di Cesare, due nipoti di Carlo Magno s'incontrano davanti alle rappresentanze dei rispettivi eserciti: Ludovico II il Germanico, re dei Franchi orientali, e Carlo II il Calvo, re dei Franchi occidentali, intendono rafforzare la loro alleanza e si giurano mutua difesa contro Lotario I, il fratello primogenito che rivendica il titolo di Imperatore¹².

Entro gli ampi confini del defunto Impero romano d'Occidente, il latino aveva continuato a essere la suprema lingua di cultura, del diritto e della Chiesa, anche dopo la formazione di nuovi assetti politici. Nei secoli, tuttavia, il divario tra lo scritto e la frammentata realtà del parlato era cresciuto (sempre più, dalla latinità tarda) tanto da essere avvertito (non sincronicamente, ma ovunque) come uno scarto tra idiomi diversi e anche strutturalmente autonomi. A un estremo c'era una lingua ormai cristallizzata, ridotta a un registro formale e di scuola, non più com-

¹² Le ostilità avranno fine l'anno successivo con il trattato di Verdun.

prensibile agli *illitterati*, non più materna per nessuno; all'altro c'erano le varietà parlate, informali e differenziate socialmente e geograficamente, cui ci si riferiva con la denominazione distintiva di *lingua Romana* (talvolta anche *rustica*): è nella loro codificazione scritta che convenzionalmente si fissa l'atto di nascita di quegli idiomi che chiamiamo neolatini, o romanzi. Nell'uso corrente vi si affiancavano poi altri idiomi, come quelli germanici e l'arabo. La condizione linguistica effettiva e la limitata intelligibilità della lingua scritta hanno implicazioni nel solenne incontro di Strasburgo: Carlo e i suoi soldati sono di lingua *Romana* (che è già, in sostanza, una varietà gallo-romanza), Ludovico e i suoi sono di lingua *Teudisca*. Perché le brevi frasi da pronunciare, ricalcate su formulari latini, siano intese dai presenti, con un atto anche simbolicamente importante i due sovrani giurano l'uno nell'idioma dell'altro (per essere capiti dai rappresentanti della controparte) e i capi degli eserciti ciascuno nel proprio. Le formule sono riportate, nelle due rispettive vesti linguistiche, dal contemporaneo Nithard, che racconta il fatto nelle *Historiae*, e sono note come *Giuramenti di Strasburgo*¹³: quelle in lingua

¹³ Nithard, *Historiae* III 5. Testo, traduzione e commento: *I Giuramenti di Strasburgo: testi e tradizione*, a cura di F. Lo Monaco e C. Villa, Firenze 2009, pp. 76-90 (cfr. comunque l'intero volume, con gli importanti rinvii bibliografici; inoltre: D'A.S. Avalle, *Alle origini della letteratura francese. I Giuramenti di Strasburgo e la Sequenza di Santa Eulalia*. Appunti raccolti da L. Borghi ed integrati dall'autore, Torino 1966, pp. 43-144 [rist. in Id., *La doppia verità. Fenomenologia ecdotica e lingua letteraria del medioevo romanzo*, Firenze 2002, pp. 249-98]; M. Perugi, *Dal latino alle lingue romanze. Diglossia e bilinguismo nei testi letterari delle origini*, in *Lo spazio letterario del Medioevo*, 1. *Il Medioevo latino*. Direttori G. Cavallo, C. Leonardi, E. Menestò, Vol. II: *La circolazione del testo*, Roma 1994, pp. 63-111, in particolare alle pp. 72-77; M.L. Meneghetti, *Le origini delle letterature medievali romanze*, Bari 1997, pp. 156-60). L'opera, composta tra l'841 e l'843, è conservata, adespota e anepigrafa, da un unico manoscritto della fine del sec. X, o inizio XI (Paris, Bibliothèque Nationale de France, lat. 9768; esso fu smembrato e la seconda parte è attualmente il ms Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Reginense lat. 1964).

Romana sono anche la più antica registrazione di un testo compiuto e sintatticamente coerente in un idioma neolatino (gallo-romanzo, se non francese)¹⁴. Che il latino dei dotti fosse incomprensibile ai più, era segnalato da tempo¹⁵, e in varie scritture affioravano avvisaglie di una conversione dai moduli “alti” della lingua di scuola a quelli “bassi” del più informale *sermo humilis*¹⁶, ma prima dei *Giuramenti* non è attestato un deciso salto qualitativo al romanzo.

¹⁴ Sulla controversa localizzazione linguistica della versione gallo-romanza, o francese, dei *Giuramenti* cfr. l'aggiornata rassegna critica di M. Bensi, *La sezione gallo-romanza dei «Giuramenti di Strasburgo»*, in *I Giuramenti* cit., pp. 61-68. La versione tedesca, in francone renano, non è invece la prima attestazione scritta di un idioma germanico (cfr. M.V. Molinari, «*Giuramenti di Strasburgo*»: tradizione germanica e mediolatina tra oralità e scrittura, in *I Giuramenti* cit., pp. 49-60, in particolare alle pp. 50-51).

¹⁵ In ambito giuridico, Giustiniano aveva rimarcato l'importanza della piena comprensibilità della lingua (cfr. pure F. Lo Monaco, *Giurare nelle «Historiae» di Nithard*, in *I Giuramenti* cit., pp. 40-41). Sul fronte ecclesiastico, si annoverano analoghe raccomandazioni da parte di Agostino, Gregorio Magno e altri; nell'813 la XVII deliberazione del Concilio di Tours autorizza il passaggio dal latino alla *rustica Romana lingua* (che ormai equivale nella sostanza a «idioma romanzo») o alla *Thiotisca* nelle omelie, affinché gli *illitterati* possano intenderle (Au. Roncaglia, *Le origini*, in *Storia della Letteratura Italiana*. Direttori E. Cecchi e N. Sapegno, I: *Le origini e il Duecento*, Milano 1965 [rist. 1984], pp. 1-224, alle pp. 122-31; S. Asperti, *Origini romanze. Lingue, testi antichi, letterature*, Roma 2006, p. 124 e sgg.).

¹⁶ Segnali in tal senso si moltiplicano in scritture occasionali o di carattere pratico, di matrice giuridica o cancelleresca, che mirano a un linguaggio comprensibile anche ai laici e sono di classificazione ancora incerta tra il latino cosiddetto volgare e il romanzo: atti pubblici e privati, testamenti, donazioni, giudizi civili ecc., su cui cfr. D'A.S. Avale, *Protostoria delle lingue romanze*, Torino 1965 e Id., *Latino «circa romançum» e «rustica romana lingua». Testi del VII, VIII e IX secolo*, Padova 1983³; F. Sabatini, *Dalla «scripta latina rustica» alle «scriptae romanze»* (1968), in Id., *Italia linguistica delle origini*. Saggi editi dal 1956 al 1996, 2 voll., Lecce 1996, pp. 219-65. Sulla tipologia di testi in cui s'infittiscono volgarismi in un tessuto ancora latino, cfr. Au. Roncaglia, *Le origini* cit., soprattutto p. 113 e sgg.; S. Asperti, *Origini* cit., soprattutto p. 107 e sgg. In sintesi: R. Sornicola, *Bilinguismo e diglossia dei territori bizantini e longobardi del Mezzogiorno*, Napoli 2012, in particolare alle pp. 17-18, con rinvio anche a M. Braccini, *Rusticus sermo*, Pisa 1980.

Questa scelta linguistica si fonda, a un primo livello, sulla consapevolezza di una difficoltà di comunicazione: l'importanza di legittimare la situazione linguistica corrente è stata colta dalle cancellerie, che hanno mirato a rendere più trasparenti i tecnicismi giuridico-cancellereschi, (ri)codificandoli in questa prospettiva. Non ci è pervenuto il documento originale, ma Nithard, che è stato spettatore partecipe dei fatti di quegli anni, è consapevole del rilievo di quell'atto e lo valorizza accortamente nella sua opera, scritta su invito del cugino Carlo il Calvo per cui parteggia: inserendo le formule nella cornice latina delle *Historiae*, egli non solo le registra con attenzione «mimetica»¹⁷, ma addirittura ne fa il fulcro di una narrazione condotta con sapiente strategia stilistico-retorica, e si rivela tecnico abilissimo della propaganda¹⁸. Ponendo così l'accento sull'opzione già rivoluzionaria delle cancellerie, il nitido disegno dell'opera ne amplifica la risonanza: Nithard «registra una frattura che non può più essere espressa nella lingua di Roma, ma deve essere realisticamente trascritta nelle due lingue “barbare”. La *translatio* delle formule giuridiche latine nelle nuove realtà linguistiche comporta un giudizio anche storico del diverso mondo che si delinea sul *limes Rhenanus*, dove *Argentaria* è ormai *Strazburg*»¹⁹. In tal modo la praticità si eleva a uffi-

¹⁷ Va da sé che «Nithard, pur con l'intenzione di mantenersi fedele alla verità storica, possa aver riferito le formule dei *Giuramenti* senza sentirsi vincolato ad un impegno di esattezza assoluta. Dobbiamo dunque rassegnarci all'idea che quanto riferito nelle *Historiae* possa non corrispondere esattamente al testo originale dei *Giuramenti di Strasburgo*, così come furono pronunciati oralmente dai protagonisti, ma rappresentare la loro resa scritta [...]» (M.V. Molinari, «*Giuramenti di Strasburgo*» cit., p. 59).

¹⁸ La loro resa in volgare, nelle *Historiae*, è il culmine di un'istanza di «drammatizzazione» caratteristica dell'opera ed è il «luogo d'incontro di temi, e anche di espressioni, che ritroviamo in punti salienti dell'intera narrazione di Nithard» (F. Lo Monaco, *Giurare nelle «Historiae»* cit., p. 35; cfr. pure le pp. 46-47).

¹⁹ C. Villa, *Nithard dalla storia alla leggenda familiare*, in *I Giuramenti* cit., p. 12.

cialità, e quelle che erano istanze condivise assumono l'autorevolezza di valori da condividere anche in futuro²⁰. È il primo riscontro chiaro, nella lingua, della svolta storica seguita alla costituzione dei regni romano-germanici e al riassetto degli equilibri politico-istituzionali nelle regioni che erano state romanizzate. L'affermazione della discontinuità sembra realizzarsi come un ideale passaggio di testimone: al cuore di un'opera in latino, ci sono la legittimazione e la prima codificazione scritta di un testo in volgare. Non pare casuale che esso sia un testo giuridico.

Due identità, quella francese e quella germanica, che nei secoli diventeranno due pilastri dell'Europa, si profilano come realtà politiche e come individualità linguistiche, attraverso un giuramento di fratellanza, in un quadro istituzionale e culturale nuovo rispetto a quello della latinità: si alleano tra loro e nello stesso tempo si distinguono dall'«universalità» di quella cultura latina di cui sono anche eredi. Dunque Strasburgo, ora sede d'importanti istituzioni comunitarie, è un luogo altamente simbolico in un'Europa plurale che vuole essere unita.

Oltre un secolo dopo, negli anni 960-963 anche nell'area italiana la codificazione scritta di un idioma romanzo si attua in testi giuridici: i Placiti di Capua, Sessa Aurunca e Teano registrano con attenzione «mimetica», nel contesto latino, brevi formule testimoniali di giuramento²¹. È inferiore il loro rilievo storico-culturale, per l'occasione (banali controversie territoriali, non un'alleanza strategica) e per la cornice (sentenze, non un'opera storica di ampio respiro), ma è analoga l'intenzione di

²⁰ F. Lo Monaco, *Giurare nelle «Historiae»* cit., pp. 39-40.

²¹ Noti anche come Placiti campani (o *cassinesi*, o *capuani*), essi contengono sentenze emesse da tre giudici in merito a contese territoriali che riguardano fondazioni monastiche. In sintesi: Au. Roncaglia, *Le origini* cit., pp. 152-64; S. Asperti, *Origini* cit., pp. 158-61.

bilanciare tecnicismo e trasparenza.

Gli esempi di testi giuridici qui proposti, pur cronologicamente lontani e diversi tra loro, mostrano come la cura per la massima leggibilità dei tecnicismi determini l'adozione di un registro "basso"²². Ciò non coincide con l'impiego della lingua «parlata dal popolo», ma è la codificazione di una lingua «disciplinata dall'alto» perché sia «intelligibile al popolo»²³; essa è pertanto anche modello di esattezza, proprio come – al massimo grado – la lingua della *Costituzione*.

Non è scontato mirare all'esattezza e vincolarla alla più immediata comprensibilità del messaggio (non lo è, per esempio, in letteratura)²⁴. È però anche grazie a questa determinazione se in Europa le lingue romanze e quelle germaniche si sono affermate sul latino; così, a distanza di secoli da quel primo salto qualitativo, la nostra *Costituzione* non solo non è scritta in latino, ma è formulata in un registro dell'italiano che rende i suoi tecnicismi intelligibili ai più. Tale scelta è il risultato di una lucida attenzione, da parte della classe dirigente, ai cambiamenti, alla compattezza sociale, all'attualità, alla democrazia.

La vocazione del linguaggio giuridico all'esattezza, dunque, implica per l'emittente il dovere di essere consapevole della situazione linguistica corrente e fa sì che dalle sue scelte calcolate traspaia nella lingua il primo segnale dei cambiamenti storici. Questa è, in termini generali, la pista d'indagine che cercherò di seguire, proponendola per il piano di ricerca e per quello didattico del *Master* che sarà attivato dal Senato della Re-

²² Registro che nel caso particolare del latino, come si è detto, ha finito per identificarsi con idiomi divenuti eccezionalmente diversi dalla lingua ufficiale.

²³ In tal senso, sui primi testi romanzi cfr. Au. Roncaglia, *Le origini* cit., pp. 122 sgg., 148, 159.

²⁴ Non stupisce, da questo punto di vista, che la codificazione scritta degli idiomi romanzi sia avvenuta in testi giuridici prima che in testi letterari.

pubblica e dall'Università di Pavia.

Dovendo essere esatto, il linguaggio del diritto è il nostro modello di lingua: è la nostra lingua.

GIUSEPPE FILIPPETTA¹

La lingua della Costituzione

Tullio De Mauro, nei suoi scritti sulla lingua della Costituzione, ha sottolineato come i Costituenti vollero che la Costituzione repubblicana fosse comprensibile e leggibile per tutti gli italiani e per questo scelsero di usare il vocabolario di base della lingua italiana e di scrivere frasi esemplarmente brevi.

La lingua della Costituzione è dunque una lingua di vocaboli limitati e comuni e una lingua di sintassi semplice. È una lingua semplice e chiara, che vuole parlare a tutti gli italiani per affidare a tutti gli italiani un programma di liberazione e emancipazione umana e sociale.

Per questo la lingua della Costituzione è una lingua inaugurale, una lingua che vuole inaugurare un nuovo tempo e un nuovo uomo: l'uomo mai più fascista, perché mai più disponibile a rinunciare alla libertà e alla partecipazione diretta alla politica.

L'origine di questa lingua inaugurale è la Resistenza come rottura con il passato, come scelta sovrana dei singoli per la libertà e la democrazia.

La lingua parlata nel corso dei lavori della Costituente ci mostra che la frase «Costituzione nata dalla Resistenza» non è un espediente retorico, ma una convinzione profonda e diffusa tra i Costituenti.

Basti pensare al fatto che quando Dossetti interviene su quello che sarà l'articolo 7, sui rapporti tra Stato e Chiesa, invoca il man-

¹ *Direttore del Servizio della Biblioteca e responsabile dell'Archivio storico del Senato*

dato costituente su quel punto conferito a lui, partigiano sui monti dell'Appennino reggiano, dalla morte in combattimento di un altro partigiano.

Che la lingua della Costituzione fosse inaugurale e di rottura lo sottolineava anche Vittorio Emanuele Orlando. Nel presentare quello che sarà per lungo tempo il commentario di riferimento della Costituzione (il Falzone-Palermo-Cosentino del 1948), Orlando osservava che la novità della Costituzione impediva che essa potesse essere letta con le categorie del passato.

Per Orlando la sola interpretazione possibile era quella basata sui lavori preparatori e per questo il commento agli articoli della Costituzione era stato affidato in quel commentario a funzionari della Camera che avevano redatto i resoconti dei lavori della Costituente. Come se la lingua della Costituzione potesse coincidere con la lingua dei Costituenti messa a verbale dai resocontisti.

Le cose sono andate in modo diverso: noi parliamo la lingua della Costituzione usando le categorie, gli istituti, i concetti elaborati dai costituzionalisti. Sono i costituzionalisti che hanno definito il sistema morfologico e sintattico della lingua della Costituzione, soprattutto attraverso i manuali dei corsi universitari, sui quali si sono formate generazioni e generazioni di studenti, che sono diventati avvocati, giudici, funzionari, parlamentari, e via dicendo.

Disse Togliatti: «Abbiamo cercato dei giuristi per farci aiutare nella redazione della Costituzione; non li abbiamo trovati perché avrebbero dovuto tornare a qualcosa che avevano dimenticato».

Togliatti qui non coglieva nel segno: non si trattava di tornare a una lingua dimenticata, ma di dimenticare la lingua precedente per parlarne una completamente nuova.

Ma i costituzionalisti della transizione repubblicana si dimo-

strarono capaci di parlare una lingua completamente nuova? Sì e no.

Sì perché seppero parlare, per la verità all'inizio non tutti senza difficoltà, la lingua dei diritti e delle libertà, la lingua della democrazia rappresentativa e una parte importante di loro riuscì anche a parlare subito la lingua della Costituzione là dove essa aveva voluto esprimersi in programmi e principi. È noto il dibattito sulle disposizioni programmatiche e di principio, che è un dibattito sulla lingua della Costituzione e sulla lingua delle costituzioni.

Ai costituzionalisti della transizione repubblicana sono però rimaste estranee alcune categorie grammaticali e sintattiche della lingua della Costituzione. Mi riferisco al rapporto sovranità e popolo; al rapporto tra sovranità, autonomia e pluralismo; al rapporto tra democrazia rappresentativa e democrazia diretta.

Per dirla molto sinteticamente, nella lingua della Costituzione risuona la voce delle libertà e delle autonomie che creano ordine facendosi potere. Nella lingua dei costituzionalisti risuona la voce del potere che crea ordine delimitando e conformando le libertà e le autonomie.

Sui temi di cui dicevo prima, dunque, i costituzionalisti non parlano la lingua della Costituzione, parlano la lingua della continuità disciplinare della giuspubblicistica.

Questo vale per entrambi i grandi gruppi di costituzionalisti della transizione: i costituzionalisti della tradizione liberale della sovranità dello Stato-persona: i Romano, i Ranelletti, i Crosa, gli Amorth; i costituzionalisti che si erano formati durante il fascismo (a cominciare da Mortati e Crisafulli, ma anche Lavagna, Esposito, Zangara).

Questi due gruppi, per vari aspetti molto diversi tra loro e al loro interno, convergono, sul terreno della sovranità, nel leggere nei

termini della continuità il passaggio dall'ordinamento statutario-fascista a quello repubblicano.

Tutta la discussione sulla Costituzione provvisoria e sulla natura giuridica della Repubblica sociale italiana, che riempie pagine e pagine della manualistica, sta a dimostrarlo e sta lì perché serviva a legittimare il discorso costituzionalistico della continuità. Continuità dello Stato, continuità dell'ordinamento, continuità della scienza giuridica, continuità della sua lingua.

La lingua della continuità è la lingua dello Stato come dispositivo sovrano che verticalizza la politica (attraverso la rappresentanza per alcuni; attraverso le funzioni di governo e di indirizzo politico per altri) per accogliere e dominare dentro di sé il pluralismo, dopo averlo filtrato e depurato della sua conflittualità.

Non va dimenticato che le teorie della costituzione materiale e della funzione di governo di Mortati nascono con riferimento allo Stato fascista. Lo stesso accade per l'indirizzo politico di Crisafulli e per la rappresentanza istituzionale di Esposito e Zangara.

I costituzionalisti non sono disposti a pensare la sovranità in senso orizzontale, come partecipazione o come ordine delle autonomie che accoglie la conflittualità lasciandola essere. La maggior parte dei costituzionalisti della transizione non riesce a parlare la lingua della Costituzione là dove questa dà voce a spazi di democrazia diretta del popolo sovrano.

I costituzionalisti (un discorso a sé andrebbe fatto per Paolo Barile e, in parte, solo in parte, per Crisafulli) non riescono a descrivere il popolo come moltitudine delle esistenze singolari dei cittadini. Nella lingua dei Costituenti il popolo sovrano è questo: è l'insieme dei singoli cittadini. Invece, il popolo, nella lingua dei costituzionalisti, è «quel tutto astratto che si dice popolo», per citare Crosa,

sempre da rappresentare e compattare ad unità.

I costituzionalisti parlano rispetto a questi temi la lingua della continuità perché, per dirla con Alessandro Giuliani, pensano e vivono il diritto come tecnica, e non come esperienza, e per questo devono sempre neutralizzare i conflitti.

Alcuni giuspubblicisti parlano la lingua della continuità anche tipograficamente. Mortati ripropone la sua teoria della costituzione materiale limitandosi a sostituire «la forza politica dominante» con «le forze politiche dominanti». Ranelletti ripubblica le sue *Istituzioni* mettendo in nota le parti illustrative della legislazione fascista e volgendone i tempi al passato (cancellando però l'illustrazione delle leggi razziali). Romano ripubblica il suo manuale cambiando il titolo, incentrando la trattazione sui profili più generali ed eliminando tutte le frasi elogiative del fascismo. Zangara ripubblica nel 1952 il suo volume del 1939 sulla rappresentanza istituzionale privilegiando le parti di teoria generale e sopprimendo le parti sull'autogoverno del popolo tramite il Duce e il Führer, sostituite con citazioni di Jellinek, di Esposito e di Arcoleo. Tesauro, all'inizio del 1944, nella Napoli liberata da alcuni mesi, fa uscire una nuova edizione del suo manuale che numera come quinta edizione, anche se nella primavera del 1943 era uscita già una quinta edizione, rispettosa dei principi del fascismo, e perfettamente identica alla quarta edizione del 1941. Espedienti della lingua, espedienti della stampa.

Ma perché su quei temi che prima ricordavo i costituzionalisti della transizione non parlano la lingua inaugurale della Costituzione? Credo che la risposta a questa domanda stia nel titolo e nei contenuti di un saggio di Romano del 1909: *Lo Stato moderno e la sua crisi*.

Quel saggio chiama la giuspubblicistica a salvare lo Stato dalla

disgregazione della conflittualità pluralistica; chiama la giuspubblicistica a pensare il pluralismo come corrosione della statualità; la chiama a irreggimentare e governare dall'alto il pluralismo.

All'appello di Romano la giuspubblicistica continuò a rispondere anche dopo il fascismo. Questo spiega l'influenza, non dichiarata, ma costante di Sergio Panunzio sui costituzionalisti della transizione; questo spiega, di contro, il disinteresse totale dei costituzionalisti per l'opera di Silvio Trentin.

Questo spiega la centralità che il partito politico riveste nella riflessione dei costituzionalisti della transizione. Sarebbe un errore pensare che i costituzionalisti si siano limitati a registrare l'affermarsi del ruolo dei partiti. È il contrario: a proposito dei partiti, i costituzionalisti fanno parlare la Costituzione con la lingua che essi avevano elaborato durante il fascismo.

Il partito politico è la forza cui i costituzionalisti affidano la tenuta dello Stato di fronte al rischio che questo sia travolto dalla conflittualità del sociale, quella conflittualità che leggendo *Lo Stato moderno e la sua crisi* di Romano hanno appreso dover essere spenta per portare il carbone degli interessi sociali dentro lo Stato così da alimentarne la macchina.

Questo spiega anche, per fare due esempi, che sono esempi linguistici, come i costituzionalisti abbiano tradotto il concorso dei cittadini alla determinazione della politica nazionale in concorso dei partiti e come l'articolo 75 della Costituzione sul *referendum* abrogativo sia stato riscritto dalla Corte costituzionale a partire dal 1978.

La lingua della Costituzione è dietro di noi, ma allo stesso tempo, per una parte (una parte importante, che riguarda la sovranità e il pluralismo) è ancora a venire, attende ancora di essere parlata.

Credo che il progetto di formazione e ricerca che prende le

mosse dall'incontro di oggi possa essere un'importante occasione di apertura a questo avvenire, se non altro perché potrà servire a far capire che la grammatica, la sintassi, il dizionario con i quali ci insegnano a parlare condizionano profondamente il nostro rapporto con le cose, anche con quella cosa particolare che è la Costituzione.

Terza sessione

**LA LINGUA DEL DIRITTO
TRA INTERPRETAZIONE,
TRADUZIONE E APPLICAZIONE**

GIORGIO PAGLIARI¹

Moderatore

Mi è stato dato l'onore di presiedere la terza parte di questo Convegno, e credo in modo ingiustificato, non avendo l'autorevolezza con cui altri Presidenti di Commissione sono intervenuti in questa sede.

Purtroppo non ho potuto seguire tutto il Convegno, ma posso dire che oggi abbiamo vissuto una giornata di alto livello, che dimostra come affrontare la sfida di riflessioni complesse consenta di raccogliere spunti significativi i quali, lungi dall'essere puramente teorici, hanno rilevanti ricadute di natura pratica.

Se può esserci una ragione per giustificare la mia presenza qui oggi, è semplicemente perché l'amicizia, per ragioni diverse, con Dario Mantovani e Bruno Tonoletti (Dario Mantovani è stato professore di Diritto romano a Parma, dove io insegno; Bruno Tonoletti è mio collega di settore scientifico disciplinare) ha fatto sì che io sia stato il tramite di questo contatto tra l'Università di Pavia ed il Senato della Repubblica, avviando un processo che ha portato a questo percorso condiviso, che mi auguro non solo possa dare risultati concreti, ma preluda, altresì, a ulteriori collaborazioni. Del resto, forse anche per deformazione professionale, nella mia esperienza parlamentare (che dura da tre anni, senza quindi periodi precedenti), ho sempre avvertito fortemente l'esigenza di una stretta collaborazione tra il Parlamento e l'Università.

¹ *Presidente della Commissione contenziosa del Senato*

È stato qui evocato il tema della *inventio* e poi quello della *dispositio*. Ebbene, credo davvero che, nell'attività parlamentare, più che mai nel periodo che ho vissuto personalmente, vi sia il problema dell'idea che deve essere tradotta nella norma; infatti, può esistere l'idea che, pur geniale, non trova un adeguato contesto per essere tradotta nella norma positiva.

Tutto ciò non significa assolutamente – voglio essere doverosamente chiaro – che queste collaborazioni siano legate al fatto che non ci siano dentro al Senato competenze eccelse: senza piaggeria, ci sono simili competenze. Ma il tema è che istituzioni chiuse in se stesse non sono mai capaci, a mio modo di vedere, di dare il meglio, mentre istituzioni aperte a queste collaborazioni – e che quindi determinano la sinergia tra le qualità professionali interne e le qualità, le idee esterne – sono quelle che possono dare i migliori risultati.

Non voglio dilungarmi, anche perché sono semplicemente un coordinatore. Ma credo, per esempio, che, se avessimo distinto il tema dell'idea da quello della sua traduzione legislativa, nel caso di alcuni temi scottanti (per esempio, le unioni civili e le convivenze), se fossimo stati capaci di affidare le idee a tavoli tecnici che ci avessero fornito un brogliaccio, una traccia della disciplina, oggi non solo avremmo dato all'Italia una legge sui diritti civili, ma avremmo potuto forse approvare una legge pilota; e ciò non perché siamo i primi che disciplinano tali diritti, bensì in quanto avremmo potuto, forse, introdurre qualche elemento di ulteriore puntualizzazione e precisazione di tematiche delicatissime.

Passo ora ad alcune brevi considerazioni, suggerite anche da quanto ho finora ascoltato.

Parole *giuste*: parole normative giuste non significano necessariamente legge giusta. Credo sia un elemento che va tenuto presen-

te, perché anche la migliore delle norme – quindi quella realizzata con le parole più giuste – può essere una legge ingiusta. E tuttavia, se vogliamo dare vita ad una legge giusta, possiamo averla senza parole giuste? Faccio fatica a dire di sì, anche sulla base dell'esperienza del parlamentare che ha vissuto in prima persona i vari passaggi dell'*iter* legislativo, talvolta in veste di relatore e quindi anche a contatto diretto con gli apparati burocratici.

Uno dei dubbi che può provenire dall'esperienza pratica è se la volontà della *norma giusta* sia una volontà diffusa in tutto l'apparato pubblico. Qui si introduce uno dei temi che poi viene trattato nel titolo, che è quello dell'applicazione della legge. Ora, è palese come, nel corso dei procedimenti legislativi (è stato palese per me, come relatore della riforma della pubblica amministrazione), a volte vi siano resistenze rispetto a leggi e ad applicazione di leggi, che sono gestite, diciamo così, in due tempi: prima si prova ad interdire l'introduzione della norma; poi, nel momento in cui ciò non riesca, si punta alla sua inapplicazione, ovvero si prova a giocare su una formulazione suscettibile di un'interpretazione diversa. Credo che questo sia un elemento abbastanza diffuso nella dinamica legislativa.

Anche il tema della proliferazione e della confusione legislativa è, a mio avviso, fondamentale, direi decisivo, perché niente consente la disapplicazione delle leggi quanto la presenza di una moltitudine di leggi sullo stesso tema. Da studioso di diritto urbanistico, ho avuto più volte occasione di scrivere o dire che troppa pianificazione rappresenta di fatto una depianificazione; in altri termini, ove coesistano dieci piani, non se ne applica nemmeno uno. La stessa logica vale per una eccessiva proliferazione legislativa, dove tra l'altro entrano in gioco anche i complessi meccanismi di abrogazione implicita.

Ci sarebbe da affrontare anche il tema dell'applicazione della teoria delle fonti, che in questo momento mi pare in grandissima crisi, perché ormai i riferimenti a questi principi appaiono sempre più persi, dimenticati, volutamente disprezzati nella legislazione; ma non voglio andare oltre.

E allora concludo, pur rimanendo ancorato all'ottimismo della volontà, con una riflessione finale: sono ancora possibili le parole *giuste* in un quadro ordinamentale nel quale va sempre più sfumando il rispetto dei principi fondamentali, degli archetipi? Perché se abbiamo regole fondamentali che sono rispettate, abbiamo anche i parametri per le norme giuste; se ciò non è, se è possibile legiferare nel mancato rispetto dei principi generali dell'ordinamento, credo che davvero si giustifichi questo interrogativo; interrogativo che, naturalmente, nulla toglie all'assoluta utilità e preziosità di questo Convegno, di cui voglio ringraziare il Presidente del Senato, il Segretario Generale e tutti gli Uffici, così come l'Università di Pavia.

Do ora la parola al professor Jacques Ziller, che ci parlerà di «Stesura multilingue e trasposizione del diritto dell'Unione europea». Grazie.

JACQUES ZILLER¹

*Stesura multilingue e trasposizione
del diritto dell'Unione europea*

1. *Il carattere multilingue del diritto dell'Unione europea*

L'esperienza linguistica dell'Unione europea (UE) non è paragonabile all'esperienza di nessun'altra organizzazione internazionale, come effetto non solo del numero di lingue coinvolte, ma anche del fatto che nessuna lingua ha uno *status* giuridico superiore rispetto alle altre. Al giorno d'oggi vi sono ventiquattro lingue del diritto dell'Unione europea,² mentre il Consiglio d'Europa ne ha due (francese ed inglese) e le Nazioni Unite sei (arabo, cinese mandarino, francese, inglese, russo e spagnolo).

A differenza della maggior parte dei trattati internazionali, i quali sono indirizzati agli Stati firmatari, anche nei casi in cui stabiliscono diritti per i singoli, i Trattati dell'UE e, in maniera ancor più espressa, il diritto derivato dell'UE – cioè i regolamenti, le direttive e le decisioni –, sono indirizzati non solo agli Stati firmatari, ma anche alle persone fisiche e giuridiche presenti nel territorio degli Stati membri, cioè cittadini, singole imprese, associazioni, enti pubblici, sindacati, e così via. Ne deriva che i testi giuridici dell'Unione europea devono essere

¹ *Professore di diritto dell'Unione europea, Università di Pavia*

² Si tratta delle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese. Il numero è inferiore a quello degli Stati membri, poiché alcune lingue sono lingua ufficiale in più Stati, come il francese, l'inglese, l'olandese o il tedesco.

redatti – come lo devono essere le costituzioni e le leggi di uno Stato – in una o più lingue, che i cittadini devono essere in grado di comprendere in tutti gli Stati membri. Usando il gergo del diritto dell’Unione europea, si può dire che il plurilinguismo è la conseguenza necessaria del principio dell’applicabilità diretta del diritto dell’Unione, principio cardine messo in rilievo dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee (oggi Corte di Giustizia dell’Unione europea – CJEU) con la nota decisione del 5 febbraio 1963 nella causa *van Gend en Loos*, 26/62.

Il regime linguistico dell’UE si basa sul principio del pari valore giuridico delle versioni linguistiche degli atti. Il multilinguismo garantito dai trattati, così come dal regolamento (CEE) n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958, è profondamente radicato nella natura stessa del diritto UE. Come sintetizzato dalla Corte di giustizia UE con sentenza 11 dicembre 2007, causa *Skoma-Lux sro*, C-161/06 (punti 38-40):

La Corte ha dichiarato che il principio fondamentale della certezza del diritto impone che una normativa comunitaria consenta agli interessati di conoscere esattamente la portata degli obblighi che essa prescrive loro, ciò che può essere garantito esclusivamente dalla regolare pubblicazione della suddetta normativa nella lingua ufficiale del destinatario [...]. Sarebbe inoltre contrario al principio di parità di trattamento applicare gli obblighi imposti da una normativa comunitaria in modo identico nei vecchi Stati membri, dove i singoli hanno la possibilità di prendere conoscenza dei suddetti obblighi nella lingua del proprio Stato consultando la *Gazzetta ufficiale* dell’Unione europea, e negli Stati membri aderenti, dove tale presa di conoscenza è stata resa impossibile a causa di una pubblicazione

tardiva. Il rispetto di tali principi fondamentali non contraddice il principio dell'effettività del diritto comunitario, poiché quest'ultimo non può riguardare norme non ancora opponibili ai singoli.

Già il primo regolamento adottato dal Consiglio dell'allora Comunità economica europea, per l'appunto il regolamento n. 1 del 1958,³ aveva stabilito anche il diritto per qualsiasi cittadino di uno degli allora sei Stati membri di comunicare con le istituzioni europee nella lingua da lui scelta, purché sia una delle lingue ufficiali.

Vale la pena ricordare che il trattato di Parigi del 18 aprile 1951 che istituiva la Comunità economica del carbone e dell'acciaio era stato redatto invece in una lingua soltanto, il francese, che era anche l'unica a far fede; tuttavia poco dopo la sua entrata in vigore fu presa l'abitudine di tradurre i testi che avessero un qualche impatto sui singoli e sulle imprese, per assicurarne l'applicazione effettiva e per evitare discriminazioni tra imprese da un lato belghe, francesi e lussemburghesi, e cioè di Paesi in cui il francese era la lingua ufficiale, o una delle lingue ufficiali, e italiane, olandesi e tedesche dall'altro.

Quindi già per la stesura dei trattati di Roma fu deciso che facessero fede le quattro lingue ufficiali nazionali degli Stati membri: francese, italiano, olandese e tedesco e il primo atto giuridico adottato dal Consiglio dei ministri della CEE, su proposta della Commissione, il regolamento n. 1 del 1958 ebbe quindi come oggetto quello di applicare la medesima regola agli atti di diritto derivato, che fossero indirizzati a singoli soggetti – come lo sono taluni rego-

³ CEE Consiglio: *regolamento n. 1 che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea*, in GUCE n. 17 del 6 ottobre 1958, pp. 385-386.

lamenti UE – o a tutti i soggetti residenti negli Stati membri – come lo sono la maggior parte dei regolamenti e anche molte decisioni UE –, oppure agli Stati membri – come sono le direttive, nonché una parte dei regolamenti e anche molte decisioni UE.

L'argomento dei costi del multilinguismo viene spesso usato per suggerire una riduzione delle lingue di lavoro o addirittura delle lingue ufficiali dell'Unione europea. Per quanto riguarda i costi della traduzione, non ci sono cifre precise, anche perché non sarebbe facile distinguere tra i costi della traduzione di atti giuridici e traduzione di altri documenti. Al costo in denaro, si aggiunge il costo in termini di tempo per la traduzione. Lamentarsi di tali costi serve tuttavia a ben poco: in ogni modo, il principio di applicabilità diretta e quello dell'applicazione uniforme del diritto UE, nonché il principio di non discriminazione hanno come conseguenza inevitabile la traduzione di tutti gli atti normativi nelle lingue ufficiali degli Stati membri. Se non fossero le istituzioni UE a prendersi carico di questo lavoro, il costo verrebbe sopportato dai bilanci dei Paesi la cui lingua non rientrasse tra quelle ufficiali dell'Unione, cioè, spesso, proprio dai Paesi meno ricchi dell'Unione. Al costo diretto della traduzione si aggiungerebbero anche i costi derivanti dall'assenza di valore autentico delle versioni tradotte degli atti giuridici, che porterebbe, verosimilmente, ad una moltiplicazione di ricorsi mal fondati, così come ad una moltiplicazione delle azioni della Commissione contro gli Stati membri. È meglio, quindi, considerare il multilinguismo come un dato di fatto sui cui costi si può lavorare solo marginalmente.

2. Il regime giuridico delle lingue dell'Unione europea

Il regime linguistico delle istituzioni, organi ed organismi UE è disciplinato dai trattati e dal diritto derivato. L'articolo 55 del Trat-

tato sull'Unione europea (TUE) stabilisce il principio del multilinguismo e l'articolo 342 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) attribuisce al Consiglio la competenza per precisarlo, deliberando all'unanimità e tenendo conto del diritto fondamentale a rivolgersi alle istituzioni UE e a ricevere risposta nella lingua scelta stabilito tanto dall'articolo 41, paragrafo 4, della Carta dei diritti fondamentali quanto dall'articolo 20, paragrafo 2, lettera b), del TFUE. In base al regolamento n. 1 del 1958, nella sua versione posteriore all'entrata nell'Unione della Croazia il 1° luglio 2013, le ventiquattro *lingue dei trattati* sono tutte anche *lingue ufficiali e lingue di lavoro* dell'UE. Infatti, la nozione giuridica di «lingua di lavoro» non è identica a quella di lingua della prassi interna alle istituzioni, benché si usi spesso il termine «lingua di lavoro» anche, nelle istituzioni, organi ed organismi UE, in modo sbagliato dal punto di vista giuridico. Il regime linguistico delle istituzioni impone in linea di massima l'uso delle lingue ufficiali per gli atti normativi, l'obbligo di redigere le decisioni dirette ad uno Stato membro o ad una persona appartenente alla giurisdizione di uno Stato membro nella lingua di tale Stato e il diritto di rivolgersi alle istituzioni e ricevere risposta nella lingua scelta tra le lingue ufficiali.

L'articolo 1 del regolamento n. 1 del 1958 prevede che «le lingue ufficiali e le lingue di lavoro delle istituzioni sono [segue l'elenco delle venti quattro lingue]», senza tuttavia precisare le conseguenze della distinzione fra l'uno e l'altro concetto. A prima vista sembra, perciò, che non vi siano differenze fra lingue ufficiali e lingue di lavoro. Si può tuttavia dedurre – dal raffronto fra gli articoli da 2 a 4 del regolamento n. 1 del 1958 da una parte, e l'articolo 6, dall'altra – che le lingue ufficiali sono da utilizzare nei rapporti tra le istituzioni e il pubblico, mentre le lingue di lavoro sono quelle usate nell'at-

tività interna di ciascuna istituzione. Né i trattati, né il regolamento n. 1 del 1958 prendono invece in considerazione la nozione di «lingua di comunicazione» che sarebbe di primaria importanza nei tempi di *internet*, dove il singolo si affida troppo spesso a quanto viene pubblicato nei siti istituzionali. Basta segnalare l'assurdo paradosso che le pagine dedicate al multilinguismo preparate dalla Direzione generale della Traduzione della Commissione europea esistono solo in francese, inglese e tedesco⁴.

La dottrina, al pari di alcuni documenti delle istituzioni, organi ed organismi UE, fa spesso la distinzione tra lingue di lavoro *de jure* (quindi ai sensi del regolamento n. 1 del 1958) e lingue di lavoro *de facto* (cioè quelle utilizzate nella prassi interna alle istituzioni e inter istituzionale). Le lingue di lavoro *de jure* – le ventiquattro lingue per quanto riguarda la Commissione, il Consiglio e il Parlamento – sono quelle ufficialmente stabilite dai regolamenti interni delle istituzioni, organi ed organismi dell'UE, mentre le lingue di lavoro *de facto* – da ormai più di vent'anni soprattutto l'inglese, molto meno il francese, e raramente il tedesco – sono le lingue usate in modo quotidiano nei rapporti tra istituzioni, organi ed organismi nonché nella pratica quotidiana interna alle istituzioni. Per le lingue di lavoro *de facto* vengono anche usate le espressioni lingue di lavoro “interne”, lingue “veicolari”, lingue di redazione *de facto*, lingue *in house*, lingue “amministrative” o lingue di lavoro “non ufficiali”. La distinzione fra lingue “ufficiali” e lingue di lavoro “interne” o “inter istituzionali” ha effetti diversi, a seconda che si tratti di atti normativi o di decisioni individuali destinate ad avere un effetto giuridico, ovvero di altri tipi di documenti, non giuridicamente vincolanti.

⁴ http://ec.europa.eu/dgs/translation/translating/multilingualism/index_fr.htm

Nel primo caso, i principi di non discriminazione e di certezza giuridica devono prevalere, con le conseguenze legate al principio del pari valore giuridico delle diverse versioni linguistiche nei limiti posti dalla giurisprudenza.

Nella sentenza 12 novembre 1969, *Stauder*, causa 29/69, la Corte ha dichiarato che:

quando una decisione unica è destinata a tutti gli Stati membri, l'esigenza ch'essa sia applicata e quindi interpretata in modo uniforme esclude la possibilità di considerare isolatamente una delle versioni, e rende al contrario necessaria l'interpretazione basata sulla reale volontà del legislatore e sullo scopo da questo perseguito, alla luce di tutte le versioni linguistiche. Di fronte a divergenze fra diverse versioni linguistiche dei trattati o di atti comunitari, la Corte ha chiaramente stabilito che nessuna delle versioni prevale sulle altre; e ciò è vero anche se può essere individuata una versione "originaria" nella quale l'atto sarebbe stato redatto prima di essere tradotto.

Il carattere multilingue del diritto dell'UE e il suo regime linguistico comportano alcune conseguenze di particolare rilevanza per il progetto *La lingua del diritto: in primis* si deve prendere in considerazione, sia per la ricerca sia per il futuro *Master*, la tecnica di stesura multilingue con cui è elaborata la legislazione europea, in secondo luogo c'è da approfondire le problematiche della trasposizione del diritto dell'Unione negli ordinamenti degli Stati membri. Non si tratta delle uniche problematiche rilevanti per il nostro progetto, però sono senza dubbio quelle prioritarie nell'ambito di quelle che vengono illustrate qui, cioè la traduzione di testi giuridici. Anche

se esiste una letteratura ormai assai corposa, riguardo soprattutto al primo di questi temi, l'approccio interdisciplinare che coinvolge non solo giuristi e linguisti ma anche, ad esempio, le neuroscienze nonché altre discipline può portare ad una comprensione rinnovata della tematica del multilinguismo UE.

3. *La tecnica di stesura multilingue dei testi normativi dell'Unione europea*

Innanzitutto si deve ricordare che la procedura di elaborazione dei regolamenti, delle direttive e delle decisioni – cioè la legislazione europea – è determinata dal monopolio dell'iniziativa legislativa da parte della Commissione europea. Il Parlamento europeo e il Consiglio in quanto co-legislatori intervengono nella stesura degli atti unicamente sotto forma di emendamenti. Le proposte di atti legislativi della Commissione devono essere pubblicate nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione nelle ventiquattro lingue prima che possa iniziare l'*iter* legislativo, cioè prima che il Parlamento e il Consiglio ne possano discutere, il che implica per di più che siano passate otto settimane dopo la pubblicazione per permettere ai Parlamenti degli Stati membri di valutare tali proposte e quindi di adottare, se del caso, un parere riguardo al rispetto del principio di proporzionalità di tali proposte.

Si deve anche ricordare che le necessità tecnico/giuridiche della stesura di una proposta legislativa non sono identiche a quelle della traduzione nel corso dei lavori preliminari e, soprattutto, nel corso della procedura legislativa. Per la traduzione vi è in tutti i casi un imperativo primordiale, cioè la rapidità: imperativo ovvio per la traduzione simultanea di dibattiti, imperativo inderogabile anche per la traduzione scritta di emendamenti proposti dai membri del Parlamento europeo o di modifiche discusse nel quadro della preparazione delle

sessioni del Consiglio e durante le sue sedute. L'imperativo di rapidità, insieme alla scarsità di risorse umane per le lingue meno usate, ha condotto a sviluppare tecniche basate sulle cosiddette lingue "pivot" (nella prassi francese, inglese e tedesco). Per la stesura dei progetti, l'imperativo primordiale è, invece, o deve essere, quello di rispettare non solo il principio del pari valore giuridico di tutte le lingue ufficiali, ma, soprattutto di assicurare quanto più possibile il significato identico di tutte le versioni linguistiche.

Occorre precisare la differenza tra il concetto di «pari valore delle lingue» e quello di uguaglianza delle lingue, che è a volte usato in dottrina per render conto della giurisprudenza *Kik* della Corte di giustizia. Infatti la giurisprudenza concernente l'uso delle lingue nelle istituzioni, organi ed organismi è stata segnata dal rifiuto della Corte, nella sentenza 9 settembre 2003 *Kik c. UAMI* causa C-361/01 P di riconoscere «un principio generale di diritto comunitario che garantisce a ogni cittadino il diritto a che tutto quello che potrebbe incidere sui suoi interessi sia redatto nella sua lingua in ogni caso». La Corte, a proposito della norma ora ripresa nell'articolo 20 del TFUE, ha stabilito che «questa disposizione [...] non trova in ogni caso applicazione generale all'insieme dei detti organi dell'Unione». Nella fattispecie si trattava di una lite tra la signora Kik e l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) dovuta al fatto che tale Ufficio rifiutava la registrazione del vocabolo KIK come marchio comunitario. La ricorrente, nella sua domanda, che era redatta in olandese, aveva indicato questa come «seconda lingua», mentre il regolamento istitutivo dell'UAMI prevede che il richiedente deve indicare tale opzione tra il francese, l'inglese, l'italiano, lo spagnolo o il tedesco. La Corte di giustizia aveva confermato la sentenza del Tribunale di primo grado che aveva respinto la

domanda della *Kik*. In realtà, la Corte non ha mai detto che non vi è uguaglianza tra le lingue, ha solo operato un bilanciamento tra le necessità operative in un campo molto determinato e l'uso di talune lingue nell'ambito di un procedimento determinato, per il quale il legislatore dell'Unione aveva previsto un regime derogatorio rispetto a quello generale del regolamento n. 1 del 1958. Diversamente, per l'appunto, il principio di non discriminazione fa sì che nessuna delle lingue ufficiali o di lavoro prevalga sulle altre.

In linea di principio il testo di un progetto legislativo non viene redatto prima e in modo definitivo e completo in una sola lingua (oggi sarebbe soprattutto l'inglese) e poi tradotto nelle ventitre altre lingue. È vero che viene solitamente elaborata una prima bozza di testo tecnico nei servizi della direzione generale della Commissione competenti per la materia che si deve disciplinare, di solito in inglese. Una tale prima bozza viene però quasi subito discussa da gruppi di esperti, i quali molto spesso richiedono versioni linguistiche in più lingue. Così si sviluppa un testo nel quale vi sono già, quasi dall'inizio, influenze linguistiche diverse. Una tappa importantissima è poi quella in cui la bozza di progetto viene sottoposta all'esame del Servizio giuridico della Commissione per verificarne la corretta forma, la legittimità riguardo alle disposizioni dei trattati e della Carta dei diritti fondamentali, nonché la coerenza giuridica. La verifica di quest'ultimo aspetto è compito dei cosiddetti giuristi linguisti, che devono assicurare che vi sia una corrispondenza linguistica non solo delle parole, ma anche dei termini giuridici, cioè che quello che viene espresso in una lingua abbia senso in questa lingua nell'ordinamento giuridico o negli ordinamenti giuridici di questa lingua. Questo sarebbe il percorso ideale: è quello che di solito si segue per gli atti legislativi, soprattutto in un periodo in cui l'attività legislativa del

Parlamento e Consiglio è piuttosto ridotta. Tale percorso non dovrebbe riguardare solo gli atti legislativi ma anche i numerosissimi atti delegati o atti di esecuzione adottati dalla Commissione sulla base di un atto legislativo che le attribuisce tale potere; in teoria viene seguito lo stesso percorso previsto per gli atti legislativi, ma non sempre ci sono risorse sufficienti ad assicurare che un tale lavoro di verifica della corrispondenza delle diverse lingue sia fatto in modo approfondito per tutte le lingue.

A prescindere dal fatto che non è sempre possibile seguirlo in modo assolutamente sistematico, si può dire che un tale procedimento di stesura ha un vantaggio certo. Vi è un obbligo non solo giuridico ma anche tecnico di prestare particolare attenzione alla stesura: in un processo di traduzione ci si rende conto delle oscurità, delle polisemie, degli errori di cui un giurista non si rende sempre conto nel lavorare in una sola lingua. C'è però un grande svantaggio in questa tecnica di stesura: il processo per la preparazione dei testi legislativi si allunga e diventa molto più complicato rispetto a quello di una stesura monolingue. Si può aggiungere in questa sede che mentre in Svizzera la stesura dei testi legislativi federali avviene di solito in una sola lingua e che il testo è successivamente tradotto nelle altre lingue, il Canada ha sviluppato una vera e propria tecnica di stesura bilingue che, in parte, è utilizzata come modello per la tecnica dell'Unione.

Nell'ambito del progetto *La lingua del diritto*, ci proponiamo di sviluppare le indagini riguardanti i problemi linguistico-giuridici collegati al procedimento di stesura multilingue, innanzitutto nella prospettiva della lingua italiana. Tra l'altro, i problemi di chiarezza e di certezza del testo – e quindi della norma giuridica – non si pongono nello stesso modo in tutte le lingue. Alle caratteristiche specifiche di ciascuna lingua in termini innanzitutto di sintassi –

determinanti per il senso del testo giuridico – si aggiunge il fatto che la terminologia giuridica non è identica tra le diverse lingue per quanto riguarda le conseguenze che derivano dall'uso di una parola piuttosto che di un'altra. Vi sono poi problemi specifici relativi alle modalità di lavoro di ciascuna istituzione: nella Commissione si lavora innanzitutto su un testo complessivo e con tempi ragionevoli, mentre al Parlamento e al Consiglio si lavora soprattutto su emendamenti e in tempi ridotti. Il fenomeno di perdita di coerenza di un testo dovuto agli emendamenti è ben noto a livello statale o addirittura regionale, ma viene amplificato per i testi europei in conseguenza del multilinguismo. Nell'ambito del nostro progetto si potrà quindi indagare sull'adeguatezza delle risorse e procedure che permettono ai rappresentanti dello Stato italiano di intervenire in tempo per segnalare, se del caso, qualche difficoltà specifica.

Questo accenno ai problemi collegati alla stesura multilingue è solo una prima bozza di programma di ricerca interdisciplinare e di scambi tra accademia e prassi.

4. Le problematiche della trasposizione e dell'applicazione dei testi legislativi di concezione multilingue

I problemi appena indicati non sono solo da prendere in considerazione al momento della stesura degli atti giuridici dell'UE. La stesura multilingue di tali atti ha anche conseguenze molto importanti per il legislatore nazionale nonché regionale, e quindi innanzitutto per il Senato nel compito di coordinamento e collegamento che gli verrà attribuito se sarà approvata la riforma costituzionale. Benché vi sia, per l'appunto, una versione linguistica italiana di tutti gli atti che il legislatore deve trasporre – direttive e talune decisioni – nonché degli atti direttamente applicabili senza necessità di traspo-

sizione – regolamenti e alcune decisioni – che tuttavia necessitano di misure nazionali per la loro efficacia, il lavoro linguistico non si può fermare a quanto è stato fatto a monte durante il procedimento legislativo dalle istituzioni dell’Unione e pensare che l’attività di stesura sia finita.

Vi sono diverse tecniche che si possono utilizzare per la trasposizione delle direttive in leggi (e decreti) di diritto interno, com’è già stato accennato in questo convegno dalla presidente Finocchiaro. In linea di massima una tecnica a prima vista facile e poco costosa consiste nel “copia-incolla” del testo legislativo. Tuttavia non si tratta di una tecnica adatta a garantire la qualità del testo legislativo, anzi. Infatti, se il testo della direttiva esiste in italiano – nonché in francese e in tedesco per quanto riguarda il legislatore di Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige – non è detto che la lingua italiana, francese, o tedesca utilizzata negli atti dell’UE corrisponda sempre e precisamente nei suoi concetti a quelli che sono utilizzati in Italia.

La buona stesura vorrebbe che il contenuto dell’atto dell’Unione europea sia ripreso per essere messo in un vocabolario, in una forma redazionale che sia consona a quella italiana. Di particolare importanza è la trasposizione di direttive o l’attuazione legislativa di regolamenti che vertono su materie già disciplinate da un testo legislativo italiano che non contempla solo le regole europee, come succede in particolar modo per testi unici e altre forme di codificazione. Inoltre, l’uso di una tale tecnica genera altri problemi, dalla correttezza giuridica della trasposizione all’incidenza sull’interpretazione del testo legislativo italiano dell’esistenza di regole provenienti da fonti diversi. Senza entrare nei particolari, si può affermare che vi sono una serie di problemi della trasposizione che sono direttamente collegati al fatto che vi è, in prima battuta, un testo redatto in modo multilingue.

Mi pare che qui ci sia molto da fare in questo campo, sia sul lato della ricerca, sia sul lato della formazione per sviluppare ulteriormente la tematica della stesura delle leggi di trasposizione e degli atti di attuazione.

Bibliografia⁵

G. Ajani, G. Peruginelli & G. Sartor (eds.), *The Multilanguage Complexity of European Law*, Firenze 2007.

C.J.W. Baaij, *Fifty Years of Multilingual Interpretation in the European Union*, in P. Tiersma & L. M. Solan (eds.), *The Oxford Handbook of Language and Law*, Oxford 2012, pp. 217-231.

C.J.W. Baaij (ed.), *The Role of Legal Translation in Legal Harmonization*, Alphen aan den Rijn 2012.

L. Biel, *Lost in the Eurofog: The Textual Fit of Translated Law*, Frankfurt am Main 2014.

L. Biel, *Translation of Multilingual EU Legislation as a Sub-genre of Legal Translation*, in D. Kierzkowska (ed.), *Court interpreting and legal translation in the enlarged Europe 2006*, Varsavia 2007, pp. 144-163.

European Commission, DG Translation, *Lawmaking in the EU multilingual environment*, Luxembourg 2010.

D. Cosmai, *The language of Europe: multilingualism and translation in the EU institutions: practice, problems and perspectives*, Bruxelles 2014.

D. Cosmai, *Tradurre per l'Unione Europea*, Milano 2007, 2a edizione.

A. Doczekalska, *All originals: fiction and reality of multilingual legal drafting in the European Union and Canada. PhD dissertation*, Fiesole 2009.

A. Doczekalska, *Drafting and interpretation of EU law – paradoxes of legal multilingualism*, in G. Grewendorf & M. Rathert (eds.), *Formal Linguistics and Law*, Berlin 2009, pp. 339-370.

A. Flückiger, *Le multilinguisme de l'Union Européenne: un défi pour la*

⁵ L'Autore tiene a ringraziare Irene Otero Fernández, dottoranda di ricerca all'Istituto Universitario europeo, per la messa a disposizione del suo 'May paper' *PhD project: Multilingualism and the meaning of EU law*, Fiesole 2016.

qualité de la Législation, in J-C. Gémar & N. Kasirer (eds.), *Jurilinguistique: entre langues et droits-Jurilinguistics: between Law and Language*, Montréal/ Bruxelles 2005.

A.L. Kjaer, *Legal translation in the European Union: a research field in need of a new approach*, in K. Kredens & S. Goźdz-Roszkowski (eds.), *Language and the Law: International Outlooks*, Frankfurt am Main 2007, pp. 69-95.

Parlamento europeo, *Il multilinguismo al Parlamento europeo*, <http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/it/20150201PVL00013/Multilinguismo>.

E. Paunio, *Legal certainty in multilingual EU law: language, discourse, and reasoning at the European Court of Justice*. Farnham, Surrey 2013.

L. Pingel, (dir.) *Le multilinguisme dans l'Union européenne*, Paris 2015.

B. Pozzo & V. Jacometti (eds.), *Multilingualism and the harmonisation of European law*, Alphen aan den Rijn 2006.

C. Robertson, *How the European Union functions in 23 languages*, in SYNAPS, 28(2013), pp. 14-32.

W. Robinson, *How the European Commission drafts legislation in 20 languages*, in Clarity. *Journal of the international association promoting plain legal language*, number 53 (May 2005), pp. 4-10.

R. Sacco, (dir.), *L'interprétation des textes juridiques rédigés dans plus d'une langue*, Paris 2002.

M.T. Sagri, *Il profilo multilingue della normativa comunitaria: problemi e prospettive*, in Atti Convegno Assiterm 2009: http://www.publiforum.farum.it/ezine_pdf.php?art_id=175.

S. Šarčević, *Multilingual Lawmaking and Legal (Un)Certainty in the European Union*, in *International Journal of Law, Language & Discourse*, Vol. 3.1 (2013), pp. 1-29.

A. Tosi (ed.), *Crossing barriers and bridging cultures: The Challenges of Multilingual Translation for the European Union*, Clevedon 2003.

A. Tosi, *The Europeanization of the Italian language by the European Union*. In A.L. Lepschy, & A. Tosi (eds.), *Multilingualism in Italy: Past and present*, Oxford 2002, pp. 170-194.

S. van der Jeught, *EU language law*, Groningen 2015.

E. Wagner, S. Bech, & J.M. Martínez, *Translating for the European Union Institutions*, Manchester 2012.

BRUNO TONOLETTI¹*Testi giuridici ed efficienza della pubblica amministrazione**1. Il disordine come carattere distintivo della normazione amministrativa*

Lo studio del diritto amministrativo genera normalmente disincanto e scetticismo sulla possibilità di migliorare lo stato della legislazione, perché ci si confronta con la più alluvionale, ingovernabile e caotica vena di produzione normativa nel nostro ordinamento². E questo non da ora³. Rispetto al diritto amministrativo, dunque, non sembra esagerato affermare che il progetto di

¹ Professore di Diritto amministrativo e di Lingua del diritto, Università di Pavia

² Cfr. S. Cassese, *Verso un nuovo diritto amministrativo?*, in *Giornale di diritto amministrativo*, 2016, pp. 12 sgg., spec. 13, «accanto alle leggi-provvedimento, oggi vi sono provvedimenti in forma legislativa e un diffuso “amministrare per legge”. Da un terzo a due terzi del contenuto delle leggi è la traduzione in norma di un dettato amministrativo». Per una riflessione sulla recente produzione di norme amministrative sia consentito rinviare a B. Tonoletti, *Fuga dal regolamento e confini della normatività nel diritto amministrativo*, in *Diritto amministrativo*, 2015, pp. 389 sgg., spec. 423 sgg.

³ Nel ricostruire le ragioni per le quali l'opzione codificatoria era stata ritenuta *a priori* impraticabile dalla dottrina italiana maggioritaria a cavallo tra Ottocento e Novecento, M. Ramajoli, *A proposito di codificazione e modernizzazione del diritto amministrativo*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 2016, pp. 347 sgg., spec. 352 e 254, rileva che «la posizione per lungo tempo dominante tra i pubblicisti era scettica e insofferente non tanto e non solo riguardo allo strumento codificatorio in sé e per sé considerato, ma più in generale riguardo alla legge. Si tendeva a considerare il diritto amministrativo ontologicamente insuscettibile di giuridicizzazione». La produzione normativa in questo campo non è certo andata migliorando col passare del tempo, se anche oggi si osserva che «dal punto di vista dell'impianto normativo, l'assetto del diritto amministrativo appare alquanto disordinato» (G. Napolitano, *La logica del diritto amministrativo*, Bologna 2014, p. XI).

ricerca che qui presentiamo esprima una speranza. Non certo per la presunzione di cambiare le cose, ma per la ragionevole fiducia nell'importanza di far circolare idee, prospettive e modi di pensare differenti. Perché se diamo per scontato che certi problemi non siano risolvibili, non saranno affrontati mai, neanche per quel poco che si potrebbe fare di più e di meglio.

Dal momento che il progetto è appena all'inizio, non potrò in questa sede spingermi molto oltre la semplice enunciazione di un'intenzione di ricerca. Cercherò comunque di evidenziare gli aspetti del diritto amministrativo sui quali potrebbe essere più utile riflettere dal punto di vista della lingua del diritto.

2. *Missione della pubblica amministrazione ed efficienza*

Nel suggerire, con il titolo di questo intervento, l'opportunità di indagare la relazione tra testi giuridici ed «efficienza» della pubblica amministrazione, utilizzo volutamente un termine oggi molto comune per definire la dimensione ideale dell'agire della pubblica amministrazione⁴.

Tuttavia, non mi riferisco solo all'efficienza in senso stretto, intesa come l'economia dei mezzi, cioè la capacità di raggiungere

⁴ Come ricorda A. Massera, *I criteri di economicità, efficacia ed efficienza*, in M.A. Sandulli (a cura di), *Codice dell'azione amministrativa*, Milano 2011, pp. 22 sgg., spec. 25, risale a Rapporto Giannini del 1979 l'affermazione della «necessità di abbandonare, o comunque di porre in secondo piano, il pre-giudizio in forza del quale i canoni di azione ispirati a ragioni che con formula sintetica si possono denominare di efficientismo dovessero essere pensati come appannaggio esclusivo delle attività di interesse privato e individuale, in quanto volte alla massimizzazione del profitto, ma potessero, per contro, entrare a pieno titolo anche nel circuito della razionalità dell'agire amministrativo, pur restando fermo l'orientamento primario e ineliminabile di quest'ultimo verso la dimensione sociale degli interessi pubblici e collettivi».

i fini pubblici con i minori costi possibili, anche in termini di tempo, per i cittadini e le imprese, che la parola efficienza applicata all'azione amministrativa soprattutto evoca⁵. Intendo, invece, l'efficienza in senso ampio come sinonimo di un'azione amministrativa che realizzi effettivamente la missione affidatale dall'ordinamento⁶.

Certo, si deve essere consapevoli della valenza anche ideologica del discorso sull'efficienza nel campo amministrativo, a causa dell'implicita definizione valoriale negativa della pubblica amministrazione in rapporto a un mondo delle imprese private che si presume efficiente di per sé⁷. E non si deve neppure dimenticare che l'efficienza è al centro di una prospettiva teorica che tende

⁵ Sugli «ostacoli che rendono difficile raggiungere condizioni di efficienza nella produzione pubblica di beni e servizi», cfr. Napolitano, *La logica* cit., pp. 106 sgg.

⁶ La pubblica amministrazione ha una missione nel senso che «nello Stato costituzionale la posizione dell'amministrazione non è caratterizzata più soltanto dal semplice rispetto delle libertà, ma innanzitutto dal compito positivo di realizzare determinati risultati di rilievo per tutta la collettività generale (art. 3, secondo comma, Cost.)» (E. Ferrari, *I principi dell'azione amministrativa nel DDL Senato XIV - 1281*, in S. Civitarese Matteucci e G. Gardini (a cura di), *Dal procedimento amministrativo all'azione amministrativa*, Bologna 2004, pp. 1 sgg., spec. 7 e 11).

⁷ Come osserva Napolitano, *La logica* cit., p. 50, «bisogna stare attenti a non cedere a una visione ideologica del problema. Regole e istituti del diritto amministrativo possono essere perfettamente efficienti se ben disegnati (anche se...ciò accade ben di rado); il ricorso alla strumentazione privatistica, a sua volta, in mancanza di adeguati presidi regolatori, può essere fonte di gravi inefficienze». Tuttavia, si deve anche rilevare come la carica ideologica sia un portato ineliminabile dell'idea stessa di efficienza come «massimizzazione del benessere complessivo», la quale presuppone la convinzione che, sotto il profilo dell'efficienza, il mercato sia «il meccanismo assolutamente privilegiato» per «la sua capacità di operare con un minimo di informazioni e di intese preventive ... e di ottenere da una massa di risorse date il massimo beneficio possibile», così che «la filosofia, e la scala di valori, che sono proprie del mercato vengono assunte ad obiettivo universale»: F. Denozza, *Norme efficienti*, Milano 2002, pp. 155 sgg., cui si rinvia anche per la sottolineatura del pericolo sotteso a un'assolutizzazione dei discorsi sull'efficienza.

a modificare radicalmente la concezione comune dell'azione amministrativa, propugnando il passaggio da «un sistema in cui è centrale il valore dell'efficacia intesa come miglior realizzazione di un interesse pubblico predefinito, ad un sistema centrato sull'efficienza, intesa come scoperta della soluzione che di volta in volta consente la massima soddisfazione di tutti gli interessi coinvolti»⁸.

Pur con queste avvertenze, efficienza resta il termine a mio parere più adeguato a focalizzare l'attenzione sull'esigenza di «rispondenza o adeguatezza» della pubblica amministrazione «alla sua funzione o al suo compito», così come suggerisce l'uso comune della parola nel linguaggio ordinario⁹.

3. *Il rapporto tra testi giuridici ed azione amministrativa*

Il titolo del mio intervento evoca, inoltre, un «rapporto» tra testi giuridici e pubblica amministrazione.

Per individuare il tipo di rapporto cui mi riferisco, occorre tener presente che sono le norme scritte a definire i compiti della pubblica amministrazione, qualificando determinati interessi

⁸ F. Denozza, *Poteri della pubblica amministrazione e benessere degli amministrati*, in *Annuario AIPDA 2006. Analisi economica e diritto amministrativo*, Milano 2007, pp. 5 sgg., spec. 15: «nella prospettiva dell'analisi economica l'obiettivo cessa di essere quello della miglior realizzazione dell'interesse pubblico come definito nella legge, e diventa quello di far sì che le transazioni tra i diversi interessati, compresi tra costoro i vari organi coinvolti nel processo di applicazione delle norme, si svolgano nella maniera più efficiente possibile, e cioè...in maniera da massimizzare il benessere complessivo di tutti gli individui interessati»; e ciò produce «una disintegrazione della tradizionale nozione sostanziale di interesse pubblico, inteso come sintesi degli interessi comuni», perchè nella prospettiva dell'efficienza «tutti gli interessi sono concepiti come particolari», secondo una visione «che costruisce l'interesse generale non come sintesi, ma come somma».

⁹ N. Abbagnano, *Dizionario di filosofia*, III ed. a cura di G. Fornero, Torino 2001, p. 344.

come pubblici, istituendo gli specifici apparati amministrativi preposti alla cura di tali interessi e disciplinando i presupposti sostanziali e le modalità procedurali con cui gli apparati devono esercitare i poteri loro attribuiti a questo fine.

Quindi, il ruolo delle norme amministrative è principalmente quello di «far funzionare» l'amministrazione.

Le norme cui pensiamo usualmente sono quelle rivolte direttamente ai destinatari finali, mentre le norme amministrative sono norme strumentali¹⁰. Invece di disciplinare i casi della vita direttamente, tali norme disciplinano il potere dell'amministrazione di regolare certe situazioni, quindi si rivolgono immediatamente all'amministrazione e solo mediatamente ai loro destinatari effettivi, che sono sempre e comunque gli amministrati.

Possiamo pensare alle disposizioni normative scritte come a delle «istruzioni» rivolte all'amministrazione, la quale agendo le mette in pratica. A seconda del contenuto più o meno determinato dell'istruzione normativa, l'amministrazione agisce mediante regolamenti, atti amministrativi generali, atti amministrativi puntuali, i quali a loro volta possono essere discrezionali o vincolati. Esiste, dunque, tutta una serie di gradazioni per cui, mediante l'azione amministrativa, si passa dall'astrattezza della disposizione

¹⁰ Mi riferisco alla distinzione tra norme materiali e norme strumentali elaborata da F. Carnelutti, *Teoria generale del diritto*, III ed., Roma 1951, pp. 43 sgg.: «sono materiali le leggi quando prescrivono agli interessati il contegno da tenere nel conflitto e così rispettivamente, impongono all'uno il sacrificio e garantiscono all'altro la prevalenza del suo interesse... e sono invece strumentali quando prescrivono a persone diverse dagli interessati o a questi medesimi un contegno da tenere per formulare rispetto a un dato conflitto d'interessi o a un determinato ordine di conflitti un precetto o applicare una sanzione», per modo che «i comandi strumentali somigliano alla trama sulla quale i comandi materiali stendono l'ordito del diritto».

normativa alla concretezza dell'atto amministrativo puntuale¹¹.

Il rapporto tra testi giuridici e pubblica amministrazione definisce l'ambito materiale della ricerca, che sarà l'azione amministrativa vista come attuazione della legge. Si tratterà, quindi, di indagare la dimensione propriamente linguistica delle istruzioni che mettono in moto e guidano l'azione amministrativa.

4. *Testo e contesto nella pragmatica del linguaggio normativo*

Da ultimo, per quanto riguarda il titolo dell'intervento, «testo» è un termine tecnico della linguistica. Vuole evocare non semplicemente la disposizione normativa scritta, ma, in maniera linguisticamente pregnante, l'atto capace di comunicazione¹².

La scelta prospettica del progetto di ricerca è, dunque, quella di considerare le leggi amministrative come atti comunicativi, affrancandosi dalla preoccupazione giuridica che identifica il testo

¹¹ Sulla distinzione tra disposizione e norma, V. Crisafulli, *Disposizione (e norma)*, in *Enciclopedia del diritto*, XIII, 1964, pp. 195 sgg.; sulle incertezze generate dall'esistenza di una sorta di *continuum* nel passaggio dall'astratto al concreto tramite l'azione amministrativa, M. Ramajoli e B. Tonoletti, *Qualificazione e regime giuridico degli atti amministrativi generali*, in *Diritto amministrativo*, 2013, pp. 53 sgg.; sulla discrezionalità come processo di concretizzazione, R. Villata e M. Ramajoli, *Il provvedimento amministrativo*, Torino, 2006, pp. 43 sgg., spec. 96 sgg.; per una tipologia dei poteri amministrativi basata sul diverso grado di completezza della norma che l'amministrazione è chiamata ad attuare, B. Tonoletti, *L'accertamento amministrativo*, Padova 2001, pp. 89 sgg.

¹² F. Sabatini, *Analisi del linguaggio giuridico. Il testo normativo in una tipologia generale dei testi*, in M. D'Antonio (a cura di), *Corso di studi superiori legislativi 1988-89*, Padova 1990, pp. 675 sgg., spec. 678 s.: «è in base a un insieme di regole pragmatiche che il puro meccanismo interno della lingua entra in funzione per la realizzazione di atti comunicativi (...) Quando l'espressione linguistica riesce a trasmettere, in tali condizioni, pienamente un senso diciamo che essa costituisce un *testo*». Cfr. anche A. Belvedere, *Testo e discorso nel diritto privato* (1997), ora in *Scritti giuridici*, I, Padova 2016, pp. 449 sgg.

per la sua prescrittività¹³. La prescrittività è il problema giuridico per eccellenza, ma dal punto di vista della lingua del diritto la legge deve essere considerata e approfondita anzitutto come atto comunicativo¹⁴. O meglio, come atto comunicativo efficace, cioè capace di portare l'intenzione di chi ha redatto l'atto a una qualche effettività¹⁵. Quindi il nostro tema è comunque iscritto nell'ambito dell'effettività delle norme che regolano l'azione della pubblica amministrazione, ma dal punto di vista della virtù comunicativa della norma, cioè della sua capacità di portare la propria intenzione ai destinatari¹⁶.

La legge non viene intesa nel senso che si serva strumentalmente del linguaggio per formulare prescrizioni, ma viene invece

¹³ Pur senza mai dimenticare che «le leggi e tanto più il diritto non si riducono alle parole, che sono solo segni della volontà, cioè delle scelte normative che disciplinano i rapporti sociali su cui le leggi vertono. Le norme sono strumenti al fine della convivenza sociale. Per interpretare un testo normativo, non basta dunque analizzarne la lingua; si deve anche indagare tanto la logica dei rapporti sociali sottostanti quanto la logica del loro trattamento giuridico» (D. Mantovani, *Lingua e diritto. Prospettive di ricerca fra sociolinguistica e pragmatica*, in G. Garzone, F. Santulli, *Il linguaggio giuridico. Prospettive interdisciplinari*, Milano 2008, pp. 17 sgg., spec. 22).

¹⁴ Parafrasando C. Segre, *Avviamento all'analisi del testo letterario*, Torino 1999, p. 6, si può dire che anche la legge, come la letteratura, «è una forma di comunicazione ...il destinatario è convinto di poter essere compreso e desidera esserlo».

¹⁵ Come osserva Sabatini, *Analisi cit.*, p. 676, « il problema centrale e tanto dibattuto tra intenzione del legislatore, testo della legge e posizione dell'interprete riceve luce diretta dalle più recenti acquisizioni dei linguisti sul processo di comunicazione (e costituzione del significato) di ogni messaggio».

¹⁶ Una tale riflessione si inserisce nella prospettiva che si chiede «se l'effettività, non potendosi ridurre all'osservanza *esterna* del comportamento *esterno* degli uomini, possa essere pensata come *uso del diritto* che nell'atto stesso del suo esercizio immanentizza la norma rendendola *effettiva*, nel senso dell'espressione del *potere di produrre effetti*» (A. Catania, *Diritto positivo ed effettività*, Napoli 2009, p. 16; cfr. anche N. Irti, *Significato giuridico dell'effettività*, Napoli 2009 e M. D'Alberti, *L'effettività e il diritto amministrativo*, Napoli 2011).

assunta come discorso e quindi colta nell'atto stesso di esprimersi, di usare il linguaggio per comunicare¹⁷.

Come è stato acutamente osservato, «esiste una profonda consistenzialità tra la norma e la sua espressione linguistica»¹⁸. L'espressione non è distinta dalla norma, ma è la norma stessa. Questo è un dato che i giuristi tendono a volte a dimenticare, perché inconsapevolmente si suppone che la norma esista in una dimensione ideale e che, attraverso l'attribuzione di un significato alla proposizione normativa scritta, sia possibile risalire fino ad essa¹⁹. Invece, la norma è nella sua espressione, si esprime attraverso le parole che vengono comunicate.

Per questa ragione, mi sembra che un guadagno importante che lo studio della norma come atto comunicativo possa apportare alla comprensione del diritto sia l'introduzione di una prospettiva pragmatica, accanto a quella semantica cui i giuristi sono per forza di cose più familiari.

L'attività interpretativa consiste, infatti, nell'attribuire significati a proposizioni generali e astratte, cioè ipotetiche, ed appunto «la semantica si occupa del *significato* delle espressioni linguistiche – parole o frasi – al di fuori delle situazioni in cui vengono

¹⁷ «Il diritto non si serve della lingua, ma è fatto di lingua» (M. Cortelazzo, *Lingua e diritto in Italia. Il punto di vista dei linguisti*, in L. Schena (a cura di), *La lingua del diritto*, Roma 1997, pp. 35 sgg., spec. 36).

¹⁸ Sabatini, *Analisi cit.*, p. 675.

¹⁹ Da qui una diffusa tendenza, in sede interpretativa, alla «ricerca di un significato delle parole come tentativo di massima approssimazione all'idea espressa nell'enunciato», che però risulta molto spesso «improduttiva», dal momento che il diritto «è rivolto risolvere questioni pratiche mediante la ricerca del senso delle parole più adatto alla concreta situazione che si pone» (G. Silvestri, *Linguaggio della Costituzione e linguaggio giuridico: un rapporto complesso*, in *Quaderni costituzionali*, 1989, pp. 229 sgg., spec. 242).

usate», mentre «la pragmatica è lo studio delle relazioni fra segni e parlanti, fra espressioni linguistiche e coloro che se ne servono per comunicare pensieri, è lo studio dei modi in cui è possibile usare le frasi in situazioni concrete»²⁰.

La dimensione pragmatica non è presente soltanto nella comunicazione dialogica quotidiana, ma anche in quella normativa, analogamente a quella letteraria, anche se il mittente e il destinatario «non sono compresenti, anzi in genere appartengono a tempi diversi», per modo che «il testo permane in una sorta di potenzialità dopo l'emissione e prima della recezione»²¹.

Infatti, «il vero significato» di un'espressione linguistica è «quello che ha rilievo nel contatto comunicativo» e quindi «non è tutto o solo nelle parole che la compongono (...) Un'espressione linguistica acquista senso (o vero significato) solo in quanto si inserisce in un più ampio contesto di discorso e si situa in un determinato contesto ambientale»²².

Il principale contatto comunicativo tra la disposizione normativa e i suoi destinatari avviene al momento della sua applicazione alla realtà concreta²³. Studiare la norma come atto comunicativo

²⁰ C. Bianchi, *Pragmatica del linguaggio*, Roma-Bari 2003, 4 sgg.

²¹ Segre, *Avviamento* cit., pp. 6 e 35.

²² Sabatini, *Analisi* cit., p. 679. Nella comunicazione letteraria, e così anche nelle disposizioni giuridiche, il mittente «cerca di inglobare nel messaggio il massimo possibile di riferimenti al contesto, insomma introietta il contesto nel messaggio», cercando di compensare la distanza che lo separa dal destinatario (Segre, *Avviamento* cit., p. 7).

²³ «Ogni comprensione di un testo è una comprensione materiale», perchè «senza un ricorso alle cose extralinguistiche espresse nei testi che devono essere compresi, questi testi non possono essere compresi» (J. Hruschka, *La costituzione del caso giuridico. Il rapporto tra accertamento fattuale e applicazione giuridica*, Bologna 2009 (ed. orig. 1965), pp. 44 e 47).

significa, dunque, dare rilievo, al fine di indagare come la disposizione normativa vive nel momento applicativo, non solo al «contenuto proposizionale delle frasi», ma anche «ai contesti d'uso degli enunciati» e al «potenziale espressivo della lingua»²⁴. Ma, come si dirà, la portata comunicativa delle norme non si esaurisce affatto nel momento della loro attuazione e neppure è limitata ai loro destinatari mediati o immediati²⁵.

5. *Studiare la lingua che il legislatore amministrativo parla*

L'adozione di una prospettiva pragmatica conduce a indagare aspetti che normalmente non vengono presi in considerazione né dalla teoria delle fonti del diritto amministrativo, né dalla teoria e dalla prassi dell'interpretazione delle leggi amministrative, né dalla scienza e dalla tecnica della legislazione.

Prima di tutto c'è la situazione del parlante²⁶. Nel nostro caso

²⁴ Bianchi, *Pragmatica* cit., pp. 12 sgg.; un esempio molto interessante di scelta normativa dettata dal potenziale espressivo della lingua, con sacrificio consapevole delle esigenze di chiarezza denotativa fatte valere dall'istanza tecnico-giuridica, è quella relativa all'uso del termine «giustizia» nella Costituzione per indicare, conformemente all'uso del linguaggio comune, non solo la giustizia in senso etico-filosofico, ma anche la giurisdizione e l'organizzazione giudiziaria, su cui G. Silvestri, *Giustizia e giudici nel sistema costituzionale*, Torino 1997, pp. 1 sgg.

²⁵ Rilevano qui «le strette analogie che si riscontrano tra la lingua e il diritto quali "istituti" primari, nati dalla convenzione sociale e che permettono il sussistere della società» (Sabatini, *Analisi* cit., p. 675).

²⁶ Senza che qui sia consentito approfondire ulteriormente, con l'attribuzione all'intenzionalità normativa della qualifica di «parlante» segnalo l'importanza che, per la prospettiva indicata nel testo, riveste la nozione di gioco linguistico (*Sprachspiel*), in quanto «destinata a mettere in evidenza che il *parlare* il linguaggio (*das sprechen der Sprache*) fa una parte di un'attività (*Tätigkeit*), o di una forma di vita (*Lebensform*)» (L. Wittgenstein, *Ricerche filosofiche* (ed. orig. 1953), trad. it. di M. Trinchero, Torino 1967, par. 23). Per un confronto con le basi linguistiche del pensiero politico gramsciano, senz'altro da sviluppare per uno studio sulla lingua del diritto, a prescindere da congetture biografiche e questioni di paternità

è il legislatore, che comprende sia l'autore della disposizione normativa, sia l'intenzionalità in essa espressa. La legge esprime un'intenzione.

Normalmente, a partire da quanto prescritto dall'articolo 12 delle preleggi, l'intenzione del legislatore è relegata al ruolo di argomento interpretativo, mentre invece sempre la legge esprime un'intenzione, come qualsiasi atto linguistico. L'intenzionalità della legge può essere studiata linguisticamente, non solo al fine di comprendere gli usi che il legislatore fa dei mezzi espressivi, ma anche per rendere evidente che le potenzialità espressive del linguaggio sono un veicolo che condiziona in misura rilevante la recezione e il destino della norma nella dimensione applicativa quotidiana²⁷.

Poi c'è il contesto, che è «tutto quanto concorre, dall'esterno» di un testo normativo, «a determinarne il senso»²⁸.

Il contesto intertestuale, formato dall'insieme degli «altri testi che si collegano in qualche modo ... col testo studiato»²⁹, si estende per le disposizioni normative all'intero ordinamento giuridico, ma prima di tutto è rappresentato dal nucleo normativo entro il quale la disposizione si trova inserita.

La rilevanza del contesto si manifesta giuridicamente nell'interpretazione sistematica, ma il contesto pone anche degli specifici vincoli linguistici al significato di una disposizione normativa, che

filosofica, cfr. F. Lo Piparo, *Il professor Gramsci e Wittgenstein. Il linguaggio e il potere*, Roma 2014, pp. 65 sgg.

²⁷ A. Belvedere, *Pragmatica e semantica nell'art. 12 Preleggi* (2000) e *Analisi dei testi legislativi e art. 12 delle Preleggi* (2001), ora in *Scritti cit.*, rispettivamente pp. 487 sgg. e 497 sgg.

²⁸ Sabatini, *Analisi cit.*, p. 679.

²⁹ Sabatini, *Analisi cit.*, p. 680.

meritano di essere indagati³⁰.

Il contesto extratestuale è formato dagli «elementi e dati fattuali di una situazione ambientale» rispetto alla quale l'atto comunicativo acquista un senso³¹. Le norme si riferiscono sempre alla realtà. Nominandola, attraverso la formulazione di definizioni e di fattispecie, la rendono giuridicamente rilevante al fine di regolare i comportamenti umani. Ma questo assumere la realtà dentro la norma non ha solo una implicazione per l'applicazione della norma ai casi concreti, ha anche una dimensione specificamente linguistica, che produce importanti effetti cognitivi. Nominando la realtà, la norma trasforma la nostra percezione, introduce nella coscienza sociale sottili giudizi di valore; inoltre, il modo con cui la realtà è descritta dalla norma ne condiziona fortemente il funzionamento effettivo³².

³⁰ Significativa in proposito è la penetrazione nel sindacato costituzionale di ragionevolezza delle teorie volte a «identificare una serie di condizioni razionali del discorso che, a partire dalla dimensione pragmatica del linguaggio ... offrono criteri per il raggiungimento di un accordo razionale» (G. Bongiovanni, *Neocostruzionismo*, in *Enciclopedia del diritto, Annali*, IV, Milano 2011, pp. 749 sgg., spec. 763). Ad esempio, nella sentenza sulla fecondazione eterologa si legge: «alla luce del *dichiarato* scopo della legge n. 40 del 2004 “di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana” (art. 1, comma 1), la preclusione assoluta di accesso alla PMA di tipo eterologo introduce un evidente elemento di irrazionalità, poiché la negazione assoluta del diritto a realizzare la genitorialità...è stabilita in danno delle coppie affette dalle patologie più gravi, in contrasto con la *ratio legis*. Non rileva che le situazioni in comparazione non sono completamente assimilabili, sia perché ciò è ininfluenza in relazione al canone di razionalità della norma, sia perché “il principio di cui all’art. 3 Cost. è violato non solo quando i trattamenti messi a confronto sono formalmente contraddittori in ragione dell’identità delle fattispecie, ma anche quando la differenza di trattamento è irrazionale secondo le *regole del discorso* pratico, in quanto le rispettive fattispecie, pur diverse, sono ragionevolmente analoghe” (sentenza n. 1009 del 1988), come appunto nel caso in esame» (Corte cost., 10 giugno 2014, n. 162, corsivi aggiunti).

³¹ Sabatini, *Analisi cit.*, p. 679.

³² A. Belvedere, *Aspetti ideologici delle definizioni nel linguaggio del legislatore e dei*

Infine, c'è la recezione. La legge acquisisce un senso quando incontra i suoi destinatari, realizzandosi come atto comunicativo.

La legge non esprime soltanto prescrizioni. Anche senza considerare il caso estremo delle leggi manifesto, sempre le leggi agiscono sulla società, sulle convinzioni delle persone, anche semplicemente per quello che dicono³³. Questo è un elemento fondamentale delle leggi amministrative, le quali, dichiarando ciò che deve considerarsi di interesse pubblico per la collettività, parlano di quello che è importante e, correlativamente, di quello che può essere sacrificato in nome di un interesse superiore. Queste norme non hanno quindi soltanto l'effetto giuridico di legittimare l'azione della pubblica amministrazione e gli assetti di interesse che tale azione determina, ma immettono anche nella società messaggi che generano consenso o dissenso, unificazione o divisione, cooperazione o conflitto.

6. *Vaghezza delle norme ed estensione del potere amministrativo*

Dal punto di vista applicativo, il linguaggio delle leggi amministrative è essenziale per definire l'ambito del potere amministrativo.

Questa funzione è decisiva, perché il primo destinatario della legge amministrativa è l'amministrazione stessa, ma al contempo

giuristi (1979), ora in *Scritti cit.*, pp. 155 sgg.; D. Antelmi, *Vaghezza, definizioni e ideologia nel linguaggio giuridico*, in G. Garzone e F. Santulli, *Il linguaggio giuridico cit.*, pp. 89 sgg.

³³ Questa consapevolezza ha dato luogo negli Stati Uniti a un importante filone di studi, su cui cfr. V. Pampanin, *La dimensione espressiva degli enunciati normativi nella letteratura giuridica americana*, in *Heliopolis*, 2015; sulle leggi-manifesto, che hanno conquistato un parte importante nella legislazione amministrativa successiva alla crisi del debito sovrano, cfr. M. Ramajoli, *Liberalizzazioni: una lettura giuridica*, in *Il diritto dell'economia*, 2012, 507 sgg., spec. 521 sgg.; importanti considerazioni sulla funzione simbolica della legge penale si trovano in G. Fiandaca, *Populismo politico e populismo giudiziario* e D. Pulitanò, *Populismi e penale. Sulla attuale situazione spirituale della giustizia penale*, entrambi in *Criminalia*, 2013, pp. 95 sgg. e 123 sgg.

quella stessa legge definisce, limitandolo o favorendolo, l'interesse dei soggetti che possono essere pregiudicati o beneficiati dall'azione amministrativa. Attorno all'azione amministrativa si sviluppano normalmente conflitti d'interessi il cui esito giurisdizionale dipende in misura preponderante dalla natura e dall'estensione del potere conferito dalla legge all'amministrazione. Sotto questo profilo, il destinatario ultimo della norma è il giudice, al quale spetta di stabilire fin dove la norma consente alla pubblica amministrazione di arrivare, e la prassi quotidiana dimostra quanto sia rilevante la dimensione linguistica pragmatica nel determinare l'esito di queste operazioni interpretative.

Si consideri, ad esempio, il caso del vincolo indiretto. Stabilisce il codice dei beni culturali che «il Ministero ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l'integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro» (art. 45 d.lgs. n. 42 del 2004, ma la formulazione risale identica all'art. 21 della l. n. 1089 del 1939, che aveva ampliato la tutela in precedenza prevista solo per «la prospettiva e la luce» dall'art. 14 della l. n. 364 del 1909).

Siamo in presenza di una tipica legge amministrativa di carattere strumentale, nel senso sopra illustrato, che si limita a indicare un fine da perseguire («evitare che sia messa in pericolo ...») mediante uno specifico intervento («le distanze, le misure e le altre norme»), la cui effettiva configurazione spetta all'amministrazione («il Ministero») decidere in concreto («ha facoltà di prescrivere»).

Il senso di questa disposizione non dipende esclusivamente dal significato proprio delle parole utilizzate nel testo, ma è formato da un insieme complesso di presupposizioni intertestuali ed extra-

testuali, di valore pragmatico, che formano un contesto essenziale per la comprensione del modo con cui la disposizione è capace di mettere in moto l'azione amministrativa di tutela della cosiddetta cornice di un bene culturale.

Mi soffermerò solo sugli aspetti essenziali, pur a costo di un'eccessiva semplificazione. In primo luogo, la valenza implicita che nel discorso pratico tradizionale del diritto amministrativo ha una disposizione di questo genere³⁴ è, anzitutto, quella di dichiarare (autoritativamente, ma solo in senso potenziale, o astrattamente, come si usa dire nel linguaggio tecnico-giuridico) l'esistenza di un interesse pubblico capace di legittimare il sacrificio degli interessi eventualmente con esso incompatibili. Al contempo, siccome l'interesse pubblico si riferisce sempre a un'esigenza di tutela che sorge nella realtà, la disposizione implica l'attribuzione all'amministrazione non solo del potere di individuare le misure di volta in volta opportune, ma prima ancora del potere di stabilire (qui, autoritativamente in senso attuale, o concretamente) in che cosa consista l'interesse pubblico da tutelare effettivamente nella particolarità di una situazione data. Questi due aspetti, quello operativo della fissazione della misura e quello conoscitivo-valutativo della specificazione dell'esigenza di tutela, determinano l'estensione del potere di azione dell'amministrazione. D'altra parte, siccome l'esercizio di un tale potere può legittimamente sacrificare altri interessi tutelati dall'ordinamento, la norma che attribuisce il potere all'amministrazione ha anche, per ciò stesso, il significato pragmatico di limitare il potere medesimo, a garanzia degli interessi sacrificati.

³⁴ Quasi un insieme di «implicature conversazionali» di Grice, nel senso di espressioni che «*comunicano* (significato del parlante) molto più di quanto non *dicano* (significato convenzionale)» (C. Bianchi, *Pragmatica* cit., pp. 66 sgg., spec. 71).

In tal modo, la legge amministrativa instaura sempre, implicitamente, una sorta di tensione tra tendenza espansiva e tendenza limitativa dell'azione amministrativa. Il compito caratteristico del giudice amministrativo è quello di mantenere un equilibrio tra queste due forze contrapposte all'interno della disposizione normativa.

La tensione può acquistare maggiore o minore drammaticità a seconda di vari elementi del contesto. Nel nostro esempio si tratta di una tensione particolarmente accentuata, perché la giurisprudenza, senza alcun fondamento normativo esplicito, ammette che la misura di tutela indiretta possa consistere anche in un vincolo di inedificabilità assoluta sulle proprietà immobiliari circostanti. Dal momento che l'articolo 42 della Costituzione prevede che il sacrificio del nucleo incompressibile della proprietà, quand'anche motivato da ragioni di pubblica utilità, possa realizzarsi solo con lo strumento espropriativo e il pagamento di un indennizzo, l'esercizio del potere di vincolo indiretto potrebbe dirsi costitutivamente sospetto d'incostituzionalità. Con esso, infatti, si può giungere a comprimere il nucleo costitutivo di proprietà sulle quali non insiste alcun bene culturale, e che possono trovarsi anche a una certa distanza da esso, senza le garanzie del procedimento espropriativo e soprattutto senza il pagamento di alcun indennizzo³⁵.

Nel nostro esempio, la tensione è iscritta nella descrizione delle esigenze di tutela indicate dall'articolo 45 e si può tradurre nella

³⁵ La giurisprudenza costituzionale e amministrativa ha da tempo escluso il carattere sostanzialmente espropriativo del vincolo indiretto, ma ciò non vuol dire che il sospetto sia venuto meno, anzi le critiche continuano a riemergere e a rafforzarsi in diretta correlazione con le tendenze dell'amministrazione ad espandere la sfera del potere in questione. Cfr. A. Crosetti, *Commento all'art. 45*, in M.A. Sandulli (a cura di), *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, Milano 2012, pp. 415 sgg., cui si rinvia anche per le indicazioni bibliografiche essenziali.

domanda inerente a quale relazione debba sussistere tra il bene culturale e la zona circostante che può essere assoggettata al vincolo indiretto.

La giurisprudenza ha provato a governare la tensione cercando, da una parte, di assicurare all'amministrazione la massima capacità di intervento e la massima elasticità di valutazione delle esigenze di tutela, e, dall'altra, di non far superare all'amministrazione il limite oltre il quale il vincolo si trasformerebbe in un'espropriazione mascherata.

Così, se è vero che l'imposizione del vincolo indiretto «è conseguente ad una valutazione ampiamente discrezionale dell'Amministrazione», tuttavia, «le sue specifiche caratteristiche di accessorietà e strumentalità sono state sottoposte ad una profonda riflessione da parte della specifica giurisprudenza che, correttamente ha inteso ricondurre la legittimità del vincolo a precisi limiti enucleabili nel generale concetto di logicità e razionalità dell'azione amministrativa, e ciò al fine di evitare che la vincolatività indiretta, accessoria e strumentale potesse trasformarsi in una vincolatività generale e indifferenziata»³⁶.

In particolare, la norma «attribuisce all'Amministrazione la funzione di creare le condizioni affinché il suddetto valore possa compiutamente esprimersi, senza altra delimitazione spaziale e oggettiva che non quella attinente alla sua causa tipica», cioè allo «scopo legale che, nel caso del vincolo indiretto, concerne la cosiddetta cornice

³⁶Cons. St., sez. VI, 20 settembre 2005, n. 4866, la quale specifica che «la menzionata condivisa giurisprudenza ha ritenuto che tale strumento debba tener conto del principio di proporzionalità (congruità del mezzo rispetto al fine perseguito), della specifica valutazione dell'interesse pubblico 'particolare' perseguito e della necessità che nella motivazione provvedimento sia chiaramente espressa l'impossibilità di scelte alternative meno onerose per il privato gravato del vincolo indiretto».

ambientale di un bene culturale»³⁷.

Pertanto, il potere d'imposizione del vincolo indiretto rimarrà entro i propri limiti finché «risulti correttamente applicato il criterio d'individuazione delle aree circostanti al bene tutelato necessarie a realizzare la tutela perseguita»³⁸.

Come si vede, nel conflitto tra interesse pubblico e interesse privato, l'equilibrio finisce per poggiare interamente sul significato da attribuire alle parole con cui la legge definisce l'esigenza di tutela: integrità del bene, prospettiva e luce, condizioni di ambiente e di decoro. Ma in giurisprudenza si registrano sotterranei contrasti, poco avvertiti in dottrina, sia sul senso complessivo da attribuire al legame tra il bene da tutelare e la zona circostante (la cornice), sia, soprattutto, sulla valenza del termine «ambiente».

Mentre parte della giurisprudenza ancora in linea generale a un rapporto di prossimità, e quindi a un legame di visibilità, il rapporto tra il bene e l'area circostante, ritenendo implicita alla parola «ambiente» la limitazione «circostante», altre pronunce fanno invece leva sulle risonanze di cui il riferimento all'ambiente risulta attualmente carico, per sostenere che il vincolo possa «riguardare anche un immobile non prossimo al monumento da tutelare, purché faccia parte dell'«ambiente» del monumento», nel senso di essere, nonostante la lontananza ed il suo cadere al di fuori della cornice di visibilità del bene culturale, «accomunata a questo dall'appartenenza ad un unitario ed omogeneo contesto territoriale»³⁹.

Altre decisioni si pronunciano nel senso, invece, che l'estensione

³⁷ Cons. St., sez. VI, 27 luglio 2015, n. 3669.

³⁸ Cons. St., sez. VI, 10 febbraio 1999, n. 122.

³⁹ Cons. St., sez. VI, 3 luglio 2014, n. 3355.

del vincolo indiretto non può basarsi semplicemente su «valutazioni riguardanti le caratteristiche peculiari del territorio su cui insiste il bene oggetto di tutela che in quanto tali sono da considerarsi eccedenti rispetto alle finalità cui è rivolto l'istituto *de quo*»⁴⁰.

Questa seconda interpretazione esprime l'equilibrio tradizionalmente seguito dalla giurisprudenza, per la quale «la finalità istituzionale del vincolo indiretto» risiede «nella necessità di assicurare una visibilità complessiva dell'immobile soggetto a vincolo diretto», essendo «naturale che questo implichi che nelle sue vicinanze non si realizzino insediamenti ed opere in contrasto con lo stile architettonico ed il significato artistico-storico dell'immobile vincolato, al giusto fine di conservare continuità storica e stilistica tra l'immobile e gli insediamenti che lo circondano e vi fanno cornice»⁴¹.

Al contrario, il più recente sfondamento giurisprudenziale del limite della cornice ambientale trae linfa da uno slittamento semantico, grazie al quale l'oggetto della tutela pubblicistica viene a trasformarsi nel «valore che sul bene si esprime: perciò, non solo il singolo bene, ma l'intero ambiente potenzialmente interagente con il valore culturale può richiedere una conservazione particolare»⁴².

Questo esempio mi sembra mostri in maniera evidente quanto i margini espressivi delle parole, combinate con il contesto, possano produrre anche variazioni macroscopiche dei margini entro i quali l'amministrazione può esercitare il proprio potere e che il tema della vaghezza si manifesti in questo campo con una pregnanza e una specificità che vale la pena d'indagare.

⁴⁰ Cons. St., sez. VI, 9 gennaio 2013, n. 61.

⁴¹ Cons. St., sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4872.

⁴² Cons. St., n. 3669/15 cit.

E la riflessione sulla lingua delle leggi amministrative, nel senso della pragmatica linguistica sopra indicato, può aiutare grandemente il legislatore a comprendere come dosare il potere amministrativo mediante un uso accorto delle potenzialità espressive del linguaggio.

Questi aspetti non sono particolarmente studiati nel diritto amministrativo anche a causa della forte e radicata convinzione che sia opportuno delegare in modo ampio all'amministrazione il compito di decidere in concreto cosa sia meglio fare per l'interesse pubblico⁴³. Ma sembrano maturi i tempi per affermare che si potrebbero scrivere delle leggi amministrative migliori, o quantomeno più consapevoli delle complesse implicazioni derivanti dai testi confezionati, traendo spunto dal modo con cui nella prassi giurisprudenziale questa particolare tipologia di disposizioni normative viene interpretata e applicata.

7. *Parole «giuste» per la riforma della pubblica amministrazione*

C'è un ultimo punto a cui l'analisi linguistica delle leggi amministrative potrebbe condurre, che riguarda il grande tema del rapporto tra la giustizia e la legge.

Non è corretto relegare la giustizia all'ambito delle scelte politiche. Il diritto si forma proprio nel momento in cui, al di là delle opzioni di scelte politiche differenti, riesce a emergere e ad affermarsi una dimensione superiore (o soggiacente, se si preferisce) indisponibile dalla decisione politica. Se la presenza di questa dimensione

⁴³ La già ricordata convinzione circa la incodificabilità del diritto amministrativo trae alimento dalla posizione ideologica secondo cui la cura dell'interesse pubblico sarebbe dotata di una necessità intrinsecamente fattuale, che non la legge scritta, ma solo la prudenza dell'amministrazione sarebbe adatta a governare (cfr. M. Ramajoli, *A proposito di codificazione* cit., pp. 353 sgg.).

intrasgredibile non si cala nel linguaggio dell'ordinamento, se cioè non diventa lingua parlata dall'ordinamento, prima o poi l'ingiustizia finisce per diventare disaffezione per la legge, elusione, rivolta.

Questo vale non solo per i cittadini⁴⁴, ma anche per la pubblica amministrazione. Le leggi amministrative non si rivolgono a una «macchina» amministrativa, non sono istruzioni di tipo algoritmico dall'esecuzione impersonale delle quali dovrebbe prodursi il risultato voluto dal legislatore. L'amministrazione è una complessa organizzazione composta di persone che, agendo in nome della collettività, danno luogo a una peculiare «forma di vita» nel senso specificamente wittgensteiniano del termine⁴⁵. Affinché l'amministrazione agisca bene, deve essere soddisfatto un senso di giustizia, in ordine al proprio ruolo e alle cose da fare, su cui le persone che incarnano l'amministrazione possano fare affidamento⁴⁶.

A questo forse potrebbe imparare a rivolgersi il linguaggio delle leggi che perseguono la modernizzazione della pubblica ammini-

⁴⁴ Tutto il tema dello Stato di diritto, ad esempio, è intriso della ricerca di una dimensione di giustizia intrasgredibile dal potere amministrativo (cfr. D. Zolo, *Teoria e critica dello Stato di diritto* e P. Costa, *Lo Stato di diritto: un'introduzione storica*, in D. Zolo - P. Costa (a cura di), Milano 2002, pp. 17 sgg. e 89 sgg.).

⁴⁵ Mi riferisco alle riflessioni sul senso comune raccolte in L. Wittgenstein, *Della certezza* (ed orig. 1969), trad. di M. Trincherò, Torino 1999: «che noi siamo perfettamente sicuri di questa cosa, non vuol dire soltanto che ciascun individuo è sicuro di quella cosa, ma che apparteniamo a una comunità che è tenuta insieme dalla scienza e dall'educazione» (par. 298) e «io vorrei considerare questa sicurezza, non come qualcosa di affine all'avventatezza o alla superficialità, ma come (una) forma di vita» (par. 358).

⁴⁶ Non sembri provocatorio a questo proposito ricordare le ricerche che segnalano la presenza di un innato senso della reciprocità e della giustizia nel comportamento sociale di alcune specie animali e, su questa base, revocano in dubbio il fondamento scientifico dell'argomento hobbesiano di legittimazione del potere pubblico (F. de Waal, *Primati e filosofi. Evoluzione e moralità* (2006), Milano 2008).

strazione⁴⁷, perché «un gioco linguistico è possibile se ci si fida di qualcosa (Non ho detto “se ci si può fidare di qualcosa”)» e «al termine delle ragioni sta la *persuasione*»⁴⁸.

⁴⁷ Per i caratteri espressivi del discorso legislativo sulla modernizzazione dell'amministrazione, cfr. M. Ramajoli, *A Post-Modern Administrative Law?*, in *Ius Publicum*, 2/2016, pp. 10 sgg.

⁴⁸ L. Wittgenstein, *Della certezza* cit., parr. 509 e 612.

NICOLA RIZZO¹

*Lo spazio dell'interprete tra lingua della legge
e lingua del contratto*

Lo spazio dell'interprete è disegnato da fattori differenti.

Se per interprete si fa riferimento al giudice, e al giudice farò riferimento in queste brevi considerazioni, allora lo spazio dell'interprete è determinato, in primo luogo, dalla costruzione istituzionale dell'ordinamento giuridico².

Lo spazio dell'interprete è determinato anche, e non secondariamente, dalla cultura, si potrebbe dire dall'educazione dell'interprete, dalla sua ideologia, dalle sue precomprensioni³.

Poi certamente, ed in particolare negli ordinamenti come il nostro, in cui prevalentemente la norma è scritta, è influenzato anche dalla lingua del diritto.

Se è così, una delle domande fondamentali per determinare lo spazio dell'interprete diventa: come parla, o meglio come scrive il legislatore, quello nazionale e quello europeo?

Sempre più spesso il legislatore, tanto quello nazionale quanto quello europeo, si esprime usando concetti, ma è meglio dire ter-

¹ *Professore di Istituzioni di diritto privato, Università di Pavia*

² V., fra gli altri, F. Viglione, *Metodi e modelli di interpretazione del contratto. Prospettive di un dialogo tra common law e civil law*, Torino 2011; U. Mattei, *Il modello di common law*⁴, Torino 2014.

³ Cfr. J. Esser, *Precomprensione e scelta del metodo nel processo di individuazione del diritto*, trad. it. a cura di S. Patti e G. Zaccaria, Napoli 1983.

mini, indeterminati e soprattutto clausole generali⁴. Legiferare per clausole generali e per principi: secondo l'impostazione – che merita di essere seguita – di Karl Engisch, coltivata nel nostro ordinamento in particolare da Stefano Rodotà, si tratta di una vera e propria tecnica normativa.

Già il nostro codice civile del '42 si esprime anche attraverso enunciati normativi che contengono clausole generali. Molte di queste clausole generali – non tutte, invero, pensiamo per esempio all'ingiustizia del danno – le ritroviamo anche nelle altre grandi codificazioni europee del diritto privato.

Di questi temi, del resto, si discute da tempo: già Hedemann nel '33 – in tutt'altro contesto è vero, ma significativamente – intitolava un suo breve libro *Die Flucht in die Generalklauseln. Eine*

⁴ Nell'ampia letteratura sulle clausole generali v., in particolare, S. Rodotà, *Ideologie e tecniche della riforma del diritto civile*, in *Riv. dir. comm.*, 1967, p. 83 e s.; Id., *Il tempo delle clausole generali*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1987, p. 709 e s.; Id., *La clausole generali*, in *I contratti in generale*, a cura di G. Alpa e M. Bessone, Torino 1991, p. 390 e s.; K. Engisch, *Introduzione al pensiero giuridico*, ed. it. a cura di A. Baratta, Milano 1970, p. 167 e s.; C. Castronovo, *Problema e sistema nel danno da prodotti*, Milano 1979, p. 96 e s.; Id., *L'avventura delle clausole generali*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1986, p. 21 e s.; A. Di Majo, *Clausole generali e diritto delle obbligazioni*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1984, p. 539 e s.; L. Mengoni, *Spunti per una teoria delle clausole generali*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1986, p. 5 e s.; L. Nivarra, *Clausole generali e principi generali del diritto nel pensiero di Luigi Mengoni*, in *Europa dir. priv.*, 2007, p. 411 e s.; A. Belvedere, *Le clausole generali tra interpretazione e produzione di norme*, in *Pol. dir.*, 1988, p. 631 e s., e ora in *Metodologia nello studio della giurisprudenza civile e commerciale*, a cura di G. Visintini, Milano 1999, p. 311 e s.; M. Taruffo, *La giustificazione delle decisioni fondate su standards*, in *L'analisi del ragionamento giuridico*, a cura di P. Comanducci e R. Guastini, Torino 1989, p. 311 e s.; C. Luzzati, *La vaghezza delle norme: un'analisi del linguaggio giuridico*, Milano 1990; V. Velluzzi, *Le clausole generali. Semantica e politica del diritto*, Milano 2010; P. Rescigno, A. Gentili et alii, *Le clausole generali nel diritto privato*, a cura di P. Rescigno, Giur. it., 2011, p. 1689 e s.; M. Libertini, *Clausole generali, norme di principio, norme a contenuto indeterminato. Una proposta di distinzione*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2011, p. 345 e s.; F. Forcellini e A. Iuliani, *La clausole generali tra struttura e funzione*, in *Europa dir. priv.*, 2013, p. 396 e s.

*Gefahr für Recht und Staat*⁵. Al contrario, nel decennio precedente, Herman Heller accusava il formalismo giuridico di essere privo di sostanza e di legami verso l'alto e verso il basso, vuoto perché senza sociologia e cieco perché senza teleologia⁶.

Non c'è dubbio, però, che negli ultimi decenni l'importanza delle clausole generali sia di molto cresciuta, anzitutto come tecnica legislativa impiegata dal legislatore nazionale ed ancora più spesso da quello europeo. Si pensi, poi, all'uso nel diritto contrattuale di matrice europea del principio di ragionevolezza⁷; e ancora all'operare dei diritti fondamentali nei rapporti tra privati, e anche nei rapporti patrimoniali; o alla costruzione di un cosiddetto super diritto inviolabile, di un diritto inviolabile sovraordinato agli altri, come la dignità umana⁸. Ovviamente, poi, non si tratta solo di un utilizzo maggiore di queste tecniche normative da parte del legislatore, ma anche del differente ruolo – differente nel senso di maggiore, e cioè nel senso di decisivo – che a queste assegna l'interprete nella soluzione della singola controversia oggetto del giudizio.

È infatti cambiata nel tempo l'interpretazione delle clausole generali. Mi riferisco in particolare alla buona fede⁹ – alle regole della

⁵ J. W. Hedemann, *Die Flucht in die Generalklauseln, eine Gefahr für Recht und Staat*, Tübingen 1933.

⁶ Cfr. N. Irti, *I "cancelli delle parole"*, Napoli 2015, pp. 46 e 47.

⁷ V., tra gli altri, S. Troiano, *La ragionevolezza nel diritto dei contratti*, Padova 2005; Id, *Ragionevolezza (diritto privato)*, in *Enc. dir.*, Ann. IV, Milano, 2013, p. 763 e s.; E. Navarretta, *Buona fede e ragionevolezza nel diritto contrattuale europeo*, in *Europa dir. priv.*, 2012, p. 964 e sgg.; S. Patti, *La ragionevolezza nel diritto civile*, Napoli 2012; Id, *Ragionevolezza e clausole generali*, Milano 2013; F. Piraino, *Per una teoria della ragionevolezza in diritto civile*, in *Europa dir. priv.*, 2014, p. 1287 e sgg.

⁸ V., fra gli altri, G. Terlizzi, *Dal buon costume alla dignità della persona: percorsi di una clausola generale*, Napoli 2013.

⁹ Cfr. il recente studio di F. Piraino, *La buona fede in senso oggettivo*, Torino 2015.

correttezza – e all’ingiustizia del danno.

La clausola generale è un termine o sintagma di natura valutativa caratterizzato da indeterminatezza, per cui il significato di tali termini o sintagmi non è determinabile (o detto altrimenti le condizioni di applicazione del termine o sintagma non sono individuabili) se non facendo ricorso a criteri, parametri di giudizio, interni o esterni al diritto, tra loro potenzialmente concorrenti¹⁰.

¹⁰ Velluzzi, *Le clausole generali* cit., p. 88. Sul punto v. anche Belvedere, *Le clausole generali* cit., p. 329 e s. – nella cui logica Velluzzi si muove – secondo cui alcune clausole generali «più di altre, sono chiamate dalla legge ad operare in situazioni di “concorrenza” rispetto ai giudizi di valore del legislatore che hanno trovato diretta espressione normativa, perché esse riguardano situazioni e rapporti per i quali esiste già una disciplina legislativa (che viene appunto integrata mediante l’attuazione della clausola generale). È questo il caso, ad es., delle clausole di correttezza e buona fede richiamate dalla legge (artt. 1175 e 1375 c.c.) a proposito della esecuzione di obbligazioni e contratti, ed attinenti quindi ad una problematica condizionata da numerose disposizioni legislative, di cui il giudice dovrà ovviamente tener conto nel momento della attuazione della clausola generale. Altre clausole generali, invece, attengono a tipi di comportamento la cui disciplina non è primariamente di matrice giuridica, ed è lasciata prevalentemente alla morale od al costume. Tipica clausola generale di questo secondo tipo è quella del “buon costume” [...] All’estremo opposto di una ipotetica scala di misura della libertà del giudice dai vincoli della compatibilità con norme e principi dell’ordinamento, troviamo una clausola generale come quella dell’“ordine pubblico” che esprime proprio (e solo) una esigenza di rispetto dei valori fondamentali dell’organizzazione politica ed economica della società. Nei confronti di tali principi, già presenti (anche se non sempre espressamente formulati) nell’ordinamento giuridico (se non altro a livello costituzionale), il giudice avrà quindi un vincolo non di semplice compatibilità, ma anzi di attuazione. Si presenta quindi con la massima intensità il problema dei rapporti tra clausola generale e principi della Costituzione, che del nostro ordinamento rappresenta la “tavola dei valori”, mentre l’attività creativa del giudice – che pure permane, perché a lui spetta di tradurre valori e principi (non espressi da norme legislative) in “regole praticamente applicabili ai casi concreti” – deve trovare la sua ispirazione tutta all’interno dell’ordinamento giuridico. Non abbiamo quindi qui – a conferma delle grandi differenze che possono sussistere tra le varie clausole generali – quella funzione di apertura (dell’ordinamento) verso la società, riscontrabile invece in altri casi».

Si tratta quindi di un termine o sintagma di natura valutativa, questo è il concetto chiave.

È la componente semantica della clausola generale che spesso individua il tipo di parametro, interno o esterno al diritto, da utilizzare. La valutazione sarà quella del giudice, come del resto per ogni altro enunciato normativo. C'è però qui, per le clausole generali e per i principi, una differenza di grado di autonomia del giudice che crea la regola giuridica.

Quindi il legislatore spesso si esprime per principi, per clausole generali, non attraverso la formulazione di regole.

Anche in ambiti ad alta densità tecnica, del resto, spesso le regole non sono dettate dal legislatore ma da un'autorità di regolazione, che quella tecnica è in grado di maneggiare. Pensiamo al ruolo delle Autorità indipendenti (l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, la Consob, l'Antitrust) e alla capacità conformativa dei loro regolamenti sul testo del contratto¹¹.

In questo quadro, com'è invece la lingua del contratto? Come è scritta la legge delle parti?

Ogni generalizzazione, chiaramente, sarebbe indebita. Se si volge, però, l'attenzione al mondo degli affari, sempre più spesso ci si troverà a leggere testi contrattuali di alcune decine, anche centinaia di pagine, costruiti sulla base delle prassi contrattuali anglosassoni, talvolta delle mere traduzioni di modelli contrattuali elaborati in quell'ambiente¹². Si tratta, a volte, di contratti americani neppure tradotti, che la casa madre spedisce alle proprie controllate nel resto del mondo, e anche in Italia. Dunque regolamenti contrattuali mol-

¹¹ V. G. Gitti (a cura di), *L'autonomia privata e le autorità indipendenti*, Bologna 2006.

¹² Cfr., in particolare, G. De Nova, *Il Contratto. Dal contratto atipico al contratto alieno*, Padova 2011, soprattutto p. 31 e s.

to dettagliati, che rifuggono dall'integrazione di un giudice, testi che dichiarano la propria autosufficienza (pensiamo alle cosiddette *merger clause*)¹³.

Quanto detto rimanda, con forza, alle parole di Max Weber: il capitalismo ha bisogno di un diritto che si possa calcolare in modo simile a una macchina¹⁴.

Se la legge, intessuta di principi e clausole generali, sempre più di frequente delega al giudice, o al legislatore secondario, la creazione della regola del caso; se il contratto, al contrario, chiede al giudice di farsi da parte, per essere l'unica legge delle parti; se questa è la lingua del diritto, quale il ruolo della politica?

¹³ V. M. Foglia, *Il contratto autoregolato: le merger clauses*, Torino 2015.

¹⁴ M. Weber, *Storia economica* (1923), trad. it. a cura di S. Barbera, Roma 2007, p. 252. Cfr. Irti cit., p. 44.

CARLO MARCHETTI¹*Diritto e informatica: la conoscibilità della legge nell'era digitale**Introduzione*

La prima istituzione italiana che pubblicò autorevolmente le leggi dello Stato sulla rete *internet* fu il Parlamento, che nel 1997 inaugurò un'apposita sezione nel proprio sito, e ancora in Parlamento fu scritto l'articolo 107 della legge finanziaria del 2001, che è la prima previsione di legge italiana specificatamente dedicata all'informaticizzazione e alla classificazione della normativa vigente. Sin dalla seconda metà degli anni novanta infatti, un gruppo composto di politici e funzionari del Parlamento e della Presidenza del Consiglio dei ministri, coadiuvato da ricercatori e tecnici di altri enti e istituzioni nazionali, si animò attorno all'obiettivo di offrire al cittadino in rete non soltanto i testi normativi come apparsi nella *Gazzetta ufficiale*, ma anche un sistema che consentisse di ricercare e di consultare tutte le versioni assunte nel tempo da una data norma: una banca dati che rendesse disponibile le leggi in "multivigenza", come si usa dire oggi. Dopo molti anni di lavori ai livelli politico, tecnico e amministrativo², nel 2010 fu finalmente aperto alla pubblica consultazione in rete il portale Normattiva, che all'epoca conteneva le leggi e tutti gli atti numerati apparsi nella *Gazzetta*

¹ *Consigliere parlamentare capo dell'Ufficio per lo sviluppo dei sistemi informativi automatizzati del Senato*

² La storia del progetto Normattiva, e delle idee e delle iniziative che lo hanno preceduto, è ben raccontata da V. Di Porto, *Normattiva: una cronistoria*, in N. Lupo, *Taglialeggi e Normattiva tra luci ed ombre*, Padova 2011, pp. 249 e sgg.

ufficiale dal 1981 e li rendeva consultabili in multivigenza, offrendo diverse possibilità di ricerca (per parola contenuta nel testo, estremi, date, tipologia di atto...).

Nel panorama italiano, quindi, la conoscibilità pubblica e gratuita della norma in rete da parte dei cittadini è oggi strettamente legata allo stato dell'arte e all'avanzamento del progetto Normattiva³, i cui lavori sono coordinati da un comitato di gestione costituito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio 4 settembre 2015 emanato previa precedente intesa dei Presidenti del Senato e della Camera dei deputati, come previsto dai commi 310 e 313 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), legge che ha altresì reso stabile il finanziamento del progetto. Partecipano al comitato di gestione, designati dai vertici amministrativi delle rispettive istituzioni, funzionari del Senato, della Camera, della Presidenza del Consiglio dei ministri, della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee regionali e delle province autonome, nonché dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID).

In seno al comitato di gestione è attualmente in corso di definizione il programma dei lavori del progetto per il prossimo triennio, la cui attuazione – previo assenso dei Segretari generali del Senato e della Camera, nonché del Capo del Dipartimento degli affari giuridici e legali della Presidenza del Consiglio dei ministri – sarà affidata

³ Prima di Normattiva, molti sono stati gli sforzi di istituzioni ed enti di ricerca italiani di creare banche dati e servizi per l'accesso alla documentazione parlamentare, alla normativa e alla giurisprudenza.

Per un compendio, si vedano anche R. Borruso, L. Mattioli, *Computer e documentazione giuridica: teoria e pratica della ricerca*, Milano 2000; G. Peruginelli, M. Ragona (a cura di), *L'informatica giuridica in Italia. Cinquanta anni di studi, ricerche ed esperienza*, Napoli 2014, <http://www.ittig.cnr.it/EditoriaServizi/AttivitaEditoriale/CollanaSeD/sed-12.html>.

all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS), soggetto gestore materiale del portale *per tabulas*.

Detto programma farà riferimento agli obiettivi contenuti nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2015, ovvero:

- completamento della banca dati con tutti gli atti vigenti dal 1861;
- sviluppo di un motore di ricerca della normativa regionale;
- miglioramento delle funzionalità e della veste grafica del portale;
- possibilità di riuso dei contenuti della banca dati, ossia definizione delle licenze d'uso.

Nel prosieguo, si esamineranno queste quattro linee di sviluppo del progetto, introducendole con lo stato dell'arte attuale del servizio.

Il completamento dei contenuti

Ad oggi, sono disponibili nel portale tutti gli atti numerati emanati dallo Stato italiano e pubblicati nella *Gazzetta ufficiale* dal 1932 e la banca dati è aggiornata quotidianamente con i nuovi testi pubblicati nella medesima *Gazzetta*⁴. Gli atti, ricercabili per estremi e per parole contenute nel testo, sono consultabili in “multivigenza” dal 1935, con la possibilità di accedere a tutti gli atti modificanti. Si noti che le omologhe banche dati francese e inglese offrono servizi analoghi solo a partire, rispettivamente, dal 1990 e dal 1988.

La consistenza dei contenuti della banca dati è considerevole: secondo un conteggio fatto nel 2015 da IPZS, sono presenti in essa

⁴ I testi appaiono nel portale entro un'ora dalla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*. Gli eventuali aggiornamenti ad altri atti sono inseriti con livelli di servizio più rilassati.

circa 100.000 atti, per complessivi 560.000 articoli. Di tali atti, 31.000 ne modificano altri, costituendo un *corpus* di circa 263.000 modifiche puntuali. Le banche dati nazionali di Francia e Regno Unito non superano i 10.000 atti.

Nonostante la consistenza della banca dati Normattiva, siamo ancora lontani dal completamento del progetto: mancano ancora all'appello i circa 83.000 atti numerati pubblicati dal 1861 al 1933, incluso il codice penale, e mancano anche gli aggiornamenti agli atti numerati apportati da atti non numerati (quali ad esempio i decreti del Presidente della Repubblica, i decreti del Presidente del Consiglio e i decreti ministeriali). Nel caso delle leggi e degli atti numerati emanati prima del 1933, è comunque possibile consultare il sito del progetto Augusto, dove sono pubblicate le *Gazzette* ufficiali in versione anastatica dal 1860 al giugno 1946. Nessuna alternativa è purtroppo attualmente disponibile in rete per reperire le modifiche apportate da atti non numerati. Sebbene il problema sia noto da tempo⁵ e le dovute integrazioni alla banca dati siano in corso di progettazione, l'effettiva soluzione di questo problema richiederà del tempo: IPZS ha stimato che l'acquisizione in banca dati delle modifiche apportate ad atti numerati potrebbe comportare la rilettura di circa 400.000 atti non numerati potenzialmente aggiornanti, per poter individuare tra questi ultimi i circa 8.000 atti effettivamente aggiornanti. La stima è molto approssimativa (e certamente eccessiva) tuttavia dà un'idea delle complessità da affrontare per risolvere il problema.

⁵ Un'approfondita descrizione di questo problema e delle sue cause è disponibile in V. Di Porto, *La delegificazione ed i decreti di natura non regolamentare*, in *Fuga dalla legge? Seminari sulla qualità della legislazione*, a cura di R. Zaccaria, Brescia 2011, pp. 157-188.

Ultimo aspetto rilevante, ai fini del completamento della banca dati del portale Normattiva, è l'attuale mancanza di una classificazione tematica degli atti. Tale *deficit* impedisce di fare ricerche per materia, che risultano preziose in attività complesse come ad esempio quelle di riordino normativo di specifici settori. Per colmare questa lacuna, il Senato ha portato in seno al comitato di gestione una proposta che nasce dalla constatazione che dal 1992 il Senato stesso classifica quotidianamente per materia ogni articolo di ogni disegno di legge pervenuto al Senato e alla Camera, indipendentemente dall'iniziativa, con un sistema di classificazione denominato Teseo⁶. Sarebbe quindi possibile mutuare la classificazione dei soli disegni di legge diventati legge all'interno di Normattiva, almeno dal 1992 in poi. Per gli anni precedenti e per gli atti numerati non classificati dal Senato, sono in corso approfondimenti con alcuni istituti del Centro nazionale delle ricerche (CNR), nel quadro di una convenzione recentemente stipulata tra il Presidente del Senato e il Presidente del CNR stesso.

Motore di ricerca della legislazione regionale

Oggi non esiste un servizio pubblico in rete che consenta di fare ricerche nelle diverse banche dati di legislazione regionale esistenti: il cittadino interessato a fare una ricerca in tutta la legisla-

⁶ Sulla classificazione degli atti del Senato, si vedano anche M. Fioroni, F. Marcelli, E. Campochiaro, *TESEO: Tesoro Senato per l'Organizzazione dei documenti parlamentari*, in *Informatica e attività giuridica: atti del V Congresso internazionale, Roma, 3-7 maggio 1993 - Corte suprema di Cassazione, Centro Elettronico di Documentazione*, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 1994, pp. 95-110; C. Marchetti, *Il Senato della Repubblica e l'evoluzione del sistema informativo parlamentare*, in *L'informatica giuridica in Italia. Cinquanta anni di studi, ricerche ed esperienza*, a cura di G. Peruginelli, M. Ragona, cit., pp. 259 e sgg., <http://www.ittig.cnr.it/EditoriaServizi/AttivitaEditoriale/CollanaSeD/sed-12.html>

zione regionale deve ricorrere a singole operazioni nei siti messi a disposizione dai Consigli regionali e dalle Province autonome. Per superare questa limitazione, già dal 2012 la Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali e delle Province autonome, con il supporto tecnico del Senato e della Camera dei deputati, predispose un progetto per rendere ricercabile la normativa regionale in modo unitario su Normattiva. L'idea alla base del progetto – mutuata dal progetto Normeinrete⁷ – è che ciascun Consiglio regionale pubblichi autonomamente sui propri siti un *file* cosiddetto “di catalogo” (in un formato condiviso e *standard*) contenente la lista delle leggi regionali emanate, corredate dai relativi indirizzi *internet* mediante i quali è possibile raggiungere i loro testi. Ciò consentirà al portale Normattiva di indicizzare tutti questi testi, in maniera analoga al metodo con cui i motori di ricerca come *Google* processano le pagine dei siti *internet*. L'indice così realizzato costituirà la base di partenza per costruire un motore di ricerca per parola e per estremi di tutto il *corpus* normativo regionale, permettendo inoltre di colmare alcune lacune, dato che non tutte le regioni al momento offrono un motore di ricerca per il loro *corpus* normativo. L'efficacia tecnica di questo approccio è stata dimostrata con un progetto pilota, la cui realizzazione è stata promossa e finanziata dal Consiglio regionale della regione Umbria, e a cui hanno partecipato, oltre al Senato e alla Camera dei deputati, i Consigli regionali delle regioni Piemonte, Toscana, Lazio e Molise. I finanziamenti sono ora disponibili e IPZS dovrà realizzare il motore di ricerca nei tempi tecnici necessari, in stretto coordinamento con le regioni e con la Conferenza dei Pre-

⁷ Si veda C. Lupo, C. Batini, *A Federative Approach to Laws Access by Citizens: The “Normeinrete” System*, in *Second International Conference, EGOV 2003, Prague, Czech Republic, September 1-5, 2003. Proceedings*, pp. 413-416.

sidenti dei Consigli regionali e delle province autonome.

Miglioramento delle funzionalità e della veste grafica del portale

Passando alla presentazione dei contenuti nel portale, va innanzitutto notato che l'impegno del Parlamento nel comitato di gestione del progetto ha portato al recepimento di alcuni importanti *standard* tecnologici, emanati nei primi anni 2000, per favorire l'integrazione e l'evoluzione delle banche dati parlamentari, normative e giurisprudenziali nazionali. Normattiva è infatti conforme alle direttive dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione sulla marcatura e sui riferimenti normativi, che rendono possibili elaborazioni sofisticate⁸. Un esempio di queste elaborazioni è offerto da uno studio attualmente in corso presso la Banca d'Italia che, sfruttando da un lato la marcatura dei testi di Normattiva e dall'altro la loro classificazione Teseo (fornita dal Senato), si propone di indagare l'entità degli effetti economici dell'instabilità e dell'incertezza del *corpus* normativo italiano in materia di lavoro⁹.

Altro aspetto qualificante dell'attuale presentazione è dato dalla possibilità di evidenziare i riferimenti normativi contenuti in un testo e trasformare quindi i testi delle leggi in ipertesti navigabili.

⁸ Più in dettaglio, tutti gli atti in Normattiva possono essere richiamati con un "permalink" conformemente allo standard URN definito nel contesto del progetto Normeinrete (circolare AIPA del 6 novembre 2001 n. AIPA/CR/35 pubblicata nella *Gazzetta ufficiale*, serie generale, n. 262 del 10 novembre 2001). Inoltre, è possibile scaricare la versione con marcatura XML di ciascun testo disponibile, conforme alla DTD-NIR del progetto Normeinrete (circolare AIPA del 22 Aprile 2002 n. AIPA/CR/40 pubblicata nella *Gazzetta ufficiale*, serie generale, n.102 del 3 maggio 2002).

⁹ In questo studio, l'instabilità è intesa come tasso di variabilità della normativa (semplificando, come numero di modifiche di un testo per unità di tempo), mentre l'incertezza è modellata come quantità di rimandi ad attività legislative o regolamentari da porre in essere successivamente all'emanazione di una data norma.

I riferimenti evidenziati sono ricavati automaticamente analizzando il testo con un *software* realizzato dall'Istituto di teorie e tecniche dell'informazione giuridica (ITTIG) del CNR, e pertanto la qualità del riconoscimento dei riferimenti dipende dalla qualità di scrittura dei riferimenti nel testo. Per migliorare la qualità di questo riconoscimento automatico di riferimenti, estendendone le funzioni anche alla normativa europea e a quella regionale, è attualmente in corso una collaborazione tra il Senato e l'ITTIG.

È opportuno ricordare anche che in Normattiva è presente un rimando alle schede dei lavori preparatori, che conduce ai siti del Senato e della Camera dei deputati. In questi siti è possibile consultare moltissimi atti e informazioni sui loro *iter*, anche in virtù di consistenti attività di digitalizzazione degli atti delle legislature pregresse che sono state poste in essere negli scorsi anni e che sono tuttora in corso. Ad oggi, sono disponibili circa 3.500.000 pagine di atti storici in formato pdf prodotte dalla Camera dei deputati e oltre 1.500.000 prodotte dal Senato, molte delle quali trattate con il riconoscimento ottico dei caratteri (OCR), e dalle quali è quindi possibile estrarre del testo. Questo materiale è liberamente consultabile e scaricabile dalle pagine dei siti del Parlamento.

La veste grafica del portale si presta ancora ad ampi miglioramenti: la presentazione con caratteri a spaziatura fissa ad 80 colonne, la difficoltà conseguente di fare “copia e incolla”, la scomoda ricerca di parole con lettere accentate, la scarsa qualità della visualizzazione su dispositivi quali *tablet* e *smartphone* e infine l'assenza di una *app* Normattiva che renda più agevole la consultazione su questi stessi dispositivi, sono tutti punti noti, attualmente all'attenzione sia del comitato di gestione del progetto sia di IPZS, che sta predisponendo le stime dei tempi e dei costi dei progetti per apportare le

migliorie richieste dal comitato in questi ambiti.

Valore legale dei testi, riuso e licenze

Un ulteriore aspetto che resta da affrontare ai sensi del citato decreto del Presidente del Consiglio del 2015, è dato dal valore legale dei testi e del possibile riuso che terzi possono farne. Sotto il primo profilo, dato che dal 2009 la banca dati è alimentata direttamente dai testi storici pubblicati nella *Gazzetta ufficiale*, almeno in linea teorica sarebbe possibile dare pieno valore legale a questi atti nella versione elettronica in cui appaiono nel portale. Ciò sarebbe auspicabile specialmente in termini di garanzie offerte al cittadino su quanto consultato.

Dal punto di vista invece delle licenze d'uso, occorrerebbe meglio specificare che i testi storici sono di pubblico dominio, e quindi liberamente ri-usabili, come previsto dalla legge sul diritto d'autore, rendendoli quindi più facilmente scaricabili. Sarebbe anche opportuno precisare la licenza d'uso da parte di terzi per gli aggiornamenti in multivigenza, rispetto ai quali non è attualmente chiaro quali siano le possibilità di riuso.

Conclusioni

In questo intervento sono riassunti lo stato dell'arte e le prospettive del progetto Normattiva, grazie al quale lo Stato pubblica su *internet* la normativa nella sua versione vigente, in un definito quadro normativo e con la collaborazione delle principali istituzioni che partecipano all'emanazione di norme.

Le iniziative di pubblicazione su *internet* di normativa e giurisprudenza sono tornate a crescere negli ultimi mesi. Ad esempio, sono recentemente apparse su *internet* molte sentenze della Corte

costituzionale e della Corte di cassazione, che puntano in maniera diversa alla normativa di riferimento. Affinchè gli atti pubblicati da diverse istituzioni siano tra loro ben interconnessi, creando un ipertesto facilmente accessibile nel quale si possa navigare senza soluzione di continuità, sarebbe opportuno che le istituzioni tornassero a coordinarsi in opportune sedi – come accadde in passato – in modo da definire congiuntamente le modalità per beneficiare di tutto il potenziale che la rete *internet* e i suoi *standard* tecnologici sono pronti ad offrire, ormai da tempo.

GABRIELLA BOTTINI¹*Il ruolo delle Neuroscienze nella comprensione del testo giuridico*

Le Neuroscienze cognitive hanno come scopo quello di studiare con metodo sperimentale il comportamento dell' essere umano e di identificarne i correlati neurobiologici. Gli strumenti a disposizione sono molteplici: *test*, scale funzionali, questionari. Il cervello umano può inoltre essere studiato con le neuroimmagini, in particolare la risonanza magnetica che consente di fornire immagini morfologiche estremamente fedeli del cervello. Essa offre anche la possibilità di studiare l'attività dei sistemi neurali *in vivo*, con una metodologia praticamente non invasiva. Questa possibilità ha aperto nuovi scenari di ricerca, che permettono di studiare l'attivazione di diverse aree cerebrali durante manipolazioni fisiologiche e cognitive.

Il linguaggio è un comportamento di alta complessità, proprio solo dell'essere umano. L'organo del linguaggio è sito nell'emisfero sinistro, per tale ragione definito come emisfero dominante, e contiene sistemi neurali che controllano la produzione e la comprensione linguistica. Tuttavia alcuni aspetti fondamentali della comunicazione, come per esempio la prosodia, sono modulati da aree dell'emisfero destro. Diverse discipline culturali e professionali si caratterizzano per linguaggi specifici che contengono codici semantici particolari. Per fare esempi assai diversi tra di loro il linguaggio medico, ma anche il linguaggio poetico. La lingua giuridica rap-

¹ *Professore di Psicologia, fisiologia e neuropsicologia, Università di Pavia*

presenta un esempio molto particolare per numerose ragioni di cui elenchiamo quelle più rilevanti dal punto di vista neuroscientifico:

- contiene vocaboli, costrutti e tecnicismi non sempre rilevanti all'esigenza comunicativa, che per sua prerogativa fondamentale è semplice e immediata;
- spesso mutua termini tecnici che appartengono ad altri settori specialistici. Questo fenomeno di multi-stratificazione specialistica semantica impone un carico intellettuale notevole e richiede plurime specializzazioni;
- cambia geograficamente e tali differenze fanno parte della normale conoscenza giuridica (diritto comparato);
- si ispira comunque alla lingua comune in quanto ogni cittadino deve conoscere i propri doveri rispetto alla collettività e naturalmente anche i propri diritti; tuttavia, confrontata alla lingua comune non dovrebbe contenere ambiguità che per esempio derivano dai polisemismi;
- contiene specificità che investono la sfera emotiva e questo riguarda tanto gli operatori del diritto quanto i cittadini, perché la lingua del diritto non è certamente neutrale. Basti pensare per esempio allo svolgimento di un processo quando l'avvocato fa la sua arringa, oppure quando si procede alla lettura della sentenza. La tensione emotiva si associa all'esigenza di comprenderne il contenuto. Pertanto considerare la lingua del diritto un codice specifico e complesso per pochi esperti, non valutandone invece le componenti emotive, è un errore grave anche in riferimento agli atti e alle norme scritte, in quanto essi contestualizzano comportamenti umani particolarmente cogenti per l'interazione sociale e per le azioni collettive che sono sempre connotate anche da aspetti emotivi.

Ma quali processi cognitivi sottostanno alla comprensione di un linguaggio così specifico?

Per comprendere il linguaggio scritto e orale, al di là delle funzioni di comprensione squisitamente intra-verbali che sono modulate dalle aree del cervello che costituiscono il cosiddetto organo del linguaggio, intervengono in realtà altri processi cognitivi che sono fondamentali per la comprensione. Si faccia l'esempio tipico delle complesse frasi che caratterizzano il linguaggio giuridico, ricche di aggettivi, di subordinate... Ebbene per capire un linguaggio di tale complessità è necessario che ci sia anche il supporto della memoria. Questo processo cognitivo ha una funzione portante nella nostra vita quotidiana in quanto dirige in modo finalistico il flusso delle informazioni. Il modulo della memoria è altamente complesso e una delle sue componenti è la cosiddetta memoria di lavoro, che gioca un ruolo fondamentale nel mantenimento delle tracce linguistiche per favorire la comprensione di testi. Maggiore il carico e la complessità del contenuto maggiore il coinvolgimento della memoria di lavoro.

Il linguaggio è una funzione biologica e vive perché contestualizzato nei comportamenti. Sulla base di questo assunto è pertanto intuibile come sia possibile, attraverso la modulazione del lessico, fare entrare nei comportamenti sociali fatti non ancora contemplati nel diritto. La storia italiana recente è ricca di questi esempi di cui si riportano solo alcuni più rilevanti.

Si pensi allo *status* del presidente della regione che, a un certo punto, ha cominciato ad essere stato denominato "Governatore" come se avesse i poteri del governatore di uno Stato americano che, per inciso, decide in merito alle sentenze capitali, creando così l'illusione di uno Stato federale.

Tale modulazione lessicale si è estesa anche all'uso del linguaggio scritto in qualche modo violando regole, come nel caso dell'inserimento nella scheda elettorale della parola "Presidente", come se l'Italia fosse una Repubblica presidenziale in cui si elegge il capo del Governo. Questi sono esempi di creazione di una falsa semantica nella speranza che la sua proposizione come legge possa poi passare più facilmente o, addirittura, nella speranza di legittimare una vera e propria prassi.

Questi fatti dimostrano in modo esemplare come nel comportamento umano si possono creare illusioni o false credenze attraverso modulazioni cognitive puramente linguistiche ed emotive, nella fattispecie di carattere persuasivo in assenza di regole riconosciute.

E soffermandoci proprio sulla sfera emotiva ritornerei sul concetto che la lingua giuridica non è neutra. Ciò che è interessante, dal punto di vista del correlato cerebrale, è che mentre il linguaggio è modulato da estese aree della corteccia, le emozioni sono rappresentate in un distretto anatomico completamente distinto dal mantello cerebrale. Ciò dimostra come il linguaggio coinvolga diffusamente il cervello e suggerisce la complessità delle funzioni cognitive e dei processi emotivi che sottostanno alla comunicazione tra gli esseri umani.

Che la chiarezza debba necessariamente costituire un aspetto fondamentale del linguaggio giuridico è intuitivo considerando la consistenza del contenuto che deve rispettare regole ferree di precisione. Tuttavia anche la lingua del diritto è metaforica e l'impiego della metafora appare contemporaneamente inevitabile e insidioso. D'altro canto l'uso delle metafore è così insito nel linguaggio giuridico che è ingenuo pensare che si possa operare un processo di purificazione di esso dalle metafore stesse. Le metafore sono par-

te integrante del linguaggio comune e il loro utilizzo parsimonioso contribuisce a disambiguare concetti altrimenti complessi.

La metafora è una violazione linguistica perché la sua comprensione non deriva solo dall'attivazione di processi cognitivi intra-verbali. In altre parole affinché una metafora sia compresa e considerata plausibile, il cervello attiva processi cognitivi come l'immaginazione mentale e la memoria episodica. Studi di attivazione cerebrale durante l'esecuzione di compiti di interpretazione di metafore hanno dimostrato che tale *test* cognitivo attiva aree cerebrali dell'emisfero destro nonostante gli stimoli siano verbali. Tali stimoli (frasi metaforiche) dovrebbero attivare solo aree dell'organo del linguaggio, che notoriamente è nell'emisfero sinistro.

È evidente che il costrutto neuroscientifico che sta alla base della comprensione del linguaggio del diritto è estremamente complesso e coinvolge vaste aree del cervello con funzioni cognitive ed emotive differenti e interagenti con pesi diversi.

Il coinvolgimento della sfera emotiva è facilmente intuibile nel caso di un sospetto reo in attesa di sentenza. Più incerto è se anche in operatori del diritto intervengano aspetti emozionali nello svolgimento delle loro attività professionali. Un soggetto sperimentale emblematico da questo punto di vista è il giudice. Nella sua attività, volendola definire in estrema sintesi, deve infatti stabilire l'entità della pena nei casi di accertata reità.

In uno studio recente, alcuni scienziati hanno esplorato quali siano le aree cerebrali che si attivano in un gruppo di giudici durante l'individuazione delle responsabilità e quando devono invece stabilire l'entità della punizione.

I risultati dimostrano che nell'atto di identificare le responsabilità, ovvero di decidere se un individuo debba o meno essere punito,

si attivano aree cerebrali tipicamente coinvolte in processi cognitivi strategici e di analisi, in particolare le cortecce prefrontali. Nella fase in cui invece i giudici devono stabilire l'entità della punizione commisurandola all'atto commesso, il distretto cerebrale che si attiva è nel contesto del circuito delle emozioni che, come detto precedentemente, è completamente distinto dalle aree associative che modulano le funzioni cognitive. In particolare si attiva l'amigdala, una piccola struttura pari e simmetrica, che ha un ruolo fondamentale nella decodifica delle emozioni e nella risposta a stimoli emotigeni. Quindi il coinvolgimento emotivo non è solo prerogativa dei cittadini al cospetto del linguaggio giuridico ma anche degli operatori del diritto. E' interessante considerare l'eventuale ruolo dell'esperienza professionale: in altre parole quanto la lunga pratica possa determinare un'attivazione di processi automatici con una riduzione degli aspetti emozionali. E poi ... è auspicabile un tale fenomeno?

In sintesi la lingua del diritto, a causa della sua complessità, impone un carico cognitivo notevole in quanto coinvolge, per la sua comprensione, funzioni quali la memoria e l'attenzione. Tuttavia l'utilizzo della chiave metaforica implica l'attivazione anche di processi cognitivi extra-verbali quali l'immaginazione mentale. Infine il contenuto non neutrale della lingua del diritto attiva processi emozionali rilevanti.

Volendo ritornare al concetto essenziale dell'uso della metafora, che per non essere insidiosa deve essere parsimoniosa al fine di disambiguare piuttosto che di confondere, si concluda con le nobili parole dello scienziato Santiago Ramón y Cajal che, volendo descrivere le cellule piramidali corticali di cui fu uno straordinario studioso, le paragona a farfalle dell'anima – *mariposas del alma* – utilizzando un linguaggio poetico tanto sofisticato e visionario quanto

preciso secondo le regole più tipiche della comunicazione scientifica:

Se ve también una dendrita apical muy gruesa y erizada de espigas que sale de su vértice y asciende hacia la superficie. De los ángulos laterales del cuerpo surge un ramillete de dendritas basales, y de la base del mismo, un axón que desaparece del dibujo para dirigirse a la sustancia blanca subcortical. Unas células “delicadas y elegantes, cuyo batir de alas quién sabe si esclarecerá algún día el secreto de la vida mental”.

Conclusioni

GIAMPAOLO PARODI¹*Conclusioni*

Inizio anch'io ringraziando il presidente del Senato Pietro Grasso, il Segretario Generale Elisabetta Serafin e la consigliera Laura Tafani per avere organizzato questo incontro in una cornice così prestigiosa. Mi è stato affidato il compito difficile, direi al di là delle oggettive possibilità, di tentare di trarre conclusioni a margine di un convegno molto ricco e su un tema così rilevante. Cercherò solo di fare alcune considerazioni, tentando poi di individuare un filo rosso che colleghi i numerosi interventi.

In molti degli interventi sono stati indicati i motivi all'origine della scarsa qualità della scrittura legislativa; il presidente Grasso ha indicato alcuni aspetti, facendo tra l'altro riferimento, nella sua relazione, all'ipertrofia legislativa. In altre relazioni, ad esempio in quella del presidente Pagliari, si è accennato alla complessità, alla stratificazione, al disordine del sistema delle fonti; un sistema (se vogliamo continuare ad usare questo termine) caratterizzato da una perdita di centralità della legge parlamentare che, come sappiamo, ha ceduto terreno sia nei confronti del livello sovranazionale sia nei rapporti con la legge regionale (non posso toccare qui il tema della riconfigurazione dei rapporti tra il legislatore statale e il legislatore regionale nella prospettiva della revisione costituzionale). Legge parlamentare che, peraltro, risulta di iniziativa governativa nella grande

¹ *Vice Capo dell'Ufficio legislativo del Ministero della giustizia e professore di Diritto pubblico comparato e Diritto regionale, Università di Pavia*

maggioranza dei casi (oltre l'80 per cento).

La presidente Finocchiaro non ha mancato di segnalare i noti problemi legati alle fonti governative primarie (decretazione d'urgenza e delegazione legislativa).

Il professor Ziller ha fatto riferimento ai problemi legati all'attività di trasposizione delle direttive che impegna quotidianamente gli uffici legislativi, non solo il Dipartimento delle politiche europee e che certo non può basarsi su quello che il collega Ziller ha chiamato il «copia e incolla» vi sono direttive molto tecniche che in qualche misura suggeriscono qualcosa di simile (penso ad esempio ad alcune direttive ambientali) ma vi sono direttive che non lo consentono e anzi pongono problemi molto complessi, anche di coerenza tra le diverse versioni linguistiche. In questo periodo si sta lavorando ad una serie di direttive molto importanti che certo il «copia e incolla» non lo consentono.

La consigliera Tafani ha poi fatto riferimento ad ulteriori difficoltà che si inseriscono nel lavoro dei tecnici che devono mettere le loro competenze a disposizione del decisore politico.

Il riferimento è alle esigenze del decisore politico, sotto il profilo dei tempi della decisione (i tempi della decisione sono qualcosa che domina in effetti il nostro lavoro) e sotto il profilo talora del carattere necessariamente compromissorio della formulazione, diceva la consigliera Tafani, specie in presenza di maggioranze poco stabili. Si tratta di problemi, questi ultimi, in buona misura dipendenti dalla disciplina e dall'assetto della forma di Governo, quindi difficilmente risolvibili immaginando, come qualcuno invece fa, la cogenza delle regole sulla buona legislazione. Sarebbe forse una pretesa figlia, per citare ancora il Presidente del Senato, di un'ingenua fede illuministica quella di affidare alla cogenza delle regole sulla buona legislazione

il buon risultato della stessa.

Sappiamo del resto che ci sono anche difficoltà di ordine giuridico-costituzionale; la giurisprudenza della Corte sul vizio formale della legge è infatti estremamente prudente, anche se da ultimo la Corte è intervenuta in modo incisivo su alcune patologie della decretazione d'urgenza e della legge di conversione, affrontando anche il tema del procedimento e del vizio formale.

Al di là delle classificazioni, vari interventi ricordavano la giurisprudenza sull'omogeneità riferita sia al decreto-legge sia alla legge di conversione e la giurisprudenza meno recente riferita ai limiti alla reiterazione. Più prudente, a mio avviso giustamente, è il controllo della Corte sulla sussistenza dei presupposti, limitato alla loro evidente mancanza, che peraltro può dare luogo a un vizio *in procedendo* (così si esprime la Corte nella sentenza ormai non più vicina a noi n. 29 del 1995) della legge di conversione.

Quindi, al di là di queste acquisizioni in tema di decretazione d'urgenza e procedimento di conversione, l'atteggiamento della Corte costituzionale rispetto al vizio di forma della legge è estremamente cauto. Ciò di per sé non induce ad adottare un atteggiamento scettico nei confronti degli strumenti e delle regole per la qualità della legislazione che vanno anzi applicati nella misura massima possibile pensando non di risolvere i problemi della legislazione, ma di contribuire semplicemente a migliorare, anche solo in misura limitata, il prodotto legislativo, e anche quello regolamentare.

Anche nell'ambito dell'istruttoria, dell'iniziativa legislativa e normativa del Governo, non mancano le regole e anche le buone prassi sono previste e, in qualche misura, seguite; anche non posso nascondere che non sempre è possibile seguirle. Alludo per esempio al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1993 sul

regolamento interno del Consiglio dei ministri o alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 2009 sull'istruttoria degli atti normativi del Governo. Ormai gli uffici legislativi sono sorvegliati in modo piuttosto severo dal Dipartimento della Presidenza del Consiglio per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) rispetto alla formulazione della relazione illustrativa, della relazione tecnica, ma soprattutto dell'analisi tecnico-normativa e dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR). Sono strumenti che vengono ormai presi sul serio dagli uffici legislativi dei ministeri, oltre che dal DAGL, il quale ogni tanto invita a rivedere le relazioni, o l'AIR, integrandole su determinati punti, ed è quindi un profilo che sta diventando centrale nel lavoro legislativo anche se qualche volta può costituire un aggravio.

Quindi, con queste relazioni, completato questo lavoro istruttorio, si trasmettono i testi al DAGL per l'iscrizione al pre-Consiglio, alla riunione preparatoria del Consiglio dei ministri, senza la quale non dovrebbe essere possibile diramare testi destinati all'approvazione da parte del Consiglio dei ministri. Soprattutto quando risulti necessario acquisire concerti, intese e pareri, sono possibili sedi di approfondimento, tavoli tecnici multilaterali, anche prima del pre-consiglio, per cercare di produrre testi adeguati. Questo per dire che prima della diramazione di un testo per il pre-Consiglio e poi successivamente per il Consiglio dei ministri c'è un lavoro che è regolato da una serie di norme sulla buona legislazione. Inutile che io faccia riferimento ad alcune patologie soprattutto rispetto alla decretazione d'urgenza, perché su di esse la dottrina costituzionalistica si è ampiamente esercitata e quindi posso rinviare a quelle ricerche.

Tornando alle relazioni che ho sentito, mi hanno colpito i non pochi riferimenti, non solo da parte dei colleghi linguisti, alla di-

mensione pragmatica del linguaggio giuridico; sono stati citati Austin, Searle anche Maria Elisabeth Conte. Questi interventi ci ricordano che le incertezze che caratterizzano il frangente applicativo dipendono non solo dalla normale dimensione semantica sulla quale incide quella pragmatica, ma riguardano anche il contesto litigioso nel quale i testi legislativi sono interpretati e trovano applicazione. Il contesto litigioso, diceva Giovanni Tarello, esaspera la polisemia della parte frastica degli enunciati formulati in linguaggio naturale oltre che di quelli formulati in linguaggio tecnico o tecnicizzato. Mi piace quindi ricollegare le importanti riflessioni di oggi alla pragmatica linguistica recuperando i lavori di Giovanni Tarello dove molto bene si evidenzia come sia la sede contenziosa ad aggiungere un elemento ulteriore di incertezza dei testi nella sede applicativa, incertezza che magari non vi sarebbe in un contesto diverso, non contenzioso, cioè non caratterizzato dalla presenza di soggetti portatori di interessi contrapposti e quindi interessati a interpretare i testi in una prospettiva particolare, anche forzando il significato *prima facie* degli enunciati.

Di qui la centralità, come è evidente, della dimensione giurisprudenziale ulteriormente potenziata dalle varie forme (anche a queste si è fatto riferimento) dell'interpretazione conforme a Costituzione, al diritto dell'Unione europea, a Convenzione, talora anche problematicamente, al di là del limite testuale che in molti ordinamenti stranieri europei si sottolinea rispetto all'attività di interpretazione conforme o orientata.

In ogni caso è innegabile la centralità del contributo della giurisprudenza, e anche questo è stato sottolineato negli interventi, cosa che tuttavia non implica affatto consegnare acriticamente alla dimensione applicativa l'evoluzione e la manutenzione del sistema

legislativo, né tanto meno indebolire il ruolo dell'autorità legislativa. A questo riguardo sono, a mio avviso, importanti sia gli istituti destinati a promuovere la funzione nomofilattica delle giurisdizioni superiori (un riferimento è stato inserito di recente anche nel disegno di legge di delega sull'efficienza del processo civile) sia gli istituti destinati a consolidare l'autorità della legislazione, la legislazione interpretativa, alla quale corrisponde (ho cercato di argomentarlo in un'altra sede) una precisa funzione di interpretazione autentica. In altri termini, la correzione di orientamenti giurisprudenziali appartiene alla fisiologia nei limiti nei quali è, dal punto di vista costituzionale, possibile intervenire con la legislazione interpretativa. Legislazione interpretativa, peraltro, piuttosto onerosa dal punto di vista della sua predisposizione. Né mi nascondo i problemi di costituzionalità e anche quelli prospettabili in riferimento alla Convenzione e alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo che su alcune nostre leggi interpretative è intervenuta criticamente.

Quanto ai problemi segnalati con riferimento alla decretazione d'urgenza, questa mattina si è già fatto riferimento ad alcuni rimedi individuati dalla giurisprudenza costituzionale. Sull'omogeneità in particolare sono state ricordate le sentenze n. 22 del 2012 e n. 32 del 2014; è stato ricordato il ruolo della Presidenza della Repubblica e anche il disegno di legge di revisione costituzionale appena approvato che sostanzialmente costituzionalizza l'articolo 15 della legge n. 400 del 1988.

Sui problemi della delegazione legislativa la presidente Finocchiaro ricordava il ruolo dei pareri espressi dalle Commissioni permanenti e richiamava le ipotesi nelle quali il Governo che si discosti da detti pareri deve «motivare» attraverso una relazione da inviare al Parlamento secondo il modello, ad esempio, della legge n. 52 del

2015. Si è parlato a questo riguardo di colegislazione; oltre, non penso si possa andare, per evitare uno spostamento di poteri legislativi delegati non previsto dall'articolo 76. La delegazione legislativa d'altra parte sta conoscendo una fase di notevole intensificazione anche al di là della trasposizione delle direttive dell'Unione e delle leggi di delegazione europea: ricordo la legge n. 124 del 2015, contenente varie deleghe, e anche in materia di giustizia c'è stato un intenso lavoro sulle procedure di insolvenza, sul processo civile, sulla magistratura onoraria e su altri profili.

Rispettando la mia premessa non ho fatto vere conclusioni perché sarebbe stato impossibile a fronte della ricchezza degli interventi che sono stati svolti e quindi vorrei solo tentare di individuare, di proporre una considerazione dal punto di vista dei tecnici che collaborano alla formulazione dei testi legislativi. Si è parlato in più di un intervento di frustrazione, perché il prodotto finale non sempre corrisponde alle nostre aspettative. Tuttavia, senza alcuna illusione razionalista o illuminista, questo convegno legittima quella convinta aspirazione a dare un contributo alla qualità della legislazione; e un contributo ad un miglioramento anche limitato del prodotto legislativo sarebbe, a mio avviso, un risultato rilevante. Grazie per l'attenzione.

ELISABETTA SERAFIN¹

Conclusioni

Il convegno di oggi, i cui lavori ho l'onore e il piacere di concludere, rappresenta per me e per l'Amministrazione del Senato un momento di grande soddisfazione.

Avevo preparato un intervento molto articolato, ma dopo aver ascoltato le brillanti relazioni di coloro che mi hanno preceduto, preferisco limitarmi a trarre qualche sintetica conclusione al termine di una giornata particolarmente intensa.

Inizio con i doverosi e sentiti ringraziamenti.

Il primo ringraziamento va al pubblico in sala. Mantenere gremita la Sala Koch dalle 9 di mattina fino alle ore 18 costituisce già di per sé un successo. Quindi complimenti a voi e un grande applauso!

Un secondo ringraziamento va naturalmente agli organi decisionali che hanno dato il loro sostegno a questa iniziativa: il Presidente del Senato e il Magnifico Rettore dell'Università di Pavia, i quali questa mattina hanno siglato la Convenzione che definisce la cornice del progetto di collaborazione tra le due Istituzioni.

Ringrazio gli oratori: la senatrice Anna Finocchiaro e il senatore Giorgio Pagliari, che hanno voluto onorare questa giornata con la loro presenza e i loro autorevoli interventi; i docenti universitari e i Consiglieri parlamentari che si sono avvicendati nelle relazioni, dando un segnale tangibile delle potenzialità della collaborazione tra Senato e mondo universitario. È una collaborazione che può

¹ *Segretario Generale del Senato*

contribuire a diffondere tra gli operatori del diritto saperi e pratiche di scrittura “giusta” e a proporre alle giovani generazioni le ragioni e i valori di quella cultura del ben legiferare di cui tutti riconoscono la necessità.

È passato ormai un anno e mezzo dal novembre 2014, quando il senatore Pagliari mi ha presentato i professori Tonoletti e Mantovani che venivano ad illustrare il progetto. Ho considerato subito con estremo interesse la proposta di collaborazione ritenendola meritevole del sostegno dell’Amministrazione del Senato sia perché pienamente rispondente alle funzioni e ai compiti della nostra Istituzione sia per i suoi contenuti storico-culturali.

Dagli interventi ascoltati oggi è emerso con grande evidenza che la legge dovrebbe essere il modello di uno stile comunicativo chiaro e democratico, mai fattore di incertezza e di ingiustizia. La “chiarezza” del diritto non può essere considerata meno importante della sua “certezza” e l’oscurità dovuta all’uso di un linguaggio per iniziati contraddice il diritto di ciascun cittadino di orientarsi tra le norme che regolano il vivere civile.

Non intendo dilungarmi su tali aspetti già efficacemente approfonditi nel corso della giornata. Desidero però dare lettura di una frase di uno dei Padri della democrazia degli Stati Uniti, il Presidente James Madison, le cui parole mi hanno colpito profondamente. Già nel 1788 egli infatti osservava: «Sarà di poca utilità per i cittadini che le leggi siano fatte da uomini scelti da loro se le leggi saranno così voluminose da essere illeggibili o così incoerenti da essere incomprendibili, se saranno abrogate o emanate prima di essere promulgate» – ipotesi non impossibile, come risulta da alcuni precedenti del nostro ordinamento – «o modificate così frequentemente che nessuno potrà sapere qual è la legge vigente oggi e ipotizzare

quale sarà domani. Il diritto è definito come la regola d'azione. Ma come può esserlo se è poco conosciuto o ancora meno stabile?»

Quanta preveggenza in quelle parole!

Voglio poi sottolineare un aspetto particolarmente interessante di questo convegno: la sua multidisciplinarietà.

Le considerazioni della professoressa Martignoni, grande esperta di linguistica, sull'enfasi del cosiddetto "verbo premissivo" mi consentono di affermare convintamente: "ritiene questo pulpito che il convegno sia stato di grande significato culturale".

Consentitemi poi una battuta sulle parole della professoressa Bottini quando ci ha illustrato, tra l'altro, le reazioni neuropsichiche dei magistrati nel momento in cui pronunciano una sentenza o infliggono una pena. Mi riservo di sottoporle al Presidente Grasso affinché le valuti alla luce della sua lunga pregressa carriera di valente magistrato.

Colgo poi volentieri l'occasione per chiedere ai colleghi di raccogliere gli atti del convegno, compresi gli interventi di coloro che hanno parlato "a braccio", perché questa giornata davvero memorabile merita di essere ricordata, anzi "codificata", per usare un termine che oggi è stato più volte utilizzato.

Infine desidero ringraziare la dottoressa Tafani che con il suo entusiasmo ha animato l'idea originale dei promotori dell'iniziativa. E questo ringraziamento vuole essere altresì un omaggio al Servizio per la qualità degli atti normativi del Senato, non solo al Consigliere anziano, ma anche agli altri colleghi e a tutto il personale assegnato. Ho così l'occasione per esternare una considerazione di natura amministrativa, che riguarda l'ordinamento interno del Senato. Questa legislatura si è aperta con l'esigenza di contenere i costi e di razionalizzare e semplificare le nostre strutture. Il Consiglio di Presidenza,

che è l'organo di direzione politico-amministrativa mi ha conferito – come Segretario Generale – un'apposita delega con il compito di cercare di ridurre (devo usare il verbo giusto: siamo qui a celebrare la giustizia delle parole, quindi devo propriamente dire “diminuire”) il numero dei Servizi in cui si articola la struttura amministrativa del Senato. In una relazione che ho presentato al Consiglio di Presidenza nel novembre dello scorso anno, uno dei Servizi destinato ad essere accorpato era proprio il Servizio per la qualità degli atti normativi che sarebbe dovuto – uso il condizionale e così mi sto già esponendo – confluire nel Servizio dell'Assemblea. Questo perché, prima dell'istituzione del Servizio per la qualità degli atti normativi avvenuta nel 1989, una parte dei suoi compiti, cioè la ricezione e la redazione dei testi legislativi, erano affidati al Servizio dell'Assemblea. Sembrava pertanto logico riproporre quell'organizzazione traendo insegnamento dalla nostra storia amministrativa. Devo però dire che, oggi, ascoltando gli interventi, ammirando l'impegno non solo degli illustri accademici qui presenti, ma anche dei miei colleghi che hanno contribuito all'organizzazione di questo evento e all'avvio di una importante collaborazione con la prestigiosa Università di Pavia, mi sono trovata a ripensare quel progetto di semplificazione in una prospettiva nuova. Penso ad esempio alla legge costituzionale appena approvata dalle due Camere che affida al Senato della Repubblica compiti rilevanti nella valutazione di impatto *ex ante* e *ex post* della legislazione, che rappresenta una delle *mission* più significative del Servizio per la qualità degli atti normativi. Naturalmente dovrò affidare queste che per ora sono solo spontanee considerazioni al Consiglio di Presidenza e spero di poter contare sul sostegno del Presidente Pagliari nel proporre questa idea, nell'auspicio di poter preservare e rilanciare – come merita – il Servizio per la qualità degli

atti normativi.

È già stato anticipato il riconoscimento conferito a due studenti dell'Ateneo pavese, i quali hanno frequentato l'insegnamento di lingua del diritto del professor Mantovani, partecipato alla lezione di tecnica legislativa e svolto l'esercitazione proposta dal Senato. Risultando i più meritevoli, sono stati invitati al Senato nel mese di maggio al fine di "lavorare" per alcuni giorni fianco a fianco con il nostro personale per vivere l'esperienza di come nasce una legge. Sono ragazzi che hanno dimostrato un entusiasmo largamente condiviso dall'Amministrazione del Senato. Professor Tonoletti, conservo ancora una sua *mail* che parla proprio di "entusiasmo" – ancora una volta una parola "giusta"! – alla base di questa iniziativa. L'entusiasmo e l'impegno che hanno dimostrato questi studenti, e che è anche il nostro, credo siano il migliore incoraggiamento per l'avvio del nostro progetto comune e anche il segno concreto e immediato dell'aspettativa (la Presidente Finocchiaro parlava di ambizione che mi sembra una parola ancora più appropriata) riposta in una legalità resa più certa e quindi più giusta dal linguaggio più certo e giusto del legislatore. Grazie a tutti.

GIORGIO PAGLIARI¹


Conclusioni

In chiusura, vorrei dare atto alla struttura del Senato della grande professionalità con cui ha affrontato il tema della riforma costituzionale: l'impegno profuso nel realizzare questa importante Convenzione con l'Ateneo pavese costituisce una ulteriore significativa dimostrazione della forte e orgogliosa volontà di valorizzare le sue competenze anche in un mutato contesto istituzionale. Del resto, nell'ottica del nuovo Senato, le funzioni sulla qualità della legislazione sarebbero effettivamente fra le più importanti. La capacità di affrontare con questa determinazione le novità, anche quando sul piano personale possono portare incertezze, è un segno di professionalità di cui io voglio dare atto alla struttura del Senato. Vi ringrazio.

¹ *Presidente della Commissione contenziosa del Senato*

Finito di stampare
nel mese di febbraio dell'anno 2017
presso
Artegrafica Munari
Carmignano di Brenta (Padova)
www.artegraficamunari.it

Munari Edizioni
www.munariedizioni.it



La pubblicazione raccoglie gli atti del Convegno svoltosi presso la sala Koch di Palazzo Madama e organizzato dal Senato della Repubblica e dall'Università di Pavia per presentare il Progetto di collaborazione istituzionale su «La lingua del diritto».

Il Progetto intende coniugare la tradizione di professionalità dei funzionari parlamentari nell'attività di redazione e di revisione dei testi legislativi con i saperi e le competenze multidisciplinari dell'Ateneo pavese. Per dare vita a un programma di ricerca e formazione capace di concorrere a una migliore qualità dei testi giuridici e a una maggiore tutela dei diritti dei cittadini.

In copertina: F. Borromini, *Sant'Ivo alla Sapienza* (1720)

ISBN 978-8-897701-98-9



9 788897 701989